

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (V e X)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	33
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	37
GIUSTIZIA (II)	»	53
DIFESA (IV)	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	68
FINANZE (VI)	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	133
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	137
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	147
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	164
AFFARI SOCIALI (XII)	»	181

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	202
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	233
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	234

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	9
SEDE CONSULTIVA:	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 31 gennaio 2019. – Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e X).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 1550 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge, originariamente composto da 12 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 28 articoli complessivi; in termini di commi si è passati dai 39 commi iniziali a 152 commi complessivi; il provvedimento appare riconducibile, sulla base del preambolo, a tre distinte finalità, in vero di portata assai ampia: quella di adottare misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro; quella di superare criticità riscontrate nella realtà sociale quali il sovraffollamento delle strutture carcerarie e la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici; quella di modernizzare l'azione pubblica e informatizzare i rapporti tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;

merita segnalare che, richiamando tali finalità, la Presidenza del Senato, nella

seduta del 28 gennaio 2019, ha ritenuto non ammissibili al voto in Assemblea 62 degli 85 emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici;

destano comunque perplessità, sotto il profilo della riconducibilità alle finalità del provvedimento e al contenuto del testo originario, alcune norme inserite nel corso dell'iter: si tratta in particolare delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 1 e all'articolo 11-*sexies* in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; all'articolo 1-*bis* in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; al comma 2 dell'articolo 9-*bis* in materia di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica; ai commi da 3 a 6 dell'articolo 9-*bis* in materia di limiti per la spesa farmaceutica; al comma 2-*bis* dell'articolo 11 concernente uno specifico concorso per assunzioni di agenti della polizia di Stato; ai commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis* in materia di contrasto all'evasione IVA nelle transazioni commerciali *on-line*; all'articolo 11-*ter* in materia di piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e all'articolo 11-*quater* in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

nel provvedimento, è inoltre confluito il contenuto di due decreti-legge in corso di conversione, il decreto-legge n. 143 del 2018, attualmente all'esame della Camera (disegno di legge C. 1478), recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea e il decreto-legge n. 2 del 2019, attualmente all'esame del Senato (disegno di legge S. 1002), recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi (si tratta, rispettivamente, degli articoli 10-*bis* e 11-*quinquies*);

per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 39 commi originari, 5 rinviano a provvedimenti suc-

cessivi; dei 152 commi complessivi 12 rinviano a provvedimenti successivi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la chiarezza della formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 560 del codice di procedura civile in materia di custodia dei beni pignorati, senza tuttavia procedere al necessario coordinamento con l'articolo 587 del medesimo codice, che richiama il testo precedente alla modifica; il comma 3 dell'articolo 7 prevede che il programma dei lavori di edilizia penitenziaria sia approvato con decreto del Ministro della giustizia adottato d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; al riguardo si ricorda che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 precisa, al paragrafo 4, lettera *p*), che "nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine 'intesa' per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine 'concerto' per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)"; nel caso in esame si dovrebbe quindi fare riferimento al "concerto" e non all'"intesa"; il comma 1 dell'articolo 10-*bis* fa riferimento a "area metropolitana" anziché, come appare preferibile ai sensi del quadro normativo vigente, alla "città metropolitana"; il comma 3 dell'articolo 11-*bis* prevede, con espressione impropria e non adeguata a un testo legislativo, che a un tavolo tecnico-politico da costituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze partecipino "tecnici" dei dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato;

andrebbe approfondita, alla luce del paragrafo 4, lettera *m*), della circolare

sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, l'opportunità dell'utilizzo, all'articolo 8-ter, dell'espressione inglese *smart contract*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

alcune disposizioni del provvedimento modificano norme da poco entrate in vigore: si tratta in particolare del comma 8-bis dell'articolo 1, che modifica la disciplina fiscale degli enti del terzo settore contenuta all'articolo 1, commi 34 e 52, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019), dell'articolo 1-bis, che modifica la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione recata dall'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018; del comma 1 dell'articolo 9-bis che interviene sulle disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 365 e 687 della citata legge n. 145 del 2018; del comma 2 del medesimo articolo 9-bis che modifica le disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-bis del citato decreto-legge n. 119 del 2018; del comma 7 dell'articolo 11-bis, che interviene sulle disposizioni in materia di rimborso delle anticipazioni di liquidità per gli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 855, della citata legge n. 145 del 2018;

altre disposizioni del provvedimento presentano un richiamo non appropriato delle diverse fonti normative; in particolare il comma 1-novies dell'articolo 3 abroga disposizioni recate da una fonte non legislativa (il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari); il comma 3-quinquies dell'articolo 6 rimanda *in toto* ad un regolamento ministeriale la determinazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in contrasto con la riserva, sia pure relativa, di legge in tale materia stabilita in via generale

dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981; il comma 1-bis dell'articolo 8 modifica la durata del mandato del Commissario straordinario per l'Agenzia digitale, attualmente stabilita con DPCM, attuando così una sorta di "rilegificazione" della materia; il comma 3 dell'articolo 8-bis modifica l'allegato B del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 in materia di installazione di cabine per impianti tecnologici, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge;

il nuovo comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 21 del 1992, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10-bis, prevede che sia possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019; al riguardo, come già segnalato in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1478 di conversione del decreto-legge n. 143 del 2018, si rileva che appare singolare che a quanto stabilito dalla norma primaria si possa in futuro derogare con atto di tipo non legislativo, sia pure in una materia, quella del trasporto pubblico locale, che risulta di competenza residuale delle regioni e nella quale, pertanto, l'intervento dello Stato, pur giustificato alla luce della competenza esclusiva statale e "trasversale" a diversi ambiti materiali in materia di "tutela della concorrenza" e dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, richiede forme consistenti di coinvolgimento delle regioni; occorrerebbe pertanto individuare una formulazione idonea a garantire, da un lato, il coinvolgimento delle regioni, e, dall'altro lato, il rispetto dell'attuale sistema delle fonti; al riguardo si potrebbe ad esempio ipotizzare di inserire nel testo la previsione

che il contenuto dell'eventuale intesa dovrà comunque essere recepito con apposito provvedimento legislativo;

il comma 9 dell'articolo 11-ter modifica la misura dei canoni per le concessioni di idrocarburi senza tuttavia novellare la normativa vigente in materia (il decreto legislativo n. 625 del 1996), in contrasto con il paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di privilegiare la tecnica della novella;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risultava corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad aggiungere in fine dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), capoverso 3, le parole: "e da recepire con apposito provvedimento legislativo";

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa:

la formulazione degli articoli 4, comma 2; 7, comma 3; 10-bis, comma 1; 11-bis, comma 3;

l'opportunità dell'utilizzo di espressioni straniere all'articolo 8-ter;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa:

l'opportunità di modificare le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 8-bis; 1-bis; 9-bis, commi 1 e 2, 11-bis, comma 7, entrate in vigore da pochi giorni o da poche settimane;

la necessità di approfondire l'appropriatezza nell'uso delle fonti normative delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1-novies; 6, comma 3-quinquies; 8, comma 1-bis e 8-bis, comma 3;

l'opportunità di riformulare in termini di novella del decreto legislativo n. 625 del 1996 le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 9.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

abbia cura il Legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 in materia di decretazione d'urgenza, evitando "la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei" ».

Stefano CECCANTI chiede al relatore se sia possibile integrare la proposta di parere con un riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha confermato il principio della riserva relativa di legge in materia di sanzioni amministrative affermato dall'articolo 1 della legge n. 649 del 1981, principio che viene contraddetto, come segnalato nella proposta, dall'articolo 6, comma 3-quinquies, che rimanda in toto a un regolamento ministeriale la determinazione di sanzioni amministrative. Richiama ad esempio, da ultimo la sentenza n. 4114 del 2016.

Alberto STEFANI, *relatore*, integra la proposta di parere nel senso indicato dal collega Ceccanti.

Il Comitato approva la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

La seduta comincia alle 14.20.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc LXXXVI, n. 2).

(Parere alla Commissione XIV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del documento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti della relazione, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019 e rilevato che:

per i profili di competenza del Comitato, assume importanza il programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 e, in particolare, il paragrafo dedicato a "Legiferare meglio, applicare il diritto dell'UE e garantirne il rispetto" (p. 181 della relazione);

l'Accordo interistituzionale "Legiferare Meglio", entrato in vigore nell'aprile 2016, prevede in particolare, una cooperazione più stretta tra le istituzioni dell'UE nell'ambito della programmazione legisla-

tiva; il rafforzamento delle valutazioni d'impatto ex ante delle nuove iniziative e della valutazioni ex post della legislazione esistente; una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'iter legislativo;

al riguardo, il programma di lavoro assume l'impegno ad un costante monitoraggio delle politiche UE esistenti, per garantire che rimangano idonee allo scopo ed evitare costi inutili;

il programma di lavoro illustra anche, in apposito allegato (Allegato II, pp. 185 e 186 della relazione), le valutazioni e i controlli dell'adeguatezza principali che verranno effettuati nel 2019; tra questi merita segnalare il controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria; la valutazione del regolamento sulle spedizioni dei rifiuti; la valutazione della direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e modelli e del regolamento sui disegni e modelli comunitari; il controllo dell'adeguatezza relativo agli obblighi di comunicazione alle autorità di vigilanza nel settore finanziario; la valutazione della direttiva sulla parità di retribuzione per lo stesso lavoro e per lavoro di pari valore;

merita richiamare che la Commissione europea effettua valutazioni d'impatto delle proprie iniziative legislative e non legislative, degli atti delegati e delle misure d'esecuzione suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo; all'atto dell'esame delle proposte legislative della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono pienamente conto delle valutazioni d'impatto della Commissione e, se lo ritengono opportuno, effettuano valutazioni d'impatto in relazione alle modifiche sostanziali che hanno apportato alla proposta della Commissione;

la Commissione europea ha inoltre istituito un apposito comitato per il controllo normativo; il comitato costituisce un organismo indipendente della Commissione che offre consulenze al collegio; il comitato è presieduto da un direttore generale e si compone di: tre alti funzionari della Commissione e di tre esperti

reclutati dall'esterno della Commissione; il comitato agisce in modo indipendente dai servizi responsabili delle politiche e da qualsiasi istituzione, organo, ufficio o agenzia europei ed ha il compito di emettere pareri sulle valutazioni di impatto predisposte sulle proposte della Commissione;

assume infine rilievo in materia la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con la sentenza del 22 marzo 2018 nella causa T-540/15 (cd. "sentenza De Capitani"), ha censurato la violazione da parte del Parlamento europeo degli obblighi di pubblicità relativi all'istruttoria degli atti normativi, con riferimento in particolare alla procedura dei "triloghi", i colloqui informali tra rappresentanti del Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio sui progetti di direttiva e di regolamento; successivamente, con la sentenza del 4 settembre 2018 nella causa C-57/16, la Corte ha annullato due deci-

sioni della Commissione europea che avevano negato l'accesso del pubblico a documenti inerenti la valutazione d'impatto predisposta su proposte normative in materia ambientale;

si tratta di buone pratiche e di orientamenti giurisprudenziali in materia di valutazione delle politiche pubbliche che meritano attenzione anche nell'ambito di una riflessione sulle eventuali riforme da introdurre nella legislazione nazionale in materia;

per quanto concerne la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2019), non ritiene di formulare specifiche considerazioni in relazione ai profili di competenza del Comitato ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1550 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge, originariamente composto da 12 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 28 articoli complessivi; in termini di commi si è passati dai 39 commi iniziali a 152 commi complessivi; il provvedimento appare riconducibile, sulla base del preambolo, a tre distinte finalità, in vero di portata assai ampia: quella di adottare misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro; quella di superare criticità riscontrate nella realtà sociale quali il sovraffollamento delle strutture carcerarie e la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici; quella di modernizzare l'azione pubblica e informatizzare i rapporti tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;

merita segnalare che, richiamando tali finalità, la Presidenza del Senato, nella seduta del 28 gennaio 2019, ha ritenuto non ammissibili al voto in Assemblea 62 degli 85 emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici;

destano comunque perplessità, sotto il profilo della riconducibilità alle finalità del provvedimento e al contenuto del testo originario, alcune norme inserite nel corso dell'iter: si tratta in particolare delle di-

sposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 1 e all'articolo 11-*sexies* in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; all'articolo 1-*bis* in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; al comma 2 dell'articolo 9-*bis* in materia di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica; ai commi da 3 a 6 dell'articolo 9-*bis* in materia di limiti per la spesa farmaceutica; al comma 2-*bis* dell'articolo 11 concernente uno specifico concorso per assunzioni di agenti della polizia di Stato; ai commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis* in materia di contrasto all'evasione IVA nelle transazioni commerciali *on-line*; all'articolo 11-*ter* in materia di piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e all'articolo 11-*quater* in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

nel provvedimento, è inoltre confluito il contenuto di due decreti-legge in corso di conversione, il decreto-legge n. 143 del 2018, attualmente all'esame della Camera (disegno di legge C. 1478), recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea e il decreto-legge n. 2 del 2019, attualmente all'esame del Senato (disegno di legge S. 1002), recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi (si tratta, rispettivamente, degli articoli 10-*bis* e 11-*quinquies*);

per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui

all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 39 commi originari, 5 rinviano a provvedimenti successivi; dei 152 commi complessivi 12 rinviano a provvedimenti successivi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la chiarezza della formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 560 del codice di procedura civile in materia di custodia dei beni pignorati, senza tuttavia procedere al necessario coordinamento con l'articolo 587 del medesimo codice, che richiama il testo precedente alla modifica; il comma 3 dell'articolo 7 prevede che il programma dei lavori di edilizia penitenziaria sia approvato con decreto del Ministro della giustizia adottato d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; al riguardo si ricorda che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 precisa, al paragrafo 4, lettera *p*), che « nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine « intesa » per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine « concerto » per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)»; nel caso in esame si dovrebbe quindi fare riferimento al « concerto » e non all'« intesa »; il comma 1 dell'articolo 10-*bis* fa riferimento a « area metropolitana » anziché, come appare preferibile ai sensi del quadro normativo vigente, alla « città metropolitana »; il comma 3 dell'articolo 11-*bis* prevede, con espressione impropria e non adeguata a un testo legislativo, che a un tavolo tecnico-politico da costituirsi

presso il Ministero dell'economia e delle finanze partecipino « tecnici » dei dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato;

andrebbe approfondita, alla luce del paragrafo 4, lettera *m*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, l'opportunità dell'utilizzo, all'articolo 8-*ter*, dell'espressione inglese *smart contract*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

alcune disposizioni del provvedimento modificano norme da poco entrate in vigore: si tratta in particolare del comma 8-*bis* dell'articolo 1, che modifica la disciplina fiscale degli enti del terzo settore contenuta all'articolo 1, commi 34 e 52, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019), dell'articolo 1-*bis*, che modifica la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione recata dall'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018; del comma 1 dell'articolo 9-*bis* che intervengono sulle disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 365 e 687 della citata legge n. 145 del 2018; del comma 2 del medesimo articolo 9-*bis* che modifica le disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-*bis* del citato del decreto-legge n. 119 del 2018; del comma 7 dell'articolo 11-*bis*, che interviene sulle disposizioni in materia di rimborso delle anticipazioni di liquidità per gli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 855, della citata legge n. 145 del 2018;

altre disposizioni del provvedimento presentano un richiamo non appropriato delle diverse fonti normative; in particolare il comma 1-*novies* dell'articolo 3 abroga disposizioni recate da una fonte non legislativa (il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste

alimentari); il comma 3-*quinqüies* dell'articolo 6 rimanda *in toto* ad un regolamento ministeriale la determinazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in contrasto con la riserva, sia pure relativa, di legge in tale materia stabilita in via generale dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 e confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda da ultimo la sentenza n. 4114 del 2016); il comma 1-*bis* dell'articolo 8 modifica la durata del mandato del Commissario straordinario per l'Agenzia digitale, attualmente stabilita con DPCM, attuando così una sorta di « rilegificazione » della materia; il comma 3 dell'articolo 8-*bis* modifica l'allegato B del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 in materia di installazione di cabine per impianti tecnologici, in contrasto con il paragrafo 3, lettera *e*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge;

il nuovo comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 21 del 1992, come sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10-*bis*, prevede che sia possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019; al riguardo, come già segnalato in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1478 di conversione del decreto-legge n. 143 del 2018, si rileva che appare singolare che a quanto stabilito dalla norma primaria si possa in futuro derogare con atto di tipo non legislativo, sia pure in una materia, quella del trasporto pubblico locale, che risulta di competenza residuale delle regioni e nella quale, pertanto, l'intervento dello Stato, pur giustificato alla luce della competenza esclusiva statale e « trasversale » a diversi ambiti materiali in ma-

teria di « tutela della concorrenza » e dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, richiede forme consistenti di coinvolgimento delle regioni; occorrerebbe pertanto individuare una formulazione idonea a garantire, da un lato, il coinvolgimento delle regioni, e, dall'altro lato, il rispetto dell'attuale sistema delle fonti; al riguardo si potrebbe ad esempio ipotizzare di inserire nel testo la previsione che il contenuto dell'eventuale intesa dovrà comunque essere recepito con apposito provvedimento legislativo;

il comma 9 dell'articolo 11-*ter* modifica la misura dei canoni per le concessioni di idrocarburi senza tuttavia novellare la normativa vigente in materia (il decreto legislativo n. 625 del 1996), in contrasto con il paragrafo 3, lettera *a*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di privilegiare la tecnica della novella;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risultava corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad aggiungere in fine dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *b*), capoverso 3, le parole: « e da recepire con apposito provvedimento legislativo »;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa:

la formulazione degli articoli 4, comma 2; 7, comma 3; 10-*bis*, comma 1; 11-*bis*, comma 3;

l'opportunità dell'utilizzo di espressioni straniere all'articolo 8-*ter*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa:

l'opportunità di modificare le disposizioni di cui agli articoli 1, comma

8-*bis*; 1-*bis*; 9-*bis*, commi 1 e 2, 11-*bis*, comma 7, entrate in vigore da pochi giorni o da poche settimane;

la necessità di approfondire l'appropriatezza nell'uso delle fonti normative delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1-*novies*; 6, comma 3-*quinquies*; 8, comma 1-*bis* e 8-*bis*, comma 3;

l'opportunità di riformulare in termini di novella del decreto legislativo n. 625 del 1996 le disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 9.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

abbia cura il Legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 in materia di decretazione d'urgenza, evitando « la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei »

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018. Atto n. 69. (<i>Esame e rinvio</i>)	13
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente della IV Commissione Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e alla cooperazione internazionale Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018.

Atto n. 69.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scade il 13 febbraio prossimo.

Francesco ZICCHIERI (Lega), *relatore per la IV Commissione*, osserva che l'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 (legge quadro sulle missioni internazionali) prevede che le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge siano ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Tale disposizione prevede, altresì, che gli schemi di tali atti, corredati di relazione tecnica esplicativa, siano trasmessi alle Commissioni competenti per materia, che devono rendere il parere entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo — qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari — deve trasmettere nuovamente gli atti alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi d'informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari devono essere espressi entro dieci giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Ciò premesso in via generale, rileva che lo schema di decreto in esame reca la ripartizione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, delle risorse stanziare nell'apposito fondo istituito dal ricordato articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, al fine di finanziare le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo ed ai processi di pace e di stabilizzazione.

L'atto, dunque, fa riferimento alle missioni e agli interventi indicati dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 ed autorizzati dalle risoluzioni del Senato e della Camera approvate, rispettivamente, il 13 ed il 19 dicembre 2018.

Ricorda che, per quanto concerne i primi nove mesi del 2018, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvedeva a ripartire le risorse allocate ad inizio dell'anno sul fondo (Atto del Governo n. 523) è stata trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento in data 2 marzo 2018: il provvedimento, presentato alle Camere nel corso dello scioglimento della XVII legislatura, non è stato esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari ed è stato, pertanto, adottato dal Governo una volta scaduti i termini previsti dal comma 2, dell'articolo 4, della legge quadro.

Aggiunge, per completezza, che le risorse ripartite da quel decreto ammontavano a poco più di un miliardo di euro.

Passando al contenuto specifico del decreto oggi in esame, fa presente che il documento è composto da due articoli e da una Tabella, che illustra nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione.

All'atto sono poi allegate sia la relazione tecnica, sia il prospetto di quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento eseguita separatamente per ciascuna disposizione dell'atto sottoposto al parere parlamentare.

Entrando nel merito del provvedimento, segnala che l'articolo 1 dello schema di decreto, per coprire il fabbisogno finanziario delle missioni e degli in-

terventi relativo all'ultimo trimestre 2018, provvede a ripartire un importo pari a 141.172.376 euro, secondo il prospetto ri-epilogato nell'allegato 1, impiegando tutta la dotazione disponibile sul fondo.

Al riguardo, ricorda che ad inizio del 2018, la consistenza del fondo ammontava a circa 995 milioni di euro. Successivamente, il comma 1, dell'articolo 24, del decreto-legge n. 119 del 2018, al fine di garantire il fabbisogno finanziario necessario per l'ultimo trimestre dell'anno, ha rifinanziato il fondo incrementandolo di 130 milioni di euro.

Ricorda, infine, che la legge di assestamento 2018 (legge n. 111 del 28 settembre 2018) ha previsto un incremento di 295 milioni di euro sul capitolo 1183 (Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi) del Ministero della difesa, di cui poco più di 274 milioni di euro destinati alla copertura degli oneri connessi con le missioni internazionali.

Ciò premesso, segnala che, per quanto riguarda i singoli importi indicati nella Tabella allegata, va innanzitutto evidenziato che negli elenchi in questa riportati non figurano le missioni previste dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 per le quali il precedente decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2018 aveva già previsto il finanziamento per l'intero anno: mi riferisco, per la precisione, alle missioni che interessano il personale della Polizia di Stato (schede n. 3, n. 5, n. 7, n. 17 e n. 35), a quelle che prevedono l'invio di magistrati (schede n. 4 e n. 18) e alla missione della Guardia di finanza di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica (scheda n. 24).

Tuttavia, sottolinea che lo schema di decreto in esame provvede a ripartire unicamente le residue risorse presenti nel fondo istituito dall'articolo 4 della legge quadro sulle missioni internazionali, mentre non formano oggetto di riparto le ulteriori risorse allocate dalla legge di assestamento per l'anno 2018 sul fondo

« Sopravvenute maggiori esigenze » iscritto nello Stato di previsione del Ministero della difesa.

Pertanto, gli importi per ciascuna missione militare ripartiti dal presente schema nell'Allegato 1, pari complessivamente a 96.349.254 euro, risultano inferiori agli importi previsti dalla deliberazione del 28 novembre 2018 per il fabbisogno relativo all'ultimo trimestre, pari a 360.181.109 euro. Per avere un quadro completo è necessario, quindi, tenere conto anche delle risorse stanziato al di fuori dell'apposito fondo previsto dalla legge quadro.

Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno che il Governo fornisca un chiarimento.

Conclude evidenziando che, considerato il permanere delle situazioni di disagio ambientale nelle quali si svolgono le missioni internazionali, l'articolo 2 conferma anche per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 la disposizione concernente l'indennità di missione da riconoscere al personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali già prevista, fino al 30 settembre 2018, dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2018.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice per la III Commissione*, associandosi alle considerazioni del collega Zicchieri sugli importanti rilievi di carattere contabile in merito allo schema di decreto all'esame, sottolinea che il collega pone una questione cruciale ai fini del rispetto della normativa in tema di missioni internazionali e, più in generale, ai fini della trasparenza e della leggibilità degli interventi di natura militare e civile sul delicatissimo terreno delle missioni internazionali.

Ciò premesso, osserva che le risorse del « Fondo missioni » per gli interventi di natura civile per l'ultimo trimestre del 2018, connessi alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 novembre scorso ed autorizzati dalle Camere, si riferiscono alle schede dalla n. 45 alla n. 49 allegate

alla stessa Deliberazione. Segnala che tali risorse finanziarie ammontano a complessivi 50 milioni di euro.

Con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, di cui alla scheda 45, evidenzia che le risorse finanziarie per il periodo ottobre-dicembre 2018 ammontano a 34,5 milioni di euro.

Sottolinea, altresì che fra i Paesi beneficiari degli interventi la scheda annovera, fra gli altri, il Burundi, l'Etiopia, la Libia, la Somalia, il Mali, il Sudan, il Sud Sudan, l'Afghanistan, l'Iraq, il Myanmar, il Pakistan, la Palestina, oltre alla Siria e agli Stati del Medio Oriente maggiormente interessati dal flusso dei rifugiati siriani, ovvero Libano e Giordania.

In relazione agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, di cui alla scheda 46, rileva che viene confermato lo stanziamento per il periodo ottobre-dicembre 2018 di 2 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di euro destinati ad interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan.

Anche in questo caso, a fini meramente ricognitivi, ricorda che fra le iniziative finanziate ci sono quelle destinate al percorso di riconciliazione nazionale in Libia, alla tutela e valorizzazione dei patrimoni archeologici siriano e iracheno, al consolidamento della stabilità del Libano e all'azione di contrasto della minaccia terroristica, anche in relazione ai Paesi del Corno d'Africa.

Con riferimento alla partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 47), sottolinea che le risorse stanziato per il periodo ottobre-dicembre 2018 sono confermate per un ammontare di 2,5 milioni di euro.

Segnala che i contributi, come indicato nella scheda, saranno destinati principalmente al sostegno del Fondo fiduciario della NATO sull'iniziativa « *Defense Capacity Building* » per programmi di rafforzamento istituzionale e degli enti di sicurezza e difesa dei Paesi partner dell'Alleanza di prioritario interesse per il nostro Paese, al Fondo fiduciario del Diparti-

mento per gli Affari politici delle Nazioni Unite per la ricerca di una soluzione alle crisi in Libia, Siria e Yemen, nonché al Fondo ONU per il consolidamento della pace e al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per il rafforzamento delle istituzioni libiche.

Osserva, inoltre che, in relazione agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza in aree di crisi (scheda 49), in particolare destinati al potenziamento delle misure di sicurezza a tutela delle sedi diplomatiche e consolari in quelle aree, lo stanziamento per il periodo ottobre-dicembre 2018 è confermato per 11 milioni di euro.

Da ultimo evidenzia come l'articolo 2 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel regolare l'applicazione dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 145 del 2016 sulle missioni internazionali, che consente, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, di prendere a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, confermi quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018, che ha ripartito le risorse del Fondo missioni internazionali per i primi nove mesi del 2018.

Conclusivamente, in attesa della prossima Deliberazione in tema di missioni internazionali riferita al 2019, rileva come il provvedimento in esame sia in piena coerenza, sul piano dell'articolazione delle risorse finanziarie, con gli indirizzi assunti con le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato il 13 dicembre e dalla Camera dei deputati il 19 dicembre scorsi, intesi a rafforzare la credibilità ed il peso internazionale del nostro Paese attraverso la partecipazione alle iniziative internazionali di stabilizzazione e di prevenzione dei conflitti ed al miglioramento della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO consegna alla presidenza un documento del Ministero della difesa che illustra, in dettaglio, la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni

internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo. Manifesta, altresì, la piena disponibilità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a fornire ulteriore documentazione relativa alla ripartizione per aree geografiche dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo.

Andrea ORSINI (FI), esprime imbarazzo nel dovere prendere le distanze dalle posizioni della maggioranza sul tema oggetto del provvedimento in titolo, dal momento che il gruppo di Forza Italia, nella convinzione che la politica estera sia un terreno *bipartisan*, ha sempre assicurato sostegno all'azione del Governo in tema di missioni internazionali e forte solidarietà ai nostri militari impegnati, con professionalità e coraggio, nella difesa di pace e sicurezza in teatri di crisi. Evidenzia che le recenti prese di posizione della Ministra della difesa Elisabetta Trenta sul ritiro dall'Afghanistan, oltre a denotare improvvisazione, diletterantismo e mania di protagonismo, minano gravemente la credibilità e il prestigio internazionale del Paese e mettono a rischio la vita dei nostri connazionali impegnati all'estero. Rileva, inoltre, che tali esternazioni sono state assunte senza il necessario coinvolgimento del Governo e del Parlamento e chiede, dunque, che siano forniti chiarimenti ai competenti organi parlamentari della Camera.

Laura BOLDRINI (LeU), sottolineando che, nella scorsa legislatura, il Movimento 5 stelle, e *in primis* il sottosegretario Di Stefano, ha sempre espresso posizioni molto critiche nei confronti della missione in Afghanistan, salvo poi ricompenderla nel novero delle missioni da autorizzare con l'ultima deliberazione del novembre scorso, osserva che l'annuncio della Ministra Trenta è intervenuto proprio nella fase in cui sembra profilarsi un accordo tra l'Amministrazione americana e i talebani, che dovrebbe portare al ritiro del contingente americano e al contestuale ritorno al potere dei talebani stessi. Si tratta, a suo avviso, di un evidente fallimento per tutto l'Occidente e per l'Italia in

particolare, che ha investito ingenti risorse finanziarie ed umane per stabilizzare quel Paese e contribuire al processo di democratizzazione. Sottolinea, inoltre, che le esternazioni della Ministra e la successiva presa di distanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale creano un profondo disorientamento nell'opinione pubblica, dal momento che evidenziano una totale mancanza di dialogo e coordinamento all'interno dell'Esecutivo. Chiede, infine, al collega Zicchieri, relatore per la Commissione difesa, e al sottosegretario Di Stefano, di fornire ulteriori dettagli sulla effettiva ripartizione degli stanziamenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, precisa che, con riguardo agli aspetti di carattere contabile relativi allo schema di decreto in esame, il rappresentante del Governo ha già depositato una nota del dicastero della Difesa, che è a disposizione delle Commissioni.

Maria TRIPODI (FI), condivide il ragionamento del collega Orsini sulle perplessità suscitate dalla dichiarazione della Ministra Trenta, ribadendo che il gruppo di Forza Italia da sempre è schierato dalla parte delle Forze armate.

Aggiunge che trova sorprendente che, su un tema così importante per l'Italia, quale è il tema della partecipazione alle missioni internazionali, possa verificarsi una situazione di non perfetta comunicazione tra i titolari dei dicasteri della difesa e degli affari esteri.

Salvatore DEIDDA (FdI), condivide le perplessità e lo stupore dei colleghi intervenuti nel dibattito e si domanda quale senso abbia discutere nelle Commissioni se poi il Parlamento viene di fatto tagliato fuori da ogni decisione, che viene presa dal Governo in totale autonomia e annunciata sui *social network* e sugli altri mezzi di comunicazione.

Roger DE MENECH (PD), ritiene che quella odierna sia una discussione surreale, alimentata dalle contraddizioni tra i

membri del Governo che, da una parte, annunciano il ritiro del nostro contingente militare dall'Afghanistan e, dall'altra, affermano di non sapere nulla al riguardo.

Considera grave che su un tema così delicato, quale quello della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Esecutivo assuma atteggiamenti che creano confusione e minano la credibilità del nostro Paese sullo scacchiere internazionale.

Evidenzia come l'attuale Governo dovrebbe sforzarsi di essere protagonista della politica estera italiana ed evitare di subire passivamente le strategie degli altri Paesi, assumendo un ruolo subalterno rispetto ad essi. Non condivide, pertanto, la scelta di ritirare i nostri soldati dall'Afghanistan, per di più affidando la regione a chi, in tutti questi anni, non si è mai preoccupato delle condizioni in cui versa quel Paese.

Ribadisce, quindi, la necessità di avviare prontamente una riflessione seria ed auspica che la maggioranza ed il Governo vogliano chiarire al loro interno le contraddizioni emerse in questi mesi e avviare tempestivamente in Parlamento un dibattito approfondito e utile alla politica estera del nostro Paese.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), evidenzia che le questioni poste dai colleghi intervenuti riguardano aspetti che possono essere trattati più propriamente nell'ambito della Deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri che riguarderà le missioni da avviare o da prorogare per l'anno 2019.

Sottolinea, quindi, che lo schema di decreto in esame si riferisce al riparto delle risorse stanziato tra le varie missioni già autorizzate dal Parlamento per l'ultimo trimestre dell'anno 2018.

Si tratta, dunque, di un documento che fornisce un consuntivo della precedente deliberazione, in merito al quale il Governo, con apprezzabile disponibilità, ha assicurato la massima collaborazione consegnando tempestivamente gli ulteriori

dati richiesti riferiti all'allocazione delle risorse, in uno spirito di totale trasparenza.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), rivendica il diritto dei gruppi non appartenenti alla maggioranza di sollecitare un dibattito serio sui temi più importanti della politica estera. Evidenzia come non si possa fare finta di niente quando vengono rilasciate dichiarazioni che hanno effetti anche sui nostri militari che sono impegnati nei teatri operativi, mettendo a rischio a loro stessa vita.

Luca FRUSONE (M5S), concorda con le considerazioni del collega Ferrari e sottolinea l'importanza di svolgere un serio dibattito. Tuttavia, invita a cercare di comprendere meglio il senso delle dichiarazioni pubblicate dalle agenzie di stampa.

Fa presente che per ritirare il nostro contingente militare dall'Afghanistan occorreranno molti mesi e che affermare di avere dato ordine di pianificare una strategia per il rientro dei nostri soldati non significa essere andati oltre alle prerogative che spettano al Ministro della difesa, bensì costituiscono un esempio di lungimiranza.

Invita, quindi, a prendere atto che non c'è alcuna posizione già presa e a continuare con serenità il dibattito sul provvedimento.

Laura BOLDRINI (LeU), sottolineando che, nel merito, ha sempre mantenuto delle riserve sulla presenza di un contingente italiano in Afghanistan, ribadisce che, sul piano del metodo, le dichiarazioni alla stampa della Ministra Trenta, non essendo state condivise all'interno del Governo e comunicate preventivamente al Parlamento, denotano una profonda scorrettezza istituzionale ed espongono i nostri militari al rischio di ritorsioni.

Andrea ORSINI (FI), nell'osservare che il collega Frusone ha cercato abilmente di circoscrivere l'oggetto del dibattito, come se il Parlamento si dovesse limitare ai soli profili contabili del provvedimento in

esame, sottolinea che il Governo, in quanto organo collegiale, dovrebbe avere una unità di indirizzo, mentre, allo stato attuale, si delineano tre diverse linee di politica estera: una della Lega, una del Movimento 5 Stelle ed una della componente tecnica dell'Esecutivo. Sebbene, alla luce del probabile ritiro degli Stati Uniti e di altri *partner* della NATO dal territorio afgano, il rientro del contingente italiano potrebbe rivelarsi un evento inevitabile, ribadisce che tale scelta, e il conseguente ritorno al potere dei talebani, rappresenta una sconfitta per tutto l'Occidente e per i suoi ideali di libertà e rispetto della dignità dell'uomo.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO precisa che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale era al corrente dell'intenzione della Ministra Trenta di chiedere un'analisi sui costi di un eventuale ritiro dall'Afghanistan: tale operazione comporta oneri e difficoltà logistiche che impongono una preparazione lunga e articolata, e dunque, a suo avviso, occorre prepararsi per tempo. Concordando sul fatto che ritirarsi in questa fase rappresenta una sconfitta per la coalizione NATO, sottolinea che la decisione di intervenire militarmente in Afghanistan è stato un grave errore, e che ora i partner occidentali lasciano un Paese ancor più instabile, devastato e dal futuro incerto. Peraltro, rileva che il ritiro dei 15 mila soldati americani renderebbe inevitabile il contestuale ritiro degli ottocento uomini delle nostre Forze armate. Da ultimo, in risposta alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Boldrini, ribadisce, di aver depositato agli atti un documento che illustra in dettaglio la ripartizione dei fondi.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), non concorda con l'affermazione che gli Stati Uniti abbiano già deciso di ritirare i loro militari dal teatro afgano. Sottolinea, invece, come le dichiarazioni del Segretario generale della NATO siano molto prudenti avendo parlato di tempi non maturi.

Si tratta, quindi, di decisioni non ancora prese ed invita ad avere rispetto per

la storia della presenza militare italiana in Afghanistan, ricordando che in quasi 17 anni di operazioni per assicurare condizioni di pace hanno perso la vita 54 militari italiani.

Roger DE MENECH (PD), evidenzia come le affermazioni del rappresentante del Governo abbiano confermato la scarsa autorevolezza e autonomia nella politica estera italiana, dal momento che le nostre scelte dipendono completamente dalle decisioni prese da altri Paesi.

La discussione dovrebbe riguardare se si sia d'accordo o meno a riconsegnare l'Afghanistan ai talebani. Questa dovrebbe essere la riflessione politica da svolgere e auspica che l'Italia possa tornare ad essere protagonista della sua politica estera.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	20
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI, indi della presidente della X Commissione, Barbara SALTAMARTINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore per la V Commissione*, avverte preliminarmente che, nell'illustrare i contenuti del provvedimento, si soffermerà sulle disposizioni più prossime alle materie di competenza della V Commissione bilancio, mentre le altre disposizioni saranno illu-

strate dal relatore per la X Commissione. Precisa che illustrerà pertanto gli articoli 1, commi 8-*bis* e 8-*ter*, 1-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 7, 8, 8-*bis*, 9-*bis*, 11, 11-*bis*, 11-*quinquies*, 11-*sexies* e 11-*septies*.

Venendo al contenuto delle singole disposizioni, ricorda che i commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 1, introdotti al Senato, modificano la tassazione degli enti del Terzo settore: in particolare, l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del Terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019, non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione dell'IRES per tali enti permane fino all'emanazione di dette misure. Conseguentemente, il comma 8-*bis*, lettera *a*), introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale. Il comma 8-*ter* reca la copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, reca semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi. Anzitutto, si consente l'accesso alla nuova definizione agevolata an-

che ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cosiddette risorse proprie dell'Unione europea. Si dispone l'inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019. Viene infine modificata la disciplina del regime forfettario, consentendo l'accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

L'articolo 4 contiene alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento. La disposizione, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, garantisce inoltre al debitore ed ai suoi familiari il diritto di abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare.

L'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, prevede e disciplina l'assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e per i superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola.

L'articolo 5, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, interviene sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione.

L'articolo 7 reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, volte a far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e a consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso.

L'articolo 8, commi da 1 a 5, dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico.

A tali fini è costituita, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività relative alla piattaforma tecnologica, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

A tale scopo è stata utilizzata quota parte delle risorse finanziarie già destinate all'AgID per le esigenze della piattaforma, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Come specificato nel corso dell'esame al Senato le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In capo alla Presidenza del Consiglio sono inoltre poste le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, onde rendere « capillare » la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma.

I nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* inseriti all'articolo 8 nel corso dell'esame al Senato dispongono il prolungamento del mandato del Commissario straordinario per l'attivazione dell'Agenda digitale dal 15 settembre al 31 dicembre 2019. Al contempo, è prevista l'attribuzione, dal 1° gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario

che la Presidenza del Consiglio esercita mediante proprie strutture, di cui viene disposto il relativo finanziamento.

L'articolo 8-*bis*, introdotto al Senato, prevede semplificazioni in materia di procedure e rilascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, apportando in tal senso modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2016 che, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, ha previsto misure per ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga ed al Codice delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 9-*bis*, comma 1, detta alcune disposizioni in tema di personale del Servizio sanitario nazionale, modificando alcune norme della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018).

L'articolo 9-*bis*, comma 2, amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal decreto-legge n. 119 del 2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'articolo 9-*bis*, commi da 3 a 6, reca disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio) sono tenute a versare, entro il 30 aprile 2019, l'importo complessivo di 2.378 milioni di euro a titolo di recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017. L'AIFA accerta l'avvenuto versamento dell'importo di 2.378 milioni di euro entro il 31 maggio 2019 computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e gli importi versati a seguito degli effetti delle transazioni relative ai contenziosi sul ripiano per gli anni 2013, 2014 e 2015 e delle procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni. L'accertamento positivo del

conseguimento della somma complessivamente prevista di 2.378 milioni di euro è soddisfacente di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni AIFA relative al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni sopra indicati.

I commi 1 e 2 dell'articolo 11 restringono l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.

I commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* dell'articolo 11 intervengono in materia di: assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento di graduatoria; risorse per il personale civile del Ministero dell'interno; posticipazione dei termini di cessazione dell'efficacia di alcuni atti normativi, relativi alla disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate; modifica procedimentale circa una riallocazione di risorse per il personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I commi da 1 a 10 e da 16 a 21 dell'articolo 11-*bis* recano misure di interesse degli enti locali relative: alla posticipazione del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (comma 1); alla sottrazione delle risorse aggiuntive destinate agli incrementi del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa conseguenti al CCNL 2016-2019 del comparto funzioni locali ai tetti di spesa previsti dalla normativa vigente (comma 2); all'istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, incaricato di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali (comma 3); all'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per

finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari (comma 4); alla disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (comma 5); al riparto in 5 annualità dell'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro (comma 6); alla proroga del termine ultimo per il rimborso da parte degli enti territoriali delle anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti commerciali (comma 7); all'incremento, per un ammontare pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, del contributo attribuito ai comuni a titolo di ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione della TASI (comma 8), all'incremento del fondo per l'attuazione del programma di Governo nelle more dell'intesa per il coordinamento della finanza pubblica tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia (comma 9); ad alcune novelle alla legge di bilancio per il 2019 (comma 10); al monitoraggio delle opere realizzate con il contributo di 190 milioni di euro *ex* articolo 1, comma 845, della legge di bilancio 2019 (comma 16); all'installazione di sistemi di videosorveglianza, a cui sono destinate ulteriori risorse per il 2019 (commi 17-19).

I commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis* introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali *online*, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e *laptop*). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

L'articolo 11-*quinquies* reca una disposizione di interpretazione autentica volta ad ovviare alle incertezze applicative in

ordine alla ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi. La disposizione inoltre contempla una proroga di sei mesi per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018.

L'articolo 11-*sexies* prevede talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cosiddette *ex* IPAB) e pertanto detti enti sono da considerarsi inclusi nell'ambito del Terzo settore.

Il comma 1 dell'articolo 11-*septies* modifica la disciplina relativa all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, stabilendo che nella composizione dello stesso devono esservi almeno 5 esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità.

Il comma 2 dell'articolo 11-*septies* prevede che siano considerati orfani, a seguito dell'evento di Rigopiano, tutti coloro i cui genitori (o anche uno solo di essi ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico) siano deceduti, dispersi o divenuti inabili in modo permanente a qualsiasi proficuo lavoro a causa dell'evento medesimo.

Infine, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario rinvia integralmente alla documentazione predisposta dagli uffici.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore per la X Commissione*, passando quindi all'illustrazione delle disposizioni più prossime alle materie di competenza della X Commissione attività produttive, fa presente quanto segue.

L'articolo 1, commi da 1 a 8, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche

amministrazioni. La Sezione viene dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.

L'articolo 2, modificato dal Senato, proroga il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia Spa, pari a complessivi 900 milioni di euro, stabilendo che la restituzione dello stesso dovrà avvenire entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

L'articolo 3, comma 1, elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 3 eliminano per i produttori e i confezionatori di burro l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico sopprimendo, conseguentemente, l'obbligo di provvedere alla dematerializzazione dello stesso registro. Il comma 1-*quater* elimina l'obbligo per i grossisti di tenuta del registro di carico e scarico di talune sostanze zuccherine. Il comma 1-*quinquies* riduce da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese. Il comma 1-*octies* riduce da 450 a 250 ore complessive la durata dei corsi di qualificazione per la nomina a responsabile tecnico per l'esercizio di tintolavanderia. Il comma 1-*novies* elimina gli obblighi di comunicazione al Ministero delle politiche agricole, ai quali sono attualmente tenuti i produttori di sfarinati e paste alimentari destinate all'esportazione; sopprime, altresì, l'obbligo del registro di carico e scarico nel quale vanno annotate le singole materie prime di base, insieme con la disposizione che ha previsto la dematerializzazione dello stesso registro.

L'articolo 3, comma 1-*undecies*, introduce la possibilità per l'INPS di acquisire d'ufficio determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole.

L'articolo 3, comma 1-*duodecies*, modifica l'articolo 2, comma 5-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,

recante proroga di termini legislativi, inserendo tra i destinatari degli interventi del Piano nazionale triennale della pesca, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154 del 2004, i soggetti che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore.

L'articolo 3, comma 1-*terdecies*, introduce una particolare ipotesi di nullità delle clausole disciplinanti i termini di pagamento a favore delle PMI.

L'articolo 3, comma 1-*quaterdecies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga il termine previsto per l'adeguamento degli statuti delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA) e degli Enti di promozione sportiva (EPS) alle modifiche introdotte dalla legge n. 8 del 2018 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e di altri organismi sportivi.

In particolare, il termine fissato di 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte del CONI è ora rideterminato in 6 mesi dalla medesima data.

L'articolo 3-*bis* apporta talune modifiche alla disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, apporta talune modifiche all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, abrogandone i commi 1 e 2, 4 e 4-*bis*, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12.

L'articolo 3-*ter*, introdotto al Senato, modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cd. zona economica speciale (ZES). Con le norme in esame, inoltre, anche le imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali procedure semplificate.

L'articolo 3-*quater* detta varie misure di semplificazione, che intervengono in materia di pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi, pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, società a responsabilità limitata semplificata, disciplina dell'iperammortamento.

L'articolo 3-*quinquies* apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello spettacolo.

L'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e – fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituito e disciplinato dai nuovi commi da 3 a 3-*sexies*, introdotti nel corso dell'esame al Senato – dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

L'articolo 8-*ter*, introdotto dal Senato, prevede la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (*blockchain*) che degli *smart contract*.

L'articolo 9, commi 1 e 3, introduce, in via transitoria, la possibilità di assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni rispetto ai massimali di assistiti in carico stabiliti dall'accordo collettivo nazionale relativo alla medicina generale e conferma che le regioni e le province autonome possono organizzare anche secondo modalità di tempo parziale i corsi di formazione specialistica in medicina generale.

L'articolo 10, comma 1, prevede che, in deroga alla procedura ordinaria fissata all'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2011 ed al successivo decreto ministeriale n. 138 del 2017, siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici ed assunti secondo l'ordine di graduatoria di ammissione al corso medesimo.

Al comma 2 si prevede che le risorse pari a 8,26 milioni di euro, stanziati per ciascuno degli anni 2018 e 2019, al fine del semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione dirigenziale e tiroci-

nio – non più necessarie ai sensi del comma 1 – confluiscono nel Fondo « La Buona Scuola » di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per essere destinate alle assunzioni di personale.

L'articolo 10-*bis*, introdotto al Senato, modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo una serie di requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.

L'articolo 11-*ter* reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo un Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale (commi 1-3).

Nelle more dell'adozione del Piano sono sospesi i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. La sospensione non si applica ad una serie di casi espressamente previsti e, in particolare, ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nelle more dell'adozione del Piano non è però consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione, fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni in essere. Peraltro, una volta adottato il Piano, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga (commi 4, 5 e 8).

Sono sospesi i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione (commi 6 e 7).

Sono disciplinate le ipotesi nelle quali, all'esito di una valutazione di compatibilità con il Piano, i predetti permessi riprendono o perdono definitivamente efficacia (comma 8).

È prevista la rideterminazione in aumento dei canoni annui per le concessioni di coltivazione ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana (comma 9), nonché la rideterminazione in aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca (comma 10).

È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscriverne su capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per far fronte agli oneri per la predisposizione del Piano (comma 11).

Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni in esame è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, uno specifico Fondo (comma 12). Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo (comma 13).

L'articolo 11-*quater* – introdotto nel corso dell'esame al Senato – modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

In particolare, la norma interviene sull'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, disponendo – con una novella all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 – la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, ed in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la concessione: delle cosiddette « opere bagnate » (dighe, condotte) a titolo gratuito; delle cosiddette « opere asciutte » (beni materiali), con corresponsione di un

prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri (nuovo comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 79).

Vengono altresì prolungati rispetto a quanto attualmente previsto i termini di durata delle nuove concessioni e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni.

A tale riguardo si prevede (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 12) che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a forme di partenariato pubblico-privato.

Le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Nell'indicare in linea generale i contenuti della legge regionale si precisa, tra l'altro, che la durata delle nuove concessioni sia compresa tra 20 e 40 anni, con possibilità di incrementare il termine massimo fino ad un massimo di 10 anni (comma 1-*ter*).

Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della predetta legge regionale, con previsione di procedure di assegnazione applicabili, nonché di poteri sostitutivi esercitabili, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata (comma 1-*quater*).

I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionali, sentita l'A-

RERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati (comma 1-*quinquies*).

Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche con termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, è demandato alle regioni la fissazione della disciplina di fissazione delle modalità, condizioni e quantificazioni dei corrispettivi a carico del concessionario uscente per la prosecuzione per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni oltre la scadenza e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (comma 1-*sexies*).

Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province il cui territorio è interessato dalle derivazioni (comma 1-*septies*).

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 1-*octies*).

In virtù dell'introduzione della predetta nuova disciplina, l'articolo in esame modifica in più punti la normativa vigente sulle concessioni idroelettriche.

Infine, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario rinvia integralmente alla documentazione predisposta dagli uffici.

Gianluca BENAMATI (PD) intende preliminarmente rammentare le modalità dell'iter presso il Senato del provvedimento in esame, che reca misure assai rilevanti in materia di semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, le quali suscitano tuttavia talune perplessità cui il

gruppo del Partito Democratico si impegnerà a porre rimedio attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative presso le Commissioni di merito. A suo giudizio infatti, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento non sono stati introdotti effettivi interventi di semplificazione per le imprese ed i cittadini in generale, ma il provvedimento in discussione è stato trasformato in una sorta di decreto-legge *omnibus*, recante al proprio interno disposizioni non pienamente omogenee e coerenti.

Tanto premesso, rimarca l'assenza nel provvedimento medesimo di misure in favore della cosiddetta economia circolare, che attraverso la previsione di un efficace sistema di gestione dei rifiuti dovrebbe mirare all'obiettivo dell'*end of waste*. In proposito, ricorda infatti la situazione decisamente poco soddisfacente degli impianti attualmente in uso, laddove il provvedimento in esame avrebbe ad esempio potuto costituire una proficua occasione per introdurre nel nostro ordinamento norme di semplificazione procedurale in tema di produzione delle energie rinnovabili, in particolar modo attraverso l'utilizzo di impianti dotati di una sempre maggiore capacità ed efficienza.

Ritiene invece condivisibili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8-*bis*, che anche su sollecitazione del gruppo del Partito Democratico prevedono, attraverso una modifica dell'ultima legge di bilancio, il ripristino della riduzione a metà dell'IRRES per alcuni enti del Terzo settore. Per quanto concerne la proroga del termine per il rimborso del finanziamento statale di 900 milioni di euro per l'anno 2018 concesso in favore di Alitalia Spa, osserva come, anche a prescindere dai profili di carattere prettamente finanziario, desta particolare preoccupazione la situazione industriale sottostante la concessione del predetto prestito, tanto più alla luce dell'allungamento dei tempi previsti per l'intervento nel complesso aziendale da parte del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, in presenza peraltro di una costante diminuzione delle risorse finanziarie disponibili per la gestione di cassa, che rende assai

difficoltoso lo svolgimento delle attività, inclusa l'acquisizione di nuovi aeromobili. Per quanto riguarda l'inserimento nel corso dell'esame al Senato delle disposizioni nella materia delle trivellazioni, sottolinea in primo luogo l'inopportunità di talune recenti dichiarazioni da parte di un Ministro della Repubblica, atteso che le leggi dello Stato debbono essere sempre osservate ed applicate, salva naturalmente la possibilità per il Parlamento di procedere ad una loro modifica.

Nel rivendicare il lavoro svolto dalla allora maggioranza parlamentare nel corso della XVII legislatura al fine di limitare, quanto più possibile, le conseguenze dannose derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, prende atto che con l'articolo 11-*ter* del presente provvedimento il Governo ha previsto l'adozione di un Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTE-SAI), in particolare stabilendo al comma 4, nelle more dell'adozione del predetto Piano, la sospensione dei procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, fatte salve talune specifiche eccezioni, nonché al comma 6 la sospensione dei permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi già in essere. A tale proposito, ritiene comunque essenziale salvaguardare le attività già in essere in tale settore in determinate realtà territoriali, al fine di coniugare nella maniera ottimale la legittima esigenza della tutela ambientale con quella relativa alla difesa di adeguati livelli occupazionali e alla promozione delle attività economiche.

Venendo quindi al tema annoso delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, affrontato dall'articolo 11-*quater* del provvedimento in esame, osserva come le disposizioni in questione prevedano il trasferimento alle regioni della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni, individuando altresì nelle regioni stesse il soggetto titolato al successivo rilascio delle concessioni medesime. Al riguardo, rileva come non appaia

del tutto chiaro il meccanismo attraverso cui le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche possano essere assegnate dalle regioni, tramite l'avvio di procedure ad evidenza pubblica, ad operatori economici ovvero a società a capitale misto pubblico e privato. Osserva altresì che i canoni corrisposti alle regioni dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, nelle misure stabilite previa consultazione dell'ARERA, sono quindi destinati per almeno il 60 per cento alle province, mancando di conseguenza qualsiasi previsione in ordine a possibili compensazioni territoriali in favore dei comuni, di cui auspica pertanto la pronta introduzione.

Ylenja LUCASELLI (FdI) esprime perplessità, a nome del proprio gruppo, su taluni dei contenuti del provvedimento in esame che, a dispetto del titolo, reca ben poche misure in materia di una effettiva semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, auspicando pertanto che nel corso dell'esame in sede referente possano essere apportati al testo i necessari correttivi sulla base dell'attività emendativa dei gruppi parlamentari.

Per quanto concerne le misure di cui all'articolo 1, che prevede l'istituzione nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che versano in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con le banche e al contempo risultano titolari di crediti certificati nei confronti nella pubblica amministrazione, evidenzia come le misure stesse non dispongano in realtà alcuno stanziamento aggiuntivo di risorse finanziarie. A suo avviso, si sarebbe dovuti intervenire sulla questione in modo differente, risolvendo alla radice il problema del ritardo nei pagamenti dei debiti da parte della pubblica amministrazione, prevedendo semmai l'istituzione di uno specifico fondo destinato alle esigenze dei comuni con meno di 15.000 abitanti, giacché proprio le piccole economie locali maggiormente risentono degli effetti negativi di tale ritardo. In riferimento all'articolo 2, pur prescindendo da

considerazioni di carattere più generale, osserva che la copertura del maggior fabbisogno, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018, derivante dal differimento del termine per il rimborso del prestito concesso dallo Stato ad Alitalia Spa, viene realizzata a valere sulle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali (CSEA), come peraltro già avvenuto in passato in occasione del prestito statale concesso all'Ilva. Al riguardo fa presente che, come emerso anche nel corso dell'audizione di rappresentanti della predetta Cassa svoltasi nella scorsa legislatura, tale modalità di copertura non potrà che riflettersi in un aumento delle componenti tariffarie del prezzo dei servizi erogati, con inevitabili ricadute negative a carico dei cittadini. Osserva inoltre che mancano nel provvedimento in discussione, ad esempio, disposizioni volte a differire l'efficacia delle misure in materia di fatturazione elettronica, la cui applicazione sta creando notevoli difficoltà ai piccoli commercianti, così come non figura una revisione degli aspetti maggiormente problematici relativi a temi quali lo *split payment*, gli studi di settore e il redditometro. Rileva infine criticità anche in merito all'articolo 9, recante disposizioni urgenti in materia di medicina generale, laddove non appare chiara l'effettiva utilità dei corsi di specializzazione, nonché all'articolo 10-*bis*, in materia di autoservizi pubblici non di linea.

Stefano FASSINA (LeU) intende preliminarmente esporre talune considerazioni critiche a livello di metodo, rilevando come il testo in discussione, peraltro a quanto è dato evincere non modificabile dalla Camera e contenente misure estremamente rilevanti ma poco coerenti rispetto alle finalità di una effettiva semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, non è corredato della relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, circostanza questa che impedisce di valutare appieno le implicazioni finanziarie delle disposizioni da esso recate. Ritiene pertanto necessario che il Governo possa quanto

prima fornire alle Commissioni di merito la predetta documentazione.

Venendo invece al merito del provvedimento, osserva come l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per gli enti *no profit*, incautamente disposta con l'ultima legge di bilancio, viene in realtà semplicemente posticipata, dall'articolo 1, comma 8-*bis*, a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore, non meglio specificate dal testo, nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociali. Ritiene infatti che la formulazione attuale della citata disposizione non consenta ancora di eliminare un certo grado di incertezza.

Pur condividendo la proroga del termine per il rimborso del prestito statale concesso all'Alitalia Spa, anche in considerazione dei tempi occorrenti per una scelta adeguata dei futuri *partner* commerciali, ritiene opportuno che presso la Commissione competente per il merito possa aver luogo, prima della cessione dei complessi aziendali, un apposito ciclo di audizioni.

Esprime altresì preoccupazione per le disposizioni di cui all'articolo 11-*quater*, giacché lo stesso prevede il trasferimento della proprietà delle opere idroelettriche dallo Stato alle regioni, senza peraltro prevedere alcun compenso e risultando suscettibile di aggravare squilibri territoriali già esistenti nel nostro Paese, in ciò di fatto anticipando in parte gli effetti dei progetti volti a definire ulteriori forme di autonomia differenziata per le regioni del Settentrione. Al riguardo, preannuncia pertanto la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta emendativa volta ad abrogare il citato articolo 11-*quater*, rilevando peraltro come parte della attuale maggioranza parlamentare abbia sempre rivendicato, tra le proprie priorità, la gestione pubblica delle risorse idriche, che risulta in contrasto con la possibilità, riconosciuta alle regioni dalle disposizioni in esame, di concedere le grandi derivazioni idroelettriche anche ad operatori economici privati, come tale a suo avviso suscettibile di comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.

Ritiene altresì del tutto insoddisfacente la mediazione raggiunta tra le forze politiche della maggioranza sul tema delle trivelle, che non appare peraltro in linea con la finalità dei quesiti referendari già svolti sulla materia. Evidenzia infine l'opportunità di apportare specifiche modifiche al provvedimento in esame al fine di reintegrare i fondi destinati alla promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla premialità delle imprese per tale aspetto più virtuose, che la legge di bilancio per il 2019 ha ridotto in misura pari a circa 200 milioni di euro, ciò tanto più alla luce dei dati allarmanti forniti di recente dall'INAIL, in base ai quali nel corso dell'ultimo anno i morti sui luoghi di lavoro sono aumentati del 10 per cento.

Andrea MANDELLI (FI) sottolinea l'importanza del tema della semplificazione e come in tal senso il testo rappresenti un'occasione perduta. Si era partiti infatti da una dimensione del provvedimento che poteva essere condivisibile, ma che è successivamente aumentata a dismisura nel corso dell'esame parlamentare per poi subire un notevole dimagramento, peraltro non ancora soddisfacente. Rileva la necessità che il Governo presenti alle Commissioni la relazione tecnica di passaggio e stigmatizza ancora una volta il fatto che nel concreto si è di fronte a un monocalameralismo, ove il ramo del Parlamento che esamina un decreto-legge in seconda lettura e in prossimità della sua scadenza è decisamente penalizzato. Sul contenuto del decreto-legge, evidenzia prima di tutto la criticità dell'articolo 1, commi 8-*bis* e 8-*ter*, che dovrebbe modificare la norma che estendeva l'intero pagamento dell'IRRES agli enti del Terzo settore. In realtà, tale norma viene solo posticipata e la sua applicazione viene condizionata all'introduzione di eventuali ulteriori interventi in favore degli enti del Terzo settore. Osserva come sarebbe stato invece più semplice e più chiaro tornare alla normativa originaria. Per quanto riguarda l'articolo 1, rileva che anziché prevedere l'istituzione nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di una sezione

speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sarebbe stato meglio risolvere il problema alla radice, prevedendo misure volte a ridurre i ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese. Osserva inoltre che sarebbe stato opportuno introdurre una norma volta a differire l'efficacia delle misure in materia di fatturazione elettronica, la cui applicazione sta penalizzando soprattutto i piccoli commercianti. Ritiene che anche la norma sui medici di medicina generale, di cui è nota la carenza, presenti delle criticità e che sarebbe stato auspicabile un dibattito parlamentare in materia. In conclusione, evidenzia come il decreto-legge affronti solo marginalmente numerosi temi che avrebbero avuto bisogno di un confronto con l'opposizione parlamentare.

Luigi MARATTIN (PD), nell'associarsi alla richiesta di presentazione da parte del Governo della relazione tecnica di passaggio, osserva come sia complicato discutere su un provvedimento costituito da un vero e proprio *collage* di disposizioni che non contengono interventi strutturali di semplificazione, ma solo misure disordinate e incoerenti. Si tratta pertanto di un decreto *omnibus* che non rappresenta una novità per il nostro ordinamento, ma che tuttavia appare in netto contrasto con quanto sostenuto dalle forze di maggioranza che si autoqualificano come forze politiche di cambiamento. Passando alle questioni specifiche, desidera prima di tutto evidenziare che il prestito ponte ad Alitalia a suo avviso non andava prorogato, in mancanza di una spiegazione preliminare e puntuale in merito all'equilibrio strutturale e alla situazione economico-finanziaria della compagnia.

Sottolinea inoltre che l'articolo 11-*bis*, anziché recare misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali, contiene in realtà numerose disposizioni di proroga di termini. Ad esempio, viene prorogato per il nono anno consecutivo l'obbligo di gestione associata per i piccoli comuni, mentre, a suo avviso, tale

obbligo avrebbe dovuto essere abrogato e sostituito con la facoltà di associazione per i comuni, lasciando loro la possibilità di scegliere le funzioni da svolgere in maniera associata su base provinciale. Ricorda come in sede di legge di bilancio ci sia stata dalla maggioranza una posizione di netta contrarietà su emendamenti volti a incentivare la fusione di comuni, previa consultazione delle popolazioni interessate. Anticipa inoltre che sull'articolo 11-bis il suo gruppo presenterà emendamenti, a iniziare da un emendamento soppressivo del comma 3 che istituisce un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali. Nel sottolineare la sua netta contrarietà per i tavoli tecnici, evidenzia come non fosse assolutamente necessario istituire uno in più su una questione che andrebbe invece affrontata in maniera diversa. Sottolinea inoltre come, al contrario di quanto previsto dalla citata disposizione, la ristrutturazione del debito non può avvenire ad invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4, invece, consente agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare il pagamento di quote capitali di mutui, generando spazi finanziari che potrebbero essere utilizzati per sostenere maggiore spesa corrente senza soggiacere a particolari vincoli. Si tratta peraltro di disposizioni già introdotte da precedenti governi in via sperimentale e che il presente provvedimento mette invece a regime, senza precisare se ciò sia dovuto al fatto che la sperimentazione si sia risolta positivamente o se invece la messa a regime sia stata prevista solo per andare incontro alle sollecitazioni di alcuni comuni. Giudica invece positivamente la conferma del fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, introdotto da precedenti governi. Al contrario, ritiene poco chiara la disposizione relativa alla vicenda del Fondo Imu-Tasi. Infatti, i 300 milioni da trasferire ai comuni per sostituire il mancato gettito di quelle imposte sono stati

ridotti, in legge di bilancio, a 190 milioni di euro in parte capitale. Adesso, con il presente provvedimento, si aggiungono al predetto importo 110 milioni di euro in parte corrente, di cui 90 tolti dalle risorse destinate al reddito di cittadinanza. A suo avviso, invece, le risorse del fondo dovrebbero essere tutte attribuite o in parte corrente o in parte capitale. Un'ulteriore criticità riguarda il posticipo al 31 marzo della presentazione del bilancio preventivo da parte dei comuni. Infatti, poiché senza l'approvazione del bilancio preventivo i comuni non possono fare investimenti, il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione comporta situazioni di stallo nell'avvio dei programmi di investimento, con gravi ricadute sull'economia nazionale. La vera semplificazione si sarebbe invece potuta realizzare con un intervento deciso sui rapporti tra comuni e Stato fondati su un equilibrato bilanciamento tra autonomia e responsabilità. In questa prospettiva, dichiara pertanto la disponibilità del proprio gruppo a discutere in merito a una nuova disciplina che vada nel senso di una vera semplificazione del rapporto tra Stato ed enti locali.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) concorda con quanto detto dal collega Mandelli sul fatto che un decreto-legge che nasceva come misura di semplificazione sia diventato un decreto *omnibus* con circa 200 proroghe. Sottolinea inoltre come si tratti di misure che, pur essendo volte a correggere le incongruenze della legge di bilancio, dovranno essere inevitabilmente a loro volta corrette. Un esempio a questo riguardo, già citato dal collega Mandelli, riguarda la norma relativa agli enti del Terzo settore. Tale norma, infatti, non dispone la semplice abrogazione di una norma errata, vale a dire quella introdotta dalla legge di bilancio che aumentava il prelievo fiscale a carico dei predetti enti, ma di un posticipo dell'entrata in vigore di tale disposizione che avrà luogo solo all'atto dell'introduzione di nuove misure di favore di cui dovrebbero beneficiare gli enti medesimi, con ciò determinando una situazione di evidente incertezza. Ritiene inoltre che la previsione del

divieto di cumulo tra il trattamento fiscale agevolato ripristinato dal presente provvedimento e non meglio precisate altre agevolazioni creerà nel prossimo futuro non pochi problemi applicativi. Nell'osservare inoltre che anche la norma sul CONI risulta di difficile applicazione, passando alle etichettature dei prodotti alimentari, considera positiva l'indicazione del luogo di origine, ma ricorda che nel programma del Centrodestra si prevedeva altresì, come a suo tempo suggerito dalla Coldiretti, di rendere individuabili i prodotti che vengono dall'estero. Un'altra incongruenza è riscontrabile nell'articolo 4, che, come risulta dalla sua rubrica, sembrerebbe intervenire in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti debitori della pubblica amministrazione, mentre in realtà, dopo le modifiche introdotte dal Senato, il riferimento alla pubblica amministrazione non appare più aver ragion d'essere.

In conclusione, ritiene che sarebbe stato più efficace approvare un decreto-legge focalizzato solo sulle reali urgenze, lasciando a un disegno di legge di più ampio respiro in materia di semplificazioni le problematiche meritevoli di ulteriori approfondimenti. Tutto ciò considerato, suggerisce al Governo di istituire una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per verificare la congruenza delle norme proposte dagli uffici legislativi dei ministeri con il programma di governo.

Mattia MOR (PD), nel prendere atto di quanto stabilito dall'articolo 8 in materia di trasferimento dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento, si dichiara preoccupato delle conseguenze di tale previsione, temendo che si intenda creare una nuova piattaforma digitale italiana. Al riguardo invita a valutare l'opportunità di mantenere in esercizio la piattaforma creata dal precedente Governo, ferma restando la possibilità di sottoporre la stessa a miglioramenti e adeguamenti.

Svolge poi analoghe considerazioni con riferimento al cambio di vertice che ha riguardato l'Istituto per il commercio estero, per il quale paventa un cambiamento nella destinazione dei fondi finalizzati alle esportazioni. In proposito sottolinea l'incremento delle esportazioni registrato nella scorsa legislatura a fronte della contrazione avvenuta negli ultimi mesi.

In merito ai pagamenti digitali, chiede la ragione per la quale non siano state previste agevolazioni per incrementare la percentuale di detti pagamenti nelle transazioni tra privati, segnalando come ciò potrebbe anche contribuire a ridurre l'evasione fiscale.

Apprezza l'introduzione di norme volte a disciplinare le tecnologie basate su registri distribuiti (*blockchain*) e gli *smart contract*, che pongono l'Italia all'avanguardia dal punto di vista normativo, ma lamenta la scarsità di fondi a ciò destinati, così come contesta l'assenza di norme e di fondi per l'intelligenza artificiale, pur comprendendo che tale settore non sia considerato una priorità per l'attuale Governo.

Evidenzia infine la mancanza di disposizioni sulle società di investimento semplice in *start up* non quotate e di disposizioni per agevolare il rientro degli italiani che lavorano e studiano all'estero.

Invita quindi la maggioranza a collaborare con l'opposizione per migliorare il provvedimento, attraverso un proficuo dialogo da avviare in sede di esame delle proposte emendative che verranno presentate.

Il sottosegretario Davide CRIPPA comunica che nella giornata di domani, entro le ore 12, il Governo trasmetterà la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	33
7-00135 Lattanzio e 7-00140 Sasso: Sulla promozione di misure in favore di Taranto, anche in connessione con la candidatura della città a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025 (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	33
7-00154 Piastra: Sulla promozione della ricerca nel settore dell'aerospazio (<i>Discussione e rinvio</i>)	35

RISOLUZIONI

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente della X Commissione, Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00135 Lattanzio e 7-00140 Sasso: Sulla promozione di misure in favore di Taranto, anche in connessione con la candidatura della città a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025.

(Discussione congiunta e rinvio).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca la discussione delle risoluzioni 7-00135 Lattanzio e 7-00140 Sasso sulla promozione di misure in favore di Taranto, anche in connessione con la candidatura della città a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025.

Avverte che, vertendo sulla medesima materia, le risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Paolo LATTANZIO (M5S), illustrando la risoluzione a sua prima firma, sottolinea che la stessa è volta a sollecitare le politiche governative sul binomio «sud e cultura». Insiste sulla cultura quale elemento di traino per la crescita economica del meridione. Evidenzia la necessità di una politica di rilancio della città di Taranto, che offra una nuova visione della città, una sorta di ricostruzione di immagine che la conduca al di là della connessione con le sole vicende legate all'ILVA. A suo avviso, gli investimenti strutturali per la creazione di nuovi impianti sportivi e l'ammodernamento di quelli esistenti costituirebbero un'opportunità a vantaggio di tutti i cittadini, specialmente di coloro che

vivono nelle periferie, favorendo il rilancio dello sport come strumento di inclusione sociale.

Rossano SASSO (Lega), illustra la risoluzione a sua prima firma, sottolineando l'importanza della candidatura di Taranto a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025 quale volano per lo sviluppo dell'economia e del turismo di tutta la regione.

Marco MARIN (FI), dopo aver premesso di essere sempre favorevole alla promozione dei grandi eventi sportivi, rileva una contraddizione nell'atteggiamento del Movimento 5 Stelle rispetto ad essi. Ricorda la totale chiusura del Movimento rispetto alla proposta della candidatura di Roma a sede delle Olimpiadi 2024 e, più recentemente, il mancato sostegno economico del Governo all'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina per il 2026. Trova difficile comprendere la posizione incoerente di alcune forze governative rispetto agli eventi sportivi, sembrando che essi siano considerati produttivi di PIL, in termini di lavoro e indotto, solo quando organizzate in certe zone d'Italia. Avrebbe voluto ascoltare interventi appassionati come quelli appena pronunciati in favore della candidatura di Taranto a ospitare i Giochi del Mediterraneo anche per sostenere la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali. Si domanda quale sarà la posizione rispetto all'organizzazione delle imminenti universiadi di Napoli e invita le forze di maggioranza ad essere più coraggiose nell'accettare le sfide e l'impegno che i grandi eventi impongono.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, invita i colleghi ad attenersi al tema oggetto delle risoluzioni.

Anna ASCANI (PD), si associa alle osservazioni del deputato Marin rispetto alla posizione contraddittoria del Movimento 5 Stelle. Ricorda al riguardo come, nella scorsa legislatura, gli esponenti del Movimento fossero molto risoluti nell'opporsi all'organizzazione dei grandi eventi spor-

tivi, considerati alla stregua di polarizzatori di corruzione e concussione. Il fatto che tali eventi possano favorire la crescita, il lavoro e il turismo viene riconosciuto solo adesso, quando occorre allontanare dalla regione pugliese le polemiche sull'Ilva e sulla TAP. Ciò premesso accoglie positivamente la nuova posizione del Movimento 5 Stelle, che si augura possa rappresentare un segno di cambio di marcia e di caduta dei pregiudizi che hanno ostacolato, se non addirittura impedito, lo svolgimento di iniziative analoghe in passato. Conclude proponendo che l'impegno chiesto al Governo con la risoluzione non venga limitato alla candidatura di Taranto per i Giochi del Mediterraneo del 2025, ma ampliato a favore di tutti i grandi eventi sportivi che troveranno svolgimento nei prossimi anni.

Paolo BARELLI (FI), condivide lo spirito che anima i presentatori delle risoluzioni in discussione e concorda con gli interventi che hanno preceduto il suo. Sottolinea, infatti, come lo sport sia un veicolo importante per la crescita sociale ma anche un rilevante volano economico. Non è sua intenzione spegnere l'entusiasmo manifestato dai colleghi, ma ritiene importante predisporre un confronto tra costi e benefici della manifestazione in questione. Va infatti evitato quello che sta succedendo con le richiamate Universiadi di Napoli 2019, manifestazione più rilevante dei Giochi del Mediterraneo e fortemente voluta dalle realtà locali. Erano stati previsti nuovi impianti sportivi e foresterie per gli atleti che sarebbero dovute diventare alloggi popolari. Purtroppo queste infrastrutture non sono state realizzate e l'edizione delle Universiadi di Napoli sarà su scala ridotta, al contrario di quella di Taiwan che l'ha preceduta e che è stata utilizzata da quel Paese come veicolo di attrazione turistica. Bisogna quindi agire con realismo e accanto all'ottima organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Bari 1997, che ben conosce, ricorda l'esempio meno felice dei Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009. Va quindi condotta una corretta analisi dei

costi e benefici, in quanto manifestazioni del genere necessitano di infrastrutture. Ritiene che ci siano tutti i presupposti per fare le cose nel modo migliore, visto l'interesse che il Governo ha manifestato per lo sport a tutti i livelli. Ne è dimostrazione la presentazione odierna del progetto di riforma del Coni e dello sport.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, coglie l'occasione dell'intervento del deputato Barelli per sottolineare l'auspicio che la positiva riforma dello sport da lui ricordata sia portata a termine.

Alessandro MELICCHIO (M5S), si dichiara sorpreso del fatto che gli interventi finora ascoltati siano stati incentrati solo sull'iniziativa sportiva, quando la risoluzione del deputato Lattanzio propone un rilancio delle attività culturali della città e della provincia di Taranto. Esprime il proprio favore per le due risoluzioni, ritenendo che vadano entrambe nella direzione di un rilancio culturale di ampio respiro e con indubbie ricadute economiche su tutto il territorio della regione.

Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver ribadito il sostegno del gruppo di Fratelli d'Italia a tutti gli eventi di natura sportiva organizzati sul territorio italiano, prende atto che Lega e Movimento 5 Stelle mostrano grande capacità di mobilitazione quando tali eventi devono svolgersi nelle loro città e collegi di riferimento e che in questo caso non sembrano ravvisare quei rischi di malaffare paventati in passato quando si trattava di consentire a Roma di ospitare le Olimpiadi. A parte questo, si dichiara d'accordo nel merito, ritenendo che Taranto abbia bisogno di quest'opportunità di rilancio del suo territorio, dovendo risollevarsi dal disastro socio-economico in cui è precipitata a seguito delle vicende Ilva e Tap. Conclude sottolineando che la risoluzione sembra porsi in atteggiamento critico rispetto alla gestione del ministro Bonisoli, il cui dicastero ha visto una riduzione delle risorse finanziarie per musei e altre istituzioni culturali nella legge di bilancio appena approvata.

Luigi CASCIELLO (FI), condivide l'impressione, descritta dal deputato Marin nel suo intervento, che il Movimento 5 Stelle non mantenga una linea coerente. A suo avviso, dal contenuto delle due risoluzioni emerge l'assurdità, da lui più volte rimarcata, dell'aver sottratto al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di turismo. Sottolinea che, rispetto alle prossime Universiadi di Napoli, il Governo, nella persona del ministro Giorgetti, è stato reciso nel negare i finanziamenti dello Stato, sebbene gli interventi sarebbero stati poi a carico di regione e comune, determinando così una portata assai limitata delle misure legate all'evento.

Paolo LATTANZIO (M5S), dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti per l'interesse dimostrato rispetto al contenuto delle risoluzioni, osserva che è più costruttivo guardare al futuro e cercare di guadagnare il sostegno del Governo per la candidatura di Taranto a sede dei Giochi, ponendo l'accento sul ritorno socio-economico dell'evento. Auspica quindi una fattiva collaborazione tra tutte le forze politiche e le istituzioni coinvolte per costruire insieme un percorso comune che consenta di cogliere una grande opportunità.

Manuel TUZI (M5S), intervenendo in merito alla questione della mancata candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024, precisa che la posizione del Movimento 5 Stelle non è mai stata contro lo sport o i grandi eventi.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ribadisce l'invito ai colleghi ad attenersi al tema delle risoluzioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

7-00154 Piastra: Sulla promozione della ricerca nel settore dell'aerospazio.

(Discussione e rinvio).

Carlo PIASTRA (Lega), illustra la risoluzione in titolo, sottolineando come il

sottosegretario Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione presso la X Commissione, abbia ricordato che l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo ad avere una filiera completa di tutto il settore aerospaziale. Evidenzia anche l'importanza dell'uso delle tecnologia aerospaziale per monitorare lo stato delle infrastrutture culturali. Nel comunicare che il gruppo del Movimento 5 Stelle gli ha fatto presente informalmente il proprio appoggio alla risoluzione, auspica la più ampia condivisione.

Marco RIZZONE (M5S), conferma la condivisione del Movimento 5 Stelle per la risoluzione e annuncia la sottoscrizione di tutti i componenti del gruppo del Movimento 5 Stelle della VII e della X Commissione. Sottolinea l'importanza della ricerca sia come motore di innovazione sia per la capacità di creare indotto.

Anna ASCANI (PD), preannuncia la presentazione di una risoluzione del PD sulla materia della ricerca e dell'aerospazio.

Valentina APREA (FI), dopo aver dichiarato che Forza Italia è favorevole ad interventi in favore della ricerca nel set-

tore dell'aerospazio, preannuncia che il suo gruppo valuterà se presentare a sua volta una risoluzione o proporre riformulazioni della risoluzione in titolo, anche per un ampliamento del tema trattato, decisamente serio e urgente.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI dichiara che il Governo condivide e appoggia la risoluzione in esame. Rileva l'importanza di sostenere l'attività spaziale dell'Italia, che nel campo è protagonista di primo livello a livello europeo e internazionale. Nel contempo esprime l'auspicio che si riesca a rafforzare nelle imprese e nei cittadini la conoscenza di quanto l'Italia sia avanti nel settore aerospaziale, anche per aumentare la percezione positiva nel Paese a livello generale. Ricorda che il Governo è già molto attivo in questo settore, che le iniziative intraprese sono molte e che il lavoro nella direzione chiesta dall'atto in esame continueranno anche in futuro.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	37
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	52

SEDE REFERENTE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	48
--	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia e il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a

esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite Bilancio e Attività produttive, il disegno di legge C. 1550, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

In estrema sintesi, il decreto-legge, al quale il Senato ha apportato un'ampia serie di modificazioni ed integrazioni, interviene su una pluralità di ambiti, perseguendo la finalità di semplificazione, nei settori delle imprese e delle attività produttive, della sanità, dei trasporti, dell'ambiente, della cultura, della giustizia, del lavoro.

Tra le principali disposizioni, si possono preliminarmente richiamare il comma 8-*bis* dell'articolo 1, che sospende l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) in materia di trattamento fiscale degli enti del Terzo Settore; l'articolo 2, che proroga il termine per la restituzione

del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia; l'articolo 5, che modifica le procedure per gli appalti pubblici sotto soglia comunitaria; l'articolo 6, che prevede la soppressione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI; l'articolo 7, che intende accelerare le procedure per l'attuazione del piano di edilizia penitenziaria; l'articolo 11-*quinquies*, che riproduce il contenuto del decreto-legge n. 2 del 2019 in materia di rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi; l'articolo 11-*sexies*, che reca disposizioni in favore degli orfani delle vittime della tragedia di Rigopiano.

Con riferimento alle disposizioni del decreto-legge rientranti negli ambiti di diretta competenza della I Commissione, richiama innanzitutto l'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, il quale dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico.

A tali fini si prevede la costituzione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività relative alla predetta piattaforma tecnologica, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (le cui modalità di verifica e vigilanza saranno definite nello statuto della istituenda società).

A tale scopo sono utilizzate quota parte delle risorse finanziarie già destinate all'Agid per le esigenze della piattaforma, secondo procedure definite con d.P.C.M. Come specificato nel corso dell'esame al Senato le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bi-

lancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MEF e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

La disposizione pone inoltre in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, al fine di rendere « capillare » la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma.

Sono altresì prorogati alcuni termini disposti dal decreto legislativo n. 217 del 2017, che ha modificato ed integrato il decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

I commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, inseriti nell'articolo 8 nel corso dell'esame svolto al Senato, dispongono inoltre il prolungamento, dal 15 settembre al 31 dicembre 2019, del mandato del Commissario straordinario per l'attivazione dell'Agenda digitale. Al contempo, è prevista l'attribuzione, dal 1° gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario che la Presidenza del Consiglio esercita mediante proprie strutture, di cui viene disposto il relativo finanziamento.

L'articolo 11 reca misure in materia di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni e alcune disposizioni relative alle forze di polizia; la disposizione interviene inoltre sulle disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 53 del 2018 (recante attuazione della direttiva UE n. 681 del 2016 sull'uso dei dati del codice di prenotazione – PNR) e su alcune norme della legge di bilancio 2019.

In particolare, i commi 1 e 2 restringono l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Rammenta in proposito che la disposizione previgente – di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 – prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

La modifica esclude da tale limite:

gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 75 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest’ultima deroga.

La disposizione specifica che l’esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall’articolo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75.

Il comma 2-*bis* autorizza l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato – nel numero massimo di 1.851 – mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017.

Lo scorrimento è previsto sui posti non oggetto di riserva per i volontari in ferma prefissata (di cui all’articolo 703, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell’ordinamento militare). Tale disposizione riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, determinata per la Polizia di Stato nel 45 per cento.

Le assunzioni sono effettuate dall’Amministrazione della pubblica sicurezza secondo i criteri e le modalità seguenti.

La lettera *a*) del comma 2-*bis* stabilisce che le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali previste per l’anno 2019, in relazione alle cessazioni intervenute entro il 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa.

La lettera *b*) limita le assunzioni ai soggetti risultati idonei alla prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili alla citata procedura concorsuale.

Ricorda che il bando di tale concorso ha previsto le seguenti fasi: 1) prova scritta d’esame; 2) prova di efficienza fisica; 3) accertamenti psico-fisici; 4) accertamento attitudinale. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti, comporta l’esclusione dal concorso prescelto.

Il medesimo comma 2-*bis* richiede inoltre il possesso (al 1° gennaio 2019) dei requisiti prescritti dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nel testo vigente al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 – legge n. 145 del 2018) per l’assunzione degli agenti di polizia mediante pubblico concorso.

Rammenta che, in base alla norma citata del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come da ultimo modificata dal decreto legislativo n. 95 del 2017 e dal decreto legislativo n. 126 del 2018, possono partecipare a tali concorsi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: *a*) godimento dei diritti politici; *b*) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; *c*) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno; *d*) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; *e*) specifiche qualità morali e di condotta.

Tra i requisiti ivi previsti vi è, dunque, quello del limite anagrafico di 26 anni.

Al contempo, la lettera *b)* del comma 2-*bis* fa salvo quanto stabilito dall'articolo 2049 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale, per la partecipazione ai pubblici concorsi, il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.

La lettera *c)* del comma 2-*bis* subordina le assunzioni alla previa verifica dei requisiti prescritti, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia, nell'ordine determinato in applicazione dei criteri individuati dalla lettera *b)*.

Infine, la lettera *d)* prevede, ai fini dell'assunzione, il previo avvio a più corsi di formazione per gli allievi agenti di polizia.

Il comma 2-*ter* reca alcune modifiche alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

In primo luogo si abroga il secondo periodo dell'articolo 1, comma 149, sopprimendo l'incremento di 500.000 euro per ciascun anno 2019-2020 e di 2,5 milioni a decorrere dall'anno 2021, destinato al Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno. Rimane invece immutato, di quel comma 159, il primo periodo, il quale incrementa il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente di 7 milioni per ciascun anno o 2019-2020 e di 18 milioni a decorrere dall'anno 2021, con particolare riferimento alle attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione.

Conseguentemente, si rimodula, all'articolo 1, comma 151, della legge di bilancio 2019, lo stanziamento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente, per tenere conto della sopra descritta soppressione – mantenendo ferma la copertura di tal Fondo risorse decentrate provvista attingendo per 2,5 milioni dal 2019 a riduzioni delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione

civile dell'Interno nonché per 13 milioni dal 2021 al Fondo per il finanziamento di nuove politiche di bilancio ed il rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. Cambia (con una riduzione di 500.000 euro per ciascun anno 2019-2020 e di 2,5 milioni dal 2021) la quantificazione di spesa coperta attingendo al Fondo (istituito nello stato di previsione di ciascun dicastero, dunque anche in quello dell'Interno) per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese.

Il comma 2-*quater* reca alcune novelle riferite alle disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 53 del 2018 (recante attuazione della direttiva UE n. 681 del 2016 sull'uso dei dati del codice di prenotazione – PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e di disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

Una prima novella differisce al 30 giugno 2019 il termine ultimo di applicazione del decreto legislativo n. 144 del 2007 (recante attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate).

Una seconda novella (al comma 2 dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 53) dispone analogo differimento – tuttavia al 1° luglio 2019 – per il termine di cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, di attuazione del citato decreto legislativo n. 144 del 2007.

Il comma 2-*quinqüies* reca una correzione all'articolo 1, comma 441 (secondo periodo), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), il quale prevede che 210 milioni di euro possano essere destinati alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori (privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione).

Tale disposizione della legge di bilancio prevede che, in caso di mancato perfezionamento dei previsti provvedimenti nego-

ziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo sia destinato all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021. Tale riallocazione avviene – secondo l'attuale dettato della disposizione della legge di bilancio – « previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione ».

La modifica recata dal comma 2-*quinq*ues prevede che la riallocazione si ponga essa stessa quale avvio delle procedure negoziali e di concertazione – senza dunque richiedere la loro previa apertura.

L'articolo 11-*bis* interviene inoltre – ai commi da 17 a 19 – sulle risorse destinate all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, incrementandole di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede ricorrendo alle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente: si tratta del fondo in cui confluiscono le risorse, di parte corrente, attribuite agli enti locali in conseguenza degli effetti recati dal decreto legislativo n. 112 del 1998, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.

Le modalità per la presentazione delle domande e per il riparto delle risorse (contenute nei richiamati provvedimenti legislativi) destinate al finanziamento di sistemi di videosorveglianza sono definite dal Ministro dell'interno con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento.

Per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, il provvedimento interviene su una pluralità di materie, alcune di competenza legisla-

tiva esclusiva statale e altre di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Tra le prime, di competenza legislativa esclusiva statale, assumono in particolare rilievo le materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile e penale », « norme generali sull'istruzione », « coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale » e « tutela dell'ambiente » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *l*), *n*), *r*) e *s*) della Costituzione).

Tra gli ambiti di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, richiama in particolare le materie « istruzione », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « tutela della salute », « alimentazione », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » e « ordinamento della comunicazione ».

In questo quadro, assume in primo luogo rilievo l'articolo 10-*bis*, il quale riproduce il contenuto del decreto-legge n. 143 del 2018 in materia di autonoleggio pubblico non di linea.

In particolare, viene introdotta una nuova disciplina per le attività di noleggio con conducente, disponendo tra le altre cose che la richiesta del servizio NCC possa essere effettuata presso la sede, oltre che presso la rimessa dell' esercente il servizio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Si prevede inoltre che, oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile, inoltre, per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e salvo diversa intesa in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

Si dispone poi l'istituzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del

decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e per quello di autonoleggio con conducente.

In proposito, ricorda che la materia del trasporto pubblico locale è riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come materia di competenza esclusiva regionale (sentenza n. 222 del 2005). Tuttavia la medesima giurisprudenza ha riconosciuto legittimo l'intervento statale in materia quando, come nel caso della disposizione in esame, il contenuto normativo sia riconducibile anche alla competenza esclusiva statale e « trasversale » a diversi ambiti materiali in materia di « tutela della concorrenza » (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e ai principi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, richiamati dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 264 del 2013).

L'articolo 11-ter reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo, ai commi da 1 a 3, un Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

Nelle more dell'adozione del Piano sono sospesi i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. La sospensione non si applica ad una serie di casi espressamente previsti e, in particolare, ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nelle more dell'adozione del Piano non è però consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione, fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni in essere. Peraltro, una volta adottato il Piano, nelle aree in cui le attività di

coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga (commi 4-5 e 8).

I commi 6 e 7 sospendono inoltre i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma sia in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione.

Il comma 9 prevede la rideterminazione in aumento dei canoni annui per le concessioni di coltivazione ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, mentre il comma 10 dispone la rideterminazione in aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca.

Rispetto a tale materia, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale (ad esempio la sentenza n. 170 del 2017) richiede, in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi, un adeguato coinvolgimento delle regioni nei procedimenti statali volti a definire i relativi regimi concessori. Tale requisito può ritenersi soddisfatto, nella disposizione, dalla previsione di cui al comma 3 la quale prevede che il Piano sia adottato, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la Conferenza unificata Stato – regioni.

L'articolo 11-quater – introdotto nel corso dell'esame al Senato – modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

In particolare, la norma interviene sull'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, disponendo – attraverso modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 – la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, ed in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la concessione delle cosiddette « opere

bagnate» (dighe, condotte) a titolo gratuito; delle cosiddette «opere asciutte» (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri (nuovo comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999).

Vengono altresì prolungati, rispetto a quanto attualmente previsto, i termini di durata delle nuove concessioni e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni. A tale riguardo il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 12 prevede che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa:

ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

a società a capitale misto pubblico – privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

a forme di partenariato pubblico-privato.

In proposito, per ciò che concerne la durata delle concessioni e la prorogabilità delle stesse, richiama le pronunce della Corte Costituzionale sulla materia e sulla sua incidenza sul principio di tutela della concorrenza (Corte Costituzionale, sentenza n. 1 del 2008, sentenza n. 205 del 2011 e sentenza n. 339 del 2011).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Stefano CECCANTI (PD), dopo aver fatto notare che il provvedimento in esame è emblematico di un certo modo di legiferare, evidenzia come il provvedimento in esame sia stato eccessivamente ampliato al Senato, determinando due ordini di problemi. Da un lato, infatti, a suo avviso, a fronte di un esame così lungo presso

l'altro ramo del Parlamento, si pone una questione relativa alla compressione dei tempi di esame alla Camera, che rischia di ledere sia le prerogative dei deputati di opposizione sia quelle degli stessi deputati di maggioranza. Dall'altro, evidenzia come l'inserimento di norme estranee nel corso dell'*iter* parlamentare del provvedimento appaia problematico anche rispetto all'eventuale esercizio da parte Presidente della Repubblica di alcune sue prerogative, come quella, ad esempio, di rinviare una legge alle Camere, con il rischio di produrre, in tal caso, l'effetto paradossale di far decadere norme contenute nel decreto-legge e già entrate in vigore. Entrando più nello specifico del merito del provvedimento, esprime forti perplessità sul comma 3-*quinqüies* dell'articolo 6, il quale rinvia a un regolamento ministeriale la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, materia nella quale fa notare che vige una riserva relativa di legge, stabilita in via generale dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981. Ritiene quindi che, al di là di qualsiasi «blindatura» del testo, sia necessario rimediare quantomeno a tale evidente vizio.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come l'*iter* del provvedimento in esame costituisca un esempio delle conseguenze negative di prevedere un termine per l'esame parlamentare di progetti di legge e come ciò debba indurre a un'ulteriore riflessione sulla proposta di legge costituzionale relativa all'articolo 71 della Costituzione, in discussione dell'Assemblea, la quale vincola le Camere a esaminare entro 18 mesi le proposte di legge di iniziativa popolare su cui si registrino più di 500.000 firme. Osserva, infatti, come, in presenza di un termine per la conclusione dell'esame, laddove la Camera al quale il provvedimento è stato presentato abusi dei tempi a sua disposizione, l'altra Camera risulti fortemente penalizzata, venendo posta nelle condizioni di non poter introdurre alcuna modifica, neppure marginale, e come in tal

modo venga sostanzialmente eluso il bicameralismo paritario previsto dalla Costituzione.

Quanto alla proposta di parere formulata dalla relatrice, rileva come essa risulti contraddittoria, in quanto, da un lato, dando atto della pluralità delle materie oggetto del provvedimento, che sono dettagliatamente enumerate, rende evidente il mancato rispetto del requisito dell'omogeneità, ma dall'altro non reca alcuna osservazione critica al riguardo. Ritiene infatti che il provvedimento, nonostante l'intervento officioso della Presidenza della Repubblica, che ha indotto a dichiarare inammissibili numerosi approvati in Commissione al Senato, presenti caratteristiche tali da renderlo passibile di censure da parte della Corte costituzionale sotto questo profilo.

Dichiara pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, invitando quest'ultima a un approfondimento sulle questioni poste, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Emanuele PRISCO (Fdi) fa notare che il provvedimento, che è il risultato di un esame pasticciato e frettoloso svolto al Senato, appare fortemente criticabile sotto alcuni aspetti. Fa riferimento, anzitutto, al mancato intervento in tema di rimodulazione del fondo IMU TASI, questione che, a suo avviso, incrinerà gli equilibri di bilancio dei comuni, incidendo negativamente sui servizi alle rispettive collettività.

Esprime poi forti perplessità sulle modifiche apportate all'articolo 11 in materia di assunzione di allievi della Polizia di Stato, facendo notare che la previsione di taluni requisiti anagrafici, difformi da quelli originariamente previsti nei bandi, appare lesiva del legittimo affidamento di soggetti che hanno già partecipato ad *iter* concorsuali. Ritiene si sia davanti ad una vera e propria modifica in corso di regole concorsuali, che rischia di produrre gravi discriminazioni tra i partecipanti, giudicando, peraltro, sbagliato intervenire sul requisito anagrafico piuttosto che sull'ido-

neità psicofisica. Ritiene che il Parlamento farebbe una brutta figura ad approvare una simile disposizione, facendo notare che la medesima finalità di favorire nuove assunzioni possa essere più facilmente perseguita attraverso l'indizione di un nuovo concorso o attingendo dalle graduatorie esistenti.

Gennaro MIGLIORE (PD), associandosi ai rilievi formulati dai deputati Ceccanti e Sisto, rileva come, nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato, sia emersa chiaramente la propensione della maggioranza a non rispettare le regole costituzionali, tanto che numerosi emendamenti sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza di quel ramo del Parlamento con riferimento all'articolo 77 della Costituzione. Osserva tuttavia come, nonostante tale intervento correttivo della Presidenza del Senato, permanga una marcata disomogeneità nel contenuto del provvedimento in esame e stigmatizza il fatto che di tale disomogeneità non venga fatta menzione nella proposta di parere formulata dalla relatrice. Denuncia quindi come, in tal modo, la Commissione Affari costituzionali, nell'esercizio della sua funzione consultiva, finisca per ridursi al ruolo di passacarte. Rileva infatti come le materie trattate dal provvedimento siano manifestamente eterogenee, come non possano essere in alcun modo ricondotte a una *ratio* unitaria neppure ricorrendo a un criterio finalistico e come molte delle misure contenute nel testo sarebbero meritevoli di un esame autonomo e approfondito. Cita, a titolo esemplificativo, le norme sulle tecnologie *blockchain* di cui all'articolo 8-*ter*, le disposizioni sulla tracciabilità dei rifiuti e sulla soppressione del sistema Sistri di cui all'articolo 6, le norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previste dall'articolo 3-*bis* e quelle sulle zone economiche speciali di cui all'articolo 3-*ter*.

Evidenzia inoltre come il testo trasmesso dal Senato sia profondamente diverso rispetto a quello originario, e come ciò sia testimoniato peraltro dal fatto che il provvedimento è stato assegnato in sede

referente al Senato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici, mentre alla Camera è stato assegnato alle Commissioni riunite Bilancio e Attività produttive.

Emanuele FIANO (PD) dichiara anzitutto di condividere quanto affermato dal deputato Prisco in relazione alle norme sull'assunzione di allievi della Polizia di Stato, preannunciando che sul tema il suo gruppo presenterà una proposta emendativa.

Citando poi testualmente gli interventi svolti nella passata legislatura alla Camera da autorevoli esponenti del gruppo del M5S, che sollevarono a più riprese critiche per la presunta eterogeneità di contenuto di decreti – legge adottati dai precedenti Esecutivi, stigmatizzando, altresì, il comportamento del Governo, ogni qual volta questo ricorresse allo strumento della questione di fiducia, non comprende il motivo per il quale tale gruppo ometta oggi di segnalare certe questioni e accetti che l'attuale Governo assuma i medesimi atteggiamenti criticati in passato.

Ritiene dunque paradossale che, nella proposta di parere formulata dalla relatrice, non si faccia, ad esempio, alcuna menzione dell'eterogeneità di un provvedimento che è stato ampliato a dismisura al Senato, rilevando peraltro come su di esso sarà posta la questione di fiducia, strumento al quale fa notare che il Governo in carica ha fatto ricorso più di qualsiasi altro Esecutivo, in rapporto al lasso di tempo trascorso dall'inizio di questa legislatura.

Fa notare che alcuni temi importanti, che attengono al funzionamento della democrazia rappresentativa, andrebbero sempre difesi, a prescindere dalle convenienze politiche del momento, rilevando come altrimenti si rischi di perdere la propria credibilità.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver rilevato che la relatrice può, ove lo ritenga, alla luce della discussione in corso, modificare la sua proposta di parere, osserva come il provvedimento sia stato esaminato dal Senato in modo ampio e appro-

fondito, senza il ricorso alla questione di fiducia. Rileva con rammarico come non vi siano le condizioni per un esame altrettanto approfondito da parte della Camera, osservando come si tratti di una circostanza certamente non auspicabile ma che in taluni casi risulta inevitabile.

Francesco Paolo SISTO (FI) auspica che la relatrice possa svolgere una seria riflessione sulle questioni emerse dal presente dibattito, che attengono a profili di legittimità costituzionale del provvedimento. Fa riferimento sia alla questione della violazione della riserva relativa di legge da parte del comma 3-*quinquies* dell'articolo 6, in materia di determinazione delle sanzioni amministrative, sia alla questione dell'eterogeneità dei contenuti del provvedimento e dell'introduzione nel testo di norme estranee suscettibili di interrompere il legame tra decreto-legge e legge di conversione. Sarebbe paradossale, a suo avviso, che la I Commissione non si esprimesse su tali aspetti di evidente rilievo costituzionale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come rientri nelle facoltà della relatrice decidere se e come rispondere alle questioni poste.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, non ritiene di modificare la sua proposta di parere, la quale è stata predisposta anche all'esito di consultazioni con gli uffici.

Emanuele FIANO (PD) ritiene opportuno che la relatrice esprima il proprio orientamento sulle questioni poste nel dibattito odierno, facendo notare che non sono in ballo mere questioni di merito, sulle quali ci si può limitare all'espressione di una valutazione politica, ma rilevanti aspetti che attengono a profili di competenza della Commissione, evidenziati nella documentazione predisposta, sui quali occorre fare chiarezza.

Invita, inoltre, la relatrice ad esprimere la sua posizione personale sul punto, a prescindere da eventuali approfondimenti che possano aver svolto sulla questione gli

uffici. Ritiene irragionevole che nella proposta di parere la relatrice non faccia alcun cenno, ad esempio, al comma 3-*quinquies* dell'articolo 6, il quale reca disposizioni che andrebbero seriamente valutate alla luce della riserva relativa di legge in materia di sanzioni amministrative stabilita in via generale dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, ricordando come tale riserva di legge sia stata costantemente confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

Francesco Paolo SISTO (FI), con riferimento a quanto affermato dalla relatrice circa consultazioni con gli uffici, osserva come tali affermazioni risultino poco comprensibili, lasciando intendere che ci si trovi di fronte a diversità di posizione tra gli uffici della Commissione e il Servizio studi, che ha predisposto la documentazione per la Commissione, oppure di fronte a una difformità della proposta di parere rispetto a quanto segnalato nella predetta documentazione, di cui evidentemente non si intende tenere conto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver fatto notare che tutti gli uffici della Camera dei deputati svolgono un ruolo di supporto alle attività parlamentari, evidenzia come la relatrice, svolgendo in piena autonomia la sua valutazione politica, anche a seguito di un confronto interno al proprio gruppo, ha ritenuto di formulare la proposta di parere in esame, presumibilmente non ritenendo meritevoli di segnalazioni talune questioni.

Gennaro MIGLIORE (PD) osserva come non sia la prima volta che il Presidente Brescia compie una sorta di esegesi delle dichiarazioni rese da deputati della maggioranza e ritiene che ciò dovrebbe essere considerato inaccettabile da parte di questi ultimi. Invita quindi la relatrice a un'ulteriore riflessione, considerando doveroso che la Commissione segnali nel parere le criticità evidenziate nella documentazione predisposta, nonché la compressione dei tempi di esame del provvedimento, derivante da una precisa volontà politica.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel comprendere l'invito formulato dal deputato Migliore, rileva peraltro come le opinioni della relatrice siano chiaramente espresse nella sua proposta di parere.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce la necessità che la relatrice intervenga a chiarire la questione relativa al comma 3-*quinquies* dell'articolo 6, facendo notare che tali disposizioni rischiano di produrre un forte contenzioso, considerato che sulla questione della riserva di legge in tale materia si registra una giurisprudenza costante della Corte di cassazione, rendendo pienamente fondati gli eventuali ricorsi presentati da coloro ai quali fossero irrogate sanzioni non stabilite da una norma di legge.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA, dopo aver premesso di non essere mosso da alcun intento polemico ma soltanto dalla volontà di offrire un contributo all'interessante discussione in corso, assicura che non si vuole in alcun modo comprimere il dibattito, come dimostra la discussione ampia e approfondita svoltasi al Senato.

Rileva peraltro come, a suo avviso, non spetti alla Commissione, alla quale gli uffici forniscono un prezioso supporto tecnico, né a questi ultimi, il compito di formulare un giudizio di legittimità costituzionale, che è di competenza della Corte costituzionale, e sottolinea come la relatrice intendesse evidentemente riferirsi agli uffici tecnici del suo gruppo.

Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza con forza l'atteggiamento del rappresentante del Governo, il quale, a suo avviso, sostituendosi impropriamente alla relatrice, ha svolto valutazioni di merito, in relazione ad ambiti di competenza della Commissione, che dovrebbero essere svolte piuttosto dai membri di tale organismo parlamentare. Fa notare che anche il Presidente della Commissione ha fornito alcuni chiarimenti che dovrebbero essere forniti direttamente dalla relatrice, che giudica peraltro pienamente in grado di svolgere il suo ruolo.

Sottolinea quindi come, tra i rilevanti profili di legittimità costituzionale che caratterizzano il provvedimento e che dovrebbero essere segnalati nella proposta di parere, vi è anche quello derivante dalle norme che dispongono proroghe dall'eccessiva durata, tema sul quale ricorda che la Corte costituzionale si è espressa a più riprese.

Emanuele PRISCO (FdI), pur apprezzando di solito il Sottosegretario Sibilia per il suo atteggiamento rispettoso ed equilibrato, ritiene che in questa circostanza abbia reso un'affermazione molto grave, dichiarando sostanzialmente che, dal momento che il provvedimento è stato esaminato in modo approfondito dal Senato, non è necessario un esame altrettanto approfondito da parte della Camera. Rileva come tale affermazione contrasti palesemente con l'articolo 67 della Costituzione, a norma del quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA precisa che con il suo precedente intervento intendeva esclusivamente manifestare la piena disponibilità del Governo a confrontarsi sul provvedimento in esame, come già avvenuto al Senato, non essendovi alcuna intenzione di comprimere il dibattito né di svolgere valutazioni di esclusiva spettanza della relatrice. Fa poi notare che dal dibattito è emerso, da parte di alcuni gruppi, un orientamento che dà per scontata la posizione della fiducia, nonostante, allo stato, questa non sia stata ancora posta dal Governo, dichiarando quindi di non confermare tale eventualità.

Stefano CECCANTI (PD) richiama l'articolo 94 della Costituzione, a norma del quale ciascuna Camera è titolare del rapporto fiduciario con il Governo, e ricorda come la Costituzione preveda un sistema di bicameralismo paritario, per cui sarebbe auspicabile che ciascuna Camera utilizzasse, per l'esame dei disegni di legge di conversione, non più di trenta giorni.

Gennaro MIGLIORE (PD) ritiene che non sia esatto quanto riferito dal rappre-

sentante del Governo in ordine ad una presunta ampiezza della discussione svolta sul provvedimento in Senato, dal momento che in quel ramo del Parlamento, a suo avviso, si è assistito piuttosto ad un esame frammentato e caotico, caratterizzato da continue sospensioni e dilatazioni dei tempi, che hanno reso palese l'incapacità della maggioranza di portare avanti i propri interventi normativi.

Emanuele FIANO (PD) richiama nuovamente la giurisprudenza sulla riserva di legge in materia di sanzioni amministrative, in virtù della quale è inibito alla norma primaria demandare a una fonte secondaria la determinazione delle sanzioni, salvo il caso in cui i precetti della legge siano sufficientemente individuati. Ritiene che tale requisito non sia evidentemente sussistente nel caso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 6, il quale, rinviando all'articolo 3-*bis* del medesimo articolo 6, demanda a un decreto ministeriale sia l'individuazione del precetto sia la definizione delle relative sanzioni.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, precisa di essersi riferita, nel suo precedente intervento, non agli uffici della Camera, bensì agli uffici tecnici del suo gruppo. Chiede, quindi, una breve sospensione della seduta, al fine di consentire un approfondimento delle questioni poste nel corso del dibattito.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.20.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*), inserendovi un'osservazione, nella quale, con riferimento al comma 3-*quinquies* dell'articolo 6, che rinvia a un regolamento ministeriale la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, si segnala

l'opportunità di ricondurre tale aspetto alla fonte legislativa primaria.

Stefano CECCANTI (PD), pur apprezzando la disponibilità manifestata dalla relattrice, ritiene che la modifica introdotta rispetto alla proposta di parere originaria non sia sufficiente, in quanto non è stato comunque preso in considerazione il profilo dell'eterogeneità del contenuto del decreto-legge: ribadisce pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Francesco Paolo SISTO (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere formulata dalla relattrice, ritenendo che essa non segnali i numerosi profili di criticità, connessi agli aspetti di legittimità costituzionale, di cui, a suo giudizio, è afflitto il provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dalla relattrice.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa e il Sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 14.25.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2019.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, ritiene vi siano le condizioni per procedere all'adozione del testo base e per la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti, ferme restando le prerogative del Presidente e dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Roger DE MENECH (PD), richiamando alcune questioni da lui già poste nella scorsa legislatura in occasione dell'esame del provvedimento riguardante il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto in vista della sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, evidenzia l'esigenza di svolgere una approfondita riflessione sugli ambiti di applicazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Dopo aver rilevato, infatti, che sono numerosi i comuni nei quali sono stati svolti consultazioni popolari, ai sensi di tale articolo della Costituzione, tra cui richiama quelli della provincia di Belluno, che si trovano confinanti con due regioni a statuto speciale, si chiede come sia possibile affrontare la questione di tali variazioni territoriali in modo più organico. Fa notare, infatti, che si rischia, altrimenti, di giungere ad un risultato favorevole solo in alcuni casi, non conferendosi uguale dignità all'esito di tutti gli altri referendum svolti nei diversi territori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come, a seguito del referendum per il trasferimento di un comune da una regione all'altra, sia comunque necessaria la presentazione e calendarizzazione di una proposta di legge in materia e come le questioni poste dal deputato De Menech potranno essere affrontate in sede di esame delle specifiche proposte di legge relative ai comuni cui ha fatto riferimento.

Gianluca VINCI (Lega), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato De Menech, osserva che alla base del distacco dei comuni oggetto del provvedimento in esame vi sono soprattutto ragioni di tipo culturale e storico, che giudica ben diverse da quelle – a carattere prevalen-

temente fiscale – che erano poste a fondamento del distacco di Comune di Sappada dalla Regione Veneto. Ritiene opportuno proseguire celermente nell'*iter* di esame delle proposte di legge, tenuto conto che da molti anni le popolazioni coinvolte aspettano una risposta.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), riferendosi ai temi cui ha fatto riferimento il deputato De Menech, rileva come il Trentino-Alto Adige, così come anche la Valle d'Aosta, non siano favorevoli alle richieste di aggregazione da parte di comuni di altre regioni. Quanto alla proposta di legge in esame, ritiene che il Parlamento sia stato inadempiente, non pronunciandosi per molti anni sulla richiesta di trasferimento dei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, e che il lasso di tempo trascorso dall'effettuazione dei *referendum* in materia non possa avere alcun effetto preclusivo sull'ulteriore corso del procedimento.

Nel prendere atto che non vi sono le condizioni per esaminare il provvedimento in sede legislativa, ritiene non siano comunque necessari ulteriori approfondimenti e auspica che l'*iter* possa concludersi rapidamente.

Gennaro MIGLIORE (PD) dichiara di non essere pregiudizialmente contrario al provvedimento in esame, chiedendo solamente che il Parlamento sia posto nelle condizioni di deliberare sulla questione dei distacchi dei comuni in oggetto in modo consapevole, non potendosi ignorare la posizione assunta al riguardo dal Consiglio regionale delle Marche. Chiede, dunque, che la Commissione svolga quantomeno un ciclo di audizioni che permetta di acquisire rilevanti elementi di conoscenza dai rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali, tenuto conto che il Parlamento sarà chiamato a svolgere una valutazione complessiva degli interessi in gioco.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alla richiesta di svolgere audizioni avanzata dal deputato Migliore, pre-

cisa come non vi sia alcuna preclusione al riguardo da parte della Presidenza, ma rileva come non vi sia stata adesione da parte degli altri gruppi alla richiesta in tal senso avanzata dal gruppo del PD.

Francesco Paolo SISTO (FI) osserva come l'articolo 132 della Costituzione delinei un meccanismo chiaro, facendo notare che la validità di un *referendum* non può essere messa in discussione né dal decorso del tempo né dall'inerzia di taluni organismi di livello regionale, che si pone in contrasto con i principi di leale collaborazione istituzionale. Preannuncia, dunque, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta, avanzata dal relatore, di adottare il testo base per il prosieguo dell'esame.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, dichiara la disponibilità del proprio gruppo ad esaminare proposte di legge relative al distacco anche di altri comuni, senza alcuna preclusione al riguardo.

Propone, quindi, di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1171.

Gennaro MIGLIORE (PD) non comprende le ragioni per le quali gli altri gruppi, pur non sussistendo alcuna particolare urgenza, non aderiscano alla sua proposta di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, rilevando che è in gioco una corretta applicazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Riterrebbe irragionevole, infatti, proseguire l'*iter* di esame senza sentire i Consigli regionali coinvolti, in violazione di tale disposizione costituzionale. Si aspetta, dunque, che la Presidenza svolga al riguardo un ruolo di garanzia, esigendo il rispetto della procedura definita dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna abbia espresso il proprio parere in merito con risoluzione adottata il 17 aprile 2012 e come il Consiglio regionale

delle Marche, interpellato, sia nella passata sia nella presente legislatura, abbia ritenuto di non esprimere il suo parere in proposito. Rileva, dunque, come entrambi i Consigli regionali interessati siano stati sentiti, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione.

Quanto all'eventuale svolgimento di audizioni, ribadisce come, allo stato, non si registri un orientamento prevalente in tal senso.

Roger DE MENECH (PD), intervenendo per una precisazione, osserva che, lungi dal rappresentare istanze di natura locale, egli intende porre esclusivamente una questione generale che, investendo le modalità di applicazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, potrebbe riguardare qualsiasi parte del territorio nazionale. Si tratta, infatti, a suo avviso, di affrontare il tema dell'effettiva coerenza dei *referendum* svolti nei diversi territori comunali – peraltro numerosi e ancora per lo più privi di una risposta istituzionale, nonostante siano in alcuni casi anche più risalenti – , chiedendosi se sia legittimo rimettere all'esclusiva discrezionalità politica decisioni sulle variazioni territoriali in ordine alle quali si sono svolte regolari consultazioni popolari, rischiando in tal modo di attribuire valore solo a certi *referendum* e non ad altri. Ritiene sia dunque opportuna un'adeguata riflessione su tale tema, anche al fine di chiarire i confini applicativi del richiamato articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Ricorda, infine, che il suo gruppo ha già presentato nella corrente legislatura, sia alla Camera sia al Senato, proposte di

legge riguardanti il distacco di altri comuni, ai sensi di tale disposizione costituzionale.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), con riferimento alle questioni poste dal deputato De Menech, rileva come il gruppo del Partito democratico, ove lo ritenga, può presentare proposte di legge per il trasferimento da una regione all'altra di tutti i comuni per i quali si sia celebrato con esito positivo il *referendum*, ovvero presentare un'unica proposta onnicomprensiva in materia, e richiederne la calendarizzazione.

Con riferimento all'intervento del deputato Migliore, ricorda come il Consiglio regionale delle Marche abbia avuto a disposizione quasi dodici anni per esprimere il suo parere e come, ripetutamente interpellato, abbia manifestato la volontà di non esprimerlo: ritiene dunque che di ciò debba prendersi atto. Quanto alla necessità di acquisire l'avviso dei sindaci dei due comuni interessati, ricorda come siano attualmente in carica i medesimi sindaci interpellati nella precedente legislatura e come in tale circostanza essi ribadirono la volontà espressa dai rispettivi comuni con il *referendum*.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 1171.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1550, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

evidenziato come il provvedimento, cui il Senato ha apportato un'ampia serie di modificazioni ed integrazioni, intervenga su una pluralità di ambiti, perseguendo finalità di semplificazione, nei settori delle imprese e delle attività produttive, della sanità, dei trasporti, dell'ambiente, della cultura, della giustizia, del lavoro;

rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, come il provvedimento intervenga su una pluralità di materie, alcune di competenza legislativa esclusiva statale e altre di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

evidenziato come le disposizioni del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, ri-

guardino in particolare le materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile e penale », « norme generali sull'istruzione », « coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale » e « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *l*), *n*), *r*) e *s*) della Costituzione;

rilevato altresì come le disposizioni attinenti agli ambiti di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riguardino in modo particolare le materie « istruzione », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « tutela della salute », « alimentazione », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » e « ordinamento della comunicazione »;

ritenuto che il provvedimento non presenti profili problematici sul piano costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno
e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
(C. 1550 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1550, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

evidenziato come il provvedimento, cui il Senato ha apportato un'ampia serie di modificazioni ed integrazioni, intervenga su una pluralità di ambiti, perseguendo finalità di semplificazione, nei settori delle imprese e delle attività produttive, della sanità, dei trasporti, dell'ambiente, della cultura, della giustizia, del lavoro;

rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, come il provvedimento intervenga su una pluralità di materie, alcune di competenza legislativa esclusiva statale e altre di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

evidenziato come le disposizioni del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, riguardino in particolare le materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile e penale », « norme generali sull'istruzione », « coordi-

namento informatico dei dati dell'amministrazione statale » e « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), n), r) e s) della Costituzione;

rilevato altresì come le disposizioni attinenti agli ambiti di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riguardino in modo particolare le materie « istruzione », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « tutela della salute », « alimentazione », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » e « ordinamento della comunicazione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 3-*quies* dell'articolo 6, il quale rinvia a un regolamento ministeriale la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ricondurre tale aspetto alla fonte legislativa primaria, in ossequio al principio di riserva relativa di legge in materia di sanzioni amministrative stabilita in via generale dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 57

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506 Morani (*Esame e rinvio*) ... 57

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 61

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante « Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione », di rappresentanti dell'Associazione italiana professori di diritto amministrativo (AIPDA) 63

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. – Presidenza della presidente Giulia SARTI.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, approvata dal Senato.

Nel limitarsi a illustrare le disposizioni di interesse della Commissione Giustizia (articoli 4, 7 e 11-*quinquies*), rinvia comunque alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata delle stesse.

Segnala che l'articolo 4 contiene alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento. La disposizione, a seguito delle

modifiche approvate dal Senato, garantisce inoltre al debitore ed ai suoi familiari il diritto di abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare. In particolare, il comma 1 interviene sulla conversione del pignoramento, disciplinata dall'articolo 495 del codice di procedura civile. Si tratta della possibilità, data al debitore sottoposto ad esecuzione forzata, di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al creditore pignorante e agli altri creditori eventualmente intervenuti a titolo di capitale, interessi e spese.

Rammenta che, rispetto alla disciplina anteriore, il decreto-legge: prevede che la somma che il debitore deve depositare in cancelleria, unitamente all'istanza di conversione del pignoramento, debba essere pari ad un sesto – e non un quinto, come in precedenza previsto – dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori successivamente intervenuti (lettera a); concede al debitore una rateizzazione in 48 mesi – e non 36, come in precedenza previsto – per versare la somma, determinata dal giudice con ordinanza, da sostituire al bene pignorato (lettera b); consente al debitore di beneficiare della conversione del pignoramento anche quando ritarda il pagamento di una rata, fino a un termine massimo di 30 giorni, in luogo degli attuali 15. Decorso tale termine, le somme fino a quel momento versate saranno assoggettate a pignoramento e il debitore decade dalla facoltà di richiedere nuovamente la conversione.

Osserva che il comma 2, modificato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in Senato, interviene sulla disciplina dell'espropriazione immobiliare, per sostituire interamente l'articolo 560 del codice di procedura civile (Custodia dei beni pignorati). Il testo originario del decreto-legge in conversione, invece, si limita a sostituire il terzo comma dell'articolo 560, per quanto riguarda la possibilità per il debitore che vanti crediti nei

confronti della pubblica amministrazione di continuare ad abitare l'immobile pignorato in attesa dell'espropriazione forzata. Con la sostituzione dell'articolo 560 del codice di procedura civile, il provvedimento afferma il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di trasferimento che conclude l'espropriazione forzata immobiliare (terzo comma). Tale diritto è riconosciuto a tutti i debitori, a prescindere dalla loro posizione di creditori nei confronti delle pubbliche amministrazioni (come invece disposto dal testo del decreto-legge).

Segnala che a tal fine il debitore deve: conservare il bene tutelandone l'integrità, con la diligenza del buon padre di famiglia (secondo comma); abitare l'immobile personalmente. Soltanto il giudice dell'esecuzione può eventualmente autorizzare la locazione (settimo comma); consentire, d'accordo con il custode, la visita dell'immobile da parte di potenziali acquirenti, con le modalità individuate dal giudice (articolo 569 del codice di procedura civile) quando ha autorizzato la vendita dell'immobile (quarto e quinto comma).

Precisa che, se il debitore rispetta queste disposizioni « il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento » (*ottavo comma*). Viceversa, in caso di violazione delle disposizioni, « il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato » (sesto comma).

Rileva che anche il comma 3 dell'articolo 4 interviene sull'espropriazione immobiliare, modificando l'articolo 569 del codice di procedura civile, relativo all'udienza di autorizzazione della vendita, per richiedere ai creditori di comunicare in anticipo l'ammontare del credito per il quale procedono. In particolare, il comma 1 dell'articolo 569 prevede che a seguito dell'istanza di vendita del bene, presentata dai creditori a norma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e corredata della documentazione catastale dell'immobile, il giudice dell'esecuzione debba nominare (entro 15 giorni) un esperto per la

determinazione del valore dell'immobile e fissare l'udienza di comparizione delle parti. Il decreto-legge aggiunge che non oltre 30 giorni prima della data fissata per la comparizione, i creditori (il pignorante e gli intervenuti) debbano depositare un atto con il quale indicano l'ammontare del credito residuo per il quale procedono, comprensivo di interessi e spese. In mancanza di tale atto, il credito resterà fissato nell'importo indicato con il precetto (o l'intervento), maggiorato dei soli interessi legali (e dunque senza possibilità di recuperare le spese). L'atto di quantificazione dovrà altresì essere previamente notificato al debitore. La *ratio* della disposizione, in base alla relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione (A.S. 989), risiede nella volontà di agevolare l'accesso alla conversione del pignoramento, consentendo al debitore di conoscere esattamente l'importo da versare per accedere alla procedura. Infine, il comma 4 specifica che le nuove disposizioni si applicano alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore dell'intervento di modifica.

Fa presente che l'articolo 7, non modificato dal Senato, reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria volte a far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e a consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso. Come sottolinea la relazione illustrativa si tratta di un « intervento avente carattere di urgenza perché volto a prevenire gli effetti del predetto fenomeno adottando misure che, con il coinvolgimento del personale tecnico dell'amministrazione penitenziaria, favoriscono la realizzazione di nuove strutture carcerarie e la manutenzione o la ristrutturazione di strutture esistenti al fine di creare una maggiore disponibilità di posti ».

Segnala che, più nel dettaglio, il comma 1 – facendo salve le competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di edilizia penitenziaria – assegna, per un biennio (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020), al

personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) anche le seguenti ulteriori funzioni: l'effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione anche straordinaria degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti; la gestione delle procedure di affidamento dei suddetti interventi e di quelle di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia; l'individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

Precisa che, come evidenzia la relazione illustrativa tale intervento normativo, che consiste in un ampliamento delle funzioni già assegnate al personale tecnico del DAP, « costituisce un'alternativa all'intervento commissariale ». Rileva altresì la relazione come l'esperienza nel settore abbia evidenziato – con riguardo all'edilizia penitenziaria – aspetti problematici connessi alla eccessiva lunghezza dei tempi intercorrenti tra la progettazione e la disponibilità delle nuove strutture e alla sostanziale estraneità dell'amministrazione penitenziaria rispetto alle opere di edilizia. Al Ministero della giustizia (DAP) è infatti assegnata una competenza solo residuale nella progettazione e nella realizzazione delle opere. Tali interventi rientrano infatti nell'ambito di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Dipartimento delle infrastrutture). Per lo svolgimento di tali nuove funzioni il comma 2 prevede che il DAP possa avvalersi anche del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa attraverso la stipula di apposite convenzioni. La definizione del programma dei lavori da eseguire e l'individuazione dell'ordine di priorità è deman-

dato ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi – su proposta del Capo del DAP – entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame – di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel formulare la proposta il capo del DAP deve tenere conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia (comma 3). In proposito la relazione illustrativa rileva: « Si tratta di una necessaria norma di raccordo tra le competenze dell'amministrazione della giustizia (DAP) e quelle del Ministero cui sono rimesse in via ordinaria le competenze in materia di progettazione e realizzazione delle strutture carcerarie (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Essa ha dunque la funzione di definire l'ambito di operatività della disposizione, finalizzata a favorire una accelerazione dell'attuazione dei piani di edilizia carceraria in atto mediante il supporto temporaneo ed eccezionale, del personale dell'amministrazione penitenziaria, autorizzato, dalla norma illustrata, a svolgere, a sua volta, in un quadro unitario e concordato, attività funzionali alla realizzazione urgente di strutture penitenziarie ».

Rammenta che il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione dell'articolo in esame si debba provvedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria. In proposito la relazione tecnica evidenzia come le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2018 – Tabella 5 – 1.1. Amministrazione penitenziaria – Azione Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito della edilizia carceraria sui Capitoli 7300 e 7301, ammontano complessivamente a circa 26 milioni di euro per l'anno 2018 e a circa 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. È inoltre assegnato all'amministrazione penitenziaria un importo complessivo di 185 milioni di euro nel periodo 2018-2033 a

valere sul fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2017 (come rifinanziato dalla legge di bilancio 2018).

Fa presente che l'articolo 11-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca, al comma 1, una norma di interpretazione autentica al fine di superare le incertezze applicative relative alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi, come stabilito dalla legge 12 luglio 2017, n. 113. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017 prevede, infatti, che i consiglieri degli ordini forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Proprio con riguardo all'articolo 3 della legge del 2017 e alla interpretazione di tale disposizione nella parte in cui prevede l'ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi (comma 3, secondo periodo), sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza 19 dicembre 2018, n. 32781. La Suprema Corte – in sede di impugnazione di una pronuncia del Consiglio nazionale forense – ha ritenuto che la disposizione si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma terzo del suo articolo 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli della durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3 della legge n. 113 del 2017) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247 e 12 luglio 2017 n. 113. Secondo la Suprema Corte la norma deve essere letta tenuto conto delle *rationes* della normativa ovvero sia garantire la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini professionali favorendo l'avvicendamento nell'accesso agli organi

di vertice evitando la « sclerotizzazione » delle compagini potenzialmente dannosa.

Osserva che l'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge in esame stabilisce che l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017 deve interpretarsi nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di ricandidatura per coloro che hanno già svolto due mandati esecutivi, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento forense. La disposizione fa salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in ordine rispettivamente alla possibilità di ricandidarsi quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato e all'irrilevanza dei mandati di durata inferiore ai due anni. Rileva che il comma 2 dell'articolo dispone, poi, con riguardo al rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, una proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge n. 247 del 2012, stabilendo che l'assemblea per l'elezione del consiglio si svolge entro il mese di luglio 2019. Alla approvazione dell'articolo in esame consegue l'abrogazione del decreto-legge n. 2 del 2019, recante disposizioni aventi il medesimo contenuto delle norme in esame. Si prevede, nel contempo, che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, specificando che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giusi BARTOLOZZI (FI), invita il relatore e i componenti della Commissione a riflettere in ordine alla disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame che, sostituendo l'articolo 560 del codice di procedura civile in materia di custodia dei beni pignorati,

afferma il diritto del debitore e dei suoi familiari conviventi a continuare ad abitare l'immobile pignorato sino al decreto di trasferimento che conclude l'espropriazione forzata immobiliare. In proposito ritiene che concedere al debitore di rimanere nel bene pignorato fino al decreto di trasferimento renda di fatto impossibile vendere il bene stesso.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

C. 506 Morani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giusi BARTOLOZZI (FI), fa presente che è in corso di esame presso il Senato la proposta di legge S. 735 del senatore Simone Pillon, recante norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità, che, pur affrontando un tema più ampio, contiene anche disposizioni in materia di assegno

divorzile. Ritiene pertanto che sarebbe più opportuno sospendere temporaneamente l'esame della proposta di legge della collega Morani, in attesa che sia trasmesso alla Camera e assegnato alla Commissione Giustizia il citato provvedimento in corso di esame al Senato.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda alla collega Bartolozzi che la proposta di legge C. 506 Morani è iscritta nel calendario dell'Assemblea per il mese di marzo, in quota opposizione, su richiesta del Partito democratico. Assicura comunque che provvederà ad effettuare le opportune verifiche relativamente alla possibile sovrapposizione tra il provvedimento che la relatrice si appresta ad illustrare e il testo in corso di esame presso la Commissione Giustizia del Senato.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge a sua firma che reca modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile e che recupera i contenuti dell'analoga iniziativa assunta nel corso della scorsa legislatura dall'allora presidente Ferranti. Ricorda a tale proposito che la proposta C. 4605 fu approvata dalla Commissione Giustizia il 21 dicembre 2017, dopo un'indagine conoscitiva nell'ambito della quale sono stati auditi diversi illustri docenti universitari di diritto privato, (cita in particolare per il loro prezioso contributo scientifico il professor Cesare Massimo Bianca, libero docente di diritto civile e Mirzia Bianca, professoressa di istituzioni di diritto privato presso l'università degli studi di Roma « La Sapienza »), i presidenti della prima sezione civile dei tribunali di Roma e Firenze, i rappresentanti dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, del Consiglio nazionale forense (CNF) e dell'Organismo congressuale forense (OCF) nonché delle associazioni di avvocati per la famiglia e i minori. Obiettivo dell'intervento normativo è quello di garantire un equo bilanciamento degli interessi in gioco

in occasione dello scioglimento del matrimonio e dell'unione civile, evitando che tale circostanza sia causa di un indebito arricchimento o di un degrado esistenziale del coniuge economicamente debole. Evidenza che la proposta di legge in esame, come la citata C. 4605, prende le mosse da una serie di precedenti giurisprudenziali in materia che hanno avuto vasta eco per l'eccessiva entità dell'assegno disposto a favore del coniuge debole; d'altro canto, la cronaca ha segnalato diversi casi di ex coniugi (generalmente i mariti) costretti in difficili condizioni di vita in quanto l'assegno che sono tenuti a versare rappresenta una parte significativa del loro guadagno. Ricorda inoltre che, a seguito di un importante pronunciamento della Corte di Cassazione che nel maggio 2017 ha modificato dopo molti anni la propria precedente consolidata giurisprudenza, è stato da più parti invocato un intervento interpretativo delle Sezioni unite, giunto con la sentenza 11 luglio 2018, n. 18287. Appare dunque, vieppiù necessario considerare che proprio nella direzione che indica il nostro provvedimento sono orientati gli ordinamenti europei dove è tenuta presente l'esigenza che al coniuge divorziato debole venga dato un aiuto economico destinato, per quanto possibile, a compensare la disparità o lo squilibrio economico creato dallo scioglimento del matrimonio.

Pertanto, prima di procedere alla illustrazione del provvedimento, ritiene opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di assegno divorzile.

Ricorda preliminarmente che il diritto al mantenimento di uno degli ex coniugi a spese dell'altro può essere sancito dal giudice con la sentenza di divorzio. L'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) stabilisce che il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Tale decisione deve tenere conto di una serie di elementi: condizioni

dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune; reddito di entrambi; durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi). L'accertamento del diritto all'assegno si articola in due fasi: la prima, volta ad accertare in astratto il diritto a percepire l'assegno; la seconda, finalizzata alla sua determinazione in concreto.

Sottolinea che fino al 2017 la giurisprudenza, integrando la scarsa normativa, ha concordemente affermato (su tutte, Cass. SS.UU. civili, sentenze nn. 11490 e 11492 del 1990) che il presupposto per concedere l'assegno di mantenimento – *l'an debeatur* – fosse costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario provare uno stato di bisogno dell'avente diritto. Quindi, il coniuge richiedente poteva anche essere economicamente autosufficiente, ma se, a seguito del divorzio, vi era un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio, in linea di massima, queste dovevano essere ripristinate dal giudice, determinando la misura concreta dell'assegno – il *quantum debeatur* – in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri sopraelencati con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.

Fa presente che tale costante orientamento in materia di assegno divorzile è stato rivoluzionato dalla sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 della Cassazione che ha ritenuto superato, nell'ambito dei mutamenti economico-sociali intervenuti, il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Si legge nella sentenza n. 11504 che occorre «superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva» perché è «ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabi-

lità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere – afferma la Cassazione – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale». La Corte ha ritenuto che con la sentenza di divorzio «il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche su quello economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale». Dunque, secondo la Suprema Corte – per valutare il diritto (o meno) all'assegno di divorzio – va individuato un «parametro diverso» cioè il «raggiungimento dell'indipendenza economica» del coniuge richiedente: se si accerta la sua indipendenza economica viene meno il diritto all'assegno. Nel corso del 2017 e durante i primi mesi del 2018, la Prima Sezione della Cassazione ha più volte ribadito il proprio orientamento, ma finendo per proporre una rilettura più flessibile del criterio dell'autosufficienza economica: la Corte di legittimità ha infatti affermato la necessità di adeguare il parametro dell'autosufficienza alle caratteristiche soggettive del coniuge richiedente l'assegno, alla sua «specifica individualità» (Cass., 26 gennaio 2018, n. 2042 e Cass., 26 gennaio 2018), al «contesto sociale in cui è inserito».

Segnala che questa lettura più mite del criterio dell'autosufficienza economica era stata anticipata da alcuni giudici di merito (Corte d'Appello di Milano, 16 novembre 2017) mentre altra parte della giurisprudenza di merito si era adeguata al nuovo orientamento (Tribunale di Milano, ordinanza 22 maggio e sentenza 5 giugno 2017; Tribunale di Palermo, sentenza 26 giugno 2017; Tribunale di Roma, sentenza 1 agosto 2017) ed altra parte ancora aveva invece espressamente disatteso l'insegnamento della sentenza di legittimità n. 11504/2017 (Tribunale di Udine, 1° giugno 2017; Corte d'Appello di Napoli, 22

febbraio 2018). Anche in dottrina, se la maggior parte dei commentatori aveva visto con favore il superamento del tenore di vita familiare come criterio indiscriminato per la valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente l'assegno, da più parti si era anche evidenziato come il nuovo orientamento rischiasse di comprimere oltre ogni ragionevolezza i diritti del coniuge che, durante il matrimonio, ha sacrificato le proprie aspirazioni lavorative e professionali per dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alle esigenze della famiglia. Tanto la giurisprudenza quanto la dottrina hanno dunque invocato un intervento delle Sezioni unite, che — come anticipato — è giunto con la citata sentenza 11 luglio 2018, n. 18287.

Fa presente che la Cassazione a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto interpretativo vertente sui presupposti di attribuzione dell'assegno divorzile, ha disatteso il criterio dell'indipendenza economica proposto dalla Prima Sezione pur condividendo l'abbandono del criterio tradizionale del tenore di vita matrimoniale: le SS.UU. hanno infatti affermato che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970; ciò richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto». La Corte ha precisato anche che « la funzione

equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ».

Ciò premesso, nel passare al contenuto del provvedimento, segnala che esso si compone di due articoli attraverso i quali si modifica l'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, con effetto anche sui procedimenti per lo scioglimento del matrimonio già in corso. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della proposta di legge intervengono sull'articolo 5 della legge sul divorzio ripartendo su due commi i contenuti dell'attuale comma 6 ed aggiungendo due ulteriori disposizioni.

Sottolinea che, in base al nuovo sesto comma, con la sentenza di divorzio, il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno allo scopo di equilibrare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio (o dalla cessazione dei suoi effetti civili). Di conseguenza, è soppresso il riferimento al possesso di mezzi adeguati (o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive) da parte del richiedente, come presupposto del diritto all'assegno di divorzio.

Segnala che altre novità riguardano gli elementi da valutare per la determinazione del *quantum* dell'assegno periodico da parte del tribunale, che diventano oggetto di un nuovo settimo comma in base al quale: l'attuale ampio concetto di « condizioni dei coniugi » (che per la giurisprudenza comprende le condizioni sociali e di salute, l'età, le consuetudini ed il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale in cui si vive, in quanto idonei ad influenzare le capacità economiche e di guadagno dei coniugi) è sostituito da quello più specifico di « condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio »; il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessa-

zione del matrimonio è sostituito con il parametro del comportamento tenuto dai coniugi in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale; la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi; sono confermati gli elementi già considerati dall'attuale comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970; la durata del matrimonio è tuttavia indicata nella proposta di legge come elemento valutativo autonomo; sono, poi, aggiunti ulteriori elementi di valutazione quali l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di una adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

Fa presente che con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea (« dovuta a ragioni contingenti o superabili »), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un determinato periodo. Con l'inserimento di un nono comma la proposta di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o « stabile convivenza » del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza. Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta in esame conferma l'applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili, già previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Le modifiche a tale ultima disposizione hanno, infatti, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'articolo 5 della legge sul divorzio.

Segnala che l'articolo 2 della proposta di legge contiene la norma transitoria in base alla quale i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

Da ultimo, per il prosieguo dell'esame del provvedimento, ritiene opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni.

Giulia SARTI, *presidente*, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame, una volta che siano state completate le opportune verifiche circa la questione posta dalla collega Bartolozzi.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Giusi BARTOLOZZI (FI), ritiene che la Commissione non abbia potuto disporre del tempo necessario per effettuare una approfondita analisi del provvedimento in discussione, rammentando che dopo l'illustrazione dei contenuti del decreto-legge in titolo da parte del relatore, onorevole

Perantoni, svolta nella mattinata odierna, i componenti della Commissione sono stati impegnati nei lavori dell'Assemblea.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, ritiene che le norme contenute nel provvedimento non presentino particolari questioni. In particolare, desidera precisare che, per quanto attiene all'istituto della riconversione del pignoramento, il provvedimento non dispone norme ordinarie ma soltanto agevolazioni ulteriori nei confronti del debitore come: la previsione che la somma che il debitore deve depositare in cancelleria debba essere pari a un sesto, e non più a un quinto, come previsto in precedenza, dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori successivamente intervenuti; la concessione al debitore di una rateizzazione di quarantotto mesi per versare la somma, determinata dal giudice con ordinanza, da sostituire al bene pignorato; la concessione al debitore del beneficio della conversione del pignoramento anche quando ritarda il pagamento di una rata, fino ad un termine massimo di trenta giorni, in luogo degli attuali quindici. Sottolinea, quindi, l'aspetto politico dell'inversione della regola della custodia, sollevata dalla collega Bartolozzi nella seduta antimeridiana. In proposito rammenta che tale possibilità è già prevista nel nostro ordinamento, potendo già attualmente il giudice concedere al debitore e ai suoi familiari la facoltà di rimanere ad abitare l'immobile pignorato in attesa dell'espropriazione forzata. Ritiene che tale disposizione, che prevede una particolare tutela per i nuclei familiari e non per le attività produttive, sia ragionevole, soprattutto in un periodo come quello attuale caratterizzato da una forte crisi economica. Non ravvisa, inoltre, elementi di criticità in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge, che, attribuendo una competenza temporanea al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è volto a favorire la realizzazione di nuove strutture carcerarie e la manutenzione o la ristrutturazione di tutte le strutture esistenti al fine di creare

una maggiore disponibilità di posti. Con riferimento, inoltre, alle disposizioni di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge, rammenta che lo stesso reca una norma di interpretazione autentica al fine di superare le incertezze applicative relative alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi, come stabilito dalla legge n. 113 del 2017. Ciò premesso, pur comprendendo la richiesta dei colleghi di poter disporre di tempi adeguati per l'esame del provvedimento, ritiene di averne sintetizzato adeguatamente i contenuti.

Giusi BARTOLOZZI (FI), con riguardo alla modifica dell'articolo 560 del codice di procedura civile in tema di custodia del bene pignorato, ritiene che non possa essere invocata la clausola di invarianza finanziaria. Nel preannunciare l'intenzione di sottoporre la questione alla Commissione Bilancio, evidenzia come consentire ai debitori di continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di trasferimento che conclude l'espropriazione forzata immobiliare, comporti inevitabilmente oneri aggiuntivi per le casse dello Stato. Ritiene infatti che concedere al debitore di rimanere nel bene pignorato fino al decreto di trasferimento, oltre a rendere di fatto impossibile vendere il bene stesso, comporterà anche la conseguenza di allungare ulteriormente i tempi di conclusione della procedura di esecuzione forzata. Preannuncia che nel corso dell'esame in Assemblea si soffermerà nuovamente su tale questione per dimostrare che con tale disposizione non si fornisce una particolare tutela ai nuclei familiari, prolungando in misura considerevole le procedure di esecuzione forzata. Si domanda pertanto per quale motivo si voglia intervenire a modificare norme che funzionano, causando peraltro un danno erariale. Quanto alle disposizioni recate dall'articolo 11-*quinquies*, che reca una norma di interpretazione autentica della legge 12 luglio 2017, n. 113, in ordine all'ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi, ricorda che sull'argomento Forza Italia aveva presentato al Senato un

emendamento, ripreso dalla Lega e successivamente ritirato, che andava nel senso opposto rispetto alla norma introdotta dal provvedimento in esame. Ritiene infine che l'unica misura ragionevole sia quella relativa alla modifica dell'articolo 569 del codice di procedura civile, relativo all'udienza di autorizzazione della vendita, per richiedere ai creditori di comunicare in anticipo l'ammontare del credito per il quale procedono. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia sul provvedimento in esame.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, ritiene che le disposizioni in materia di custodia dei beni pignorati contenute nel provvedimento in discussione non potranno arrecare danni alle casse dello Stato in quanto, purtroppo, gli ulteriori costi determinati da eventuali allungamenti dei tempi delle procedure di espropriazione immobiliare saranno poste a carico del debitore.

Giusi BARTOLOZZI (FI) non ritiene condivisibili le osservazioni testé formulate dal relatore.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 31 gennaio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante «Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione», di rappresentanti dell'Associazione italiana professori di diritto amministrativo (AIPDA).

Le audizioni informali si sono svolte dalle 13.45 alle 14.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	64
DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	64

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del I Reparto-Personale del Comando della Guardia di finanza, Gen. B. Mariano La Malfa, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (C. 1012 Peregò di Cremona)	66
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla variazione della composizione della Commissione	66
Sulla pubblicità dei lavori	66
DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marianna IORIO (M5S), *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento rilevando, in primo luogo, che il decreto-legge n. 135 del 2018, composto da 12 articoli, contiene disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

In particolare, l'iniziativa legislativa del Governo si propone di superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione, di risolvere il sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici, nonché di favorire la modernizzazione dell'azione pubblica e l'informatizzazione dei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.

Evidenzia, quindi, che durante l'esame parlamentare al Senato il provvedimento è stato modificato in più parti.

Passando a trattare le parti di competenza della Commissione, segnala che l'unica disposizione d'interesse presente nel testo originario del decreto-legge si rinviene nell'articolo 7, comma 2, che reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, nell'intento di porre rimedio alle problematiche legate al sovraffollamento delle strutture carcerarie e consentire, altresì, una più rapida attuazione del piano di edilizia penitenziaria.

Osserva, quindi, che la norma non è stata modificata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. In particolare, la disposizione in esame, nell'assegnare nuove funzioni al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione – anche straordinaria – degli immobili in uso all'amministrazione penitenziaria; realizzazione di nuove strutture carcerarie; aumento della capienza delle strutture esistenti; gestione delle procedure di affidamento dei suddetti interventi; individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato dismessi e idonei al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie), prevede che nello svolgimento dei predetti compiti tale Dipartimento possa avvalersi anche del personale del Genio militare del Ministero della difesa, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

La definizione del programma dei lavori da eseguire e l'individuazione dell'ordine di priorità è demandato ad un successivo decreto del Ministro della giustizia,

da adottarsi – su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame – di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel formulare la proposta il capo del Dipartimento deve tenere conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia (comma 3).

Sottolinea, poi, che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato modificato l'articolo 6, comma 3-bis, che dispone la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, che ha presentato, fin dalla sua introduzione, notevoli criticità applicative, restando di fatto per la gran parte inattuato fino alla data odierna.

La nuova disposizione, nell'istituire il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere alla ripresa dei lavori della Commissione nella seduta pomeridiana.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 31 gennaio 2019.

Audizione del Capo del I Reparto-Personale del Comando della Guardia di finanza, Gen. B. Mariano La Malfa, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (C. 1012 Perego di Cremona).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla variazione della composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il deputato Andrea FRAILIS entra a far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Marianna IORIO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Salvatore DEIDDA (FdI) preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere della relatrice evidenziando che nel provvedimento è stata introdotta una disposizione che autorizza l'assunzione di un consistente numero di personale nelle carriere iniziali della Polizia di Stato attraverso lo scorrimento della graduatoria di un concorso già concluso.

In particolare, osserva che la norma si ripercuote negativamente sui volontari in ferma prefissata che hanno partecipato al concorso anche in considerazione di una riserva di posti a loro favore.

Roger DE MENECH (PD) sottolinea come l'esame del decreto-legge n. 135 del 2018 avvenga in condizioni di tempi ristretti e senza possibilità alcuna di incidere sul provvedimento, ovvero con quelle stesse modalità che l'attuale maggioranza ha sempre contestato nella scorsa legislatura, quando si trovava all'opposizione.

Ritiene che sia necessario ricordare l'atteggiamento critico e polemico che i parlamentari del gruppo del M5S hanno sempre tenuto in tali circostanze e sottolinea come ciò accadeva solo poco tempo fa.

Condivide, quindi, le considerazioni di merito del collega Deidda riguardo al concorso per agenti di Polizia di Stato e rileva, inoltre, con riferimento alle disposizioni relative al Genio militare, che sarebbe opportuno non sovraccaricare il personale della Difesa di ulteriori compiti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che, durante l'esame al Senato, nell'ambito dell'articolo 6, che dispone la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI e istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, è stato introdotto il comma 3-*bis* che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, le modalità di organizzazione e funziona-

mento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti;

rilevato che l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, nell'intento di porre rimedio alle problematiche legate al sovraffollamento delle strutture carcerarie e consentire, altresì, una più rapida attuazione del piano di edilizia penitenziaria;

considerato che la citata disposizione, nell'assegnare nuove funzioni al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prevede, al comma 2, che nello svolgimento dei predetti compiti detto Dipartimento possa avvalersi anche del personale del Genio militare del Ministero della difesa, attraverso la stipula di apposite convenzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	68
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	72

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.20.

Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

C. 1486 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa delle risposte del Governo alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA fa presente che l'articolo 22 destina l'importo di 1 miliardo di euro alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni e l'importo di 300 milioni di euro a copertura della concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza in favore della Banca Carige e assicura che lo stanziamento di 300 milioni di euro iscritto in bilancio a copertura della eventuale escussione della garanzia dello Stato che assiste le passività emesse dalla Banca, pari a 2 miliardi di euro, risulta essere congruo.

Segnala infatti che, sulla base della media delle quotazioni di un *bond senior unsecured* di Carige rilevate nell'ultimo anno, Banca d'Italia ha stimato che la probabilità di default della Banca sia nella misura dell'8 per cento. Ipotizzando quindi il tasso di perdita attesa in caso di insolvenza nella misura del 45 per cento (ossia la percentuale dell'esposizione che la Banca prevede di non riuscire a recuperare), osserva che l'ammontare della garanzia che potrebbe essere escusso cor-

risponderebbe a 108 milioni di euro a fronte dell'emissione di passività fino a 3 miliardi nominali come previsto dall'articolo 1, comma 1. Pertanto, tenuto conto che la Banca ha emesso passività garantite dallo Stato per 2 miliardi di euro, segnala che il citato stanziamento di bilancio di 300 milioni di euro risulta congruo.

Chiarisce che la mancata registrazione, in termini di fabbisogno, degli effetti delle garanzie previste dal decreto, è dovuta, oltre alla loro natura di oneri eventuali, sia nell'*an* che nel *quantum*, e all'incertezza della tempistica dell'eventuale escussione, anche al fatto che il rischio di escussione di dette garanzie è stato valutato molto contenuto e, quindi, ad esse non sono stati ascritti effetti di cassa.

Evidenzia poi che le somme utilizzate a copertura dall'articolo 22 relative al contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente, corrispondenti al rifinanziamento disposto dalla legge di bilancio 2019, non sono finalizzate ad alcuna specifica operazione di partecipazione ad organismi internazionali.

Segnala inoltre che per la copertura degli oneri del presente provvedimento non sono state utilizzate le risorse stanziare per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 237 del 2016 e per le operazioni di rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, poiché la relativa autorizzazione di spesa era limitata al solo anno 2017, come risulta dalla relazione del Governo sulla base della quale il Parlamento ha autorizzato uno scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica in relazione a maggiori emissioni di debito pubblico nell'anno 2017 per un ammontare di 20 miliardi di euro.

Precisa infine che la riclassificazione ai fini degli effetti della concessione delle garanzie sull'indebitamento netto effettuata da Eurostat in occasione del decreto-legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., è stata

dovuta alle particolari caratteristiche dell'operazione realizzata attraverso il citato decreto-legge, che aveva ad oggetto due banche già in procedura di fallimento e poste in liquidazione, per le quali – a differenza di quanto previsto dal presente decreto – era disposta la costituzione di una *bad bank*.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1486 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2019, recante Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 22 destina l'importo di 1 miliardo di euro alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni e l'importo di 300 milioni di euro a copertura della concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza in favore della Banca Carige;

lo stanziamento di 300 milioni di euro iscritto in bilancio a copertura della eventuale escussione della garanzia dello Stato che assiste le passività emesse dalla Banca, pari a 2 miliardi di euro, risulta essere congruo;

infatti, sulla base della media delle quotazioni di un *bond senior unsecured* di Carige rilevate nell'ultimo anno, Banca d'Italia ha stimato che la probabilità di default della Banca sia nella misura dell'8 per cento;

ipotizzando quindi il tasso di perdita attesa in caso di insolvenza nella misura del 45 per cento (ossia la percentuale dell'esposizione che la Banca prevede di non riuscire a recuperare), l'ammontare della garanzia che potrebbe essere escusso corrisponderebbe a 108 milioni di euro a

fronte dell'emissione di passività fino a 3 miliardi nominali come previsto dall'articolo 1, comma 1;

tenuto conto che la Banca ha emesso passività garantite dallo Stato per 2 miliardi di euro, il citato stanziamento di bilancio di 300 milioni di euro risulta pertanto congruo;

la mancata registrazione, in termini di fabbisogno, degli effetti delle garanzie previste dal decreto, è dovuta, oltre alla loro natura di oneri eventuali, sia nell'*an* che nel *quantum*, e all'incertezza della tempistica dell'eventuale escussione, anche al fatto che il rischio di escussione di dette garanzie è stato valutato molto contenuto e, quindi, ad esse non sono stati ascritti effetti di cassa;

si assicura che le somme utilizzate a copertura dall'articolo 22 relative al contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente, corrispondenti al rifinanziamento disposto dalla legge di bilancio 2019, non sono finalizzate ad alcuna specifica operazione di partecipazione ad organismi internazionali;

per la copertura degli oneri del presente provvedimento non sono state utilizzate le risorse stanziate per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 237 del 2016 e per le operazioni di rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, poiché la relativa autorizzazione di spesa era limitata al solo anno 2017, come risulta dalla relazione del Governo sulla base della quale il Parlamento ha autorizzato uno scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica in relazione a maggiori emissioni di debito pubblico nell'anno 2017 per un ammontare di 20 miliardi di euro;

la riclassificazione ai fini degli effetti della concessione delle garanzie sull'indebitamento netto effettuata da Eurostat in occasione del decreto-legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per

la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., è stata dovuta alle particolari caratteristiche dell'operazione realizzata attraverso il citato decreto-legge, che aveva ad oggetto due banche già in procedura di fallimento e poste in liquidazione, per le quali – a differenza di quanto previsto dal presente decreto – era disposta la costituzione di una *bad bank*;

ritenuto che all'articolo 22, dal punto di vista formale, per entrambe le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione a fini di copertura, dovrebbe essere precisato che le riduzioni medesime sono disposte per l'anno 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 22, comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: quanto a 1 miliardo di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2019;

dopo le parole: quanto a 0,3 miliardi di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2019 ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Luigi MARATTIN (PD), in merito alla dichiarazione del sottosegretario Villarosa relativa all'attuale assenza di finalizzazione delle somme relative al contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale dell'ambiente, segnala come tale finalizzazione dovesse essere invece prevista perché altrimenti un così cospicuo rifinanziamento, pari a ben 1 miliardo di euro per il 2019, disposto dalla legge di bilancio da poco approvata, risulterebbe del tutto incomprensibile.

Con riferimento alla mancata quantificazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto degli effetti derivanti dalla concessione della garanzia dello Stato in favore di banca Carige, dichiara di non comprendere la motivazione fornita dal Governo, collegata, più che alla natura dell'operazione, alle diverse caratteristiche dei soggetti beneficiari della garanzia, ossia la Banca popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., da un lato, e Banca Carige S.p.A. dall'altro.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA osserva che Banca Carige S.p.A. non è stata dichiarata fallita e posta in liquidazione, come invece erano le menzionate banche venete. Pertanto, anche sulla base di tale considerazione sono stati classificati gli effetti derivanti dalla concessione della garanzia dello Stato nei confronti di Banca Carige S.p.A.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che le obiezioni avanzate da Eurostat in relazione all'intervento nei confronti delle banche venete fosse dovuto al fatto che in quel caso era stata disposta la costituzione di una *bad bank*, mentre l'operazione realizzata per Banca Carige presenta diverse caratteristiche. Osserva inoltre che probabilmente il Governo avrà chiesto conferma a Eurostat della possibilità di operare in questo senso.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene, salvo errori, che il SEC2010 prenda in considerazione la natura dell'operazione e non il soggetto nei cui confronti viene concessa la garanzia.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che entrambi gli aspetti debbano essere valutati al fine di giudicare poco probabile l'escussione della garanzia.

Luigi MARATTIN (PD) chiede al rappresentante del Governo se effettivamente Eurostat sia stata consultata su questo aspetto.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA dichiara di non aver avuto contatti diretti con Eurostat e di non sapere se altri esponenti del Governo li abbiano avuti.

Luigi MARATTIN (PD) chiede nuovamente al rappresentante del Governo di fornire risposta alla richiesta di chiarimento in ordine al rifinanziamento dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale dell'ambiente.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA dichiara che lo stanziamento di 1 miliardo di euro per l'anno 2019, previsto dalla legge di bilancio 2019 quale contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale dell'ambiente, non era finalizzato alla realizzazione di specifici progetti.

Ylenja LUCASELLI (FdI) chiede al sottosegretario di ripetere chiaramente quanto dichiarato.

Luigi MARATTIN (PD) chiede per quale motivo sia stato deciso di inserire l'importo di 1 miliardo di euro per l'anno 2019 quale contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale dell'ambiente in assenza di una specifica esigenza.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA conferma che il predetto stanziamento di 1 miliardo di euro per l'anno 2019, previsto dalla legge di bilancio 2019, non era finalizzato alla realizzazione di alcuno specifico progetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che frequentemente si effettuano stanziamenti su fondi senza una specifica finalità.

Luigi MARATTIN (PD) concorda con il presidente che lo stanziamento di risorse su un fondo, a differenza dell'autorizzazione di spesa, generalmente non abbia specifiche finalità, ma sottolinea l'elevato

importo di cui si sta discutendo e il fatto che si trattava di spese destinate ad essere utilizzate per finalità internazionali.

Prende quindi atto che tale stanziamento è stato inserito a scopo eccessivamente prudenziale.

Claudio BORGHI, *presidente*, conclude sottolineando che, poiché come affermato dal Governo le somme dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale dell'ambiente, utilizzate dal presente provvedimento, non pregiudicano la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente, non si pone alcun problema in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 29 gennaio il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riservandosi di fornire risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 17 gennaio 2019.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 3, assicura che sia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

1, comma 1087, della legge n. 205 del 2017, sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica recano le occorrenti risorse e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Conferma inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali, che modificano il codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono suscettibili di determinare accelerazioni nei pagamenti per stati di avanzamento di lavori tali da determinare effetti apprezzabili rispetto a quanto già scontato nei tendenziali.

Prosegue evidenziando che l'Autorità di regolazione dei trasporti svolgerà le funzioni, attribuitele dall'articolo 8 in materia di vigilanza sui contratti afferenti alle infrastrutture aeroportuali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 9, osserva che il valore dichiarato della merce importata comprensivo dei costi accessori, se rientra nelle previsioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965, non è gravato da dazi ed IVA e pertanto l'ampliamento del regime di non imponibilità riferito a tutti i costi accessori concernente le spedizioni non comporterà minori entrate per l'Erario.

Garantisce quindi che le amministrazioni interessate, con particolare riferimento all'Agenzia italiana del farmaco – AIFA e al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, potranno fronteggiare gli adempimenti previsti dall'articolo 14, in materia di principi e linee guida relativi ai medicinali per uso umano, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 15, fa presente che il regime tariffario per le attività esercitate dal Ministero della salute in materia di dispositivi medici e medico diagnostici *in vitro* sarà determinato in modo da garantire la copertura integrale dei costi connessi all'espletamento delle nuove funzioni e non si determinerà alcun

disallineamento temporale tra spese ed introiti tariffari, in quanto la corrispondenza della tariffa precede temporalmente l'attività espletata.

Evidenzia poi che l'ISPRA sarà in grado di assicurare lo svolgimento dei nuovi adempimenti previsti dall'articolo 16, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quelle derivanti dal sistema tariffario previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche con riguardo al profilo dell'allineamento temporale tra spese ed introiti tariffari.

Assicura inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 17, relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, appaiono conformi all'ordinamento dell'Unione europea.

Segnala infine che all'articolo 19, laddove si prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario precisare che sono comunque escluse le disposizioni di cui all'articolo 3, posto che le stesse sono oggetto di un'apposita copertura finanziaria.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito;

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 3, sia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1087, della legge n. 205 del 2017 sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica recano le occorrenti risorse e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

le disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali, che modificano il codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono suscettibili di determinare accelerazioni nei pagamenti per stati di avanzamento di lavori tali da determinare effetti apprezzabili rispetto a quanto già scontato nei tendenziali;

l'Autorità di regolazione dei trasporti svolgerà le funzioni attribuitele dall'articolo 8 in materia di vigilanza sui contratti afferenti alle infrastrutture aeroportuali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 9, il valore dichiarato della merce importata comprensivo dei costi accessori, se rientra nelle previsioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965, non è gravato da dazi ed IVA e pertanto l'ampliamento del regime di non imponibilità riferito a tutti i costi accessori concernente le spedizioni non comporterà minori entrate per l'Erario;

le amministrazioni interessate, con particolare riferimento all'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) e al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, potranno fronteggiare gli adempimenti previsti dall'articolo 14, in materia di principi

e linee guida relativi ai medicinali per uso umano, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 15, il regime tariffario per le attività esercitate dal Ministero della salute in materia di dispositivi medici e medico diagnostici *in vitro* sarà determinato in modo da garantire la copertura integrale dei costi connessi all'espletamento delle nuove funzioni e non si determinerà alcun disallineamento temporale tra spese ed introiti tariffari, in quanto la corresponsione della tariffa precede temporalmente l'attività espletata;

l'ISPRA sarà in grado di assicurare lo svolgimento dei nuovi adempimenti previsti dall'articolo 16, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quelle derivanti dal sistema tariffario previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche con riguardo al profilo dell'allineamento temporale tra spese ed introiti tariffari;

le disposizioni di cui all'articolo 17, relative allo smaltimento degli sfalci e

delle potature, appaiono conformi all'ordinamento dell'Unione europea;

all'articolo 19, laddove si prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario precisare che sono comunque escluse le disposizioni di cui all'articolo 3, posto che le stesse sono oggetto di un'apposita copertura finanziaria,

delibera di riferire favorevolmente

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 3, ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01212 Giacomoni: Criticità connesse alla nuova disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (PIR)	76
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	89
5-01344 Fragomeli: Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata	76
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	90
5-01345 Centemero: Portata applicativa delle norme in materia di regime forfettario	76
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	92
5-01346 Pastorino: Misure di contrasto al fenomeno delle pressioni commerciali vessatorie in ambito creditizio	76
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	94
5-01347 Currò: Applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica	77
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	95

SEDE REFERENTE:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	77
ALLEGATO 6 (Emendamenti)	97

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)	79
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	132

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. (Doc. LXXXVI, n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio) ..	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.10.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01212 Giacomoni: Criticità connesse alla nuova disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Sestino GIACOMONI (FI), illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sestino GIACOMONI (FI), ritiene inadeguata la risposta del Sottosegretario, ed invita il Governo a non affidare la questione alle burocrazie ministeriali. Ritiene infatti che le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 rappresentino un ostacolo normativo che non può essere risolto con l'adozione di un decreto attuativo. Occorre piuttosto intervenire con una norma *ad hoc*, di rango primario, da inserire nel decreto-legge Carige o in quello sulla semplificazione, volta a rimuovere le disposizioni relative ai PIR, fonte di criticità per le piccole e medie imprese in una fase di recessione dell'economia.

5-01344 Fragomeli: Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti

dal Governo in ordine all'impatto delle disposizioni recate dalla legge di bilancio per il 2019 sui tributi locali. Ritiene invece necessario un ulteriore approfondimento in ordine ai possibili effetti negativi delle misure in oggetto sulle entrate dei comuni derivanti dall'addizionale IRPEF, tenuto conto del fatto che questa voce costituisce per i comuni la seconda fonte di entrate, per entità, dopo IMU e TASI.

Esprime, infine, soddisfazione perché il Sottosegretario ha inteso rispondere all'interrogazione presentata. Ricorda infatti che in una precedente occasione, il Governo – a fronte di un'analoga interrogazione – ritenne di non dover fornire alcuna risposta, sostenendo che l'atto di sindacato ispettivo presentato non fosse di competenza della Commissione Finanze, in quanto faceva incidentale riferimento all'ISEE.

5-01345 Centemero: Portata applicativa delle norme in materia di regime forfettario.

Giulio CENTEMERO (Lega), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulio CENTEMERO (Lega), ringrazia il Sottosegretario per il chiarimento puntuale, che ritiene utile per indirizzare i comportamenti futuri dei soggetti interessati.

5-01346 Pastorino: Misure di contrasto al fenomeno delle pressioni commerciali vessatorie in ambito creditizio.

Luca PASTORINO (LeU), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*) e sottolinea che il fenomeno delle pressioni commerciali improprie e vessatorie è all'attenzione del Governo, che sta svolgendo alcuni approfondimenti in merito, anche al fine della possibile introduzione di uno specifico reato penale per le fattispecie richiamate.

Luca PASTORINO (LeU), auspica che la questione sollevata possa essere risolta attraverso una norma da introdursi nel decreto Carige o con altra iniziativa legislativa; è comunque consapevole che la normativa è già intervenuta apportando, a decorrere dal 1° gennaio 2019, maggiore trasparenza sulle commissioni pagate dal cliente, che rappresenta – lo ricorda – un'utenza «debole». Prende atto in ogni caso dell'impegno assunto dal Governo e si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA ricorda come già durante l'audizione del professor Dolmetta – ascoltato dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato nell'ambito dell'attività di istruttoria legislativa sul decreto-legge riguardante Banca Carige – sia stata affrontata la questione, anche sollevando il tema del rischio di un conflitto d'interesse nel caso di vendita da parte degli istituti di credito dei propri prodotti finanziari.

5-01347 Currò: Applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Giovanni CURRÒ (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni CURRÒ (M5S), ringrazia il Sottosegretario per l'utile chiarimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

C. 1486 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, informa che sono state presentate 87 proposte emendative (*vedi allegato 6*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. A tal fine, la materia delle proposte emendative deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo » (lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997).

Evidenzia che il criterio adottato per i decreti-legge risulta più restrittivo di quello previsto per gli ordinari progetti di legge, per i quali, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, l'inammissibilità è limi-

tata all'estraneità di emendamenti e articoli aggiuntivi all'oggetto del provvedimento.

La necessità di rispettare rigorosamente i criteri illustrati si impone anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, 22 del 2012 e ordinanza n. 34/2013 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

Alla luce di tali considerazioni, devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Ungaro 5.01, che estende al 6 marzo 2021 l'operatività dello schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza disciplinato dal decreto-legge n. 18 del 2016;

Rizzetto 7.4, che introduce limitazioni alla retribuzione del personale e degli organi di vertice di tutte le banche destinatarie di aiuti di Stato;

Osnato 11.01, che sospende l'accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui alla legge di bilancio 2019 in caso di apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea;

Rizzetto 14.3, che demanda a un regolamento delle autorità di vigilanza competenti l'individuazione di modalità per garantire agli investitori un maggior controllo delle procedure di acquisto di prodotti finanziari;

Giuliodori 21.01, che vieta alla generalità delle banche di vincolare parte della retribuzione dei dipendenti alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e che reca disposizioni generali sull'assegnazione del profilo finanziario dei clienti da parte delle banche;

Maniero 21.02, che modifica la disciplina in tema di conflitto di interessi e incompatibilità per il personale dipendente e per gli organi di vertice delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie;

Ruggiero 21.03, che impone agli organi di vertice e al personale dirigenziale delle banche l'obbligo di stipulare apposita assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dallo svolgimento di attività bancaria;

Martinciglio 21.04, che reca numerose disposizioni volte a inasprire le pene e le sanzioni per i reati commessi nell'esercizio di attività bancarie;

D'Ettore 21.08, che istituisce una cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie;

D'Ettore 21.09, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di predisporre linee guida per gli intermediari finanziari volte a garantire l'effettiva adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio dei clienti;

Giacomoni 21.010, che introduce disposizioni generali in tema di chiarezza e semplificazione di contratti e documenti informativi bancari

D'Ettore 21.011, che introduce una presunzione legale sulla sussistenza nel nesso di causalità tra inadempimento e danno, nel caso di inadempimento da parte dei soggetti abilitati ai servizi e alle attività di investimenti ai sensi del Testo unico finanziario;

D'Ettore 21.012, che affida a un DPCM il compito di individuare disposizioni univoche per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati;

Marattin 21.013, 21.014, 21.016, 21.017 e 21.018, che modificano la disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) con disposizioni di varia natura, volte sostanzialmente a modificarne l'ambito soggettivo e oggettivo nonché le condizioni di operatività;

Marattin 21.015, che istituisce un nuovo Fondo per il ristoro dei risparmiatori e abroga la disciplina del FIR contenuta nella legge di bilancio 2019;

gli analoghi Zanettin 22.01 e 22.02, che recano disposizioni sulla deducibilità

delle minusvalenze degli strumenti finanziari emessi da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza;

Zanettin 22.03, che reca modifiche alla disciplina della confisca;

D'Ettore 22.04 e 22.05, che – con meccanismi parzialmente diversi – introducono disposizioni volte a consentire ai detentori di obbligazioni subordinate e altri strumenti di investimento delle banche in crisi o sottoposte a procedure di risoluzione, di convertire o scambiare i propri titoli con diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni delle predette banche;

Giacomoni 22.06 e 22.07, che – con meccanismi parzialmente diversi – introducono un insieme di misure per lo smaltimento dei crediti deteriorati delle banche e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare sottoposto a espropriazione forzata per il recupero di detti crediti, a tal fine costituendo un apposito Fondo patrimonio Italia;

D'Ettore 22.08 e 22.09, volti a favorire l'accesso al Fondo di solidarietà per i risparmiatori istituito dalla legge di stabilità 2016 anche agli investitori e ai risparmiatori possessori di titoli e strumenti finanziari emessi da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza;

Ungaro 22.010, che rifinanzia per il 2019 gli interventi della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria assicurativa e previdenziale.

Avverte che eventuali ricorsi avverso la pronuncia di ammissibilità possono essere presentati presso la Segreteria della Commissione entro le ore 17 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è fissato a partire dalle ore 11 di martedì 5 febbraio prossimo e che la Commissione Finanze dovrà esprimere il parere, al più tardi, entro la mattina di lunedì 4 febbraio.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività produttive) – del decreto-legge n. 135 del 2018, recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli, è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso il Senato ed è ora composto da 22 articoli.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del decreto-legge, si limiterà a richiamare le disposizioni di competenza della Commissione Finanze.

Richiama, innanzitutto, i contenuti dei commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 1, introdotti al Senato, che apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore.

Il comma 8-*bis* posticipa l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019. Con le modifiche in esame l'abrogazione non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell'IRES per tali enti permane fino all'emanazione di dette misure. Conseguentemente, il comma 8-*bis*, lettera *a*), introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.

Il comma 8-*ter* reca la copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, reca semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi. Anzitutto, si consente l'accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd risorse proprie UE. Si dispone l'inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019.

Viene, infine, modificata la disciplina del regime forfettario, consentendo l'accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

L'articolo 3-*ter*, introdotto al Senato, modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cd. zona economica speciale

(ZES). Con le norme in esame, inoltre, anche le imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali procedure semplificate.

L'articolo 9-*bis*, comma 2, amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal decreto-legge 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis* introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali *online*, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet* PC e *laptop*). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell'IVA è disciplinato dal meccanismo dell'inversione contabile, v. *infra*), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

L'articolo 11-*sexies* prevede talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd.

« ex IPAB »), che sono pertanto da considerarsi inclusi nell'ambito del Terzo Settore.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), rileva come, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, siano stati introdotte nel testo alcune modifiche positive, anche frutto di emendamenti presentati dall'opposizione, quali il ripristino dell'IRES ridotta per gli enti del terzo settore e l'introduzione di misure di semplificazione riferite a diversi istituti agevolativi.

Il suo gruppo giudica invece negativamente l'introduzione, a pochi giorni dall'entrata in vigore della fatturazione elettronica, di forme di esonero con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie. Si tratta infatti di un settore oggetto di elevato tasso di evasione e l'introduzione di specifiche disposizioni di deroga al riguardo costituisce a suo avviso un grave errore, che vede il suo gruppo fortemente contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.50.

Programma di lavoro della Commissione per il 2019
— **Mantenere le promesse e prepararsi al futuro.**
(COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019.
(Doc. LXXXVI, n. 2).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020)
— **Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata.**
(14518/18).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame congiunto, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, degli atti di programmazione – a livello nazionale ed europeo – delle politiche dell'Unione per il 2019 e per il primo semestre del 2020.

Si tratta in primo luogo della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2019, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, nella quale sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito ai specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE.

La Commissione esamina contestualmente il Programma di lavoro per il 2019 della Commissione europea, contenuto nel documento COM(2018)800, intitolato: «Mantenere le promesse e prepararsi al futuro», che elenca, nei cinque allegati di cui è composto le nuove iniziative che si prevede di presentare (All. I); le iniziative REFIT (il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione) (All. II); le proposte prioritarie in sospeso (All. III); le proposte ritirate (All. IV); le abrogazioni (All. V).

Si tratta di un programma di fine mandato, in vista delle elezioni europee

del prossimo maggio e del conseguente esaurimento del mandato della Commissione Juncker. Vi si preannuncia la presentazione di un numero limitato di nuove iniziative concentrandosi invece sulle proposte pendenti, ritenute essenziali per realizzare appieno le dieci priorità che la Commissione in carica si era impegnata a realizzare nel momento della sua investitura. Il programma, inoltre, è considerato una tappa dei lavori in vista del vertice di Sibiu sul futuro dell'Unione a 27, che avrà luogo il 9 maggio 2019 e costituirà un'occasione per riflettere su un'agenda strategica per l'UE nei cinque anni successivi.

Oggetto di esame è infine il Programma di 18 mesi del Consiglio per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2020, nel quale il « trio » di presidenze semestrali del Consiglio dell'UE (in questo caso le presidenze rumena, finlandese e croata) fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi.

Con riferimento alle tematiche di competenza della Commissione Finanze affrontate dai documenti, merita in primo luogo ricordare la materia della fiscalità e dell'unione doganale.

In tale ambito, la Relazione programmatica del Governo indica le seguenti priorità per il 2019:

proseguire l'attività volta al raggiungimento di un equo ed efficiente sistema di imposizione fiscale nell'Unione europea;

partecipare, in materia di fiscalità diretta, ai lavori relativi alla definizione delle proposte della Commissione europea relative al sistema comune d'imposta temporaneo sui servizi digitali e alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa;

proseguire, nell'ambito della fiscalità indiretta, nelle azioni legate alle iniziative relative alla riforma dell'IVA, avviate nel 2010 con il « Libro Verde sul futuro dell'IVA »;

seguire, con particolare attenzione, la proposta di regolamento che istituisce il

programma « Dogana » per la cooperazione nel settore doganale (COM(2018)442) e la proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (COM(2018)474);

garantire, in materia di cooperazione amministrativa nel settore delle accise e in collaborazione con le autorità amministrative competenti degli Stati membri e con la Commissione europea, il rispetto della normativa in materia doganale.

In particolare, in materia di accise, il Governo segnala che la Commissione europea ha presentato, il 25 maggio 2018: la proposta di direttiva COM(2018)346 che stabilisce il regime generale delle accise; la proposta di regolamento COM(2018)349 recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico; la proposta di decisione COM(2018)341 relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa; la proposta di direttiva COM(2018)334 recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Nel medesimo ambito, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 afferma che è necessario intensificare gli sforzi per giungere a un accordo:

sulla proposta per una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, contenuta nelle due proposte di direttiva COM(2016)685 e COM(2016)683;

sulle proposte per una tassazione equa ed efficiente dell'economia digitale in modo che tutte le imprese, grandi e piccole, paghino la giusta quota di tasse nel luogo in cui realizzano gli utili.

In particolare, segnala la proposta di direttiva che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza

digitale significativa COM(2018)147 e la proposta di direttiva relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali COM(2018)148:

sulle proposte per un'imposta sul valore aggiunto equa ed efficiente al fine di semplificare il sistema, specialmente per le piccole imprese, renderlo a prova di frodi e modernizzare il sistema di fissazione di tassi ridotti di imposta sul valore aggiunto; il 7 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato il piano d'azione sull'IVA (COM(2016)148 – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA). Facendo seguito al suddetto piano, la Commissione europea ha presentato diverse iniziative legislative. Tra quelle per le quali sono tuttora in corso i negoziati, si segnalano, in particolare, le nuove norme COM(2018)20 e COM(2018)21 per concedere maggiore flessibilità agli Stati membri nel fissare le aliquote IVA e creare un contesto fiscale più favorevole allo sviluppo delle PMI;

sulle proposte in materia di diritto societario per garantire che il diritto delle imprese di trasferirsi ed espandersi al di fuori delle frontiere nazionali non sia utilizzato impropriamente da pochi per evadere le imposte o minare i diritti dei lavoratori.

Il 25 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato nuove norme di diritto societario per rendere più agevoli le procedure per le società che intendono trasferirsi, fondersi o scindersi all'interno del mercato unico. Le nuove norme intendono garantire, inoltre, la protezione dei diritti dei lavoratori e la prevenzione degli abusi fiscali e stimolare il potenziale di crescita delle imprese europee, digitalizzando i processi di creazione e gestione di imprese. Si tratta nello specifico della proposta di direttiva COM(2018)239 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario e della proposta di direttiva COM(2018)241 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le

trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Commissione europea annuncia anche l'intenzione di avviare un dibattito su una riforma del processo decisionale nella politica fiscale dell'UE.

Segnala, al riguardo, che, il 15 gennaio 2019, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che propone un calendario per una transizione progressiva e mirata verso il voto a maggioranza qualificata (al posto dell'attuale voto all'unanimità) nell'ambito della procedura legislativa ordinaria in alcuni settori della politica fiscale dell'UE.

In tema di fiscalità interviene infine anche il Programma dei 18 mesi del Consiglio, individuando quale priorità fondamentale un'imposizione fiscale equa ed efficace. A tal fine, le tre Presidenze annunciano l'intenzione di portare avanti i lavori sulle proposte sulla tassazione del digitale e su tutte le altre proposte in sospenso in materia di imposizione fiscale, in particolare relativamente al nuovo sistema dell'IVA definitivo.

Un secondo importante ambito di intervento affrontato dai tre documenti è quello delle politiche macroeconomiche.

In tale settore, la Relazione programmatica del Governo indica, tra l'altro, le seguenti priorità per il 2019:

portare avanti la costituzione di un Gruppo di lavoro europeo ad alto livello composto dai rappresentanti degli Stati membri per definire « Una *politeia* per un'Europa diversa, più forte e più equa » secondo le linee indicate dal Governo nel documento trasmesso a Bruxelles a settembre 2018;

giocare un ruolo critico, ma anche propositivo e propulsivo, riguardo all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, al fine di rafforzare la crescita economica, promuovere la competitività del sistema produttivo europeo nell'economia globale, salvaguardare la stabilità dell'euro;

impegnarsi affinché il completamento dell'Unione bancaria sia basato sulle due

dimensioni di condivisione e riduzione dei rischi, che, secondo il Governo, dovrebbero procedere in parallelo rinforzandosi a vicenda, ma senza condizionamenti reciproci quanto a tempi e modalità, acquisendo così credibilità di fronte ai mercati finanziari.

In merito ai mercati finanziari, il Governo annuncia l'intenzione di volersi impegnare sui negoziati circa le proposte legislative che completano o modificano aspetti della cornice normativa del regolamento (UE) n. 648/2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali (CCP) e repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR). In particolare, sottolinea che permangono elementi di dubbio circa l'accentramento in ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) di talune funzioni di vigilanza ora svolte in ambito nazionale e circa la costituzione al suo interno di un organo decisionale ed operativo specifico (c.d. CCP *Executive Session*) dedicato a tali compiti.

Inoltre, il Governo ricorda che, per il prossimo bilancio pluriennale dell'UE 2021-2027, è in corso di discussione la proposta di regolamento COM(2018)439 che istituisce il programma InvestEU, che utilizzerebbe lo stesso meccanismo di garanzia utilizzato dal Piano Juncker. Il Governo afferma di essere particolarmente favorevole alle misure che consentono di ampliare le possibilità di investimento e le capacità operative della BEI.

Anche nel Programma di lavoro della Commissione per il 2019 si indicano tra le priorità:

approfondire l'Unione economica e monetaria (UEM), compresi gli strumenti di bilancio proposti nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale (funzione di stabilizzazione europea e programma di sostegno alle riforme); il 6 dicembre 2017 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure sul futuro dell'UEM che si propone, in particolare, di: istituire il Ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM(2017)823); istituire il Fondo monetario europeo – FME (COM(2017)827), che sa-

rebbe basato sulla struttura ormai consolidata del Meccanismo europeo di stabilità (cd. Fondo « salva-Stati »), ma ancorato all'ordinamento giuridico dell'UE (attualmente è disciplinato da un apposito accordo intergovernativo). Il FME potrebbe costituire un meccanismo di *backstop* (garanzia) comune per il Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie; incorporare il Trattato Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE (COM(2017)824). Inoltre, il 31 maggio 2018 ha proposto di introdurre nuovi strumenti di bilancio per la zona euro e segnatamente: un Programma di sostegno alle riforme strutturali degli Stati membri (COM(2018)391) e una Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti in caso di *shock* asimmetrici (COM(2018)387); per quanto concerne, in particolare, il FME, nella Relazione programmatica, il Governo afferma che l'Italia sarà favorevole a iniziative volte a migliorare l'efficacia degli strumenti esistenti del Fondo, ma che si opporrà all'affidamento al Fondo di compiti di sorveglianza macroeconomica degli Stati membri che rappresenterebbero una duplicazione delle competenze già in capo alla Commissione europea. In questo contesto, inoltre, il Governo intende farsi promotore di un dibattito sui poteri e le prerogative della Banca centrale europea, con particolare riguardo al ruolo di prestatore di ultima istanza e alla politica dei cambi;

completamento dell'Unione bancaria, anche tramite: la creazione di un meccanismo di *backstop* (garanzia) comune per il Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie; l'ottenimento di progressi verso il sistema europeo di assicurazione dei depositi; il rafforzamento del ruolo del Meccanismo europeo di stabilità (MES) quale strumento per la gestione delle crisi; la conclusione rapida di un accordo sulle proposte relative alla riduzione dei rischi nel settore bancario e al pacchetto per la riduzione dei prestiti in sofferenza; il rafforzamento del Semestre europeo in modo tale da sostenere e orientare gli Stati membri verso il conseguimento di una crescita sostenibile, inclusiva e a lungo termine.

Oltre al rafforzamento del ruolo del MES e al meccanismo di *backstop* (garanzia) comune per il Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie, citati nel punto precedente, la Commissione europea ha, infatti, presentato:

la proposta di regolamento COM(2015)586 che istituisce un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (*European deposit insurance system*, EDIS);

un pacchetto di proposte per la riduzione dei rischi nel settore bancario volte ad aumentare ulteriormente la resilienza delle banche e a rafforzare la stabilità finanziaria nell'UE e anche ad allineare le norme dell'Unione bancaria a diversi elementi concordati a livello internazionale, in particolare le norme convenute nell'ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria. Sono ancora in corso i negoziati sulle seguenti tre proposte: proposta di regolamento COM(2016)851 (norme relative al meccanismo di risoluzione unico); proposta di direttiva COM(2016)852 (in materia di risanamento e risoluzione delle banche); proposta di direttiva COM(2016)854 (in materia di requisiti patrimoniali per il settore bancario);

un pacchetto di misure per accelerare la riduzione dei crediti deteriorati (*non-performing loans*) nel settore bancario, quei crediti erogati da soggetti bancari per i quali diviene meno probabile il recupero delle somme mutate. Si tratta della proposta di regolamento COM(2018)134 relativa alla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate e della proposta di direttiva COM(2018)135 relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali.

In tale ambito, nella Relazione programmatica il Governo afferma che molto è già stato fatto a livello europeo per la riduzione dei rischi e molto è in discussione, ma poco, invece, è stato fatto per la

condivisione dei rischi. In particolare, poi, circa le singole proposte, afferma di sostenere:

la necessità del meccanismo di *backstop* così come la sua entrata in vigore prima del termine ultimo del 2023;

la creazione di un sistema comune di assicurazione dei depositi (EDIS) che permetterebbe di realizzare una più completa mutualizzazione del rischio bancario nell'area euro e contribuirebbe ad allentare il legame fra le banche e gli Stati sovrani, garantendo a tutti i depositanti lo stesso livello e garanzia di protezione ovunque siano ubicati;

con riguardo alla proposta volta ad obbligare le banche a svalutare completamente i crediti deteriorati dopo un certo numero di anni dalla classificazione come *non-performing*, la revisione della calibrazione della misura, al fine di evitare che vengano introdotti incentivi distorti per le banche (in particolare, accelerare il ricorso a procedure giudiziarie e disincentivare il ricorso a operazioni di ristrutturazione del debito) ed effetti indesiderati sull'economia reale.

Inoltre, il Governo, per quanto riguarda il Semestre europeo, annuncia in particolare che:

sosterrà la necessità di indurre i Paesi dell'area euro, che registrano un surplus di parte corrente ritenuto eccessivo nell'ambito della procedura per squilibri macroeconomici, ad avviare politiche di sostegno agli investimenti e alla domanda interna per assicurare un'applicazione simmetrica della procedura per gli squilibri macroeconomici (MIP);

si adopererà affinché sia attribuito un peso adeguato ai « fattori rilevanti » per valutare la dinamica del debito e sia migliorata la metodologia sulla base della quale la Commissione europea calcola le stime del prodotto potenziale e dei saldi strutturali, necessarie per la valutazione delle principali variabili di finanza pubblica, e in particolare la valutazione del

rispetto del Patto di stabilità e crescita. Inoltre, continuerà a perseguire una valorizzazione dei margini di flessibilità all'interno delle regole, sia nella gestione dei conti pubblici e nelle politiche di investimento comuni, sia nell'applicazione delle regole riguardanti il saldo dei bilanci pubblici.

Nel Programma dei 18 mesi del Consiglio, si annuncia che le tre Presidenze porteranno avanti i lavori relativi all'approfondimento dell'UEM, al fine di migliorare la capacità di resistere alle crisi economiche. Al riguardo, secondo il programma, è essenziale troncare il legame banche-emittenti sovrani, prestando, nel contempo, attenzione agli sviluppi a livello internazionale.

Secondo il Programma, occorre anche fare di più in merito al rafforzamento dell'Unione bancaria, sulla scorta dell'approccio convenuto in materia di riduzione e condivisione dei rischi (che include la proposta sul sistema europeo di assicurazione dei depositi e l'attuazione del sostegno del MES al Fondo di risoluzione unico), e all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali.

Inoltre, per il Programma è opportuno semplificare le norme del Patto di stabilità e crescita e, al fine di promuovere l'adesione all'euro, è necessario fare di più per quanto concerne il programma di sostegno alle riforme proposto, incluso lo strumento di sostegno alla convergenza.

Infine, le tre Presidenze intendono portare avanti i lavori concernenti il programma per gli investimenti InvestEU.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda le politiche per il mercato interno dell'Unione.

La Relazione programmatica indica le seguenti priorità per il 2019:

avviare la revisione della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein) al fine di chiarire meglio a quali settori produttivi vada applicata, anche rispetto alle diverse realtà nazionali, per superare gli effetti distorsivi conseguenti a una sua stringente applicazione;

concludere l'iter negoziale delle proposte legislative della Commissione relative al mercato unico dei beni e dei servizi, al mercato unico digitale e all'Unione dei mercati dei capitali.

Nell'ambito dell'Unione dei capitali, la Commissione ha presentato diverse proposte. In merito, il Governo afferma che i negoziati sulle proposte presentate dalla Commissione europea sono oggetto di una costruttiva partecipazione italiana.

Nel Programma di lavoro della Commissione per il 2019 si individuano, come priorità, il completamento del mercato unico digitale connesso e il raggiungimento di un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida. Inoltre, si afferma che un'Unione dei mercati dei capitali pienamente funzionante, con mercati spessi e liquidi, è fondamentale per la stabilità finanziaria, per sostenere il mercato unico e diversificare le fonti di finanziamento per le imprese europee, in particolare per quelle più piccole.

Per quanto riguarda in particolare l'Unione dei mercati dei capitali, secondo la Commissione europea, è giunto il momento di trovare un accordo sulle proposte presentate in materia di:

riforma delle infrastrutture del mercato europeo; la proposta di regolamento COM(2017)331 modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di Paesi terzi (EMIR – Vigilanza delle CCP); la proposta di regolamento COM(2017)208 modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigi-

lanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (REFIT applicato al regolamento EMIR);

miglioramento dell'architettura di vigilanza finanziaria dell'UE; la Commissione europea ha presentato proposte di riforma delle autorità europee di vigilanza (ESAs), che ne rafforzano le competenze al fine di adeguare l'architettura della vigilanza a un mercato dei capitali maggiormente integrato (COM(2017)536, COM(2017)537 e COM(2017)538). La proposta COM(2017)536 è stata modificata nel settembre 2018 per rafforzare il quadro di vigilanza in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (COM(2018)646).

Nella Relazione programmatica, il Governo sostiene che lo stato di avanzamento del negoziato è fortemente condizionato da forti perplessità, condivise dalla quasi totalità degli Stati membri, inclusa l'Italia, in particolare sui rischi di confusione tra il ruolo di regolatori delle ESA (ad eccezione di alcuni compiti di supervisione affidati all'ESMA) e il ruolo di supervisione che compete alla BCE e alle autorità di supervisione nazionali, come nel caso del piano strategico di supervisione, e sulla sovrapposizione e confusione tra i poteri nazionali e quelli delle ESA, sia attraverso la nuova *governance* « indipendente », sia attraverso l'accentramento di alcune competenze su materie non armonizzate o per le quali è necessaria la conoscenza delle specificità nazionali, anche ai fini di protezione dei consumatori:

finanziamento collettivo; nell'ambito del Piano d'azione sulla finanza tecnologica (FinTech) (COM(2018)109), con il quale la Commissione europea intende creare le condizioni per sfruttare il rapido sviluppo delle nuove tecnologie applicate all'offerta di servizi finanziari, sono state presentate la proposta di direttiva COM(2018)99 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la proposta di regolamento COM(2018)113 relativo ai fornitori

europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, con le quali viene definito un regime di autorizzazione e vigilanza per i gestori di piattaforme di *crowdfunding* che intendono raccogliere fondi in più di uno Stato membro.

Nella Relazione programmatica il Governo segnala che la proposta di direttiva, pur mostrando nei suoi contorni generali aspetti favorevoli in termini di armonizzazione delle norme in materia e di riduzione degli oneri finanziari ed amministrativi per tutti i portatori di interessi del settore, presenta taluni aspetti che impongono un'accurata analisi in sede di negoziato (in particolare, la fattibilità e l'applicabilità del regime europeo, considerato il coinvolgimento di due distinte cornici regolamentari (quella tipicamente del credito e quella dei titoli e strumenti finanziari), normalmente ripartite anche secondo ambiti di vigilanza separati a livello di autorità nazionali competenti; le possibili sovrapposizioni tra la disciplina europea e quella nazionale, atteso che non viene previsto un unico passaporto, bensì due regimi distinti: un'autorizzazione ed un regime europei per portali transfrontalieri, da una parte, e, dall'altra, l'applicabilità della normativa interna quando si vuole operare unicamente in ambito nazionale):

rafforzamento della vigilanza antiriciclaggio; si tratta della citata proposta COM(2018)646.

Inoltre, segnala che l'8 marzo 2018 la Commissione europea ha presentato il Piano d'azione per la finanza sostenibile (COM(2018)97). Collegato al Piano, il 24 maggio 2018, la Commissione ha presentato le proposte sulla finanza sostenibile volte a rafforzare il ruolo della finanza nella realizzazione di un'economia efficiente che consegua anche obiettivi ambientali e sociali: la proposta di regolamento COM(2018)353 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili; la proposta di regolamento COM(2018)354 sull'informa-

tiva in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341; la proposta di regolamento COM(2018)355 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio.

Nella Relazione programmatica il Governo afferma in particolare che:

con riguardo al COM(2018)353, nel negoziato stanno emergendo talune perplessità condivise da gran parte degli Stati membri, inclusa l'Italia. La scelta della Commissione europea di sviluppare sostanzialmente la tassonomia attraverso atti delegati solleva forti preoccupazioni, pur essendo compresa la necessità di una certa flessibilità del quadro giuridico, poiché le conoscenze scientifiche e tecnologiche degli impatti ambientali si evolvono rapidamente;

con riguardo al COM(2018)354, anche in tale caso, nel negoziato, stanno emergendo alcune perplessità. Si esprimono, in particolare, riserve sia sul mancato riferimento a un obbligo espresso di integrazione dei fattori ESG per i partecipanti ai mercati finanziari sia sulle scelte metodologiche in ordine all'intervento degli atti di secondo livello;

con riguardo al COM(2018)355, nel negoziato stanno emergendo delle perplessità sulle scelte metodologiche in ordine all'intervento degli atti di secondo livello.

Merita infine di essere segnalata, tra le priorità indicate dalla Relazione programmatica del Governo per il 2019, la proposta di direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, di modifica alla direttiva 2012/30/UE (cd. «*insolvency proposal*») (COM(2016)723).

La proposta è, secondo la Commissione europea, uno dei documenti chiave del

« piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali » e della « strategia per il mercato unico ». L'obiettivo è ridurre i principali ostacoli al libero flusso dei capitali derivanti dalle divergenze tra i quadri degli Stati membri in materia di insolvenza e ristrutturazione, nonché garantire a società e imprenditori economicamente sostenibili che versano in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a procedure efficaci di ristrutturazione preventiva e concessione di una seconda opportunità, tutelando al tempo stesso i legittimi interessi dei creditori. Nell'ambito dei lavori della Commissione sull'Unione bancaria, la proposta intende inoltre contribuire a prevenire l'accumulo di prestiti deteriorati.

Sulla proposta è stato raggiunto un orientamento generale in sede di Consiglio, che dovrebbe costituire la base per i negoziati con il Parlamento europeo. Il Governo sottolinea tuttavia criticità, in termini di impatto economico sui bilanci nazionali, « quanto all'attuazione di sistemi informatici e alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al funzionamento delle procedure di ristrutturazione. ».

Il Governo intende altresì garantire la partecipazione dell'Italia ai negoziati relativi ad altre proposte normative europee in materia penale, fra cui la proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (COM(2017)489).

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-01212 Giacomoni: Criticità connesse alla nuova disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (PIR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'istituto dei Piani di Risparmio (PIR) a lungo termine, come noto, è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), dove all'articolo 1, comma 100, viene prevista l'esenzione fiscale per gli investimenti che rispettino determinate caratteristiche, in riferimento ai soggetti sottoscrittori e ai limiti di investimento.

Il successivo comma 102 disciplina le regole di investimento delle somme e dei valori destinati ai PIR, affinché le stesse possano beneficiare dell'esenzione fiscale introdotta.

Ora, con la Legge di Bilancio 2019, attraverso i commi 211 e seguenti dell'articolo 1, sono state modificate le regole di ripartizione dell'investimento per i PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il comma 215 del medesimo articolo rimanda la definizione di modalità e criteri

per l'attuazione delle disposizioni introdotte ad un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il MEF).

Il Ministero dello Sviluppo economico, sentito in proposito, ha comunicato di essersi immediatamente attivato per dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2019 in materia e che sta lavorando, in collaborazione con il nostro Ministero, alla stesura del predetto decreto, che sarà pronto ben prima dei quattro mesi previsti dalla norma per la sua adozione. La complessità della disciplina; nazionale e comunitaria, che regola la materia ha reso necessario prevedere appositi strumenti di attuazione. Si stanno, quindi, approfondendo analiticamente i vari punti utili alla definizione del provvedimento, al fine di rendere al più presto operativi i nuovi strumenti, superando così anche le paventate criticità rappresentate dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 2

5-01344 Fragomeli: Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti si soffermano sugli effetti che potrebbero riverberare sulle entrate degli enti locali dall'applicazione delle disposizioni, contenute nella legge di bilancio e relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (diversi da quelli già annullati automaticamente) affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

Gli Onorevoli interroganti segnalano che si registrerebbe una disparità di trattamento in esito all'applicazione del c.d. «saldo e stralcio» delle cartelle per i contribuenti in «comprovata difficoltà economica», previsto dalla legge di Bilancio 2019 – e pertanto chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «come intenda garantire l'omogenea applicazione delle norme, al fine di non creare disparità di trattamento tra i contribuenti e, al contempo, garantire i comuni per le mancate entrate cui gli enti avevano fatto legittimo affidamento».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 184 a 199, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede e disciplina la definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata difficoltà economica (ISEE non superiore ad euro 20.000), affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso ver-

samento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

Tali debiti – purché diversi da quelli annullati automaticamente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 – possono essere definiti mediante pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all'agente della riscossione, gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale, secondo la condizione economica del debitore.

L'articolo 1, comma 185 estende l'istituto ai «i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento».

Tanto premesso, giova precisare che l'articolo 1 comma 184 della legge di Bilancio 2019 è esclusivamente applicabile ai debiti iscritti a ruolo in conseguenza delle procedure automatizzate con cui l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, mentre il successivo comma non estende l'istituto in esame ai tributi locali.

Pertanto, l'istituto agevolativo in richiamo non può applicarsi anche alle cartelle di pagamento relative ai tributi

locali iscritti a ruolo da enti che abbiano affidato l'attività di riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, fatto che in sé assorbirebbe la lamentata disparità di trattamento tra Comuni che affidano la riscossione coattiva al ruolo e Comuni che abbiano optato per la riscossione coattiva in proprio avvalendosi dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1910.

In merito alla diversa questione che l'articolo 1 comma 184 della legge in esame possa comportare in qualche modo un impatto negativo sulle entrate degli enti

locali, poiché incide sull'addizionale IR-PEF, si rileva che la suddetta addizionale rappresenta una entrata disciplinata dalla legge statale, salvo specifici ambiti di autonomia riconosciuta agli enti locali da esplicitarsi in via regolamentare, il cui gettito è riversato ai Comuni.

Di conseguenza, gli eventuali interventi normativi che incidono sulle entrate locali aventi ad oggetti tributi istituiti con legge statale devono essere sempre inquadrati nell'ambito di un più generale contesto di finanza pubblica.

ALLEGATO 3

5-01345 Centemero: Portata applicativa delle norme in materia di regime forfetario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle cause inibenti l'accesso al regime forfetario previsto dal comma 57, lettera *d-bis*), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge n. 145 del 2018, con particolare riferimento ai soggetti titolari di partita IVA in costanza di lavoro dipendente – come ad esempio i casi di intramoenia ospedaliera – e ai lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività con apertura della partita IVA prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative e che, a parere degli Onorevoli interroganti, si troverebbero penalizzati dal rischio di un'interpretazione retroattiva della norma.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Come già chiarito nella recente risposta all'interrogazione n. 5-01179 menzionata dagli stessi interroganti, la disposizione di cui al comma 57, lettera *d-bis*), laddove si prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, mira « ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo ».

La suddetta norma ha sostituito la previgente lettera *d-bis*) del medesimo

comma che prevedeva « i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato ».

La legge di bilancio 2019 ha modificato i requisiti di accesso al regime agevolato. Pertanto, qualora il contribuente non presenti tali requisiti, seppure in precedenza applicava il regime forfetario, dal 2019 non potrà più applicare il predetto regime. Viceversa, i soggetti con partita IVA che svolgevano attività di lavoro autonomo in precedenza possono permanere nel regime dei forfetari purché ricorrano i requisiti richiesti dalla norma.

Questo significa che il contribuente che in passato cumulava un'attività autonoma gestita in regime forfetario e un'attività di lavoro dipendente, qualora oggi ricada nella situazione prevista dalla lettera *d-bis*) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014 (cessazione in tutto o in parte dell'attività di lavoro dipendente ed esercizio della stessa in forma autonoma nei confronti del medesimo soggetto), non può permanere nel regime forfetario.

Non si ritiene, invece, che la norma in discorso abbia portata retroattiva e possa condurre a mettere in discussione i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alla norma previgente.

Quanto all'esempio indicato nell'interrogazione, si precisa che l'attività intra-

moenia consiste nello svolgimento dell'attività professionale da parte del personale del servizio sanitario nazionale all'interno della struttura ospedaliera, oltre l'impegno di servizio. In considerazione del fatto che i compensi percepiti dai medici del SSN in relazione all'attività intramoenia costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50

comma 1 lettera e) del TUIR, tali redditi non possono rientrare nel regime forfetario previsto dalle norme sopracitate. Con riferimento ad altre situazioni, sarebbe di contro necessario illustrare meglio gli elementi fattuali della fattispecie, in relazioni ai quali l'Agenzia delle entrate potrà fornire chiarimenti attraverso i provvedimenti di prassi citati dall'interrogante.

ALLEGATO 4

5-01346 Pastorino: Misure di contrasto al fenomeno delle pressioni commerciali vessatorie in ambito creditizio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in riferimento avente ad oggetto paventate « pressioni commerciali esercitate da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un istituto di credito », si rappresenta, anche sulla base del contributo fornito dalla Banca d'Italia, che le banche sono tenute al rispetto di una dettagliata disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per il proprio personale e per i propri *managers*.

Si tratta di regole europee (direttiva 2013/36/UE, c.d. CRD IV, Regolamenti delegati della Commissione Europea, Orientamenti dell'EBA), recepite dalla normativa nazionale nelle proprie Disposizioni di vigilanza.

Nel complesso, la disciplina è finalizzata a far sì che le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione adottate dagli intermediari per tutto il personale siano coerenti con gli obiettivi aziendali e i profili di rischio, con le strategie d'impresa e i suoi valori, nonché con i suoi interessi a lungo termine e con l'esigenza di gestire efficacemente i conflitti d'interesse e non incoraggiare l'assunzione di rischi eccessivi.

I punti salienti di questa regolamentazione prevedono: *a)* che vi sia un bilanciamento tra componente fissa e componente variabile (*bonus*) della remunerazione; *b)* che la componente variabile sia legata ai risultati effettivamente conseguiti al netto del rischio, sia a livello individuale sia dalla banca nel suo complesso e che il suo pagamento venga in parte differito, in modo da assicurare il collegamento con i risultati di lungo periodo della banca; *c)* che i bonus siano ridotti o restituiti in presenza di comportamenti scorretti (ad esempio irregolarità gestionali o violazioni normative); *d)* specifiche regole sulle remunerazioni da corrispondere in caso di dimissioni anticipate o altri casi di cessazione del rapporto di lavoro. La disciplina interviene pure su ulteriori aspetti, quali le procedure interne per elaborare e approvare le politiche di remunerazione (in particolare da parte dell'assemblea), le condizioni e modalità per quantificare ed erogare la componente variabile, le informazioni da rendere al pubblico. Le disposizioni richiedono inoltre che le politiche di remunerazione siano idonee ad assicurare il rispetto, in ogni momento, di tutta la normativa applicabile agli intermediari.

ALLEGATO 5

5-01347 Currò: Applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa presente che l'articolo 10, comma 01, del decreto-legge n. 119 del 2018 esonera, dagli obblighi in materia di fatturazione elettronica tra privati, « i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000 » stabilendo, peraltro che « tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta ».

L'Onorevole interrogante rileva al riguardo che « sebbene ispirata a principi di semplificazione, la norma presenta punti oscuri ». In particolare, secondo l'Onorevole la citata disposizione « non chiarisce come i soggetti interessati possano "assicurare" che i propri obblighi di fatturazione siano adempiuti dai rispettivi cessionari o committenti e cosa fare nell'ipotesi di diniego, ritardo o omissione da parte di questi né quale modalità di fatturazione – cartacea o elettronica – debbano adottare qualora il cliente non sia soggetto passivo d'imposta o rientri tra le categorie esonerate ».

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze « se ritiene opportuno chiarire con quali modalità i soggetti aderenti al regime della legge 398 – il cui volume di proventi commerciali ha superato, nell'esercizio precedente, la soglia di 65.000 euro

– adempiono ai propri obblighi di fatturazione elettronica, in considerazione delle disposizioni agevolative contenute nell'articolo 10, comma 01 del DL 119 del 2018 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

Giova preliminarmente precisare che quanto previsto dall'articolo 10, comma 01, del decreto-legge n. 119, in merito alla emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo, è conforme alla regola generale dettata dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 secondo la quale il soggetto passivo IVA, per ciascuna operazione imponibile, è tenuto ad emettere fattura o ad assicurare che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Tale regola risulta a sua volta conforme a quanto disposto dall'articolo 220 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

La normativa fiscale non detta specifiche disposizioni circa le modalità che il soggetto passivo IVA deve adottare per assicurare che la fattura sia emessa da altri per suo conto e, pertanto, tale aspetto risulta demandato agli accordi tra le parti, ferma restando la necessità che sul documento sia indicato che la fattura è emessa dal cliente o da un terzo per conto del fornitore/prestatore.

Con riguardo all'ulteriore aspetto concernente la traslazione della qualifica di debitore d'imposta in capo al soggetto che emette la fattura, deve sottolinearsi che, il soggetto che emette la fattura non assume tale ruolo in quanto la responsabilità per

l'emissione della fattura e per l'assolvimento dell'imposta permane in capo al cedente/prestatore.

La traslazione degli obblighi di fatturazione elettronica su cessionari e committenti non si risolve, pertanto, in una ipotesi di inversione contabile.

Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti che optano per il regime di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, nel corso di un confronto pubblico con l'Ordine dei Commercialisti e degli esperti

contabili del 15 gennaio 2019, che nulla vieta a detti soggetti di emettere le fatture elettroniche a prescindere dal fatto che abbiano o no il limite dei 65.000 euro di proventi derivanti dall'attività commerciale.

È utile ricordare, peraltro, che anche per tali soggetti, essendo titolari di partita IVA, sono disponibili i servizi gratuiti dell'Agenzia delle entrate per generare, trasmettere, conservare e consultare nel tempo le fatture elettroniche emesse e ricevute.

ALLEGATO 6

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia (C. 1486 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: 15 luglio 2014, inserire le seguenti: nonché preservare le attuali posizioni lavorative del personale dipendente.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: 15 luglio 2014, inserire le seguenti: nonché preservare le attuali posizioni lavorative del personale dipendente.

1. 1. Pastorino.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a cinque anni o.

2. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'Emittente *con le seguenti:* di Banca Carige (di seguito «l'Emittente»).

3. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è condizionata alla tra-

smissione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, della Banca Carige che richiede il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nella medesima banca e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.».

4. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Meloni, Ferro.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a condizione che siano garantite le attuali posizioni lavorative del personale dipendente.

4. 2. Pastorino.

ART. 5.

Al comma 3, sopprimere le parole: con durata superiore ai tre anni.

5. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Prolungamento dello schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza)

1. Il periodo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio

2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come prolungato ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2017 e dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2018, è esteso fino al 6 marzo 2021, previa approvazione da parte della Commissione europea.

5. 01. Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 24 con le seguenti: dall'articolo 22.

***6. 1.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 24 con le seguenti: dall'articolo 22.

***6. 2.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 5, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

6. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione con le seguenti: mediante invio della comunicazione a mezzo fax e a mezzo posta elettronica certificata con modalità individuate dallo stesso Dipartimento del Tesoro.

7. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non può prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari della banca stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22.

7. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) investire in strumenti finanziari speculativi.

7. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Meloni, Lollobrigida, Ferro.

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) qualsiasi banca beneficiaria di aiuti di Stato sotto forma di misure di ricapitalizzazione o di sostegno con garanzia pubblica su emissione obbligazioni, deve limitare la retribuzione del personale, compresi i membri del consiglio di ammi-

nistrazione e gli alti dirigenti. La limitazione della retribuzione complessiva deve includere tutte le eventuali componenti fisse e variabili e le pensioni in linea con gli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE. La retribuzione complessiva dei singoli non deve essere superiore a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria: La banca non deve versare indennità di licenziamento superiori a quanto richiesto per legge o per contratto. Le restrizioni in materia di retribuzione devono applicarsi fino a quando la banca ha rimborsato gli aiuti di Stato.

7. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.
(*Inammissibile*)

ART. 8.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'erario aggiungere le seguenti: entro trentasei mesi.

8. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso in cui la banca non risulti in grado di ottemperare al piano di ristrutturazione di cui al comma 3 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare il trasferimento delle relative azioni.

8. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(*Relazioni alla Commissione europea e alle Camere*)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Com-

missione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

8. 01. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(*Relazione alle Camere*)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalla banca beneficiaria.

8. 02. Trano.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(*Relazioni alla Commissione europea e alle Camere*)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente

applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi da Banca Carige.

- 8. 03.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 9.

Al comma 1 dopo le parole: (erogazione di liquidità di emergenza-ELA) aggiungere le seguenti: , anche tenendo conto di crediti di imposta iscritti nelle voci di bilancio di Banca Carige, nonché della titolarità da parte della suddetta Banca di quote di partecipazione in Banca d'Italia.

- 9. 1.** Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Assistenza pubblica nella gestione dei crediti deteriorati)

1. In caso di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, e al fine di preservare la stabilità finanziaria nel medio periodo, Banca Carige ha facoltà di avvalersi del supporto di Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata «SGA») nella forma di consulenze a titolo gratuito volte a favorire una più efficace gestione dei crediti deteriorati come definiti dalla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti.

2. La SGA affianca Banca Carige nell'esame analitico e peculiare dei crediti di cui al comma 1 con l'obiettivo di definire un quadro complessivo in termini strategico-finanziari che consenta di migliorare

le prospettive di recupero e di massimizzare il valore di cessione dei crediti deteriorati.

3. Le attività di consulenza da parte di SGA di cui al comma 1, comunque a titolo gratuito, comprendono altresì un'analisi congiunta dei crediti in *bonus* di minore qualità, che presentano una probabilità relativamente elevata di trasformarsi in partite deteriorate.

4. Ai fini di cui al presente articolo la SGA può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, un gruppo di lavoro temporaneo destinato all'esercizio dell'attività di sostegno a Banca Carige. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 10. 01.** Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Obblighi informativi a carico di Banca Carige)

1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, con l'obiettivo di assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti con i risparmiatori. Banca Carige rende disponibili sul proprio sito *internet*, in riferimento ad ogni componente del consiglio di amministrazione della banca nominato dal 2014:

- a) l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) il *curriculum*;
- c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

2. È applicata una sanzione pecuniaria pari a 2 annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto a carico di ogni componente del consiglio di amministrazione che non provveda a comunicare tempestiva-

mente a Banca Carige le informazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, impedendo alla Banca di ottemperare agli obblighi informativi di cui al medesimo comma.

10. 02. Ungaro, Fragomeli, Topo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 507 è aggiunto il seguente:

« 507-bis. Nel caso in cui a causa delle disposizioni di cui ai commi da 493 a 507 sia disposta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, tutti i termini temporali per l'accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori si intendono sospesi sino alla conclusione della procedura di contenzioso. ».

11. 01. Osnato, Acquaroli, Ferro.

(Inammissibile)

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici

tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.

12. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 13.

Al comma 1, dopo le parole: il rafforzamento, inserire le seguenti: a garanzia di mantenimento delle attuali posizioni lavorative del personale dipendente.

13. 4. Pastorino.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in ogni caso dovrà fornire evidenze degli importi di rischio relative alle controparti insolventi, nonché ulteriori evenienze delle principali operazioni effettuate dalla banca richiedente il sostegno pubblico che hanno determinato il fabbisogno di capitale.

13. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

13. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I commissari sono nominati

tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro 6 mesi dalla nomina devono comunicare all'Autorità competente ed alle competenti commissioni di Camera e Senato una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni contrattuali ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.

13. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 14.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.

14. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Meloni, Lollobrigida, Ferro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le asseverazioni degli esperti indipendenti di cui al comma 2 possono essere oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia al fine di consentire allo Stato di non doverle accettare in modo automatico.

14. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con regolamento congiunto, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Banca d'Italia e Consob individuano le modalità per garantire agli investitori un maggiore controllo delle procedure di acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari.

14. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire le parole: ultimi tre anni con le seguenti: ultimi cinque anni.

14. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La documentazione di cui al presente articolo è pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire la medesima documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.

14. 5. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.

14. 6. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 15.

Al comma 2, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

15. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Al comma 2, sostituire le parole da: chiarimenti fino alla fine del comma con le

seguiti: chiarimenti in merito al valore del patrimonio netto contabile e delle azioni sottoscrivibili dal Ministero ed integrazioni al piano di ristrutturazione. In tali casi il termine di cui al comma 1 è esteso a novanta giorni. L'Emittente è tenuto a soddisfare la richiesta di chiarimenti ed a integrare il piano di ristrutturazione entro sessanta giorni dalla medesima richiesta.

15. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 17.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle competenti Commissioni di Camera e Senato.

17. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: derogando anche all'articolo 2441 del codice civile.

17. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) la garanzia da parte dell'Emittente del mantenimento delle posizioni lavorative del personale dipendente in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

17. 3. Pastorino.

Al comma 5, sostituire le parole: I decreti indicato ai commi 2 *con le seguenti*: I decreti indicati ai commi 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: I decreti indicato ai commi 2 e 3 *con le seguenti*: I decreti indicati ai commi 2 e 3.

17. 5. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 5 sostituire le parole: I decreti indicato ai commi 2 *con le seguenti*: I decreti indicati ai commi 2 e 3.

17. 6. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

Al comma 7 sostituire le parole: I decreti indicato ai commi 2 e 3 *con le seguenti*: I decreti indicati ai commi 2 e 3.

17. 7. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 sussistono qualora vi sia un accertamento dell'Autorità competente in tal senso.

17. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Relazione al Ministero)

1. A seguito della positiva decisione della Commissione Europea di cui al comma 2 dell'articolo 17, entro 6 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi, a decorrere dalla data di notifica della decisione, è consegnata dalla Guardia di Finanza al Ministero dell'economia e delle finanze una Relazione redatta a seguito di ispezione analitica, anche sulla base degli elementi forniti dagli Organi di Amministrazione, Direzione e Controllo della Banca, con l'analisi delle cause delle perdite finanziarie maggiormente rilevanti e degli effetti finanziari delle principali cessioni di attività. Nella Relazione sono indicati, in via prioritaria, i crediti deteriorati di importo più elevato e il loro *iter* di approvazione, le cessioni di portafogli crediti deteriorati e i relativi prezzi, i contratti di cessione di attività in prossi-

mità di aumenti di capitale, i conflitti di interesse dei vertici apicali della stessa banca, gli esiti delle ispezioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito della relazione di cui al comma 1, può promuovere e proseguire in ogni stato e grado di giudizio eventuali azioni revocatorie ed azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della Banca.

17. 01. Currò.

ART. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità su titoli azionari (*restrictions on uncovered short sales in shares*) ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche *intraday*, l'Emittente è altresì obbligata a comunicare alla CONSOB le posizioni nette corte detenute su titoli azionari (*notification to competent authorities of significant net shortpositions in shares*).

1-*ter*. Il divieto di cui al comma 1-*bis* si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.

1-*quater*. Il divieto di cui al comma 1-*bis* non si applica all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai *market maker* nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (*liquidity provider*).

1-*quinquies*. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, anche quando non

ricada nell'ambito delle misure restrittive di cui al comma 1-*bis* in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario, deve comunque essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine.

1-*sexies*. La disponibilità dei titoli si considera acquisita qualora l'ordinante abbia, alternativamente:

a) preso a prestito le azioni;

b) sottoscritto un accordo per il prestito delle azioni;

c) stipulato un accordo con uno o più soggetti terzi nell'ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e che permette all'ordinante medesimo di avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato nei tempi stabiliti.

19. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1-*ter*. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del

premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22.

19. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, in deroga alle norme sul segreto bancario, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'Emittente provvede obbligatoriamente alla pubblicazione nelle note integrative di bilancio, in ordine decrescente dell'importo erogato, i dati degli affidamenti classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell'importo complessivo delle sofferenze dell'emittente indicando per ogni singolo affidamento:

a) la data di erogazione o le date delle erogazioni parziali;

b) i nomi degli intestatari del conto corrente su cui è avvenuta l'erogazione ed i nomi degli eventuali beneficiari diversi dagli intestatari del conto;

c) il tipo, il valore e lo stato delle garanzie prestate al momento dell'erogazione e alla data di pubblicazione;

d) i nomi dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente che ha autorizzato in via definitiva l'erogazione;

e) l'elenco, in ordine cronologico, delle attività attuate dall'Emittente o da soggetti incaricati, per il recupero del credito.

19. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'assunzione a per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo si applicano le seguenti misure:

a) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze oltre il limite del 10 per cento delle rispettive quote iscritte a bilancio al momento dell'assunzione della partecipazione pubblica;

b) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati classificati come incagli o sofferenze per pacchetti di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro;

c) non è permessa, al fine ridurre al minimo le perdite dovute a svalutazione e cessione dei crediti, nelle vendite in blocco degli stessi crediti, l'inclusione delle posizioni per le quali l'emittente non abbia messo in atto, con la parte debitrice, in un momento successivo all'assunzione della partecipazione pubblica, un tentativo di transazione, la cui trattativa, finalizzata all'ottenimento del maggior vantaggio possibile per l'emittente, non sia stata espletata arrivando, solo in ultima istanza, alla proposta di chiusura della posizione debitoria, a saldo e stralcio, per un importo pari al valore di iscrizione in bilancio.

19. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è da considerarsi decaduto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati dei titoli della banca Emittente. Spetta alla CONSOB disciplinare con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini e le modalità per disporre la cessazione e l'eventuale riammissione delle negoziazioni dei titoli dell'Emittente sui mercati nazionali ed internazionali.

19. 5. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

19. 6. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo è vietata la vendita, singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.

19. 7. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo.

19. 8. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per i primi sei mesi successivi all'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente stessa di porre in essere, a qualsiasi titolo, attività di investimento e speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.

19. 9. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Misure volte alla riduzione dei compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti della banca)

1. L'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione di azioni disposta ai sensi del presente Capo, determina, dalla data della sottoscrizione, la definizione di limiti al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori e ai dirigenti, che non può comunque eccedere il limite massimo stabilito per i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. La differenza del trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al comma 1 rispetto al trattamento corrisposto prima della data di sottoscrizione, confluisce in apposito Fondo di Solidarietà per i dipendenti delle Banche in crisi istituito contestualmente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il licenziamento per giusta causa del dirigente dell'Emittente implica altresì il versamento della buona uscita stabilita nel contratto di assunzione del dirigente nel medesimo Fondo di Solidarietà.

19. 01. Migliorino, Zennaro.

ART. 20.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

20. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

ART. 21.

Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con *le seguenti:* cinque anni.

21. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente Capo:

Capo II-bis

MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DI CRISI BANCARIE ANALOGHE A QUELLA DI BANCA CARIGE S.P.A.

Art. 21-bis.

(Divieto di pressione sulle vendite)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunti i seguenti:

2-*quater*. È fatto divieto alle banche e a ogni altro intermediario finanziario vincolare quota parte della retribuzione dei dipendenti alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e applicare sistemi di incentivazione alla progressione di carriera dei dipendenti correlati, in modo mediato o diretto, alla vendita di prodotti finanziari. Sono nulli i patti sottoscritti in violazione del presente divieto. La nullità può essere fatta valere anche da Banca d'Italia e da Consob.

2-*quinquies*. Il profilo finanziario è assegnato dalla banca al cliente sulla base di dati e informazioni oggettive fornite dal cliente, quali la misura del reddito; la composizione del nucleo familiare; le pro-

prietà immobiliari e quant'altro e in relazione alle dichiarazioni di intenti rese dal medesimo in merito alla propensione al rischio negli investimenti.

21. 01. Giuliadori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente Capo:

Capo II-bis

MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DI CRISI BANCARIE ANALOGHE A QUELLA DI BANCA CARIGE S.P.A.

Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità)

1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Banca d'Italia e dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni nei sei anni successivi alla data di cessazione dall'incarico o dall'impiego non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di impiego, di collaborazione e consulenza, anche in via saltuaria o occasionale, con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente articolo sono nulli.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica:

a) ai componenti del Direttorio della Banca d'Italia;

b) ai componenti del Direttorio integrato dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

c) ai dipendenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che hanno ricoperto le funzioni di Titolare, di sostituto del Titolare, ovvero di dirigente in *staff* alla direzione presso Aree, Dipartimenti, Servizi, Filiali ovvero altre unità organizzative di pari livello cui sono attribuite, sulla base delle rispettive

norme interne, competenze amministrative in materia di vigilanza o supervisione;

d) ai soggetti che hanno ricoperto l'incarico di Segretario generale o di vice Segretario generale presso l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

3. Al comma 1 dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi ».

sono sostituite dalle seguenti: « nei sei anni successivi alla data di cessazione dall'incarico o dall'impiego non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di impiego, di collaborazione e consulenza, anche in via saltuaria o occasionale, con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. »

b) sono soppressi gli ultimi due periodi.

21. 02. Maniero.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Riduzione dell'onere delle crisi bancarie per il bilancio dello Stato)

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

Art. 54-*bis*.

(Assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'attività bancaria)

1. I membri degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori gene-

rali, i direttori centrali e i direttori di filiale delle banche, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività, stipulano apposita polizza assicurativa per l'intera durata dell'incarico, con un massimale di copertura non inferiore a 5 milioni di euro. La polizza, a decorrere dalla data di nomina, copre la responsabilità, anche per colpa grave e assicura ogni genere di danno derivante dall'esercizio dell'attività nello svolgimento dell'incarico, patrimoniale, non patrimoniale, diretto e indiretto, temporaneo o permanente causati a clienti, a terzi e alla banca. Il relativo premio è a carico dell'interessato e non può essere posto a carico, direttamente o indirettamente, della banca o di altre società del gruppo.

2. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di cui al comma 1 sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana.

3. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'incarico, nonché l'obbligo di restituire alla Banca le somme corrisposte dalla medesima all'interessato negli ultimi cinque anni a titolo di indennità, retribuzione, premio, parcella, provvigione o altro compenso.

21. 03. Ruggiero.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Inasprimento delle pene e delle sanzioni per reati commessi nell'esercizio di attività bancaria)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 136 al comma 2, le parole: « da uno a tre anni e con la multa

da 206 a 2.066 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con la multa da 412 a 4.132 euro.»;

b) all'articolo 137, al comma 2, le parole: «da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329.» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con l'ammenda fino a euro 20.658.».

2. Al codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2621, alla fine, aggiungere il seguente comma: «Nel caso di banche è intermediari finanziari, la pena per i fatti previsti dal primo comma è da quattro a otto anni»;

b) all'articolo 2622, al primo comma, sostituire le parole: «da tre» con le seguenti: «da quattro»;

c) all'articolo 2627, al primo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni, raddoppiati nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.»;

d) all'articolo 2632 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni.» e alla fine, è aggiunto il seguente comma: «La pena è raddoppiata nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori e soci di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea»;

e) all'articolo 2634 del codice civile, al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;

f) all'articolo 2636 del codice civile, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;

g) all'articolo 2637, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».

4. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 167, sono sostituite le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da due a quattro anni».

b) all'articolo 185, al comma 1, le parole: «da due», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro».

5. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-ter.1, al quinto comma, dopo le parole: «è aumentata» sono aggiunte le seguenti: «nel minimo a quattro anni e nel massimo a dodici anni,»;

b) dopo l'articolo 640-bis è aggiunto il seguente:

640-ter. La pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 516 a euro 2.582 e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 è commesso nell'esercizio dell'attività bancaria o di intermediazione finanziaria.

21. 04. Martinciglio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Decreto.

2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al

profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.

21. 05. Currò.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Capo.

2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.

***21. 06.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Capo.

2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.

***21. 07.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.

(Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie, di seguito denominata « Cabina di regia », con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguati ad affrontare la gestione delle crisi bancarie attraverso l'utilizzo di risorse dei sistemi di assicurazione dei depositi, fondi di risoluzione, risorse pubbliche nell'ambito di piani di risanamento preventivi o forme di uscita delle crisi attraverso il ricorso al mercato alternativi alla risoluzione come definita dalla *Bank Recovery and Resolution Directive* (Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La Cabina di regia costituisce, per il settore delle crisi industriali, la sede di confronto tra il Governo, le regioni, gli enti locali, i membri del Parlamento, i rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione e di attua-

zione di politica bancaria, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.

3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione tra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, sostenerne l'accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le istanze e con le dinamiche di sviluppo dei sistemi bancari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.

21. 08. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.

(Misure di protezione dell'investitore).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare piena attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 21 del Testo unico bancario di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone le linee guida per gli istituti di credito volte a garantire che l'azione dell'intermediario assicuri l'effettiva adeguatezza delle operazioni dei clienti, anche ai fini dell'imposizione all'intermediario del divieto di far compiere al proprio cliente operazioni finanziarie oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio.

2. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono indicate, con riferimento alla raccolta delle informazioni che l'intermediario

deve raccogliere per costruire « il profilo di investitore » del cliente, le modalità attraverso le quali valutare la propensione al rischio dell'investitore tenendo conto, in particolare, dei dati e delle informazioni oggettive fornite dal cliente in relazione alla misura del reddito, la composizione familiare e le proprietà immobiliari che assumono prevalenza rispetto alle dichiarazioni soggettive di intenti rese dall'investitore interessato in riferimento alla propria propensione al rischio.

21. 09. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Introduzione dell'articolo 115-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari)

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 115-bis.

(Criteri per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi)

1. I contratti bancari e i documenti informativi devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.

2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le ab-

breviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.

3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato deve consentire una lettura agevole.

4. Le clausole che rechino condizioni più onerose per il cliente o che riconoscano diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.

5. I contratti bancari e i documenti informativi devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.

6. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate ai precedenti commi è sanzionata con la nullità ».

2. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma del presente articolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. 010. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di contratti)

1. Al comma 6 dell'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso di accertato inadempimento dei

soggetti abilitati di cui al presente comma è presunta, salvo prova contraria, la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno ».

21. 011. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

ART. 21-bis.

(Misure per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Banca d'Italia, la Consob e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), sono adottate le disposizioni finalizzate ad eliminare le distorsioni sulla classificazione dei crediti deteriorati che creano problemi agli istituti di credito operanti in Italia sia in termini di maggiore assorbimento di capitale regolamentare, sia in termini di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese, nonché a definire le verifiche e i controlli legati alla valutazione dei suddetti crediti.

21. 012. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Risarcimento del danno subito dai risparmiatori)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, al comma 498 è aggiunto,

infine, il seguente periodo: « Resta comunque impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 493 a 507. ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

21. 013. Marattin, Fregolent, Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Fondo Indennizzo Risparmiatori)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 493, secondo periodo, dopo le parole: « poste in liquidazione coatta amministrativa » sono inserite le seguenti: « ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione, ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

21. 014. Marattin, Fregolent, Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente

Art. 21-bis.

(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)

1. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 2 del presente articolo, che hanno subito un danno ingiusto, ri-

conosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

3. Il Fondo di cui al comma 1 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di

investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;

b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;

c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;

d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;

e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1;

f) resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 1 a 12.

4. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1106 e 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.

5. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a inizia-

tive transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 1 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 1, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono presentare domanda al Fondo di cui al comma 1 previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.

6. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi dei commi da 1 a 12 del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.

7. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo nonché ai fini della trattazione dei medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del

presente articolo, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma 1 del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma 8 del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nei commi da 1 a 12 del presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma 8 del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.

8. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni

di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le misure di attuazione dei commi da 1 a 12 del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 1, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 11 del presente articolo.

10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.

11. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

12. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell'offerta al pubblico, previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 493 a 507 sono soppressi.

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

21. 015. Marattin, Fregolent, Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 493, secondo periodo, le parole: « che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa » sono sostituite con le seguenti: « che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in

liquidazione coatta amministrativa ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione »;

b) al comma 496, dopo le parole: « è commisurata » sono inserite le seguenti: « , a titolo di acconto, »;

c) il comma 501 è sostituito con il seguente: « 501. Il FIR Opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto Semestrale delle risorse disponibili, il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del periodo precedente, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e le pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi di cui al comma 259, nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di collegi specializzati. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le

misure di attuazione dei commi da 256 a 12-ter, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

21. 016. Marattin, Fregolent, Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Accesso al Fondo di ristoro per i risparmiatori)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 496 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:

a) al 40 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;

b) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;

c) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro ».

b) il comma 502 è sostituito con il seguente: « 502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nel-

l'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

21. 017. Marattin, Fregolent, Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Relazione al Parlamento Fondo di ristoro per i risparmiatori)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, al comma 507, primo periodo, le parole: « Entro il 30 settembre 2019 » sono sostituite con le seguenti: « Entro il 30 giugno 2019 e con frequenza semestrale ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

21. 018. Marattin, Fregolent, Ungaro.

(Inammissibile)

ART. 22.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22. 1. Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

22. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

CAPO IV

MISURE A TUTELA
DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)

1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 contenente le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

22. 01. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

CAPO IV

MISURE A TUTELA
DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)

1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 contenente le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

22. 02. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche al Codice Civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di confisca)

1. All'articolo 2641 del Codice Civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «e dei beni utilizzati per commetterlo.» sono abrogate.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.».

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e dei beni utilizzati per commetterlo.» sono abrogate.

22. 03. Zanettin, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

CAPO IV

MISURE A TUTELA
DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.

(Misure a tutela dei risparmiatori)

1. Nell'ambito delle misure in favore di risparmiatori, su richiesta dei possessori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le azioni o obbligazioni subor-

dinate emesse da Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. possedute alla data del 22 novembre 2015, ovvero emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, possedute dai predetti risparmiatori alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, ovvero ancora se emesse da Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e ancora in possesso dei predetti risparmiatori, sono convertite a titolo gratuito in diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni da esercitare in occasione dell'aumento di capitale delle banche succedute agli emittenti di cui al presente comma. I diritti di opzione incorporano uno sconto non inferiore al 25 per cento del valore delle azioni fissato in occasione dell'aumento di capitale, e sono assegnati a ciascun risparmiatore che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 2019 per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al primo periodo del presente comma. La richiesta di assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma può essere esercitata anche dagli eredi dei risparmiatori di cui al primo periodo in via parziaria e per l'entità della rispettiva quota ereditaria, ovvero dal coniuge, dal convivente o dai parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L'assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma è subordinata alla rinuncia incondizionata alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti.

22. 04. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

CAPO IV

MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.

(Misure a tutela dei risparmiatori)

1. Nell'ambito delle misure in favore di risparmiatori, su richiesta dei possessori degli strumenti finanziari individuati al terzo periodo del presente comma, in alternativa alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti, alle quali, occorre rinunciare, comunque, contestualmente, è possibile aderire ad un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetti diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni che, con aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, saranno ad essi riservate. I diritti di opzione, scambiati a titolo grattato, consentono la sottoscrizione delle azioni derivanti dall'aumento di capitale di cui al primo comma ad un prezzo inferiore almeno del 25 per cento a quello medio registrato sul MTA nei sei mesi precedenti l'offerta dalle azioni delle banche che sono subentrati nell'attivo e passivo patrimoniale dei soggetti bancari individuati al comma successivo. L'offerta pubblica di scambio è destinata ai possessori degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dei titoli azionari delle banche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015; della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, posseduti dalle categorie di investitori individuati dall'articolo 8, comma primo, lettera a), del decreto-legge n. 56 del 3 maggio 2016, convertito in legge 30 giugno 2016, n. 119 e successive modifiche e integrazioni e, infine ai possessori di strumenti finanziari Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. I diritti di opzione sono assegnati a ciascun investitore che ne faccia richiesta per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o

del valore dei titoli azionari di cui al terzo comma.

22. 05. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

CAPO IV

MISURE VOLTE ALLO SMALTIMENTO DEI CREDITI DETERIORATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI

Art. 22-bis.

(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.

2. Ai fini del presente articolo, per « istituti di credito » si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.

3. Ai fini del presente articolo, per « crediti deteriorati » si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.

4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 o 2021. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano

alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.

9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.

10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.

13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.

15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.

16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.

17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acqui-

state a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di età al presente articolo.

19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.

20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità im-

mobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

22. 06. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

CAPO IV

MISURE VOLTE ALLO SMALTIMENTO DEI CREDITI DETERIORATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI

Art. 22-bis.

(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.

2. Ai fini del presente articolo, per « istituti di credito » si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno

economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.

3. Ai fini del presente articolo, per « crediti deteriorati » si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.

4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.

9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.

10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.

13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.

15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle, singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.

16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.

17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di

credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.

19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.

20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in

locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori

entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Si provvede per l'anno 2019 a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

22. 07. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

CAPO IV

MISURE A TUTELA
DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno

2016, n. 119, in materia di estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori in banche in liquidazione ai possessori di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, nonché istituzione di un fondo per l'anticipazione integrale dei ristori spettanti ai possessori di strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione)

1. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data, dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti».

2. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

(Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa)

1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi

dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;

b) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore degli titoli azionari a 0,10 euro.

2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari; c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto dei titoli azionari; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) l'attestazione degli ordini eseguiti; d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito

complessivo di cui al comma 1, lettera *a*), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.

6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1.

3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, introdotto dal comma 12-*ter*, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato « Fondo anticipo ristoro », con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è

pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

22. 08. D'Ettore, Giacomoni, Baratto, Mugnai, Martino, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Gagliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

CAPO IV

MISURE A TUTELA
DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in materia di estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori in banche in liquidazione ai possessori di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, nonché istituzione di un fondo per l'anticipazione integrale dei ristori spettanti ai possessori di strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione)

1. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: « 855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti ».

2. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

(Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa)

1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:

c) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;

d) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore dei titoli azionari a 0,10 euro.

2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca presso la quale il risparmiatore

tore ha acquistato i titoli azionari; c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto dei titoli azionari; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) l'attestazione degli ordini eseguiti; d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.

6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1.

3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, introdotto dal comma 12-ter, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato « Fondo anticipo ristoro », con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e ob-

bligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

22. 09. D'Ettore, Giacomoni, Baratto, Mugnai, Martino, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Gagliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale)

1. Al fine di rafforzare il programma per una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale » di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, con l'obiet-

tivo di migliorare la consapevolezza e l'adeguatezza delle scelte economiche e finanziarie dei cittadini, favorire una maggiore inclusione finanziaria, oltre che per rafforzare i meccanismi di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori, soprattutto appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione, è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2019 per implementare il piano operativo del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis, comma 6, del medesimo decreto. Agli oneri di cui al pre-

sente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure Urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio.

22. 010. Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

(Inammissibile)

ALLEGATO 7

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione (Finanze),

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1550, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

preso atto delle modifiche apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;

visti in primo luogo i contenuti delle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 1, introdotti al Senato, che apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore, posticipando l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019;

richiamato inoltre l'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, che reca semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi, nonché la modifica della disciplina del regime forfettario, ampliando la platea dei relativi beneficiari;

evidenziato che l'articolo 3-*ter*, introdotto al Senato, modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate

valevoli per le imprese operanti nella cd. zona economica speciale (ZES) e nella zona logistica semplificata (ZLS);

preso atto che l'articolo 9-*bis*, comma 2, introdotto al Senato, amplia per il periodo d'imposta 2019 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto-legge 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

osservato che i commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis*, introdotto al Senato, recano una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici;

visti infine i contenuti dell'articolo 11-*sexies*, introdotto presso il Senato, che prevede talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cosiddetto «ex IPAB»), che sono pertanto da considerarsi incluse nell'ambito del Terzo Settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	133
DL n. 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL n. 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, ricorda che il decreto-legge deve essere convertito in legge entro il 12 febbraio e che la Conferenza dei presidenti di gruppo ne ha previsto la discussione in Assemblea a partire da martedì prossimo, 5 febbraio. Per questa ragione le Commissioni di merito attendono il parere non oltre lunedì. Ricorda inoltre che ieri, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato che la VII Commissione esprimerà il parere oggi.

Quindi, ricorda che il provvedimento è stato approvato dal Senato, che vi ha introdotto numerose modificazioni. Il decreto reca disposizioni urgenti a sostegno dell'attività delle imprese e della pubblica amministrazione, volte – nelle intenzioni del Governo – a far superare situazioni di difficoltà, nonché criticità riscontrate nella realtà sociale quali il sovrappollamento delle strutture carcerarie e la carenza di medici di medicina generale.

Rileva che aspetti di interesse della Commissione sono innanzitutto nell'articolo 10 del decreto-legge, presente già nel testo iniziale del Governo, prima che lo stesso fosse modificato dal Senato, il quale detta disposizioni finalizzate alla semplificazione amministrativa della procedura di reclutamento di dirigenti scolastici attualmente in corso. In particolare, il

comma 1 introduce – a valere per il concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 – una deroga alla normativa che regola la procedura ordinaria di reclutamento di queste figure, la quale è stabilita dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dal decreto ministeriale n. 138 del 2017. La procedura ordinaria prevede che il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione avvenga tramite un corso-concorso articolato in un concorso di ammissione e un corso di formazione dirigenziale. Il concorso di ammissione si articola in una o più prove scritte e in una prova orale, precedute da una prova di preselezione, sulla base del numero dei candidati. È ammesso a sostenere la prima prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. Superate la prova scritta e quella orale, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti messi a bando nella percentuale del venti per cento in più. Il corso dirigenziale comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio, integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza, nonché lo svolgimento di una prova scritta e di un colloquio orale. Durante il corso di formazione dirigenziale e il tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio. L'articolo 10 del decreto in esame introduce una deroga a questa disciplina, da applicare al concorso in fase di espletamento, avviato col bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2017.

Ricorda che si tratta di un concorso per l'assunzione di 2.425 dirigenti scolastici e che nove dei dirigenti da assumere sono destinati alle scuole della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia con insegnamento in lingua slovena e bilingue sloveno-italiano. In sostanza la deroga consiste nel fatto che l'assunzione dei dirigenti viene anticipata al momento della loro ammissione al corso conclusivo del corso-concorso nazionale per titoli ed esami. L'articolo 10 in esame infatti sta-

bilisce che sono dichiarati vincitori e assunti i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso stesso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili. È previsto che il periodo di formazione e prova sia disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il citato articolo 29 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per definire le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso. In attuazione è stato già adottato il decreto ministeriale 3 agosto 2018, n. 138. Riferisce che la relazione del Governo che accompagna il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato (atto Senato n. 989) chiarisce le ragioni per cui è stata adottata la norma in esame. La relazione evidenzia che la procedura concorsuale delineata dalla vigente normativa è estremamente lunga e in quanto tale inidonea, in sede di prima applicazione, a rispondere all'esigenza urgente di sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche: criticità che risultano evidenti dal fatto che nell'anno scolastico in corso 2018/2019 sono vacanti e disponibili 1.536 i posti di dirigente scolastico, mentre nel 2017/18, le reggenze assegnate sono state 1.748, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (o comandi) presso altre amministrazioni o sindacali. La misura dell'articolo 10 del decreto in esame ha quindi lo scopo di accelerare, in prima applicazione, lo svolgimento della procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici, che – se svolta secondo la procedura ordinaria – renderebbe impossibile le immissioni in ruolo dei dirigenti a decorrere dal 2019/2020. Si tratta dunque di una misura adottata in vista del preminente interesse alla funzionalità del sistema scolastico. Il comma 2 dello stesso articolo 10 prevede che le risorse stanziare per gli anni 2018 e 2019 per il semiesonero del personale scolastico frequentante il corso di formazione dirigenziale e

tirocinio – le quali risorse che non sono più necessarie a tale scopo – confluiscono nel Fondo per « La Buona Scuola ». Tali risorse – che ammontano a 8,26 milioni di euro per ciascuno dei due anni di riferimento – vengono ora destinate al miglioramento e alla valorizzazione dell'istruzione scolastica, per essere destinati alle assunzioni di personale.

A parte la norma sui dirigenti scolastici, è di interesse della VII Commissione il comma 1-*quaterdecies*, introdotto dal Senato nell'articolo 3, che proroga il termine entro cui le Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive associate (DSA) e gli Enti di promozione sportiva (EPS) devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 8 del 2018 in materia di limiti al rinnovo dei mandati del presidente e dei membri degli organi direttivi del CONI e di altri enti sportivi. In sostanza, la legge n. 8 del 2018 ha stabilito in tre il numero massimo di mandati che è possibile ricoprire per le cariche negli organi del CONI e degli altri enti anzidetti. In conseguenza della nuova norma, lo statuto del CONI è stato modificato a fine 2018. La legge n. 8 prevedeva che gli altri enti sopra richiamati (le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva) dovessero a loro volta adeguare gli statuti entro 4 mesi dalle modifiche dello statuto del CONI. Il decreto in esame proroga questo termine portandolo a 6 mesi dalla medesima data.

Considerate le disposizioni di interesse della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Andrea ROSSI (PD) trova poco comprensibile che si debba prorogare di due mesi il termine per l'adeguamento degli statuti delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, dato che il CONI ha modificato il proprio statuto da molto e c'è stato tutto il tempo per le federazioni e gli enti per procedere all'adeguamento dei propri nei termini di legge inizialmente previsti. Teme che la proroga sia finalizzata a consentire a qualche pre-

sidente o a qualche altra personalità di quelle che da anni o magari decenni ricoprono le stesse posizioni di vertice negli enti sportivi di salvaguardare la propria posizione differendo ad arte e secondo convenienza la data di decorrenza del nuovo limite di rinnovo delle cariche.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, motivato soprattutto dal fatto che nuovamente si vedono inserite in un provvedimento *omnibus* norme in materie di competenza della VII Commissione, che in questa maniera vengono sottratte a un esame ordinario da parte della stessa quale Commissione di merito.

Nel contenuto, rileva che vengono modificate le regole del concorso per dirigenti scolastici mentre ne è in corso lo svolgimento ed è in atto la valutazione: un modo di procedere peggiore che – questo il suo timore – si sta consolidando come abitudine, visto quanto già avvenuto a riguardo dell'alternanza scuola-lavoro e dell'esame di Stato, la cui disciplina è stata modificata dal Governo ad anno scolastico già iniziato e con misure isolate inserite nella legge di bilancio. Invita quindi le forze di maggioranza a una riflessione attenta e a una valutazione degli effetti dannosi che si producono quando si agisce di corsa, in preda a una sorta di frenesia da restaurazione che spinge a cancellare le norme introdotte dai Governi precedenti senza neppure avere un disegno di insieme di riforme da portare avanti.

Anna ASCANI (PD) premette che il decreto in esame, a dispetto del titolo, non semplifica nulla e ha tutta l'aria di essere un altro decreto *omnibus*, sul modello del proroga-termini, dal contenuto disomogeneo e per di più intoccabile e immodificabile dalla Camera dei deputati, dopo il passaggio al Senato: in sostanza un decreto con tutti i difetti che il Movimento 5 Stelle, quando non era al Governo, condannava senz'appello. Si domanda, a questo punto, se le misure espunte dal testo nel passaggio dalla Commissione all'Assemblea in Senato saranno dal Governo

riproposte a breve all'interno di provvedimenti organici che possano essere esaminati e valutati dalle Commissioni di merito o se saranno abbandonate. Si riferisce, in particolare, alle norme riguardanti la proroga dei rettori e il consiglio nazionale del cinema, che in diverse occasioni sono comparse in emendamenti della maggioranza per poi essere respinte o accantonate. Auspica che il Governo chiarisca la sua posizione riguardo a queste misure. Preannuncia che il suo gruppo presenterà un emendamento per l'esonero dei collaboratori dei dirigenti scolastici, che è ormai indispensabile. Conclude preannunciando il voto contrario del suo gruppo.

Federico MOLLICONE (FdI) concorda con la deputata Ascani sul fatto che ormai è invalsa la prassi di inserire in provvedimenti d'urgenza o comunque con *iter* di esame accelerato, come la legge di bilancio, norme di competenza della Commissione cultura, impedendo di fatto a quest'ultima di esaminarle in modo approfondito in sede primaria.

Definisce il provvedimento in esame un « guazzabuglio », sul quale sarebbe praticamente impossibile, anche se ne fosse dato il tempo, intervenire in seconda lettura: un provvedimento che manca total-

mente di una visione d'insieme che renda evidente l'indirizzo politico del Governo.

Conclude dichiarando di non ravvisare alcuna urgenza nelle misure accatstate nel decreto, se non quella di proteggere le categorie di riferimento dei partiti della maggioranza.

Preannuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, ribadisce che l'introduzione di una deroga alla disciplina in materia di procedura di concorso per dirigenti scolastici si è resa necessaria in quanto la durata del procedimento come delineato dalla normativa generale sarebbe stata troppo lunga e avrebbe rischiato di non consentire le assunzioni del nuovo personale, di cui c'è urgente bisogno, entro l'inizio del prossimo anno scolastico. Quanto alla proroga del termine per l'adeguamento degli statuti degli enti sportivi, rileva che si tratta solo di dare due mesi di tempo in più per andare incontro alle necessità di alcuni di questi enti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	137
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	144
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo del PD)	145
ERRATA CORRIGE	143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo PAROLO (Lega) *relatore*, fa presente che, in primo luogo l'articolo 4-bis – introdotto al Senato – che destina 10 milioni di euro per il 2019 per speciali erogazioni ai familiari delle vittime e ai superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola. In particolare, le elargizioni sono effettuate a favore delle famiglie delle vittime e a chi ha riportato lesioni « gravi o gravissime ». L'individuazione dei beneficiari e l'attribuzione delle relative somme, anche sulla base di una valutazione dello stato di effettiva necessità e della gravità della lesione, è demandata all'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni di residenza.

La norma specifica sia l'ordine di assegnazione delle somme spettanti ai familiari delle vittime, sia che le elargizioni sono esenti da tasse e assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti abbiano diritto a qualsiasi titolo. La co-

pertura finanziaria è a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per il federalismo amministrativo.

L'articolo 5 interviene sulle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria. In particolare, novella l'articolo 80 del codice dei contratti pubblici per la parte in cui prevede i casi in cui un operatore economico possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto, al fine – come precisa la relazione illustrativa – di «allineare il testo alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, paragrafo 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo nell'attuale lettera c)».

La lettera c) come riformulata prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Rispetto alla formulazione vigente quindi è soppresso il più volte citato elenco delle cause di esclusione.

Ai sensi delle nuove lettere c-bis) e c-ter) le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia: tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis); dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve

motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (lettera c-ter).

L'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e – fino alla piena operatività del nuovo sistema disciplinato dai nuovi commi da 3 a 3-sexies, come approvati al Senato – dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità con i tradizionali registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).

Con la soppressione del SISTRI viene meno anche l'obbligo di versare i contributi per il suo funzionamento.

Vale la pena ricordare che l'entrata in funzione del SISTRI, istituito nel 2009, per problemi applicativi è stata più volte prorogata con interventi legislativi che hanno anche differito il termine iniziale per l'applicazione delle sanzioni nonché esteso il c.d. doppio binario, cioè il periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti. In base all'ultima proroga, disposta dal comma 1134 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), il termine di chiusura del «doppio binario» è fissato alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

Poiché l'ultima aggiudicazione è avvenuta in data 1° febbraio 2017 (dopo che la prima aggiudicazione, avvenuta nell'estate 2016, era stata annullata in autotutela) in favore del raggruppamento di imprese costituendo tra Almaviva SpA mandataria e Telecom Italia SpA e Agriconsulting SpA mandanti, ne consegue che gli adempimenti tradizionali a cui fa riferimento il comma in esame non sono di fatto mai stati abbandonati.

La norma in commento procede quindi all'abrogazione espressa delle disposizioni di rango primario che disciplinano il SISTRI, attualmente contenute nella parte quarta del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e assegna i

contributi relativi all'anno 2018 all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

I commi 3, *3-bis*, *3-quater*, *3-quinquies* e *3-sexies*, come approvati dal Senato, prevedono l'istituzione – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente.

Le norme richiamate specificano i soggetti obbligati ad iscriversi al Registro ed i termini per l'iscrizione mentre rinviano ad un decreto del Ministro dell'Ambiente, di cui non è fissato un termine di adozione, la disciplina del Registro (comma *3-bis*), nonché l'importo dei contributi richiesti (comma *3-quater*) e le sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi previsti (comma *3-quinquies*). Tale decreto, per il quale non è fissato un termine di emanazione né sono esplicitati i principi in base ai quali definire gli importi dei contributi nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie per le singole condotte, dovrà essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Gli importi delle sanzioni sono versati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e destinati agli interventi di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) «orfani», cioè per i quali il responsabile non provveda alla bonifica o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato.

Ricorda infine che – sul tema del sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani – è recentemente intervenuta la direttiva sui rifiuti 2018/851/UE, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale, non ancora avvenuto, è previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2018, attualmente all'esame del Senato. In quest'ultimo si prevede, tra i criteri della delega, la modifica e l'estensione del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (articolo 15, comma 1, lettera *b*).

L'articolo *8-bis*, introdotto al Senato, prevede semplificazioni in materia di ri-

lascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, apportando modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2016, che in attuazione della direttiva 2014/61/UE, ha previsto misure per ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

In estrema sintesi, il comma 1, lettera *a*), novella il citato decreto legislativo n. 33, consentendo ai fini dell'autorizzazione archeologica, che l'operatore possa limitarsi alla preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori alla Soprintendenza – allegando la necessaria documentazione – quando siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi. In caso di utilizzo di tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, si prevede che le attività di scavo siano precedute da indagini non invasive, concordate con la Soprintendenza, con conseguente esenzione dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Per la medesima finalità, la lettera *b*) del comma 1 inserisce una disposizione volta ad agevolare la realizzazione, da parte dei condomini, dei lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. Equiparandoli ai lavori di manutenzione straordinaria urgente si consente che possano essere ordinati direttamente dall'amministratore del condominio.

La lettera *c*) del comma 1 precisa che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica – oltre ad essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti – sono esentati da ogni altro tipo di onere.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, facilitando la presentazione delle richieste – adesso mediante un'unica istanza – per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la

realizzazione di opere civili o di scavi. Inoltre dispone che il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione non solo alla effettuazione degli scavi ma anche delle eventuali opere civili e, infine, prevede che l'autorizzazione della Soprintendenza sia rilasciata entro il termine di novanta giorni.

I commi da 3 a 5 semplificano le procedure per l'installazione di cabine e di reti a banda ultralarga, escludendo l'installazione di cabine di piccole dimensioni dal procedimento autorizzatorio e ricomprendendole nell'ambito degli interventi in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. Viene quindi fissato il termine di 15 giorni per il rilascio del nulla osta da parte del comune e il termine di 40 giorni per il rilascio dell'autorizzazione per interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Pur rientrando nella specifica competenza della Commissione Attività produttive (cui infatti il testo è stato assegnato in sede referente congiuntamente alla V Commissione) ritiene meritevole di attenzione, in questa sede, i contenuti degli articoli 11-ter e 11-quater, introdotti al Senato.

L'articolo 11-ter prevede l'approvazione – con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro 18 mesi – di un Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). In esso sarà definito il quadro di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, in un'ottica di valorizzazione della loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La norma definisce in modo dettagliato i contenuti essenziali del PiTESAI, che deve essere adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso

della Conferenza unificata, il PiTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

In particolare, si prevede che esso deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni. Inoltre, con riferimento alle aree marine, il piano deve considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel piano devono altresì essere indicati i tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle «relative installazioni» (*rectius* dei soggetti che vi operano) che abbiano cessato la loro attività.

Nelle more dell'adozione del Piano sono sospesi – salvo talune eccezioni – i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi non ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. È anche vietata la presentazione di nuove istanze che non siano di proroga di vigenza delle concessioni in essere.

Fino all'adozione del Piano sono sospesi i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione. Tale sospensione determina anche la sospensione del decorso temporale dei permessi stessi e del pagamento del relativo canone.

In caso di mancata adozione del PiTESAI entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i procedimenti sospesi concernenti il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi riprendono efficacia.

Peraltro, una volta adottato il Piano, se le attività risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni

mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.

La disposizione in esame prevede – a decorrere dal 1° giugno 2019 – la rideeterminazione in aumento dei canoni annui per le concessioni di coltivazione ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana (comma 9), nonché – al venir meno della sospensione di cui al comma 6 – la rideeterminazione in aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca (comma 10).

Infine, oltre alla copertura degli oneri, l'articolo in esame dispone che alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, non si applica la normativa vigente che le qualifica come attività di pubblica utilità. Resta invece fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

L'articolo 11-*quater* interviene in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, disponendo – con una novella all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 – la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, ed in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la concessione: delle cd. « opere bagnate » (dighe, condotte etc.) a titolo gratuito; delle cd. « opere asciutte » (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo criteri definiti dalla disposizione in esame.

Si prevede che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono procedere all'assegnazione delle relative concessioni, secondo modalità e tempi di durata (tra 20 e 40 anni, incrementabili di altri 10) che saranno disciplinati con legge

regionale, entro un anno e comunque non oltre il 31 marzo 2020, così da consentire l'avvio delle procedure entro due anni dall'entrata in vigore della predetta legge regionale.

I concessionari corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionali, sentita l'ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati (comma 1-*quinquies*).

Per le concessioni con termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, è demandata alle regioni la fissazione del corrispettivo per il periodo necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (comma 1-*sexies*). Fino ad allora il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province il cui territorio è interessato dalle derivazioni (comma 1-*septies*).

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 1-*octies*).

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme al relatore.

Tommaso FOTI (FdI) esprime rammarico per le condizioni in cui la Commissione si trova ad esaminare il provvedimento, i cui ristretti tempi e modi non consentiranno in alcun modo di assolvere compiutamente alla propria funzione consultiva.

Per tali ragioni il suo gruppo non parteciperà alla votazione.

Quanto al merito del provvedimento, salvo la disposizione volta a dare un giusto riconoscimento ai familiari delle vittime e ai superstiti del disastro avvenuto presso l'hotel Rigopiano, che è stata doverosamente recuperata nel primo provvedimento utile dopo essere stata colpevolmente omessa nella legge di bilancio, ritiene che le norme richiamate dal relatore siano tutte meritevoli di grande attenzione in quanto trattano temi delicati.

Si sofferma, in particolare, sulla scelta di accompagnare l'abolizione del SISTRI con la reviviscenza di un sistema transitorio risalente al cosiddetto « decreto Matteoli », di cui non si intravede la fine, non essendo stato fissato nessun termine, neppure ordinatorio, per l'adozione del decreto che dovrebbe istituire il nuovo regime. Si chiede se tale previsione non contraddica esplicitamente le caratteristiche di necessità ed urgenza che dovrebbero assistere i contenuti dei decreti legge e delle leggi di conversione.

Ancor più contraddittorio appare l'articolo 8-bis, che, da un lato, reca la esplicita finalità di semplificare le procedure per la predisposizione delle reti di comunicazione elettronica ma, nei fatti, finisce per renderle più complesse e farraginose per quanto concerne le autorizzazioni in materia archeologica.

Per ragioni di competenza funzionale della Commissione, non si sofferma sulla difficile lettura della *ratio* della nuova normativa in materia di edilizia penitenziaria, che prevede trasferimenti di funzioni al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che non sembrano rientrare nelle competenze specifiche del suo organico.

Ritiene assolutamente incongruo che – per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) – sia previsto un termine di 18 mesi, anch'esso incompatibile con le richiamate caratteristiche dei provvedimenti urgenti. Tale termine è ancor più significativo in quanto, nelle more dell'adozione del piano, una disposizione dal tenore quantomeno discutibile prevede che siano sospesi i permessi e interrotte le attività in

corso concernenti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

Infine, si chiede se, nella predisposizione della disciplina sulla regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, sia stata opportunamente consultata la Conferenza Stato-Regioni.

Stefania PEZZOPANE (PD), presenta una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 2*), che illustra. In particolare, sottolinea che l'abolizione del SISTRI avviene senza prevedere di fatto un sistema alternativo e ciò proprio nel momento in cui tutte le Procure sostengono che i rifiuti costituiscono uno dei contesti più appetibili per la criminalità organizzata e uno dei maggiori veicoli di illegalità. Chiede pertanto al Governo di prevedere una soluzione alternativa che sia immediatamente efficace e sostituisca il Sistri senza lasciare spazi temporali privi di controllo di cui le mafie potrebbero approfittare.

Nel manifestare un forte apprezzamento per le misure introdotte a favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro avvenuto nell'hotel Rigopiano di Farindola, molti dei quali da lei conosciuti personalmente, fa presente che le medesime misure erano state da tempo oggetto di proposte ed emendamenti presentati dal Partito democratico e sottoposti all'attenzione del Governo, che li aveva sistematicamente ignorati. Ritiene necessario altresì che le misure a favore dei familiari delle vittime e dei superstiti dei disastri siano omogenee, riferendosi in particolare alle analoghe elargizioni a favore dei familiari delle vittime dei terremoti di L'Aquila e del centro Italia, al fine di non classificare le vittime come di serie A e di serie B. In ultimo, osserva che l'approvazione di tali misure è avvenuta nell'imminenza di una consultazione elettorale e auspica pertanto di non dover aspettare una nuova consultazione per vedere approvata un'analogha norma per altre catastrofi occorse nel Paese.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, mette in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che dalla sua approvazione discende la preclusione della proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 134 del 30 gennaio 2019: a pagina 96, all'ottava riga, le parole: « Adozione del testo base » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Adozione come testo base della pdl C. 52 Daga ».

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, C. 1550 Governo, approvato dal Senato recante « Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione »;

valutato favorevolmente la previsione, all'articolo 4-*bis* di una speciale elargizione ai familiari delle vittime e ai superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola;

apprezzata altresì la disposizione dell'articolo 5, volta a precisare, in linea con la normativa europea, i casi di esclusione degli operatori economici dagli appalti;

preso atto che l'articolo 6 promuove il definitivo superamento dell'attuale sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), peraltro mai entrato realmente a regime, ponendo le basi per l'operatività di un nuovo sistema, auspi-

cabilmente più efficace, la cui ossatura sarà definita mediante un decreto ministeriale;

rilevato che l'articolo 8-*bis*, reca significative semplificazioni per facilitare la predisposizione delle reti di comunicazione elettronica;

preso atto delle disposizioni di cui agli articoli 11-*ter* e 11-*quater* concernenti rispettivamente l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale – che attraverso l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITSAI) verranno inserite in un quadro di riferimento volto a valorizzare i temi di tutela ambientale – e la nuova disciplina delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, nella quale si tiene conto anche della verifica dell'interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, eventualmente incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PD**

L'VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo);

premesso che:

nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite del Senato della Repubblica era stato approvato un numero rilevantisimo di emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato;

indipendentemente dal merito degli stessi, l'inserimento di così tante disposizioni estranee al contenuto del provvedimento lo aveva reso sostanzialmente incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

nel febbraio del 2012 la Corte costituzionale aveva ricordato che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge, perché c'è un nesso molto stretto tra il contenuto del decreto e la legge che ne dispone la conversione la facoltà emendativa non può alterarne l'omogeneità di fondo, in quanto è a quel testo che il Governo ha attribuito i caratteri di necessità e di urgenza;

fortunatamente, con la dichiarazione di inammissibilità sono stati elimi-

nati microinterventi che avevano profili localistici, elettoralistici e norme *ad personam*;

queste misure, votate nelle Commissioni ma fortunatamente mai approvate in Aula, rendono nuovamente evidente la pessima e opaca qualità della produzione legislativa della maggioranza e del Governo e lo scarso rispetto per il Parlamento, già mostrati in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio;

rilevato che:

tra le misure presenti nel testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, l'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e – fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente (istituito e disciplinato dai nuovi commi da 3 a 3-sexies, introdotti nel corso dell'esame al Senato) – dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD);

il traffico dei rifiuti è un problema molto grave e l'abolizione del SISTRI – per quanto strumento imperfetto di registrazione e tracciabilità – senza prevederne la contestuale sostituzione con un'altra soluzione per garantire la tracciabilità dei rifiuti e dei loro percorsi, in un momento in cui tutte le Procure sostengono che proprio sul traffico dei rifiuti la mafia si sta allargando ed assistiamo a

molteplici episodi di incendi di depositi di rifiuti sia legali che illegali situati in capannoni, si configura come una scelta grave lasciando uno spazio per chi voglia approfittarsene;

è fondamentale che in maniera urgente il Governo provveda ad introdurre un altro strumento di tracciabilità e di registrazione dei percorsi dei rifiuti per evitare che nella assoluta mancanza di qualunque tipo di tracciabilità, di trasparenza e di verifica possa succedere che le mafie, che già di questo si occupano e si occupano molto, vadano avanti ad occuparsene e a proliferare;

considerato che:

l'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, prevede e disciplina l'assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e per i superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola, dando finalmente attuazione anche ad emendamenti e proposte che il gruppo PD

da tempo ha sottoposto all'attenzione del Governo e che, fino ad ora, sono state sempre respinte;

al riguardo, il gruppo PD ha presentato una proposta di legge organica sulla materia in cui accanto al riconoscimento di elargizioni in denaro, si prevedono agevolazioni per l'accesso al lavoro nel settore pubblico per i soggetti rimasti orfani a seguito di eventi calamitosi;

pertanto la risposta del Governo appare ancora parziale non occupandosi anche delle altre famiglie vittime di calamità naturali come quelle colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e dei sismi che dal 24 agosto 2016 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Terremoti fortissimi che hanno provocato numerose vittime, feriti gravi e sfollati e che hanno causato una cesura netta nella vita quotidiana delle persone coinvolte,

tutto ciò premesso esprime

PARERE CONTRARIO.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	147
5-01359 De Girolamo: Chiusura del viadotto « Puleto » sulla E45 e ripristino della viabilità alternativa	147
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	155
5-01360 Stumpo: Iniziative di sciopero del personale di Techno Sky e tutela della sicurezza degli utenti	148
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	156
5-01361 Mulè: Modifica della stazione di arrivo del Frecciargento Genova-Roma	148
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	157
5-01362 Paita: Realizzazione delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno	148
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	158
5-01363 Rotelli: Misure per garantire la continuità territoriale con la regione Sardegna ..	149
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	159

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	161
<i>ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere del gruppo PD)</i>	162

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta

odierna per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei Deputati.

5-01359 De Girolamo: Chiusura del viadotto « Puleto » sulla E45 e ripristino della viabilità alternativa.

Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo da cui emerge, con evidenza, la strategicità del viadotto Puleto che registra un numero assai elevato di transiti giornalieri, circa 27.000 così come altrettanto elevati sono i numeri delle imprese presenti nel territorio, circa 14.000, e delle presenze turistiche, circa 300 mila.

Ribadisce quindi la necessità che il Governo si faccia promotore di investimenti anche sulle piccole opere che hanno in realtà un impatto notevole sulla vita delle comunità locali e sul tessuto produttivo imprenditoriale. Si tratta quindi di assicurare tempestivamente il ripristino di un'efficiente viabilità alternativa al fine di venire incontro alle legittime istanze del territorio in tema di sicurezza e di manutenzione delle infrastrutture. Ringrazia quindi il ministro Toninelli per la sensibilità e l'attenzione dimostrata nell'affrontare le criticità relative alla mobilità dei cittadini anche nelle realtà locali e dichiara che continuerà a monitorare l'evolversi delle criticità segnalate ed in particolare quella della manutenzione delle infrastrutture.

5-01360 Stumpo: Iniziative di sciopero del personale di Techno Sky e tutela della sicurezza degli utenti.

Nicola STUMPO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nicola STUMPO (LeU), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non elimina i dubbi circa la sottovalutazione dei rischi connessi ad episodi di sciopero nel settore del controllo della navigazione aerea. Rimane quindi

convinto della notevole difficoltà nel voler al contempo garantire il diritto di sciopero a lavoratori di un servizio pubblico essenziale senza che ci siano ripercussioni sul normale svolgimento dei voli nelle medesime fasce orarie e sulla piena sicurezza e qualità del servizio medesimo.

5-01361 Mulè: Modifica della stazione di arrivo del Frecciargento Genova-Roma.

Giorgio MULÈ (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manuela GAGLIARDI (FI), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo ribadendo come la città di Genova può contare essenzialmente su un solo collegamento diretto ad alta velocità con la città di Roma. Pur non volendo discutere della facoltà di Trenitalia di operare scelte basate sul mercato giudica alquanto criticabile che i cittadini di Genova ricevano un servizio altamente inferiore da quello offerto per le altre grandi città soprattutto dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi.

5-01362 Paita: Realizzazione delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno.

Marco DI MAIO (PD), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco DI MAIO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo ed in generale giudica

insufficiente lo sforzo del governo nel settore delle politiche per la mobilità alternativa. Al riguardo ritiene che occorrono anche investimenti pubblici volti ad incentivare forme di mobilità alternativa che riducano l'impatto ambientale. Si tratta oltretutto di investimenti che potrebbero generare un circuito virtuoso anche dal punto di vista occupazionale in una congiuntura economica come quella attuale assai sfavorevole.

5-01363 Rotelli: Misure per garantire la continuità territoriale con la regione Sardegna.

Mauro ROTELLI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro ROTELLI (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo da cui emerge chiaramente un ruolo penalizzante della Commissione europea sulla questione della continuità territoriale nei confronti della regione Sardegna, in quanto si tende a conservare situazioni di monopolio sia nel settore del traffico aereo che in quello del trasporto marittimo. Ritiene pertanto che il Governo dovrebbe dimostrare un impegno forte e deciso per contrastare alcune delle decisioni delle istituzioni europee che ostacolano e penalizzano fortemente la regione Sardegna.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione ai fini dell'espressione del prescritto parere.

La relazione si soffermerà sulle disposizioni che interessano profili di competenza della Commissione.

Innanzitutto l'articolo 2, modificato – solo in termini formali – dal Senato, proroga il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia, pari a complessivi 900 milioni di euro, stabilendo che la restituzione dello stesso dovrà avvenire entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalla norma in esame in 900 milioni per l'anno 2018, in termini di solo fabbisogno, disponendo che ad essi si provveda mediante versamento – per un corrispondente importo – delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali. Il versamento, da effettuare, entro il 31 dicembre 2018, a favore del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero (remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica) già

aperto ai fini della copertura finanziaria, in termini di fabbisogno, delle somme erogate ad ILVA spa (si richiama infatti l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 avente ad oggetto disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA). La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria sarà restituita nel corso del 2019.

L'articolo 3-ter introduce alcune disposizioni in termini di semplificazione con riferimento alle zone economiche speciali (ZES) e alle zone logistiche semplificate (ZLS). In particolare viene novellato l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2017, prevedendo la riduzione di un terzo dei termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge n. 241 del 1990 (conclusione dei procedimenti amministrativi e segnalazione certificata di inizio attività), nonché in materia di VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), di autorizzazione paesaggistica, in materia edilizia ed in materia di concessioni demaniali portuali. Precedentemente la riduzione dei termini era subordinata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto individuare i criteri derogatori e le modalità individuate per la definizione delle procedure semplificate. Anche i termini per la definizione delle conferenze di servizi semplificate di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 vengono ridotti della metà. Inoltre sempre a fini di semplificazione delle procedure il Comitato di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, assicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. La di-

sposizione istituisce inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia ZES cui partecipano, oltre ai ministri competenti anche i Presidenti delle regioni e delle province autonome e i presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite. Inoltre alla cabina di regia possono essere invitati a partecipare come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e i portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti. La Cabina di regia inoltre approva le proposte di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali che ogni regione interessata può presentare al Ministro per il Sud. Infine la disposizione consente che nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse.

Sempre nelle ZES gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi ai sensi del comma 98 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2016, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità.

Le disposizioni sopra descritte sono applicate, oltre che nelle ZES anche alle Zone logistiche semplificate.

Passando all'articolo 8, concernente l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, è previsto il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri della gestione e dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. A tale fine è costituita, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle

suddette attività. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni per assicurare la massima diffusione delle forme di pagamento con strumenti elettronici. Viene inoltre differito al 31 dicembre 2019 l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico.

L'articolo 8-bis prevede invece alcune disposizioni per favorire il rapido espletamento delle procedure dirette al dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, modificando a questo proposito il decreto legislativo n. 33 del 2016.

Un primo intervento di semplificazione concerne le autorizzazioni archeologiche, con riguardo al caso in cui siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi. In tal caso l'avvio dei lavori è subordinato soltanto all'invio alla competente soprintendenza della documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti. Tale procedura concerne anche la realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse nel caso si trovino al di sopra dei sottoservizi preesistenti mentre nel caso l'intervento impatti su aree aperte nei centri storici deve essere approvato dalla soprintendenza il progetto di ripristino dell'area.

Un'analoga semplificazione è riconosciuta nel caso in cui siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrinca. In tal caso le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori e, a seguito di tali indagini, si dispone che le tecnologie di scavo in minitrinca si considerino esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Si stabilisce inoltre che i lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte

per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, siano equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente, rendendo quindi possibile – salvo che per gli immobili vincolati – che le stesse siano decise dall'amministratore ai sensi dell'articolo 1135 del codice civile e si esclude che possa essere richiesto agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo, precisando il contenuto dell'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo.

Ulteriori modifiche concernono il codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare le previsioni dell'articolo 88. Si precisa in primo luogo che i soggetti interessati presentino una istanza unica nel caso di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o di scavi (rendendo quindi non più possibile richiedere la presentazione di una pluralità di istanze). Si prevede poi che la concessione dell'autorizzazione comporti l'autorizzazione non solo alla effettuazione degli scavi ma anche delle eventuali opere civili e si riducono i termini entro i quali deve essere concluso il procedimento di autorizzazione relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata (novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della sovrintendenza anziché 120) a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica.

Viene poi esclusa dall'autorizzazione paesaggistica l'installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che non superino l'altezza della recinzione del sito e si introduce, con una modifica al testo unico dell'edilizia un termine di 40 giorni (anziché 60) per il rilascio dell'autorizzazione per interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Infine viene modificato l'articolo 26 del codice della strada, che disciplina le concessioni e le autorizzazioni per le opere su strade ed aree pubbliche. La disposizione prevede che nel caso di interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il rilascio del nulla osta nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune.

L'articolo 8-ter introduce nell'ordinamento la definizione normativa sia delle « tecnologie basate su registri distribuiti » (cd. *blockchain*) sia degli « *smart contract* ».

Le « tecnologie basate su registri distribuiti » (*blockchain*) vengono definite dal comma 1, come le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

Per quanto riguarda gli « *smart contract* », il comma 2 li definisce come un programma per elaboratore che opera su tecnologie *blockchain* e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Si dispone inoltre che gli *smart contract* soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 3 disciplina il valore giuridico della memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie *blockchain*. Si dispone che essa produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, consentendo quindi di attribuire ora e data certa al documento. Il comma 4 rimette all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) l'individuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, degli *standard* tecnici

che le tecnologie blockchain dovranno possedere, affinché tali tecnologie possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui al comma 3.

Da ultimo, l'articolo 10-bis contiene infine disposizioni riguardanti il noleggio con conducente, sostanzialmente riprodotte del contenuto del decreto-legge n. 143 del 2018, che è stato già oggetto di esame da parte della Commissione, prima di confluire nell'ambito del provvedimento in esame.

Al riguardo dichiara che non si soffermerà quindi sui contenuti riprodotivi del citato decreto-legge, per i quali rimanda alla relazione svolta dalla collega Maccanti nella seduta del 9 gennaio, ma darà conto delle modifiche introdotte al Senato rispetto al testo già esaminato.

In primo luogo è stata introdotta, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, una disciplina derogatoria per le sole Regioni Sicilia e Sardegna, con riferimento all'ambito territoriale delle autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente. Con riguardo a tali regioni l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale e la sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate entro il territorio regionale. Inoltre, sempre per le regioni Sardegna e Sicilia, partenze e destinazioni possono ricadere nell'ambito dell'intero territorio regionale piuttosto che all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

È stata poi introdotta la previsione secondo la quale i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell'abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possano mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione

che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l'intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell'abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. Si prevede inoltre (sostituendo il comma 3 dell'articolo 10) che il rapporto con un sostituto alla guida possa essere regolato o con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero anche in base ad un contratto di gestione.

Infine formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 6).

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 7).

Giorgio MULÈ (FI), con riferimento all'articolo 10-*bis* del testo in esame, recante disposizioni in materia di noleggio con conducente, desidera richiamare l'attenzione della Commissione sull'importanza della deroga introdotta nel corso dell'esame al Senato per le regioni Sicilia e Sardegna, deroga che a suo giudizio dovrebbe essere estesa anche alla regione Calabria, purtroppo segnata da notevoli carenze infrastrutturali nonché anche alla regione Liguria per le note criticità emerse a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Sottolinea quindi alcuni aspetti problematici relativi ai limiti territoriali previsti per le autorizzazioni che richiederebbero un'approfondita riflessione e la previsione di specifiche eccezioni.

Luciano PIZZETTI (PD) stigmatizza l'estrema ristrettezza dei tempi con i quali la Commissione e in generale questo ramo del Parlamento si trova ad esaminare un provvedimento assai articolato e complesso, il cui esame presso il Senato è stato caratterizzato da notevoli criticità anche sul piano procedurale. Tale ristrettezza dei tempi, se non fosse per il rispetto che si deve alle istituzioni, avrebbe anche potuto

legittimare le opposizioni a non partecipare ai lavori parlamentari.

Più in generale, osserva come il testo in esame contenga, a suo giudizio, anche norme condivisibili come quella che, ponendo rimedio ad un errore della legge di bilancio, interviene in materia di IRES per il terzo settore, evidenziando tuttavia che, a seguito di un'attenta valutazione da parte della Presidenza del Senato, sono state espunte numerose altre disposizioni, alcune assai rilevanti per le competenze della Commissione, quali ad esempio le norme in materia di accesso alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato da parte dei veicoli ibridi ed elettrici così come la proroga della sospensione della riscossione delle tasse e dei contributi a favore dei cittadini e delle imprese di Genova. Chiede dunque al rappresentante del Governo di chiarire con quale provvedimento intenda recuperare queste rilevanti disposizioni.

Segnala infine che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta di parere alternativo sul provvedimento in esame che non potrà neanche essere messa in votazione. Ribadisce quindi che un provvedimento così complesso richiederebbe una più attenta valutazione del merito delle disposizioni in esso contenute, compresa la disciplina in materia di noleggio con conducente.

Carlo FIDANZA (FdI) desidera stigmatizzare sia sul piano del metodo di esame che sul piano del merito il provvedimento in esame, che la Camera si trova ad esaminare in condizioni di estrema ristrettezza dei tempi. In particolare, giudica assai frettoloso l'esame delle disposizioni sulla disciplina del noleggio con conducente così come le norme relative alla proroga del prestito-ponte, questioni di estrema delicatezza che avrebbero ben meritato un più attento approfondimento.

Giudica quindi il metodo di lavoro del tutto inaccettabile, in quanto di fatto la Camera si trova nell'impossibilità di esaminare il provvedimento.

In particolare, ricorda di aver sollecitato più volte l'audizione dei commissari

straordinari di Alitalia così come del ministro dal momento che ancora non si conosce il destino della compagnia di bandiera e quale sarà il suo assetto definitivo.

Prende atto positivamente delle norme di semplificazione per le cosiddette ZES, esprimendo al contrario perplessità sulla mancata previsione della proroga delle agevolazioni fiscali per la città di Genova.

Con particolare riferimento alla disciplina in materia di noleggio con conducente, dichiara di condividere la scelta del Governo di evitare l'ulteriore proroga per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma esprime alcuni dubbi sulla possibilità di mantenere le autorizzazioni anche in caso di sospensione della patente per gravi condanne penali. Più in generale, ritiene sia opportuno compiere un'ulteriore valutazione delle modifiche necessarie alla normativa vigente al fine di adattarla alle nuove condizioni del mercato, auspicando pertanto la tempestiva istituzione del registro delle autorizzazioni e delle licenze. Chiede quindi al rappresentante del Go-

verno di valutare ulteriori modifiche alla citata disciplina individuando allo scopo il primo provvedimento utile.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO, nel condividere la necessità di individuare tempestivamente un provvedimento nel quale far confluire le disposizioni non contenute nell'attuale testo del decreto-legge in esame, segnala che sulla questione dell'accesso delle auto a trazione elettrica nelle zone a traffico limitato è stato diramata una nota del ministero che chiarisce ai sindaci la portata delle norme in questione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 6*).

Risulta dunque preclusa la proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-01359 De Girolamo: Chiusura del viadotto « Puleto » sulla E45 e ripristino della viabilità alternativa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta seguendo con estrema attenzione la vicenda del sequestro del viadotto Puleto, sulla E45, e i conseguenti disagi sulla viabilità locale e interregionale. Lo stesso Ministro Toninelli – nella consapevolezza dell'importanza di quell'asse stradale per territori ricchi e produttivi, le cui economie stanno risentendo pesantemente della chiusura dell'infrastruttura – ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti istituzionali delle regioni e una delegazione di sindaci, nonché l'AD di ANAS, per individuare una rapida soluzione per il ripristino della viabilità comunale, cioè del tratto della ex SS 3-*bis* ricadente nella

gestione esclusiva del Comune di Pieve Santo Stefano.

In effetti, si è giunti ad una intesa di massima nel senso che – nell'ambito dei lavori di cantierizzazione propedeutici agli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei viadotti insistenti sulla E45 – la società ANAS si è dichiarata disponibile ad intervenire, a propria cura e spese, sulla predetta viabilità alternativa.

I competenti uffici del Ministero rilasceranno il proprio assenso non appena ricevuto, da parte di ANAS, il testo della convenzione volta a disciplinare le modalità di esecuzione di tali lavori di ripristino, nel rispetto dei vincoli contabili e di competenza cui la stessa ANAS è sottoposta.

ALLEGATO 2

5-01360 Stumpo: Iniziative di sciopero del personale di Techno Sky e tutela della sicurezza degli utenti.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento allo sciopero del 15 agosto 2018, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali il 22 novembre 2018 ha adottato la delibera 18/323, evidenziando il carattere di strumentalità del servizio reso dai tecnici di Techno Sky rispetto al servizio di controllo della navigazione aerea garantito da ENAV.

Infatti tale servizio rientra a pieno titolo tra quelli che, direttamente o strumentalmente, concorrono al servizio finale del controllo del traffico aereo e dunque anche ad esso si applicano gli obblighi relativi a franchigie, preavviso, durata prestazioni indispensabili.

Inoltre la Commissione ha rilevato l'obbligatorietà della costituzione di presidi mediante l'utilizzo di un numero minimo necessario di addetti o, ove le prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilità. E quindi Techno Sky si è dichiarata dispo-

nibile a incontrare le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato per individuare forme di presidio a garanzia delle prestazioni minime di tutela dell'utente, coerenti con le previsioni di legge sulla regolamentazione dello sciopero ma che consentano di garantire in ogni momento la sicurezza e la regolarità del trasporto aereo e salvaguardando i diritti degli utenti.

Ad ulteriore garanzia, ENAV ha riferito di essere dotata di specifiche procedure di contingenza da applicare in caso di qualsiasi indisponibilità infrastrutturale tecnologica a supporto del servizio. La sicurezza delle operazioni non è mai in alcun modo compromessa in caso di inefficienza tecnica dei sistemi: tutti i sistemi e le apparecchiature utilizzate sono in linea con quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, garantendo piena sicurezza e qualità del servizio.

ALLEGATO 3

**5-01361 Mulè: Modifica della stazione di arrivo del Frecciargento
Genova-Roma.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che il treno Frecciargento 8583 in partenza da Genova è un servizio a mercato scelto in piena autonomia aziendale da Trenitalia, che non beneficia di alcuna risorsa finanziaria pubblica e per il quale il gestore ferroviario ne assume totalmente il rischio commerciale.

In proposito Trenitalia riferisce come tale collegamento diretto con l'aeroporto di Fiumicino rappresenti un vantaggio per l'interconnessione con l'aereo e una innovazione verso una mobilità più moderna ed efficiente.

Inoltre alla stazione Tiburtina la distanza con la metropolitana e con il

piazzale bus è notevolmente ridotto rispetto allo stesso interscambio a Termini.

Peraltro i viaggiatori beneficiano di tempi di viaggio minori considerato che il collegamento tra il capoluogo ligure e Tiburtina è, rispetto a quello con Termini, inferiore di dodici minuti in direzione sud e di cinque in direzione nord.

Infine, Trenitalia evidenzia che il nuovo servizio, rispetto allo stesso con l'orario estivo, è svolto con materiale rotabile di più nuova concezione, passando dall'ETR 485 all'ETR 600.

Ad ogni modo il Ministero chiederà al gestore di esplorare soluzioni alternative che possano andare incontro alle esigenze segnalate.

ALLEGATO 4

**5-01362 Paita: Realizzazione delle infrastrutture
di rifornimento di idrogeno.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In premessa informo che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha emanato il decreto 23 ottobre 2018 recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione, in attuazione della direttiva europea 2014/94 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI).

Tale decreto, nelle more della definizione della norma tecnica in sede comunitaria per gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione, ha aggiornato la precedente regolamentazione del 2006 sulla base degli standard già adottati a livello internazionale superando, di fatto, i potenziali ostacoli tecnici all'implementazione di tali impianti.

Quanto ai progetti in ambito programmazione CEF 2014-2020 (Connecting Europe Facility), tra le 71 proposte italiane al momento co-finanziate vi sono 19 Azioni in materia di sviluppo delle infrastrutture/mezzi per carburanti alternativi (ricarica elettrica, LNG, CNG e idrogeno), con un valore degli investimenti connessi ai soggetti beneficiari italiani per circa 233 milioni di euro, importo cofinanziato con percentuali che vanno dal 20 per cento al 50 per cento.

Di tali progetti co-finanziati, uno si rivolge allo studio di modelli per le infrastrutture di ricarica ad idrogeno nel settore dei trasporti (denominato MEHRLIN), che prevede studi ed azioni dimostrative con l'installazione di 7 stazioni di rifornimento ad idrogeno, di cui una in Italia. Una flotta minima di 10 autobus alimentati ad idrogeno – cofinanziati nell'ambito del Programma Horizon 2020 – potranno rifornirsi presso le stazioni su base giornaliera e studi di fattibilità potranno approfondire l'ampliamento dell'accesso alle medesime stazioni per altri veicoli.

Il valore del progetto è pari a circa 11 milioni di euro con un cofinanziamento comunitario pari al 50 per cento. La data di completamento delle attività è prevista al 31 dicembre 2020. Il *budget* relativo ai soggetti italiani (IIT – Innovative Technologies Bozen Consortium Limited e Azienda Pubbliservizi Brunico) è pari a 1.725.000 euro con un cofinanziamento comunitario di 862.500 euro.

Certamente la transizione verso una mobilità sostenibile è oramai una strada tracciata, che il Ministero segue in modo concreto nelle proprie politiche trasportistiche, con l'obiettivo di un futuro in cui i mezzi di trasporto siano il più possibile a basso impatto ambientale.

ALLEGATO 5

5-01363 Rotelli: Misure per garantire la continuità territoriale con la regione Sardegna.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il recente regime impositivo degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei da e per la Sardegna è il frutto di approfondimenti e studi svolti dalla Regione Sardegna, alla quale l'articolo 1, comma 837 della legge 296/2006 ha trasferito le funzioni in materia di continuità territoriale sarda. Il regime impositivo riflette altresì le determinazioni di un'apposita Conferenza di servizi tra Ministero, Regione ed ENAC, nel corso della quale sono stati scelti sia i collegamenti sui quali imporre gli oneri di servizio pubblico che i parametri dell'imposizione.

La vicenda del rinnovo degli oneri di servizio pubblico della Regione Sardegna, a suo tempo disciplinati dal decreto ministeriale n. 61/2013, è iniziata nel 2017 ed ha avuto un iter complesso, in quanto la Commissione europea ha formulato una serie di rilievi sullo schema inizialmente proposto dalla regione Sardegna. Pertanto l'originario contenuto di tali oneri è stato rielaborato in linea con quanto richiesto dalla Commissione, anche per evitare il possibile avvio della procedura ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento europeo n. 1008/2008 e l'eventuale applicazione di misure sanzionatorie in materia di aiuti di Stato.

Le osservazioni a suo tempo formulate dalla Commissione europea forniscono, pressoché integralmente, i chiarimenti richiesti dagli onorevoli interroganti. In particolare, la Commissione ha segnalato l'esigenza di ridefinire frequenze e capacità alla luce dei requisiti minimi di cui all'articolo 16 del predetto Regolamento europeo, limitando quindi le rotte onerate a quelle strettamente indispensabili ad assicurare la continuità territoriale. Pertanto,

anche tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, le rotte onerate continuano ad essere previste esclusivamente da e per le destinazioni di Roma e di Milano.

La Commissione ha altresì chiesto di ridefinire le esigenze in termini di tariffe, indicando come preferibile l'applicazione di biglietti agevolati ai soli residenti e prevedendo, per i non residenti, un prezzo doppio per i periodi invernali e triplo per i periodi estivi. Da qui l'esigenza di non prevedere una tariffa unica.

Una volta rielaborate le osservazioni della Commissione europea, e a seguito di lungo e complesso dialogo che ha permesso di ottenere le migliori condizioni possibili per l'utenza tenuto conto delle stringenti regole europee, è stato quindi adottato il decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto 2018, il quale ha imposto detti oneri sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali.

Successivamente, la Regione Sardegna, che è responsabile del procedimento di gara per l'attribuzione dei servizi onerati in esclusiva, il 21 gennaio scorso ha comunicato di aver effettuato l'assegnazione provvisoria delle gare per i predetti oneri al vettore ALITALIA, sulla base dei seguenti specifici esiti:

per le rotte Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa sono pervenute offerte da parte delle società Air Italy e Alitalia SAI e la gara è stata aggiudicata al vettore aereo Alitalia;

per la rotta Alghero-Roma Fiumicino e viceversa e per la rotta Alghero-Milano Linate e viceversa è pervenuta un'unica offerta da parte della società Alitalia SAI, cui è stata aggiudicata la gara.

Concludo precisando che l'assegnazione definitiva avverrà solo allo scadere del

termine entro cui potrebbero presentarsi altri vettori disponibili ad effettuare gli oneri di servizio pubblico senza compensazione finanziaria, vale a dire l'8 aprile prossimo.

Resta fermo l'impegno del Governo ad attivare un confronto, anche con l'Unione europea, sul tema della continuità territoriale.

ALLEGATO 6

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD**

La IX Commissione,
premessò che:

nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite del Senato della Repubblica era stato approvato un numero rilevantisimo di emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato;

indipendentemente dal merito degli stessi, l'inserimento di così tante disposizioni estranee al contenuto del provvedimento lo aveva reso sostanzialmente incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

nel febbraio del 2012 la Corte costituzionale aveva ricordato che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge, perché c'è un nesso molto stretto tra il contenuto del decreto e la legge che ne dispone la conversione la facoltà emendativa non può alterarne l'omogeneità di fondo, in quanto è a quel testo che il Governo ha attribuito i caratteri di necessità e di urgenza;

fortunatamente, con la dichiarazione di inammissibilità sono stati eliminati microinterventi che avevano profili localistici, elettoralistici e norme *ad personam*;

queste misure, votate nelle Commissioni ma fortunatamente mai approvate in Aula, rendono nuovamente evidente la pessima e opaca qualità della produzione legislativa della maggioranza e del Governo e lo scarso rispetto per il

Parlamento, già mostrati in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio;

tra le misure cassate vi sono alcune che erano di particolare rilevanza come, ad esempio, la proroga delle sospensioni di tasse e tributi per i contribuenti genovesi colpiti dal crollo del Ponte Morandi, su cui al Governo si chiede ora chiarezza per sapere come verrà affrontata una questione che diventa delicatissima;

è stata tolta la misura relativa al chiarimento sugli ambiti di applicazione del comma 9-bis dell'articolo 7 del Codice della Strada, introdotta dall'articolo 1, comma 103, della legge di bilancio 2019, relativa agli accessi liberi ai veicoli privati ibridi o elettrici anche nelle Zone pedonali e a traffico limitato, misura richiesta dai comuni attraverso ANCI e la cui questione era stata sollevata attraverso un apposito atto di sindacato ispettivo, proprio in IX Commissione, dal Gruppo parlamentare del PD;

la conseguenza di questa mancata introduzione, che sarebbe stata una misura di autentica semplificazione amministrativa, è quella di avere il permanere di una situazione di incertezza del quadro normativo che regola la materia;

stesso discorso vale per le misure relative agli sconti per RC auto;

nell'esame del testo si nota come a rimanere risultino essere alcune misure tra le più discusse e controverse come, ad esempio, quelle contenute all'articolo 10-bis per quanto concerne misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;

nel testo è stato ripreso il testo del decreto-legge 29 dicembre 2018 n. 143 che a sua volta risultava essere il testo di un emendamento dapprima inserito nella legge di stabilità per il 2019 e poi stralciato;

misure che come abbiamo avuto modo di ascoltare anche nel rapido giro di audizioni, svolte proprio dalla IX Commissione meno di 15 giorni fa, sono state duramente contestate non solo dalle organizzazioni di categoria degli NCC ma anche dall'Autorità di Regolamentazione dei Trasporti e dall'Autorità garante per la Concorrenza;

in particolare le osservazioni formulate da ART hanno fatto chiarezza sulla modalità approssimativa e dannosa con cui il Governo sta intervenendo evidenziando le palesi incongruenze che restringono la concorrenza e creano anche nuovi costi in capo all'utenza;

anche in quella circostanza è stata ribadita l'assoluta specificità del servizio NCC rispetto al servizio taxi ed è stato chiesto al Governo di intervenire per evitare un regime normativo persino peggiorativo rispetto alla disciplina del 1992;

per una precisa volontà politica di governo e maggioranza è stata preclusa ogni possibilità di confronto con le organizzazioni di categoria e in maniera ideologica si mette a rischio un settore come quello degli NCC che conta 80 mila imprese e circa 200 mila addetti;

su Alitalia assistiamo ad una pericolosa fase di stallo che preoccupa lavoratori e organizzazioni sindacali perché al di là della proroga del « prestito ponte » e della gestione commissariale non si intravedono prospettive « industriali » per il futuro della compagnia aerea;

si assiste con preoccupazione all'approssimativo modo con cui il Governo intende ricercare *partnership* per la compagnia aerea oscillando tra nazionalizzazione e joint venture che non offrono adeguate garanzie sulle prospettive di competitività e crescita in un settore strategico;

all'articolo 8 sono stati introdotti commi aggiuntivi al comma 1 che oltre alla proroga del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale prevedono dal 1 gennaio 2020 che le funzioni dell'attuale commissario siano attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o ministro delegato;

al comma 1-*quater* introdotto all'articolo 8 è previsto l'avvalimento di un non meglio precisato « contingente di esperti « di « significativa esperienza » in assenza di qualsiasi contrappeso che eviti la presenza di conflitti di interessi;

esprime

PARERE CONTRARIO

Paita, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	164
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	165
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	167
5-01348 Soverini: Modalità di presentazione della domanda di pensione ai superstiti per gli studenti iscritti a università estere	167
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	170
5-01349 Zangrillo: Effettivo riconoscimento a tutti gli aventi diritto del beneficio di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448	168
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	172
5-01350 Lacarra: Situazione dei lavoratori dell'azienda <i>ex Om Carrelli</i> (Bari)	168
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	173
5-01351 Rizzetto: Situazione dei lavoratori della sede di Crotona della società Abramo Customer Care S.p.a.	168
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	174
5-01352 Murelli: Condizione contrattuale degli assistenti <i>ad personam</i> di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104	169
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	176

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	178
ALLEGATO 7 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi e Zan</i>)	179

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza

**sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività produttive), del disegno di legge n. 1550, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, approvato in prima lettura dal Senato.

Avverte altresì che, dal momento che l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il prossimo martedì 5 febbraio, la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza già nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

Invita quindi la relatrice, onorevole Segneri, a svolgere la relazione introduttiva.

Enrica SEGNERI (M5S), *relatrice*, dopo avere rilevato, preliminarmente, che il decreto-legge consta di ventotto articoli, segnala, per i possibili riflessi indiretti della norma sui profili occupazionali, che l'articolo 1 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in

difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. Il Senato ha introdotto modifiche all'articolo, tra cui segnala la riduzione della tassazione IRES a carico degli enti del Terzo settore.

Dopo aver segnalato che l'articolo 1-*bis* introduce semplificazioni in materia di agevolazioni fiscali, rileva, sempre per le possibili ricadute indirette sul piano occupazionale, che il successivo articolo 2 proroga il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia, fissandolo entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

Si sofferma, quindi sull'articolo 3, che, al comma 1, abrogando l'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2015, elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro. Ricorda che la disposizione abrogata prevedeva l'istituzione e la gestione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di tale documentazione, sulla base di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati. Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, tuttavia, l'attuazione di tale disposizione non è ritenuta utile alle attività istituzionali del Ministero del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ponendo, tra l'altro, in capo al Ministero stesso un aggravio di risorse non giustificabile.

Dopo aver ricordato, al comma 1-*octies*, la riduzione della durata dei corsi di qualificazione professionale per i responsabili tecnici delle imprese di tinto-lavanderia, rileva anche che, come disposto dal comma 1-*undecies*, i dati della denuncia aziendale, che, sulla base dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 375 del 1993, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all'INPS e all'INAIL ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende

agricole, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS dal fascicolo aziendale, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). L'onere a carico dell'imprenditore rimane fermo solo nel caso in cui questi non abbia costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.

Osserva, quindi, che l'articolo 3-*quinquies* modifica la vigente disciplina riguardante il certificato di agibilità rilasciato alle imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi e attestante l'adempimento degli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori. In particolare, la norma introduce il divieto per tali imprese di far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, nel caso in cui non siano in possesso del certificato di agibilità. Contestualmente, è abrogata la previsione in base alla quale il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presentazione di una garanzia nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi di legge, nonché nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia delle persone occupate e relativa retribuzione giornaliera (nonché le ulteriori notizie richieste dall'ente previdenziale).

In materia sanitaria, dopo aver segnalato che l'articolo 9 dispone, tra l'altro, una disciplina transitoria per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica, rileva che l'articolo 9-*bis* interviene, tra l'altro, in materia di personale del Servizio sanitario nazionale, estendendo a tale personale la disciplina in materia di conferma della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici, introdotta dalla legge n. 145 del 2018, e dettando disposizioni relative alla contrattazione collettiva della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale.

Osserva, altresì, che l'articolo 10, al comma 1, prevede che, in deroga alla procedura ordinaria, siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici e siano assunti secondo l'ordine di graduatoria di ammissione al corso medesimo. Come si legge nella relazione illustrativa, l'anticipo, rispetto alla ordinaria procedura, estremamente lunga e complessa, dell'assunzione dei vincitori al momento dell'ammissione dei candidati al corso conclusivo del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per l'assunzione di 2.425 dirigenti scolastici, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2017, consente di sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche: nell'anno scolastico corrente, infatti, sono ben 1.536 i posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili. L'applicazione dell'ordinaria procedura renderebbe invece impossibili le immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

Inoltre, rileva che l'articolo 11 reca il medesimo contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1433, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e attualmente in corso di esame presso le Commissioni riunite I e XI della Camera. In particolare, esso esclude dall'applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi

compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga. Ai sensi del comma 2, il medesimo limite non si applica neanche alle assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Segnala che, ai commi 2-bis e 2-ter, è autorizzata l'assunzione di massimo 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, ed è aumentato il finanziamento del fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Con riferimento all'articolo 11-bis, che introduce misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali, segnala che il comma 2 dispone che per i comuni privi di posizioni dirigenziali non si applichi al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa il limite di spesa annuale per il trattamento accessorio del personale.

Segnala, infine, che l'articolo 11-septies interviene in favore degli orfani delle vittime del disastro di Rigopiano, prevedendo l'attribuzione della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 68 del 1999, che disciplina le modalità delle assunzioni obbligatorie a cui sono tenuti i datori di lavoro pubblici e il riconoscimento della condizione di orfano quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti richiesti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già prevista nella giornata odierna, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01348 Soverini: Modalità di presentazione della domanda di pensione ai superstiti per gli studenti iscritti a università estere.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), in qualità di cofirmatario della interrogazione, ne illustra sinteticamente il contenuto, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), pur comprendendo le esigenze alla base del sistema di verifiche a campione, insiste sull'opportunità di semplificare l'attuale procedura, molto onerosa per gli studenti, ritenendo che vi sia la possibilità di apportare modifiche, anche in considerazione del fatto che nel passato, ad esempio, la cosiddetta dichiarazione di valore era acquisita d'ufficio.

5-01349 Zangrillo: Effettivo riconoscimento a tutti gli aventi diritto del beneficio di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Sestino GIACOMONI (FI), in qualità di cofirmatario della interrogazione, ne illustra sinteticamente il contenuto, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sestino GIACOMONI (FI), pur ringraziando il sottosegretario, non può considerarsi soddisfatto della risposta che, di fatto, certifica la mancata applicazione, per diverse migliaia di persone, di una legge approvata ben diciassette anni fa. Si chiede, quindi, come possa l'INPS, che non è stato in grado finora di adempiere ai suoi obblighi nei confronti di tali pensionati, adeguarsi con prontezza ai nuovi compiti che il decreto-legge n. 4 del 2019, citato dal sottosegretario nella sua risposta, attribuisce all'Istituto, nei confronti, peraltro, di una platea ben più ampia di potenziali beneficiari. Meglio sarebbe stato, a suo parere, procedere con metodo alla soluzione di tutte le situazioni pendenti, prima di porre mano a ulteriori, nuovi benefici.

5-01350 Lacarra: Situazione dei lavoratori dell'azienda ex Om Carrelli (Bari).

Carla CANTONE (PD), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, ne illustra il contenuto, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carla CANTONE (PD), ringraziando il sottosegretario, si appella al Governo perché si adoperi nella ricerca di una soluzione efficace per i lavoratori dell'azienda ex Om Carrelli, intervenendo so-

prattutto presso la curatrice fallimentare dell'azienda, affinché superi le proprie resistenze a ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga. Ritiene, infatti, che la concessione della CIG potrebbe assicurare la continuità del reddito ai lavoratori, fino alle previste assunzioni nel 2020.

5-01351 Rizzetto: Situazione dei lavoratori della sede di Crotone della società Abramo Customer Care S.p.a.

Walter RIZZETTO (FdI) in qualità di cofirmatario della interrogazione, ne illustra sinteticamente il contenuto, richiamandosi al testo depositato. Ricorda, altresì, che sull'argomento ha presentato anche una risoluzione, sottoscritta al momento solo dai colleghi del gruppo di Forza Italia, che tiene in questa sede a ringraziare per la disponibilità dimostrata a collaborare alla soluzione del problema.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Walter RIZZETTO (FdI) non può dichiararsi soddisfatto dalla risposta del sottosegretario, che si è limitato a illustrare il contenuto del cosiddetto « decreto Dignità » e a elencare dati che, purtroppo, sono stati smentiti dalle ultime rilevazioni dell'ISTAT. L'Istituto di statistica, proprio oggi, ha infatti certificato che, nel 2018, l'occupazione è cresciuta essenzialmente grazie all'aumento dei contratti a tempo determinato e all'aumento del lavoro autonomo, dietro il quale, a suo giudizio, si annida il crescente fenomeno delle false partite IVA, con un *trend* in aperta contraddizione con le finalità del « decreto Dignità ». Si tratta di dati incontestabili, che non si prestano a interpretazioni politiche e che denotano che il mondo produttivo ha colto le opportunità offerte dalla nuova normativa, ma non nel senso di una

maggiore tutela dei lavoratori, in modo da non esporsi a contenziosi e cause innanzi al giudice del lavoro. Tornando al merito della sua interrogazione, preannuncia l'intenzione di chiedere formalmente al Governo la convocazione di un tavolo tecnico sulla crisi della società Abramo Customer Care S.p.a., fornendo ogni elemento utile al riguardo.

5-01352 Murelli: Condizione contrattuale degli assistenti ad personam di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Eva LORENZONI (Lega), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, ne illustra il contenuto, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Eva LORENZONI (Lega), dichiarandosi soddisfatta della risposta del sottosegretario, invita il Governo ad avviare altresì una riflessione sull'opportunità di equiparare il *part time* verticale e il *part time* orizzontale, in considerazione del fatto che le differenze esistenti tra i due istituti, non sempre chiare e definite, sono alla base della gran mole di contenzioso attualmente pendente.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e X)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite V e X, del disegno di legge n. 1550, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, approvato in prima lettura dal Senato.

Ricorda che, avendo nella seduta antimeridiana la relatrice, onorevole Segneri, svolto la sua relazione, in questa seduta la Commissione procederà all'espressione del parere.

Invita, quindi, la relatrice, a illustrare la sua proposta di parere.

Enrica SEGNERI (M5S) illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 6*).

Antonio VISCOMI (PD) illustra brevemente la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico (*vedi allegato 7*), preannunciando, al contempo, il voto contrario del gruppo medesimo sulla proposta di parere della relatrice.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, si intenderà preclusa la votazione sulla proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-01348 Soverini: Modalità di presentazione della domanda di pensione ai superstiti per gli studenti iscritti a università estere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sul tema della semplificazione delle modalità di presentazione della domanda di pensione ai superstiti da parte degli studenti iscritti ad Università estere, rappresento quanto segue.

Gli onorevoli interroganti rilevano la necessità di un intervento finalizzato ad attribuire agli studenti superstiti iscritti ad Università estere, così come avviene per quelli iscritti ad Università italiane, la possibilità di autocertificare, ai sensi dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, lo status di studente, evitando loro costi ingenti e aggravii burocratici.

In merito, come ricordato anche dagli onorevoli interroganti, l'Inps, con il messaggio n. 2866 del 17 luglio 2018, ha fornito chiarimenti riguardo la documentazione necessaria da allegare alla domanda per il riconoscimento della prestazione previdenziale in riferimento.

In particolare, l'istituto ha specificato che, nell'ipotesi di superstiti che frequentano corsi di livello universitario all'estero, è richiesta la presentazione di: *a)* certificato di iscrizione, con relativa traduzione asseverata, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; *b)* dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato, che, per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento dei titoli, può essere ottenuta presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In linea con quanto rappresentato dall'Inps nel predetto messaggio, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, rileva

quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il quale « gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale ».

Peraltro, segnalo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 (« Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici »), le valutazioni concernenti il riconoscimento « dei titoli di studio e dei relativi *curricula studiorum* ai fini previdenziali » sono di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

A tal proposito, il MIUR ha evidenziato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non consente l'autocertificazione per i documenti esteri da far valere in Italia laddove quanto dichiarato non possa essere soggetto a controllo a campione come espressamente previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Va, infatti, rammentato che l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 prevede che le autocertificazioni siano assoggettate, dall'Amministrazione che le riceve, a controllo a campione.

Gli atenei o istituzioni di formazione esteri non sono tenuti a fornire informa-

zioni alle pubbliche amministrazioni italiane sulla veridicità di quanto autodichiarato.

In assenza di controlli (del tipo effettuato con riferimento alle autocertificazioni su fatti, atti e status convalidabili dalle P.A. italiane), resterebbe del tutto preclusa la possibilità di accertare la veridicità delle dichiarazioni ed il soggetto pubblico procedente resterebbe esposto al rischio di danno erariale, laddove vengano erogati benefici economici.

Ne deriva che il richiedente è soggetto all'obbligo di presentare documenti e certificazioni in copia conforme, legalizzati (laddove non sia prevista esenzione in

virtù di accordi multi o bilaterali) e tradotti da traduttori giurati (con firma anch'essa legalizzata se assente l'esenzione) o da persone competenti in Italia o all'estero.

La diversità di trattamento fra studenti iscritti alle Università italiane, che possono ricorrere all'autocertificazione, e studenti iscritti alle Università estere, che sono viceversa tenuti a produrre la documentazione specificata, rinviene quindi la sua ragion d'essere nell'esigenza di tutela della P.A. e del suo patrimonio e, al contempo, nei limiti invalicabili del suo operato, inevitabilmente delimitato dai confini nazionali.

ALLEGATO 2

5-01349 Zangrillo: Effettivo riconoscimento a tutti gli aventi diritto del beneficio di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricorda l'onorevole interrogante, assai spesso accade che vi siano degli ostacoli nel riconoscimento di determinati diritti soggettivi, necessari per avere accesso anche alle prestazioni sociali, assistenziali e previdenziali.

Voglio, però, evidenziare che, nella maggior parte dei casi, i problemi applicativi trovano la loro origine in quadri normativi disomogenei, frammentari e contraddittori.

In questa prospettiva voglio ricordare che è interesse di questo Governo, così come confermato più volte dal Ministro Di Maio, giungere all'elaborazione di un Testo Unico in materia di lavoro, quale insostituibile strumento di chiarezza, per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, necessario per trovare risposte certe ai vari problemi applicativi che possono derivare da normative nebulose e confusionarie.

Prescindendo dal problema riguardante il pensionato citato dall'Onorevole interrogante, rispetto al quale esprimo la mia disponibilità a ricevere ulteriori elementi, necessari per verificare se vi sia stata o meno un effettivo disconoscimento di un diritto soggettivo, preme in questa sede evidenziare che è proprio per evitare situazioni del tipo di quella che è stata prospettata che abbiamo ritenuto di dover procedere, con lo strumento della decretazione d'urgenza, all'introduzione delle Riforme chiave di questo Governo.

Abbiamo, infatti, ravvisato la straordinaria necessità e urgenza di dare delle risposte immediate ai cittadini, dando attuazione a importantissimi interventi in materia pensionistica finalizzati, non solo all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato, negate dalla legge Fornero, ma

anche e soprattutto necessari strumenti di integrazione salariale per le fasce più deboli di pensionati, che stentano ad arrivare alla fine del mese.

Analogamente al reddito di cittadinanza, da intendersi quale misura di politica attiva del lavoro e non già di mero assistenzialismo come troppo spesso si sente dire, la « Pensione di cittadinanza » assolverà ad una funzione fondamentale, vale a dire quella di sostenere le fasce più deboli di pensionati, che assai spesso vivono purtroppo in situazioni di vero e proprio disagio sociale.

La tutela dei pensionati è stata da sempre al centro delle varie campagne elettorali, ma mai nessun Governo è riuscito in soli 8 mesi dal proprio insediamento a dare delle risposte chiare e nette ai propri cittadini, come invece si sta attuando con i provvedimenti presentati dall'attuale Governo.

Abbiamo ricevuto un mandato chiaro dal nostro elettorato: porre rimedio a tutti gli squilibri provocati, in ambito previdenziale, dalla legge Fornero.

È stata, quindi, agevolata l'uscita dal mercato del lavoro per tutte quelle categorie di lavoratori fino a questo momento escluse, ed attraverso la Pensione di cittadinanza verrà fornito un concreto sostegno economico per coloro che ricevono un assegno pensionistico di importo inferiore a 780 euro mensili.

Infine vorrei rasserenare l'onorevole interrogante rappresentando il fatto che il decreto-legge in materia di reddito e pensione di cittadinanza prevede, al fine di consentire ai beneficiari di presentare la domanda per avere accesso ai benefici riconosciuti dalla legge, l'assistenza da parte dei CAF in convenzione con l'INPS.

ALLEGATO 3

5-01350 Lacarra: Situazione dei lavoratori dell'azienda ex Om Carrelli (Bari).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione dell'onorevole Lacarra, relativa al caso della ex On. Carrelli (Bari), rappresento quanto segue.

La vicenda dei lavoratori, coinvolti nella procedura di liquidazione della succitata azienda – adibita all'assistenza e manutenzione di carrelli elevatori – rappresenta uno dei numerosi casi di crisi aziendale sui quali questo Governo ha riposto, e ripone, la massima attenzione.

La società ha, purtroppo, avviato una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di complessivi 184 lavoratori di cui 181 in servizio presso la sede di Modugno e 3 presso la sede di Torino.

Durante la fase amministrativa della menzionata procedura di licenziamento collettivo, il cui esame congiunto non si è ancora definito in sede istituzionale, le Parti hanno verificato la possibilità di richiedere l'accesso alla cassa integrazione in deroga relativamente alla sede di Modugno (Bari).

A tal fine evidenzio che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già rappresentato alle Parti che il trattamento di CIG in deroga è concedibile dalla Regione Puglia autonomamente e senza alcuna necessità di autorizzazione da parte del Dicastero.

La specifica competenza regionale, peraltro, è già stata acclarata nel corso di un incontro svoltosi lo scorso 21 dicembre 2018, presso la sede del Ministero del lavoro, al quale avevano preso parte anche i rappresentanti della regione Puglia.

Durante la menzionata riunione i competenti uffici ministeriali hanno, dunque, chiarito che la competenza, in ordine alla concessione della CIG in deroga, è di esclusiva pertinenza della Regione Puglia, unico soggetto legittimato a valutare la sussistenza dei presupposti necessari all'emanazione del relativo decreto di concessione.

In ogni caso, tengo a sottolineare che l'impegno del Governo è costante nel fronteggiare le conseguenze negative derivanti dalle innumerevoli crisi aziendali che stanno segnando il nostro tessuto produttivo.

Le vite dei lavoratori e delle loro famiglie rappresentano una preoccupazione costante di questo Governo che si sta adoperando al fine di assicurare la più ampia salvaguardia dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 4

5-01351 Rizzetto: Situazione dei lavoratori della sede di Crotona della società Abramo Customer Care S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

In ordine alla questione oggetto di trattazione, non è preliminarmente possibile condividere le conclusioni alle quali giunge l'onorevole interrogante secondo cui le misure adottate da questo Governo con il decreto dignità si sostanzierebbero in uno svantaggio per i lavoratori, che vedrebbero così frustrata la loro aspettativa di una stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Questo Governo ha ritenuto che nell'attuale scenario socio-economico vi fosse assoluta necessità ed urgenza di emanare alcune misure intese a dare una risposta quanto più possibile immediata ad alcune criticità che affliggono il mondo del lavoro, con l'intento di contrastare il dilagare del precariato e la delocalizzazione delle aziende, incrementando conseguentemente le tutele di quella categoria di lavoratori che è maggiormente esposta a questa condizione, ovvero quella dei giovani.

Lo sforzo di contrastare il fenomeno del precariato ha una valenza non soltanto economica, ma soprattutto sociale. Infatti, siamo tutti consapevoli del fatto che un giovane con un lavoro precario non potrà mai progettare un futuro.

La mancanza di prospettiva di crescita dell'individuo costituisce un blocco anche per l'evoluzione della nostra società. Con un lavoro precario non si può costruire una famiglia e la società non cresce. Ecco perché abbiamo ritenuto urgente operare un primo, immediato intervento in questa direzione, restituendo dignità ai lavoratori attraverso specifiche restrizioni: previsione della durata massima del contratto a tempo determinato fissata in 24 mesi, previsione della causalità, indicata

dalla legge medesima, in caso di contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, riduzione delle proroghe del contratto a tempo determinato.

Inoltre, contrariamente a quanto riportato nel testo dell'interrogazione, in sede di conversione del decreto dignità, al fine di favorire l'occupazione giovanile stabile, è stato previsto a favore dei datori di lavoro privati l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali, per le assunzioni di lavoratori *under 35*, per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo di 3 mila euro su base annua.

Si stima che le nuove regole avranno l'effetto di reindirizzare la domanda di lavoro verso il contratto a tempo indeterminato e siamo fiduciosi al riguardo. In linea generale l'impatto atteso è quello di una riduzione del numero dei contratti a tempo determinato – stante i vincoli normativi introdotti e il suo maggiore costo – e di un corrispondente aumento del numero dei contratti a tempo indeterminato.

Tengo a sottolineare, con l'occasione, che il Governo è inoltre impegnato sul fronte delle politiche attive anche attraverso la riforma dei Centri per l'impiego, punto cardine su cui poggia l'introduzione del Reddito di cittadinanza.

Infine, con riferimento alla delicata situazione dei lavoratori della Abramo Customer Care di Crotona, si rappresenta che ad oggi non risulta pervenuta alcuna comunicazione né richiesta di incontro.

La questione necessita di approfondimento e sarà oggetto di esame con l'eventuale convocazione di un tavolo tecnico.

L'auspicio è che si giunga ad una positiva soluzione della vicenda.

Per l'attenzione che questo Governo riserva a tutte le vicende di questo tipo,

indistintamente, benché, come precisato, non risulti ad oggi pervenuta alcuna comunicazione, posso rassicurare comunque circa il fatto che la segnalazione che proviene dall'onorevole interrogante vale sin da ora quale *alert* per un'eventuale futura azione dell'Esecutivo.

ALLEGATO 5

5-01352 Murelli: Condizione contrattuale degli assistenti *ad personam* di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, il cosiddetto assistente *ad personam*, in acronimo Adp, è prevista dall'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e deve essere richiesta dal Dirigente Scolastico all'ente locale.

Gli enti, locali o con essi convenzionati, sono tenuti a fornire gli assistenti per l'autonomia agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e gli assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa.

Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, emanato in attuazione della legge 13 luglio 2015 n. 107, all'articolo 3 comma 4 si prevede che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siano individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici.

L'articolo 139 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, attribuiva le competenze per l'assegnazione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale alle province per gli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado.

La legge 7 aprile 2014 n. 56, ha abolito le competenze delle province riguardanti anche l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione e ha stabilito che le regioni

dovranno approvare apposite norme per attribuire ai nuovi enti, quali città metropolitane, province o unioni di comuni, le competenze delle vecchie province.

A decorrere dal primo gennaio 2016, con l'articolo 1 comma 947 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), si attribuisce alle regioni il compito di garantire gli assistenti educativi e della comunicazione, che prima della loro soppressione erano di competenza delle province, a meno che le regioni stesse non abbiano già deliberato le nuove competenze alle città metropolitane o ad altri enti.

Questo il quadro normativo riferito al reclutamento.

Evidenziano gli interroganti che gli Adp non si vedrebbero assicurata la retribuzione durante i periodi di chiusura scolastica ed in caso di assenza dello studente disabile e chiedono pertanto di valutare l'ipotesi di una contrattazione collettiva nazionale che tuteli il lavoratore sotto il profilo retributivo per l'intero anno solare.

In proposito si evidenzia che il contratto collettivo rappresenta lo strumento con cui le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, in forza del potere di autoregolamentazione loro riconosciuto, definiscono in modo uniforme, in un determinato settore di attività, la disciplina dei rapporti di lavoro per gli aspetti non coperti dalla legislazione primaria.

Spetta quindi ai soggetti contraenti, ovvero alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro decidere i contenuti dei contratti collettivi e la loro relativa interpretazione.

Tuttavia, in relazione alla mancata retribuzione durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa, è utile evidenziare che, in applicazione del principio di non discriminazione, durante l'esecuzione del rapporto, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi, a mente dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ciò comporta che il lavoratore benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile per l'importo della retribuzione oraria e che riceva un

trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l'importo della retribuzione feriale, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.

Questo fin qui tracciato è il quadro generale di riferimento; ciò nonostante si attenzionerà la materia in vista di possibili iniziative volte garantire un trattamento più equo degli Adp, tenuto conto del loro rilevante valore sociale e dell'importante ruolo svolto nell'integrazione scolastica delle persone non autosufficienti.

ALLEGATO 6

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1550, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, approvato in prima lettura dal Senato;

preso atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento;

apprezzata l'abolizione, all'articolo 3, comma 1, dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro, ritenuta non utile alle attività istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

condivisa la previsione, al comma 1-*undecies* del medesimo articolo 3, dell'acquisizione d'ufficio dal fascicolo aziendale, da parte dell'INPS, dei dati della denuncia aziendale, che, sulla base dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 375 del 1993, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all'INPS e all'INAIL ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole;

considerato il divieto per le imprese dello spettacolo e per i pubblici esercizi, introdotto dall'articolo 3-*quinquies*, di far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, nel caso in cui non siano in possesso del certificato di agibilità;

apprezzato che l'articolo 10, al comma 1, prevede che, in deroga alla procedura ordinaria, siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici e assunti secondo l'ordine di graduatoria di ammissione al corso medesimo, rendendo in tal modo possibili le immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020;

preso atto che l'articolo 11 reca il medesimo contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1433, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e attualmente in discussione alla Camera, in materia di determinazione del trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche;

condivise le misure in favore degli orfani delle vittime della tragedia di Riogopiano, introdotte dall'articolo 11-*septies*, in base alle quali è attribuita la loro quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 68 del 1999, che disciplina le modalità delle assunzioni obbligatorie cui sono tenuti i datori di lavoro pubblici ed è riconosciuta la condizione di orfano quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti richiesti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI SERRACCHIANI, CARLA CANTONE, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI, MURA, VISCOMI E ZAN.

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1550, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premessi che:

nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite del Senato della Repubblica era stato approvato un numero rilevante di emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato;

indipendentemente dal merito degli stessi, l'inserimento di così tante disposizioni estranee al contenuto del provvedimento lo aveva reso sostanzialmente incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

nel febbraio del 2012 la Corte costituzionale aveva ricordato che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge, perché vi è un nesso molto stretto tra il contenuto del decreto e la legge che ne dispone la conversione, e che la facoltà emendativa non può alterarne l'omogeneità di fondo,

in quanto è a quel testo che il Governo ha attribuito i caratteri di necessità e urgenza;

fortunatamente, con la dichiarazione di inammissibilità sono stati eliminati micro-interventi che avevano profili localistici, elettoralistici e norme *ad personam*;

nonostante il drastico ridimensionamento apportato nell'ultima fase di esame presso l'altro ramo del Parlamento, le evidenti carenze e forzature procedurali manifestatesi e denunciate nel corso dell'esame della legge di bilancio si perpetuano con il provvedimento in oggetto;

in particolare, si segnalano due esempi di cattiva ed estemporanea produzione legislativa, non supportata dalla necessaria istruttoria e verifica parlamentare: il primo è quello rappresentato dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-*octies*, che, novellando l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 84 del 2006, modifica un requisito per la nomina a responsabile tecnico per l'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia, riducendo da 450 a 250 ore complessive nell'arco di un anno la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale da svolgersi dall'interessato: un segnale preoccupante laddove si considerino i recenti dati sulla grave ripresa

del numero degli incidenti e degli infortuni sul lavoro denunciati dall'INAIL nel suo ultimo rapporto; il secondo è l'intervento dettato dalle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, inerente alcune semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, tenuto conto che le nuove disposi-

zioni vanno a modificare alcune delle norme contenute nella ultima legge di bilancio, entrata in vigore da meno di un mese,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018) 800 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 800 final – Annexes 1 to 5).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	182

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01353 Panizzut: Iniziative volte a reintrodurre l'erogazione gratuita di alcune categorie di alimenti per celiaci	184
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	191
5-01354 Menga: Valorizzazione della professionalità dell'informatore scientifico del farmaco ..	185
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	193
5-01355 Bellucci: Potenziamiento della produzione nazionale di <i>cannabis</i> a fini terapeutici .	185
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	194
5-01356 Pini: Situazione sanitaria a bordo della nave Sea Watch 3	186
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	196
5-01357 Rostan: Iniziative finalizzate a consentire alle parafarmacie di vendere tutti i farmaci di fascia « C »	186
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	197
5-01358 Novelli: Iniziative per garantire la sicurezza degli operatori sanitari	186
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	198

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	200
<i>ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere dei deputati De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo Schirò, Siani)</i>	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018) 800 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 800 final – Annexes 1 to 5).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita nell'anno 2019. (Doc. LXXXVI, n. 2).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in oggetto.

Paolo TIRAMANI (Lega), *relatore*, con riferimento ai documenti dell'Unione europea sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, premette che nella relazione programmatica, da presentarsi entro il 31 dicembre, sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione, nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea. La relazione programmatica per il 2019 è stata presentata lo scorso 24 dicembre ed è articolata in cinque parti. Precisa che nella propria relazione si soffermerà sulla parte seconda, relativa alle politiche settoriali, e in particolare sui capitoli 12 e 13, riguardanti, rispettivamente, gli affari sociali e la tutela della salute.

Il programma di lavoro della Commissione è invece contenuto nel documento COM(2018)800, intitolato: «Mantenere le promesse e prepararsi al futuro». Si tratta di un programma di fine mandato, in vista delle elezioni europee del prossimo maggio e del conseguente esaurimento del mandato della Commissione Juncker. Vi si preannuncia la presentazione di un numero limitato di nuove iniziative, concentrandosi invece sulle proposte pendenti, ritenute essenziali per realizzare appieno le dieci priorità che la Commissione in carica si era impegnata a realizzare al momento della sua investitura. Il programma, inoltre, è considerato una tappa dei lavori in vista del vertice di Sibiu sul futuro dell'Unione a 27, che avrà luogo il 9 maggio 2019 e costituirà un'occasione per riflettere su un'agenda strategica per l'Unione europea nei cinque anni successivi.

Con riferimento al programma di 18 mesi del Consiglio per il periodo 1° gennaio 2019-30 giugno 2020, ricorda che la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea è esercitata a turno da ciascuno degli Stati membri dell'Unione ogni sei mesi. Durante ciascun semestre, esso presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio, contribuendo a garantire la continuità dei lavori dell'UE in seno al Consiglio. Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre, chiamati «trio». Questo sistema è stato introdotto dal trattato di Lisbona nel 2009. Il trio fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi. Il trio di presidenza attuale è formato dalle presidenze rumena, finlandese e croata.

Prima di passare alle materie afferenti alla competenza della Commissione Affari sociali, evidenzia che nella relazione programmatica per il 2019, nella parte prima del documento, relativa alle questioni istituzionali, il Governo, indica come prioritari i negoziati sulla proposta di riforma dell'istituto dell'iniziativa dei cittadini e sulla proposta di accordo interistituzionale

su un registro di trasparenza obbligatorio, volto a stabilire norme comuni per le interazioni tra rappresentanti di interessi e le istituzioni dell'UE. Nell'ambito delle iniziative europee per la migliore regolamentazione (*Better regulation*), il Governo indica l'obiettivo di evitare che l'eccesso di regolamentazione e di oneri burocratici si traduca a livello nazionale in un indebolimento della capacità competitiva delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI).

Il Governo, inoltre, si pone l'obiettivo di conseguire il più largo consenso possibile a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia nell'ambito del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea e di garantire, nell'ambito della Brexit, la protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana nel Regno Unito.

La relazione, indica, quindi l'obiettivo di negoziare, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, unitamente alle « nuove » priorità europee come i flussi migratori, la sicurezza, la difesa, la ricerca e il completamento del mercato interno, una ridefinizione degli stanziamenti destinati ai Fondi di coesione e alla Politica agricola comune (PAC), garantendo quantomeno il mantenimento dei livelli di finanziamento per l'agricoltura italiana.

Passando alle politiche settoriali, la relazione, nel capitolo relativo agli affari sociali, tra le misure di inclusione sociale, cita innanzitutto il reddito di cittadinanza, volto al reinserimento nella vita sociale e lavorativa del Paese. Tale misura sarà parte di un'ampia riforma delle politiche di inclusione, che prevede una sinergia tra servizi sociali e servizi pubblici per l'impiego, in un'ottica di « superamento di una visione assistenziale a favore di una volontà di emancipare il soggetto beneficiario ». Il documento, inoltre, fa il punto sulle azioni a beneficio di persone senza fissa dimora; soggetti svantaggiati e vulnerabili, da inserire nel mondo del lavoro tramite l'applicazione di modelli di eco-

nomia sociale; lavoratori dipendenti espulsi dal lavoro e autonomi la cui attività sia cessata a seguito di eventi di ristrutturazione.

Nel documento si preannunciano interventi in tema di politiche familiari orientati al sostegno della genitorialità e al rilancio della natalità potenziando i servizi e le agevolazioni, rafforzando le misure di conciliazione tra vita privata e professionale, incentivando il *welfare* familiare aziendale e agevolando il ricorso a modalità di lavoro agile. Si prevede altresì la realizzazione di azioni concrete per favorire l'inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e contrastare il fenomeno degli orfani per crimini domestici.

Con riferimento alle politiche per la disabilità, fa presente che il Governo intende proseguire i negoziati per l'approvazione della proposta di direttiva sull'accessibilità di prodotti e servizi (COM(2015)615), finalizzata a rendere più accessibili beni e servizi a persone con disabilità; predisporre un disegno di legge organico per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità; potenziare l'assistenza domiciliare, rafforzare le misure di sostegno e assicurare l'attenzione ai progetti di vita indipendente. Ricordo che alcune delle misure riportate nella relazione erano state richiamate anche dal Ministro Fontana nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche, svolta presso la nostra Commissione.

In tema di migranti, il Governo intende prioritariamente proseguire i negoziati sulla proposta di direttiva sull'ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (cosiddetta carta blu, COM(2016)378), con l'auspicio di attrarre talenti e favorire una migliore gestione dei percorsi migratori regolari, e la partecipazione a negoziati con i principali Paesi ad alta incidenza migratoria per la realizzazione di partenariati che assicurino il rimpatrio degli irregolari.

Nel capitolo relativo alla tutela della salute, la relazione programmatica preannuncia, in particolare, la volontà del Governo di partecipare ad attività di sorve-

gianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive; potenziamento degli interventi per salute mentale e demenze; strategie intersettoriali e trasversali che coinvolgano istituzioni centrali e locali e la società civile; prevenzione sanitaria collettiva correlata all'acqua; sicurezza del sangue e dei trapianti.

Il Governo intende, inoltre, garantire un alto livello di sicurezza alimentare lungo tutta la filiera dei prodotti, di origine sia animale che vegetale.

In tema di sanità animale e farmaci veterinari, l'Italia contribuirà alla definizione delle norme secondarie dell'Unione previste dal regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, che prevede l'adozione di 25 atti delegati e di esecuzione, dal regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali (in questo caso è prevista anche un'attività di adeguamento della normativa italiana), dal regolamento (UE) 2017/745, sui dispositivi medici, e dal regolamento (UE) 2017/746, sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. La relazione richiama anche le modalità di applicazione degli ultimi due atti, recentemente adottati.

Segnala relazione riferisce anche in merito all'attività autorizzatoria di uso degli animali ai fini di ricerca, ai sensi della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

La relazione, poi, dedica un paragrafo al ricorso, che si auspica sia sistematico, alla sanità elettronica e alle tecnologie digitali, in coerenza con le azioni proposte dalla comunicazione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale (COM(2018)233).

Per quanto concerne la ricerca sanitaria, si afferma l'obiettivo di promuovere la concentrazione degli investimenti su alcune priorità tematiche basate su dati comprovati e di rilevanza strategica. Si auspica così di innalzare la competitività dei settori produttivi e della ricerca.

Fa presente, poi, che nel programma di lavoro della Commissione per il 2019 si indicano gli obiettivi della digitalizzazione dei servizi sanitari, attraverso una racco-

mandazione che istituisca un formato per lo scambio delle cartelle cliniche elettroniche e dell'elaborazione di un quadro globale sugli interferenti endocrini.

Nel programma di 18 mesi del Consiglio si afferma altresì la necessità di un impegno rinnovato in tema di sanità pubblica al fine di assicurare a tutti i cittadini l'accesso all'assistenza sanitaria; garantire sicurezza e mobilità dei pazienti; sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie mediche; affrontare le sfide connesse al deficit demografico e all'invecchiamento della popolazione; salvare vite mediante la cooperazione nel settore del trapianto e della donazione di organi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dei documenti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 13.30.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01353 Panizzut: Iniziative volte a reintrodurre l'erogazione gratuita di alcune categorie di alimenti per celiaci.

Elena MURELLI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena MURELLI (Lega), replicando, giudica non esauriente la risposta fornita dal rappresentante del governo, in particolare per quanto concerne le conseguenze della sospensiva disposta dal Tar del Lazio. Rileva con preoccupazione che dalla stessa risposta sembra trasparire l'intenzione di non riconsiderare la situazione relativa ai prodotti per celiaci per i quali non è più prevista l'erogazione gratuita, segnalando che in tal modo viene meno un'opportunità, sia per i cittadini sia per le aziende produttrici nazionali del settore.

Dichiara, quindi, che continuerà a monitorare la vicenda, in particolare per quanto concerne la sentenza del Tar del Lazio prevista per i prossimi giorni, con l'auspicio che il Ministero della salute possa rivedere le proprie decisioni.

5-01354 Menga: Valorizzazione della professionalità dell'informatore scientifico del farmaco.

Rosa MENGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa MENGA (M5S), replicando, esprime piena soddisfazione per il contenuto della risposta, che dimostra la disponibilità del Governo a venire incontro alle esigenze di un'importante categoria professionale, disponibilità mai mostrata dai precedenti esecutivi. Segnala l'importanza di un riconoscimento del ruolo degli informatori scientifici del farmaco, rilevando che attualmente essi soffrono di una sorta di pregiudizio rispetto al valore della loro attività nonché della scarsa chiarezza dei loro compiti dal punto di vista contrattuale. Nel ricordare che tali figure svolgono due distinte funzioni, quella di informare sulle potenzia-

lità dei diversi prodotti farmaceutici, cui si associa una legittima attività di *marketing*, sottolinea che la prima di queste funzioni dovrebbe avere natura prevalente e non essere pregiudicata dalla seconda. In tale ottica, risulta importante un corretto inquadramento contrattuale degli informatori.

In conclusione, ribadisce la sua soddisfazione per un primo riconoscimento di tale categoria da parte del Ministero della salute.

5-01355 Bellucci: Potenziamiento della produzione nazionale di cannabis a fini terapeutici.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), replicando, si dichiara preoccupata della risposta in quanto da essa traspare una scarsa considerazione per i risultati conseguiti in questi anni dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Ricorda, infatti, che, pur in una condizione di oggettiva difficoltà per quanto riguarda la dotazione di personale e le risorse finanziarie, la produzione di farmaci a base di *cannabis* per finalità terapeutiche in quella struttura ha raggiunto livelli di qualità unici al mondo. Rileva che, a fronte della scelta politica di non assicurare a tale struttura un livello adeguato di finanziamento, si indica come soluzione quella di affidare a privati parte della produzione. A suo avviso, si rischia in tal modo una riduzione degli standard qualitativi, facendo venire meno quella che può considerarsi un'eccellenza italiana. Dichiara, pertanto, la propria preferenza per una diretta gestione pubblica della produzione della *cannabis* ad uso terapeutico, con l'obiettivo del soddisfacimento del bisogno nazionale e di una presenza all'estero at-

traverso l'esportazione. Invita, quindi, il Governo a rivedere le sue posizioni, potenziando lo Stabilimento di Firenze.

5-01356 Pini: Situazione sanitaria a bordo della nave Sea Watch 3.

Giuditta PINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuditta PINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, che conferma quanto già intuito essendosi recata *in loco*, e cioè che il divieto di avvicinamento alla nave Sea Watch 3 era privo di fondamento, in quanto non era in atto alcuna emergenza sanitaria. Al riguardo, dichiara di attendere gli esiti degli esposti presentati presso le competenti sedi giudiziarie.

5-01357 Rostan: Iniziative finalizzate a consentire alle parafarmacie di vendere tutti i farmaci di fascia «C».

Michela ROSTAN (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Michela ROSTAN (LeU), replicando, ricorda che l'attuale Ministra della salute ha in passato più volte dichiarato la sua volontà di liberalizzare il settore della vendita dei farmaci di fascia C, anche al fine di abbassarne i prezzi, e che tale posizione è stata ripresa anche nel programma del Movimento 5 Stelle.

Ricorda che le parafarmacie, grazie alla presenza di farmacisti laureati, sono in grado di assicurare un corretto utilizzo dei farmaci, potendo inoltre con-

sentire una più agevole disponibilità e un minor esborso da parte dei cittadini. Si dichiara consapevole che, poiché i farmaci di fascia C rappresentano un mercato rilevante, che permette inoltre un incasso immediato, senza attendere il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, vi sono settori che hanno interesse a impedire ogni forma di liberalizzazione. Prende atto che dalla risposta emerge la volontà di non adempiere in tempi rapidi a quanto promesso in sede di dichiarazioni politiche.

5-01358 Novelli: Iniziative per garantire la sicurezza degli operatori sanitari.

Roberto NOVELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, nel condividere le considerazioni del rappresentante del Governo sulla trasversalità, dal punto di vista politico, del tema oggetto dell'interrogazione in titolo, rileva purtroppo una risposta insufficiente nell'attività dell'esecutivo. Nel prendere atto delle misure adottate da un punto di vista preventivo, evidenzia che l'esame al Senato del disegno di legge S., che dovrebbe garantire una maggiore sicurezza agli operatori sanitari, procede estremamente a rilento.

Auspica, pertanto, un'accelerazione di tali lavori, con un dibattito parlamentare aperto al contributo di chi conosce realmente la situazione sul campo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rosa MENGA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per l'esame del disegno di legge C. 1550 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 2018, recante « Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione », per il parere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività produttive).

Fa presente che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato, che afferiscono a materie oggetto della competenza della Commissione Affari sociali. Partirei innanzitutto dal comma 8-*bis* dell'articolo 1, che interviene sull'articolo 1, comma 52, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che abrogava la disposizione (di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) che a sua volta riduceva alla metà l'IRES (dal 24 al 12 per cento) per gli enti del Terzo settore. Ricorda come, nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio presso questa Commissione, tale norma sia stata fortemente criticata e come il parere approvato dalla stessa Commissione contenesse un'osservazione volta al ripristino del beneficio

fiscale per i predetti enti. Per effetto delle modifiche in esame, il contenuto del comma 52 viene integralmente sostituito: la nuova formulazione posticipa l'abrogazione delle suddette agevolazioni tributarie, che trova applicazione non più dal 1° gennaio 2019, ma a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale, come previsto dal nuovo comma 52-*bis*.

Quest'ultimo stabilisce infatti che con successivi provvedimenti legislativi siano individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, garantendo il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore. Di conseguenza, fino a quando non siano individuate le ulteriori misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, il richiamato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 trova piena applicazione e, dunque, fino a tale momento permane la riduzione a metà dell'IRES nei confronti degli enti del Terzo settore.

Il comma 8-*bis*, lettera *a*), dell'articolo 1, modificando il comma 34 della legge di bilancio per il 2019, dispone esplicitamente il divieto di cumulo tra l'aliquota agevolata al 15 per cento, prevista in favore delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, e l'abbattimento a metà dell'IRES che – come si è visto – permane per gli enti del Terzo settore.

Passando ad altro argomento, rileva che l'articolo 9 reca disposizioni urgenti in materia di medicina generale. In particolare, il comma 1 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, in considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale (cosiddetti medici di base) e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di

medicina generale, possano partecipare all'assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto (incarichi svolti, com'è noto, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale).

Per gli incarichi concernenti l'emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il requisito del possesso dell'attestato di idoneità al relativo esercizio.

L'assegnazione degli incarichi ai medici specializzandi, ai sensi della suddetta deroga transitoria, è subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto. Il mancato conseguimento del titolo di specializzazione in medicina generale entro il termine previsto dal relativo corso determina la cancellazione dalla graduatoria regionale concernente gli incarichi in oggetto e la decadenza dall'incarico eventualmente già assegnato.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge segnala che la deroga in esame, sotto il profilo della disciplina europea, costituisce una facoltà dello Stato membro (con riferimento agli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale), ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

Il comma 2 dell'articolo 9 prevede, in primo luogo, che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni rispetto ai massimali di assistiti in carico stabiliti dall'accordo collettivo nazionale. Esso conferma, inoltre, che le regioni e le province autonome possono organizzare i corsi di formazione specialistica per medici di medicina generale, come già previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Fa presente, poi, che il comma 3 del suddetto articolo prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto in oggetto, in sede di accordo collettivo nazionale siano individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali, ai fini dell'assegnazione degli incarichi convenzionali in base alla deroga di cui al comma 1, nonché le relative modalità di remunerazione. Nelle

more della definizione dei summenzionati criteri, si applicano quelli previsti dal vigente accordo collettivo nazionale per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

In materia di personale del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 9-bis del decreto-legge in esame, al comma 1, interviene sulle disposizioni introdotte nella legge di bilancio per il 2019 attraverso i commi da 360 a 366 dell'articolo 1, concernenti le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'esclusione della possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei termini di vigenza delle graduatorie medesime.

Ricorda, in particolare, che i commi 361 e 365 prevedono, con riferimento alle procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso – senza, quindi, possibilità di assunzione di idonei –, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.

Il comma 1, lettera a), dell'articolo 9-bis, aggiungendo un periodo al comma 365 dell'articolo 1 della predetta legge di bilancio, prevede che le disposizioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico solo qualora le stesse siano bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La lettera b) modifica il comma 687 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, concernente la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale. Il nuovo secondo periodo del citato comma dispone che per il triennio 2019-2021, la predetta dirigenza viene compresa nell'Area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito

dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Fa presente che l'articolo 9-*bis*, al comma 2, amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal decreto-legge n. 119 del 2018 (cosiddetto decreto fiscale) per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'articolo 9-*bis*, ai commi da 3 a 6, reca disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica (cosiddetto *payback*). Si prevede che, fatto salvo quanto già previsto nella legge di bilancio per il 2019, qualora entro il 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, le aziende farmaceutiche titolari di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) sono tenute a versare, entro il 30 aprile 2019, l'importo complessivo di 2.378 milioni di euro a titolo di recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per i predetti anni. Si prevede che l'AIFA accerti l'avvenuto versamento dell'importo di tali importi entro il 31 maggio 2019, computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e gli importi versati a seguito degli effetti delle transazioni relative ai contenziosi sul ripiano per gli anni 2013, 2014 e 2015 e delle procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni.

L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista di 2.378 milioni di euro è satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti

dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni AIFA relative al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni sopra indicati.

Ulteriori disposizioni in materia di Terzo settore sono contenute nell'articolo 11-*sexies*, commi 1 e 2. Il comma 1 modifica l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, che ha revisionato la disciplina in materia di impresa sociale prevedendo, tra l'altro, che le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono detenere, in qualsiasi forma, il controllo di un'impresa sociale. Attraverso la modifica apportata dal decreto-legge in esame, tale limitazione non si applica alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cosiddette « ex IPAB »).

Inoltre, il comma 2 modifica anche l'articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, inserendo nell'elenco degli enti che non ricadono nell'ambito di applicazione del Codice anche le ex IPAB.

Entrambi gli interventi normativi relativi agli istituti ex IPAB sono motivati dal fatto che la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, non configurandosi pertanto come mandato fiduciario con rappresentanza ed escludendo sempre qualsiasi forma di controllo da parte della stessa rappresentanza.

Infine, il comma 1 dell'articolo 11-*septies* stabilisce che gli esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità che integrano la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità devono essere comunque pari a cinque, laddove la normativa attualmente vigente prevede che l'Osservatorio sia integrato da esperti in un numero non superiore a cinque.

Vito DE FILIPPO (PD) preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere da parte del suo gruppo, precisando che le motivazioni della contrarietà del Partito democratico al provvedimento in esame saranno illustrate più ampiamente nel corso dell'esame in Assemblea. In questa sede si limita ad evidenziare in maniera sintetica alcuni aspetti, osservando innanzitutto che il provvedimento reca una misura volta a sanare il clamoroso errore, in materia di tassazione del Terzo settore, commesso in sede di esame della legge di bilancio. Ricorda che i gruppi parlamentari di opposizione avevano segnalato in maniera ripetuta la gravità dell'errore che veniva commesso, purtroppo senza esito, a causa della farraginosità della procedura seguita nel corso dell'esame di quel provvedimento e per l'assenza di una capacità di ascolto da parte della maggioranza. Rileva, inoltre, la mancanza nel provvedimento di misure volte al superamento del tetto di spesa per le assunzioni in ambito sanitario, nonostante le dichiarazioni fatte in tal senso. Esprime, quindi, perplessità rispetto a quanto previsto in materia di procedure concorsuali ed osserva che la norma relativa al ripiano della spesa farmaceutica sembra rappresentare un'operazione di sanatoria.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita

la relatrice ad illustrare la proposta di parere da lei predisposta (*vedi allegato 7*).

Avverte inoltre che, come peraltro preannunciato dal deputato De Filippo, il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 8*), che sarà posta in votazione solo nel caso in cui fosse respinta la proposta di parere della relatrice.

Rosa MENGA (M5S), *relatrice*, alla luce delle considerazioni svolte nella relazione, illustra una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere della relatrice, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Partito democratico facenti parte della XII Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-01353 Panizzut: Iniziative volte a reintrodurre l'erogazione gratuita di alcune categorie di alimenti per celiaci.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto occorre precisare che gli alimenti senza glutine per celiaci sono stati inizialmente ammessi all'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in base al decreto ministeriale 1° luglio 1982, in quanto prodotti dietetici, quando l'indicazione « senza glutine » in etichetta era consentita solo per i prodotti con tale « status ».

Il tetto di spesa individuale è stato introdotto, per la prima volta, con il decreto ministeriale 8 giugno 2001, che ha considerato, da una parte, il bisogno di prodotti succedanei degli alimenti a base di cereali fonte di carboidrati complessi in una dieta nutrizionalmente variata ed adeguata, e, dall'altra, il loro prezzo medio.

Restando la dicitura « senza glutine » in etichetta, una prerogativa esclusiva dei prodotti dietetici, e quindi non consentita per gli alimenti ordinari, nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, sono stati inseriti tutti i prodotti senza glutine notificati, e non solo i succedanei degli alimenti a base di cereali glutinati.

Con il regolamento (CE) 41 del 2009 è stata introdotta la possibilità di utilizzare la dizione « senza glutine » anche per gli alimenti ordinari e non più solo per i prodotti dietetici formulati specificamente per i celiaci.

Successivamente il regolamento (UE) 609 del 2013 ha abrogato il concetto di prodotto dietetico e ha escluso dal suo campo di applicazione gli alimenti senza glutine per celiaci, rimandando alle norme

di etichettatura del regolamento (UE) 1169 del 2011 la disciplina della dicitura « senza glutine ».

Ne è conseguito che tutti, gli alimenti senza glutine sono stati declassati ad alimenti ordinari.

Al termine di tale evoluzione normativa, con il decreto ministeriale 10 agosto 2018, si è dunque reso necessario intervenire per rivedere l'elenco degli alimenti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale: esigenza, questa, è bene precisare, conosciuta e condivisa nei termini in cui è stata effettuata, sia dall'Associazione Italiana Celiachia (AIC) che dagli operatori del settore.

L'obiettivo perseguito è, quindi, quello di mantenere l'erogabilità dei soli ex prodotti dietetici (cioè i sostituti degli alimenti tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di cereali glutinati, quali in particolare pane, pasta, pizza, che rappresentano, da sempre, il riferimento esclusivo dei prodotti erogabili ai celiaci).

In conclusione, occorre ribadire che con tale decreto non si è determinata una riduzione lineare alle risorse per i pazienti, ma è stata effettuata una revisione razionale che lascia immutata la copertura del 35 per cento dell'apporto calorico giornaliero da carboidrati privi di glutine e che mantiene l'attenzione su specifiche fasce d'età con bisogni particolari. Ad esempio, nella primissima infanzia il tetto di spesa cresce del 24 per cento (da 45 a 56 euro) e resta pressoché invariato nella fascia adolescenziale, particolarmente critica per l'accettazione di un regime alimentare speciale: ciò in piena aderenza ai

Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) che, stabiliti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana e aggiornati

nel 2014, sono il punto di riferimento per definire il fabbisogno energetico della popolazione tenendo conto dei più diffusi stili di vita, dell'età, del sesso.

ALLEGATO 2

5-01354 Menga: Valorizzazione della professionalità dell'informatore scientifico del farmaco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo alla questione in esame, si ritiene necessario chiarire che l'attività di informazione sui medicinali è un fattore essenziale per l'uso razionale dei farmaci. Per tale ragione è importante fare in modo che questa sia obiettiva, basata sulle migliori conoscenze scientifiche e trasferibile nell'ambito della pratica clinica.

Il vigente assetto normativo (articolo 122 del decreto legislativo n. 219 del 2006) dispone che la menzionata attività può essere fornita solo ai medici e ai farmacisti, da parte degli informatori scientifici.

Per i profili di competenza del Ministero della salute, l'aspetto di maggior rilievo e interesse, è rappresentato dall'esigenza che sia sempre garantito, nel rispetto delle prescrizioni normative, che gli informatori scientifici siano in possesso del diploma di laurea previsto dalla riforma degli ordinamenti didattici universitari, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di

cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, o della corrispondente laurea. È, altresì, necessario che in tutti i casi gli informatori scientifici ricevano una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentati.

Le indicazioni prescritte dalle norme sopra richiamate e il rispetto delle medesime rappresentano una necessaria condizione di garanzia per i profili sanitari di competenza del Ministero della salute per quanto attiene alla funzione della informazione scientifica dei medicinali; quanto, invece, all'aspetto dell'inquadramento contrattuale degli informatori in esame, ci si rimette agli approfondimenti che saranno svolti nelle sedi competenti, ai fini delle relative determinazioni.

Si coglie l'occasione per manifestar fin da ora, tutto il sostegno e il supporto istituzionale, per ogni prospettato e auspicato inquadramento professionale futuro, che possa corrispondere in modo più equo alle aspettative della categoria professionale in questione.

ALLEGATO 3

5-01355 Bellucci: Potenziamento della produzione nazionale di *cannabis* a fini terapeutici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si è già avuto modo, in altri atti di sindacato ispettivo, di esprimere la posizione del Ministero della salute circa l'obiettivo, ritenuto primario, che la produzione industriale statale di *Cannabis* a uso medico da parte dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze sia aumentata fino alla completa copertura del fabbisogno nazionale.

Tenuto conto che pur con gli stanziamenti previsti dall'articolo 18-*quater* della legge n. 172 del 2017 non sarà in ogni caso possibile coprire, nel medio periodo, tutto il fabbisogno nazionale – che risulta, peraltro, in progressiva e notevole crescita – informo, preliminarmente, che il Ministero della salute sta attualmente vagliando l'ipotesi di partenariati pubblico-privati che consentano l'incremento della produzione ed il mantenimento dei livelli di qualità già raggiunti.

Le ragioni di questa scelta risiedono, con ogni evidenza, nel *trend* dei fabbisogni stimati che non consentono, nel breve periodo, allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze di coprire tutte le esigenze del nostro Paese.

Il fabbisogno stimato in Italia nel 2019 supererà, infatti, ragionevolmente i 700 chilogrammi.

A tale fabbisogno si farà fronte innanzitutto con la produzione statale, la quale, grazie ai finanziamenti disposti dalla legge n. 172 del 2017, potrà raggiungere una capacità produttiva di circa 200-300 chilogrammi entro il corrente anno e dai 400 ai 500 chilogrammi nel 2020.

Per gli anni successivi al 2020 è, invero, possibile ipotizzare un ulteriore ampliamento della produzione, sulla base della ottimizzazione delle risorse attuali, anche in considerazione della differenziazione dei prodotti farmaceutici (infiorescenze e estratti); anche il fabbisogno atteso, tuttavia, potrebbe aumentare per il 2020, superando addirittura la soglia dei 1000 chilogrammi annui.

Dunque, si imporrà in ogni caso, per quanto in misura diversa anno per anno, l'esigenza di acquisire una importante parte del fabbisogno attraverso il canale dell'importazione dall'*Office of medicinal Cannabis* del Ministero della salute olandese, che a ciò si è già reso disponibile.

Per questo motivo, ritenendo di dover agire per tempo, l'obiettivo del Ministero della salute è – come anticipato – quello di avviare fin da ora il percorso di collaborazione con quelle aziende private che abbiano i requisiti per incrementare la coltivazione e la produzione farmaceutica di infiorescenze di *Cannabis* a uso medico.

L'ipotesi è, quindi, quella di individuare un *partner* privato, al quale demandare parte dell'attività produttiva che verrà condotta nelle aree disponibili all'interno dello Stabilimento di Firenze, il quale, voglio ribadirlo, manterrà il fondamentale ruolo istituzionale del controllo, a garanzia della qualità della fase produttiva e del prodotto finito, senza escludere una possibile partecipazione diretta alle attività produttive con le proprie risorse.

Per garantire un adeguato grado di sicurezza sull'attività di coltivazione e pro-

duzione, si potrebbe mettere a disposizione del *partner* privato, fin da subito, ulteriori superfici anche in altri stabilimenti militari (Unità Produttive), idonee ad una estensione della coltivazione.

Al fine di salvaguardare il *know how* dell'Istituto Farmaceutico, gli accordi da stipulare per consentire l'eventuale avvio di tale *partnership*, dovranno in ogni caso prevedere apposite clausole di riservatezza, tese ad evitare l'acquisizione, e il

possibile sfruttamento, da parte del privato, del *know how* e dei prodotti sviluppati.

Con questo progetto di *partnership* si ritiene, dunque, che l'istituto possa essere messo in condizione, già entro il breve-medio periodo, di soddisfare il fabbisogno italiano e di diventare, anzi, a sua volta esportatore di *cannabis* medica, generando anche nuovi posti di lavoro nel nostro Paese.

ALLEGATO 4

5-01356 Pini: Situazione sanitaria a bordo della nave Sea Watch 3.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione parlamentare in esame, dico subito che le dichiarazioni rilasciate dal Ministro della salute trovano il loro fondamento nelle informazioni ricevute dalla Unità Territoriale di Augusta (Ufficio di Sanità Marittima) dell'USMAF-SANS della Sicilia.

Difatti la situazione sanitaria delle persone presenti a bordo della «SEA WATCH 3» e le condizioni igieniche sanitarie della stessa nave sono state verificate dal Direttore dell'Ufficio di Sanità Marittima di Augusta nel corso di una visita effettuata a bordo nella giornata del 27 gennaio u. s.

Si precisa che tale attività rientra negli ambiti degli adempimenti connessi all'applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale, allo scopo di verificare eventuali segni o sintomi sospetti di malattie infettive che richiedano provvedimenti di sanità pubblica.

Il Medico di Bordo della nave «SEA WATCH 3», in occasione di tale visita, ha riferito allo stesso Direttore che «tutti i migranti non presentavano patologie o sintomi sospetti per malattie infettive e diffuse o patologie per le quali si riteneva necessario il ricovero ma che erano estremamente provati dal punto di vista psicologico».

Dal punto di vista igienico, il Direttore dell'Ufficio di Sanità Marittima di Augusta, ha riscontrato l'esigenza di ripristinare la funzionalità di tutti i bagni chimici presenti a bordo, dato che solo uno risultava ancora idoneo all'uso.

Informo che il Direttore si è recato nuovamente a bordo della «SEA WATCH 3» nel pomeriggio del 28 gennaio u.s. e, nel corso di tale ulteriore visita ha ricevuto, da parte del Medico di Bordo, la notizia di un incidente occorso a carico di un migrante, che a seguito di una caduta accidentale aveva riportato la lussazione della spalla, trattata mediante immobilizzazione con tutore.

Inoltre, avendo accertato che i rifiuti prodotti a bordo della «SEA WATCH 3» erano stoccati in uno spazio riservato della nave sin dal mese di dicembre 2018, l'Ufficio di Sanità Marittima ha segnalato la necessità del loro smaltimento igienico, secondo le normative vigenti in materia, per prevenire un potenziale rischio igienico-sanitario per le persone presenti a bordo, ed impartiva le conseguenti prescrizioni.

Sulla base delle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Unità Territoriale di Augusta, il quale ha sostituito in questo periodo di tempo il Direttore dell'Unità Territoriale di Siracusa assente per malattia, i rifiuti di bordo sono stati conferiti a terra e termodistrutti a norma di legge, mentre i bagni chimici a bordo sono stati svuotati e bonificati.

Concludo assicurando che gli Uffici periferici del Ministero della salute, per quanto di competenza, seguono costantemente gli sviluppi della situazione, al fine di assicurare a tutti i passeggeri della nave l'assenza di rischi per la loro salute.

ALLEGATO 5

5-01357 Rostan: Iniziative finalizzate a consentire alle parafarmacie di vendere tutti i farmaci di fascia « C ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Siamo tutti consapevoli che ogni qualvolta si affronta la tematica relativa ai farmaci, ci si confronta con uno dei temi della politica sanitaria di maggiore rilevanza e impatto sui cittadini.

Non è un caso che il Ministro della salute, in considerazione della rilevanza strategica che la politica del farmaco ricopre in termini di politica sanitaria per il sistema Paese, tra le prime iniziative avviate all'inizio del suo mandato, ha istituito il Tavolo sulla governance farmaceutica, che ha prodotto e sottoposto al Ministro, nell'autunno scorso, un documento programmatico in materia, che a sua volta il Ministro ha prontamente sottoposto all'AIFA – rappresentata nel Tavolo –, per l'avvio delle iniziative attuative e dei relativi provvedimenti.

Svolte queste valutazioni di carattere generale, ricordo che nel rispetto del principio cardine che sta alla base del nostro sistema di politica farmaceutica, il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute, e in questa accezione vanno necessariamente ricompresi anche i farmaci di classe C, atteso che – come noto – il sistema della classificazione attiene solo all'aspetto della rimborsabilità.

Il documento sulla governance farmaceutica di cui sopra, tra gli altri principi, affronta la materia del Prontuario farmaceutico, con specifico riguardo alle inizia-

tive di revisione del Prontuario farmaceutico nazionale, precisando che tale *mission* può essere realizzata con attività ordinaria e continuativa e, che tale revisione può riguardare l'intero prontuario o essere effettuata per gruppi terapeutici.

Rimanendo sul tema, e come iniziativa funzionale a quanto sopra riferito, il Ministro proprio in questi giorni ha ritenuto opportuno chiedere ad AIFA di avviare una ricognizione che le consenta di avere contezza dei medicinali che, per categorie terapeutiche omogenee, non sono allo stato a carico del SSN – nel senso che sono classificati come fascia C, al fine di poter avviare approfondimenti e valutazioni, funzionali a nuove strategie politiche per la materia dei farmaci.

Da ultimo, quanto alla specifica questione relativa alla vendita presso gli esercizi commerciali anche dei medicinali di fascia A ed erogabili previa presentazione della ricetta medica, atteso che la complessa materia non costituisce specifico oggetto del contratto di Governo, e come è noto si caratterizza come un cambiamento strutturale del sistema della dispensazione e dell'erogazione dei medicinali, è intenzione del Ministro della salute avviare ogni necessario approfondimento e confronto istituzionale ai fini delle valutazioni da assumere.

ALLEGATO 6

5-01358 Novelli: Iniziative per garantire la sicurezza degli operatori sanitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute è ben consapevole, da tempo, che gli esercenti le professioni sanitarie possono subire, nel corso della loro attività lavorativa, atti di violenza con una frequenza più elevata rispetto ad altri settori lavorativi.

I fattori di rischio responsabili di tali atti di violenza sono numerosi, ma l'elemento peculiare e ricorrente è rappresentato dal rapporto fortemente interattivo e personale che si instaura tra il paziente e il sanitario durante l'erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti soggetti, quali il paziente stesso o i familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l'effetto di alcol o droga.

Ecco perché si ritiene che il SSN, a differenza di altri ambiti, abbia una doppia responsabilità: ovvero quella di prendersi cura e tutelare i soggetti che necessitano di cure, nonché quella di tutelare la sicurezza ed il benessere fisico del personale sanitario che vi opera.

A fronte di questa consapevolezza, il Ministero della salute sta intervenendo attraverso una pluralità di misure che – viste nel loro insieme, in un'ottica di sistema – potranno consentire la realizzazione di risultati concreti e, soprattutto, duraturi.

Prima di tutto, si impone, come appena detto, un approccio preventivo che consenta di conferire sicurezza, sotto tutti i punti di vista, all'ambiente di lavoro degli operatori sanitari: sotto questo profilo segnalo che il 3 luglio scorso, il Ministero della salute ha istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, il «Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro», nel cui ambito si intende rivolgere una particolare attenzione ai fenomeni, purtroppo sempre più frequenti anche in sanità, delle aggressioni al personale medico e non medico.

Sempre nella cennata ottica preventiva, ricordo la recente approvazione, nell'ambito del cosiddetto Decreto Sicurezza e Immigrazione, di una specifica disposizione che rafforza la tutela preventiva dei presidi sanitari. Mi riferisco all'estensione del cosiddetto «daspo urbano», introdotto dal Decreto Minniti, anche ai presidi sanitari.

L'altra importante iniziativa già avviata da questo Governo riguarda, come noto, lo specifico disegno di legge – che ha iniziato il proprio *iter* al Senato – che si è voluto dedicare al fenomeno della violenza sugli operatori sanitari.

Da una parte, considerato che il Ministero della salute non dispone di dati certi di tutti gli episodi di violenza a danno degli operatori nel territorio nazionale, nel disegno di legge si propone la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza di tutto il personale della Sanità, con la presenza di rappresentanti delle regioni e dei Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro.

L'Osservatorio avrà il compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, nonché di promuovere studi ed analisi per

la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti e monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione adottate a garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dall'altra parte, è stata prevista quale specifica aggravante di pena, l'aver commesso atti di violenza e minacce nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni: una misura che con-

ferisce un regime di tutela particolarmente rafforzato agli operatori sanitari, certamente in grado di accrescere la deterrenza dalla commissione dei predetti reati.

Concludo, dunque, confidando che il Parlamento voglia accogliere con favore queste proposte normative che vanno nella direzione, che – mi permetto di dire – non può conoscere divisioni politiche, della maggiore tutela della dignità del lavoro di tutti gli operatori sanitari.

ALLEGATO 7

**DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1550 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 2018, recante « Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione »,

espresso apprezzamento, in particolare, per la disposizione di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge, che ripristina la riduzione alla metà dell'IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 fino a quando non saranno individuate le ulteriori misure di favore nei confronti di tali soggetti;

evidenziato, inoltre, che le disposizioni recate dai commi da 3 a 6 dell'articolo 9-*bis* del medesimo decreto consentono di semplificare e completare il procedimento di ripiano della spesa farma-

ceutica per gli anni 2013-2017, prevedendo che l'accertamento positivo del conseguimento della somma ivi prevista, da parte dell'Aifa, sia satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano, con la conseguente estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo relativamente al ripiano della spesa farmaceutica per i predetti anni;

rilevato, altresì, come l'articolo 9 consenta di fare fronte all'attuale carenza di medici di medicina generale prevedendo, nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione, che i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e iscritti a un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, possano partecipare all'assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto.

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550
Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DE FILIPPO, CAMPANA, UBALDO PAGANO, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI.

La XII Commissione (Affari Sociali),

esaminato per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, il testo del disegno di legge recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione » (C. 1550 Governo);

premessi che nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite del Senato della Repubblica è stato approvato un numero rilevantissimo di emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato;

considerato che, indipendentemente dal merito degli stessi, l'inserimento di così tante disposizioni estranee al contenuto del provvedimento lo ha reso sostanzialmente incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

rilevato che nel febbraio del 2012 la Corte costituzionale aveva ricordato che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge, perché c'è un nesso molto stretto tra il contenuto del decreto e la legge che ne dispone la conversione e la facoltà emendativa non può alterarne l'omogeneità di fondo, in quanto è a quel testo che il Governo ha attribuito i caratteri di necessità e di urgenza;

rilevato che, fortunatamente, con la dichiarazione di inammissibilità sono stati eliminati microinterventi che avevano profili localistici, elettoralistici e norme *ad personam*;

considerato che queste misure, votate nelle Commissioni ma fortunatamente mai approdate in Aula, rendono nuovamente evidente la pessima e opaca qualità della produzione legislativa della maggioranza e del Governo e lo scarso rispetto per il Parlamento, già mostrati in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio;

premessi che, in particolare è solo grazie ad un emendamento del Pd approvato al Senato che l'imposta sul reddito delle società, l'Ires, è tornata al 12 per cento, aliquota, che con la precedente legge di bilancio era stata raddoppiata al 24 per cento;

premessi che, per quanto riguarda le misure di stretta competenza della Commissione XII, si tratta di misure tutt'altro che funzionali alla semplificazione in materia sanitaria o in alcuni casi di semplici correttivi di norme sbagliate introdotte dell'ultima legge di bilancio come la sostituzione del comma 687 della stessa;

premessi che ancora una volta non viene risolto il problema della carenza di personale nel Servizio sanitario nazionale, ovvero sia il superamento del tetto di spesa per le assunzioni, fissato nel 2016 ai valori del 2004 ridotti dell'1,4, problema che dovrebbe essere affrontato sotto molteplici punti di vista dalle risorse, dalla formazione nonché dalla corretta valutazione dei fabbisogni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	211
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico</i>) ..	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, come anticipato nell'ufficio di presidenza di ieri, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta odierna.

Guglielmo GOLINELLI (Lega), *relatore*, osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame contiene alcune importanti disposizioni di semplificazione del settore agricolo e della pesca, nonché disposizioni suscettibili di produrre effetti anche sulle aziende del settore agricolo.

Con riferimento alle disposizioni di diretto interesse per il settore agricolo, segnala in primo luogo le disposizioni contenute all'articolo 3, commi da 1-*bis* a 1-*quater*. In particolare, il comma 1-*bis* – con l'abrogazione dei commi sesto e settimo della legge 1526/1956 – elimina per i produttori ed i confezionatori di burro l'obbligo di tenuta, per ogni stabilimento, del registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti e, per finalità di coordinamento, le previsioni per cui sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro gli imprenditori agricoli, singoli o

associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro.

Il comma 1-*ter*, a tal fine abrogando il comma 7 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 91/2014, elimina la previsione per cui il suddetto registro di carico e scarico deve essere dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.

Il comma 1-*quater* interviene invece sull'articolo 60 del Testo unico sul vino (legge n. 302 del 2016) che ha previsto il registro per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine, eliminando, al comma 1, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per la categoria dei grossisti e sopprimendo il comma 2 che prevede l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico a tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui sopra (il testo esenta da tale obbligo le industrie farmaceutiche, i commercianti al dettaglio, coloro che somministrano alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita, coloro in possesso di un registro di carico e scarico o in possesso dell'apposito registro dall'Ufficio delle dogane).

Segnala poi i commi da 1-*novies* a 1-*duodecies* del medesimo articolo, il primo dei quali interviene sull'articolo 12, comma 1, del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari (decreto del Presidente della Repubblica 187/2001), eliminando gli obblighi di comunicazione al MIPAAFT, ai quali sono attualmente tenuti i produttori di sfarinati e paste alimentari diretti alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonché destinati all'esportazione.

Mediante l'abrogazione dei commi 3 e 5 del predetto articolo, tale norma elimina inoltre le disposizioni relative all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico nel quale vanno annotate le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dal suddetto regolamento, nonché le sostanze delle quali non è

autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari non destinati al mercato nazionale ed i prodotti finiti.

Il comma 1-*decies* abroga la previsione (articolo 1-*bis*, comma 6, decreto-legge 91/2014) per cui il predetto registro di carico e scarico è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN nonché le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 relative al sistema telematico per la gestione delle comunicazioni riguardanti gli sfarinati e le paste alimentari (DM 17 dicembre 2013) e alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari.

Il comma 1-*undecies* contiene invece norme relative all'acquisizione da parte dell'INPS dei dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo.

Nel dettaglio, tale disposizione prevede la possibilità per l'INPS di acquisire d'ufficio determinati dati – tra quelli previsti per la denuncia aziendale che i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole – che concernono: l'ubicazione, la denominazione e l'estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; l'indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.

I suddetti dati vengono acquisiti dal fascicolo aziendale (di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999), istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole e gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), riepilogativo dei dati aziendali e finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni richieste (*ex* articolo 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 503/1999). Tali dati vengono invece indicati dalle imprese

agricole nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.

L'articolo 3, comma 1-*duodecies*, interviene poi sulla platea dei destinatari del Programma nazionale triennale della pesca, a tal fine novellando l'articolo 2, comma 5-*undecies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 10 del 2011). Tale disposizione inserisce, infatti, tra i destinatari delle iniziative di promozione della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti, anche le associazioni nazionali delle imprese di pesca stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore.

Segnala poi le disposizioni contenute all'articolo 3-*bis*, che reca importantissime disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, a tal fine apportando alcune modifiche a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge n. 4/2011.

Si tratta di un intervento fortemente voluto dal Governo, la cui importanza è stata sottolineata dal Ministro Centinaio nella relazione sulle linee programmatiche del suo Dicastero, in ragione del fatto che, nell'ambito delle azioni a tutela del Made in Italy, l'adozione di un sistema di etichettatura corretto e trasparente appare fondamentale per valorizzare la produzione nazionale, consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori e tutelare la salute dei cittadini, del territorio, dell'economia e dell'occupazione.

Nello specifico, la norma affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato all'esito di un procedimento che prevede anche l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e l'espletamento della procedura di notifica presso le competenti sedi dell'Unione europea, il compito di definire i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria – fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati – ed il compito di individuare le categorie speci-

fiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza.

A tale riguardo, la norma stabilisce che, in base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 39 del Reg. (UE) 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), realizza appositi studi che siano capaci di provare il nesso diretto tra la qualità di taluni alimenti e la provenienza e come sia percepita nel consumatore l'informazione relativa alla provenienza del prodotto e quando la sua omissione è considerata ingannevole. I risultati saranno trasmessi alla Commissione europea insieme alla notifica del decreto.

Evidenzia, quindi, a tal proposito, che l'obiettivo è dare la possibilità ai consumatori di conoscere finalmente la provenienza delle materie prime impiegate nei prodotti trasformati, come la carne utilizzata per i prosciutti. Sottolinea, dunque, che tale rilevantissimo passo in avanti nella tracciabilità dei prodotti si inserisce nel solco delle iniziative, anche normative, che hanno portato l'Italia ad essere all'avanguardia in Europa in questo settore, auspicando che con le procedure delineate si possa dare piena attuazione all'articolo 26, comma 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 con conseguente superamento dei precedenti decreti sperimentali in materia di etichettatura di origine.

In riferimento alla normativa europea, ricorda che l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, richiamato dal testo, prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: *a)* protezione della salute pubblica; *b)* protezione dei consumatori; *c)* prevenzione delle frodi; *d)* protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

Inoltre, in base a quanto prevede il paragrafo 2 dell'articolo 39 del succitato regolamento, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazione.

La disposizione stabilisce poi che l'indicazione del luogo di provenienza sia sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera *a*) del reg. (UE) 1169/2011, quando si verificano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1 del reg. (UE) n. 775/2018. L'articolo prevede altresì che l'indicazione difforme del Paese di origine rispetto a quella reale, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione dell'articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali d'informazione.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 26, par. 2, lettera *a*), del richiamato regolamento prevede che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reale dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza.

Il paragrafo 3 prevede, poi, che quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: *a*) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure *b*) il paese d'origine o il

luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

L'articolo 7 del reg. (UE) 1169/2011, richiamato dalla norma prevede che le informazioni non devono indurre in errore, in particolare: per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione, attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

L'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame, inoltre, sostituisce il comma 10 del citato articolo 4 della legge n. 4 del 2011, prevedendo che alle violazioni relative all'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto si applichino le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017.

Il comma 10 del richiamato articolo 4 della legge n. 4 del 2011 nel testo vigente, punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del medesimo articolo 4.

Per effetto della modifica proposta, troverebbero invece applicazione le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2017 che reca, tra l'altro, la disciplina

sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Tale provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, definisce le sanzioni di natura amministrativa pecuniaria – che per lo più sono ricomprese tra 2 mila e 16 mila euro – per ciascuna delle condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011, tra le quali figurano: la violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti, delle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati, delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie, come quelle in materia di denominazione dell'alimento, di indicazione quantitativa degli ingredienti e di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza.

Venendo alle disposizioni suscettibili di produrre effetti anche per il settore agricolo, segnala l'articolo 3, comma 1, che elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante l'abrogazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2015.

Segnala infine l'articolo 3-*quater*, rubricato « Altre misure di deburocratizzazione per le imprese » che, al comma 1, interviene sulla legge 27 gennaio 1968, n. 35, che reca norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.

In particolare, la modifica introdotta al Senato sopprime il secondo periodo lasciando in vita la sola disposizione in base alla quale gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiuntivi. Viene, invece, soppresso il secondo periodo in base al quale la decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di

0,10 misurati sull'olio, diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola all'onorevole Golinelli per l'illustrazione della proposta di parere favorevole da lui predisposta (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che i deputati del gruppo Partito Democratico hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Guglielmo GOLINELLI (Lega), *relatore*, formalizza una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), nella quale, in particolare, si prende atto con estremo favore delle disposizioni contenute all'articolo 3-*bis* che, al fine di valorizzare la produzione nazionale e consentire ai consumatori scelte di acquisto consapevoli, configurano un sistema di etichettatura corretto e trasparente a tutela del *Made in Italy*, oggetto di una battaglia politica del gruppo al quale appartiene, nonché dell'attuale Governo e del Ministro Centinaio.

Sottolinea, inoltre, la rilevanza della norma che amplia la platea dei destinatari dei fondi previsti dal Programma triennale della pesca.

Maria Chiara GADDA (PD) illustra la proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo del Partito democratico ed esprime grande insoddisfazione rispetto ai contenuti del decreto-legge che, a dispetto del titolo, contiene ben poche misure di semplificazione. Osserva poi che, nonostante le tante declamate intenzioni del Governo di inserire numerose norme a favore del comparto, il decreto-legge si interessa molto poco del comparto agricolo e delle sue esigenze di semplificazione e alleggerimento degli oneri burocratici per le imprese agricole.

Prima di entrare nel merito delle poche misure di interesse per la Commissione, si sofferma sull'*iter* di esame del provvedimento, ricordando che nel corso dell'esame in sede referente al Senato era stato approvato un numero relevantissimo di

emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato e che tale dichiarazione di inammissibilità ha consentito di eliminare microinterventi che avevano profili localistici, elettoralistici e *ad personam*. Stigmatizza quindi l'ennesima mortificazione subita dalla Commissione Agricoltura della Camera nella sua azione propositiva, dovuta alla ristrettezza dei tempi nella quale si trova costretta ad operare e, più in generale, lo scarso rispetto per il Parlamento, già mostrati in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Venendo poi alle poche misure rimaste nel decreto, osserva che l'unica vera misura per il comparto è rappresentata dalla disciplina in materia di etichettatura obbligatoria dell'indicazione e di origine. Tale intervento, necessitato dalla scadenza dei decreti nazionali già adottati in via sperimentale in materia di etichettatura di origine di pasta, latte, riso e pomodoro dal precedente Governo, e descritto all'opinione pubblica come intervento volto ad introdurre l'obbligatorietà dell'indicazione del *Made in Italy*, si limita in realtà ad apportare singole modifiche ad una disposizione già in vigore dal 2011 che dispone l'obbligatorietà dell'indicazione di origine, mai attuata, fino a quando il Governo precedente, attraverso una negoziazione seria e responsabile con l'Europa, ha attuato tale norma con l'emanazione dei decreti sull'origine del latte, del riso, della pasta e del pomodoro, che ha richiamato.

Ricorda in proposito che l'indicazione obbligatoria per tutti i prodotti richiede una preventiva notifica alla Commissione europea che fino ad oggi si è sempre mostrata contraria all'indicazione per tutti i prodotti, stante la normativa europea vigente in materia. La tutela del *Made in Italy* è certamente un obiettivo prioritario da perseguire con tutti i mezzi ma reputa diffondere informazioni non veritiere in merito all'effettiva portata della norma che rappresenta solo un primo passo rispetto ad una partita da giocare altrove.

Venendo poi alle ulteriori misure contenute del decreto volte ad eliminare per

i produttori ed i confezionatori di burro e per i produttori di sfarinati e di paste alimentari l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dall'ordinamento, osserva che esse incideranno negativamente sull'esigenza di tracciabilità delle materie prime di base utilizzate a discapito della tanto declamata tutela del *Made in Italy*.

Si sofferma quindi su tutte la mancanza del decreto-legge che non contiene gli interventi urgenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi di cui il comparto agricolo necessiterebbe, come quelli relativi alla trasformazione e alla conservazione dei prodotti ottenuti dallo svolgimento dell'attività agricola; quelli relativi agli adempimenti a carico dei datori di lavoro; quelli relativi alla disciplina della riproduzione animale e quelli relativi alle agevolazioni in materia di acquisto dei terreni agricoli e che tali interventi non sono stati inseriti nel testo in esame.

Da ultimo, si sofferma sulla mancanza più grave: nonostante gli impegni annunciati dal Governo in merito all'adozione di misure urgenti per contrastare il dilagare della *Xylella*, il decreto in esame non prevede azioni a sostegno degli agricoltori e delle aziende agricole interessate necessari per consentire reimpianti, innesti e la programmazione delle attività dei frantoi, così come mancano misure per sostenere le imprese agricole pugliesi che hanno subito danni dalle gelate dello scorso inverno prive di polizze assicurative agevolate.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Raffaele NEVI (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, in quanto il metodo seguito dalla maggioranza nell'esame parlamentare del decreto — che, ancora una volta, ha visto un'estrema confusione al Senato e la marginalizzazione del ruolo della Camera chiamata all'esame in seconda lettura — rappresenta un ostacolo insormontabile rispetto alla possibilità di condividere il testo. Nel me-

rito, pur sottolineando la presenza di alcune disposizioni importanti, come quella in materia di etichettatura, evidenzia anche molte carenze. Si riferisce all'assenza di ogni intervento per affrontare le drammatiche emergenze dell'agricoltura pugliese, tanto più grave ove si considerino le roboanti dichiarazioni e le promesse fatte a quei territori.

Preannunciando la presentazione, da parte del suo gruppo, di emendamenti ed ordini del giorno nelle sedi a ciò deputate, non può che sottolineare come il provvedimento all'esame rappresenti un'occasione persa per attuare misure importanti richieste dal comparto cui solo parzialmente si potrà sopperire con l'approvazione della proposta di legge n. 982 recante misure di semplificazione per il settore agricolo all'esame della Commissione.

Maria Cristina CARETTA (FdI) ritiene che da un'analisi puntuali dei contenuti del decreto-legge all'esame emerga come, al di là dei titoli e degli annunci, non vi sia una significativa semplificazione per le imprese e in particolare per le aziende del settore agricolo e della pesca.

Evidenzia quindi gli aspetti sui quali il provvedimento avrebbe, invece, dovuto incidere. Si sofferma, in particolare, sull'assenza di norme in materia di gestione del personale da parte delle aziende, per le quali vi sarebbe, invece, la necessità di semplificare intervenendo sull'assunzione a chiamata e sull'utilizzo dei voucher, soggetti a una procedura che reputa troppo complessa. Rileva poi la mancanza di norme volte a semplificare la predisposizione da parte delle regioni dei piani di sviluppo regionali, nonché di disposizioni finalizzate a semplificare il sistema dei pagamenti dei contributi della PAC, che coinvolge l'AGEA e le agenzie regionali a ciò deputate, prevedendo procedure farraginose che, unite alle lentezze burocratiche, costringono spesso gli agricoltori ad affrontare dei contenziosi.

Pertanto, pur condividendo le norme in materia di etichettatura, sottolinea come il provvedimento in oggetto non rechi misure

idonee a tradursi in azioni concrete di semplificazione per il comparto agricolo. Preannuncia, quindi, il voto di astensione del gruppo Fratelli d'Italia esprimendo l'auspicio che nel corso dell'esame in Assemblea vengano approvati gli emendamenti che il suo gruppo presenterà.

Federico FORNARO (LeU) sottolinea come le modalità di esame del decreto-legge cosiddetto semplificazioni – contraddistinto da una compressione assoluta dei tempi per la Camera dei deputati che, ancora una volta, si trova a svolgere un ruolo di mera ratifica del lavoro svolto al Senato – riproponga, per l'ennesima volta dall'inizio della legislatura, un gravissimo problema di metodo, prima ancora che di merito.

Evidenzia, quindi, il rischio di uno snaturamento della Costituzione connesso al *modus operandi* dell'attuale Governo – che vi fa ricorso in maniera più accentuata rispetto a quanto avveniva in passato – che, scegliendo il ramo del Parlamento al quale sottopone per primo i provvedimenti d'urgenza – ossia il Senato – non sulla base del criterio di una tendenziale ripartizione del carico di lavoro tra le due Assemblee, ma di altri fattori, determina la compressione del ruolo della Camera costretta a ratificare, in pochissimo tempo e con i limiti imposti dal ricorso alla questione di fiducia, che priva di significato l'attività emendativa, l'operato dell'altra Assemblea legislativa.

Rilevato che, a suo avviso, il metodo sta prevalendo sul merito, denuncia il rischio di un travalicamento della Costituzione formale e dell'instaurarsi di una Costituzione materiale contraddistinta da un sistema bicamerale acefalo o da un sistema monocamerale a turno.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale sui limiti alla facoltà emendativa in fase di conversione dei decreti-legge e richiamato altresì il necessario rispetto da parte dell'Esecutivo del ruolo del Parlamento, e delle Commissioni in particolare, rivolge al presidente Gallinella l'invito a rappresentare nelle sedi opportune al Presidente della Camera il suo disagio che si

augura sia condiviso sia dagli altri gruppi di opposizione sia dalla maggioranza.

Paolo PARENTELA (M5S) in relazione alle osservazioni svolte dai colleghi delle opposizioni, osserva come il decreto-legge all'esame rappresenti un punto di partenza sul tema della semplificazione, che si augura possa essere completato e approfondito per quanto concerne il settore dell'agricoltura e della pesca, dalla XIII Commissione, attraverso l'esame della proposta di legge C. 982, a prima firma Gallinella.

Sottolinea l'impegno dell'attuale Governo a semplificare l'attività delle imprese, richiamando però la necessaria collaborazione a tal fine delle regioni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

In merito alla questione delle gelate verificatesi in Puglia, ricorda che al Senato era stato presentato un emendamento per introdurre misure volte a far fronte alle ripercussioni negative ad esse connesse, ma che lo stesso è stato ritenuto inammissibile. Auspica quindi che il Governo riproponga tali misure nel primo provvedimento utile.

Infine, si dichiara molto soddisfatto per le disposizioni in materia di etichettatura – battaglia storica anche del MoVimento 5 Stelle – che configurano un sistema di etichettatura corretto e trasparente a tutela del *Made in Italy*, fondamentale per valorizzare la produzione nazionale, consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori e tutelare la salute dei cittadini, del territorio, dell'economia e dell'occupazione.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Lorenzo VIVIANI (Lega) evidenzia l'importanza delle disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura, osserva come queste rappresentino un significativo passo in avanti, ma non ancora il punto di arrivo perché la vera battaglia dovrà essere affrontata in sede europea a tutela del *made in Italy*, attraverso un cambio di mentalità che dovrà esser sostenuto in

maniera trasversale da tutte le forze politiche.

Evidenziato l'impegno assicurato dal Ministro Centinaio, sin dall'assunzione della guida del Dicastero delle politiche agricole, per la soluzione agli annosi problemi che affliggono l'agricoltura in Puglia, ritiene che il Governo si farà carico in tempi rapidi di fornire una soluzione al problema delle gelate.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole della Lega sulla proposta di parere del relatore.

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE-SI) pur condividendo la finalità del provvedimento in esame, dichiara che la sua valutazione sul provvedimento in esame non può prescindere dal metodo seguito. Stigmatizza, quindi, la natura eterogenea del decreto-legge, che riproduce lo schema del decreto *omnibus*, peraltro ampiamente criticato dallo stesso MoVimento 5 Stelle nella precedente legislatura. Sottolinea, inoltre, che il mancato rispetto delle regole che sovrintendono a un corretto utilizzo delle fonti normative ha portato a vanificare l'azione politica con riferimento a importanti misure, e in particolare a quelle volte a contrastare la *Xylella fastidiosa* e il problema delle gelate in Puglia, che sono state oggetto di declaratoria di inammissibilità al Senato.

Pur esprimendo apprezzamento per le norme sull'etichettatura, evidenzia l'esiguo numero di misure di semplificazione recate dal provvedimento in oggetto, preannuncia, quindi, il voto di astensione del gruppo Misto sulla proposta di parere del relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, intervenendo sulla questione delle gelate verificatesi di recente in Puglia, fa presente che l'emendamento presentato al Senato al quale hanno fatto riferimento molti colleghi intervenuti, dichiarato inammissibile dalla Presidente Casellati, era stato sottoscritto da tutti i gruppi rappresentati in tale ramo del Parlamento. Evidenzia, quindi, come ciò sia il segno evidente di una sensibilità sul tema comune a tutte le forze politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

ALLEGATO 1

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato il disegno di legge C. 1550, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato;

espresso apprezzamento per i contenuti delle disposizioni del decreto medesimo che recano importanti semplificazioni per il settore agricolo;

preso in particolare atto con estremo favore delle disposizioni contenute all'articolo 3-*bis* che, al fine di valorizzare la produzione nazionale e consentire ai consumatori scelte di acquisto consapevoli, affida ad un decreto ministeriale il compito di definire i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria e quello di individuare le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza;

osservato favorevolmente che tale disciplina è completata e rafforzata – al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'articolo 39, comma 2, del regolamento n. 1169/2011 – con la previsione che il

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, in collaborazione con ISMEA, realizzi appositi studi che siano capaci di provare il nesso diretto tra la qualità di taluni alimenti e la provenienza e come sia percepita nel consumatore l'informazione relativa alla provenienza del prodotto e quando la sua omissione vada considerata ingannevole;

apprezzata altresì la modifica apportata al quadro sanzionatorio vigente per i casi di violazione dell'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto, che individua sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione e determina, rispetto alla normativa vigente, un innalzamento del minimo e del massimo della pena pecuniaria comminabile;

ritenuto che il complesso di tali interventi, atti a configurare un sistema di etichettatura corretto e trasparente a tutela del *Made in Italy*, sia fondamentale per valorizzare la produzione nazionale, consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori e tutelare la salute dei cittadini, del territorio, dell'economia e dell'occupazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 1550, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato;

considerato che nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite del Senato della Repubblica era stato approvato un numero rilevantisimo di emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato;

rilevato che, indipendentemente dal merito degli stessi, l'inserimento di così tante disposizioni estranee al contenuto del provvedimento lo aveva reso sostanzialmente incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

considerato altresì che nel febbraio del 2012 la Corte costituzionale aveva ricordato che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge, perché c'è un nesso molto stretto tra il contenuto del decreto e la legge che ne dispone la conversione e che la facoltà emendativa non può alterarne l'omogeneità di fondo, in quanto è a quel testo che il Governo ha attribuito i caratteri di necessità e di urgenza;

rilevato che, fortunatamente, con la dichiarazione di inammissibilità sono stati

eliminati microinterventi che avevano profili localistici, elettoralistici e norme *ad personam*;

ritenuto che queste misure, votate nelle Commissioni ma fortunatamente mai approdate in Aula, rendono nuovamente evidente la pessima e opaca qualità della produzione legislativa della maggioranza e del Governo e lo scarso rispetto per il Parlamento, già mostrati in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio;

preso atto che il decreto-legge si interessa limitatamente del comparto agricolo e delle sue esigenze di semplificazione e alleggerimento degli oneri burocratici per le imprese agricole;

preso atto, infatti, che, a dispetto delle tante declamate intenzioni del Governo di inserire numerose norme a favore del comparto, il testo trasmesso dal Senato contiene pochissimi interventi rilevanti per il settore;

rilevato che, in particolare, si inserisce una disposizione che modifica la legge n. 4 del 2011 in materia di etichettatura obbligatoria dell'indicazione e di origine;

considerato che si è detto al riguardo che con tale disposizione è stata introdotta l'obbligatorietà dell'indicazione del *Made in Italy*;

rilevato che più onestamente la norma si limita ad apportare singole modifiche ad una disposizione già in vigore dal 2011 che dispone l'obbligatorietà dell'indicazione di origine, mai attuata, fino a

quando il Governo precedente, attraverso una negoziazione seria e responsabile con l'Europa, ha attuato tale norma con l'emanazione dei decreti sull'origine del latte, del riso, della pasta e del pomodoro;

considerato che l'indicazione obbligatoria per tutti i prodotti richiede una preventiva notifica alla Commissione europea, che fino ad oggi si è sempre mostrata contraria all'indicazione per tutti i prodotti, stante la normativa europea vigente in materia;

rilevato che la tutela del *Made in Italy* è un obiettivo prioritario che va perseguito con tutti i mezzi;

ritenuto che occorre però evitare informazioni non corrette dicendo che con la norma è stata vinta la battaglia del *Made in Italy*;

considerato che, pur apprezzando le finalità dell'intervento, la disposizione rappresenta solo il primo passo verso una piena valorizzazione del *Made in Italy*, in quanto la norma affida ad una procedura lunga e farragিনosa il compito di definire i casi in cui l'indicazione del luogo di origine è obbligatoria;

considerato altresì che le disposizioni contenute all'articolo 3, commi da 1-*bis* a 1-*quater* e da 1-*novies* a 1-*duodecies*, eliminando per i produttori ed i confezionatori di burro e per i produttori di sfarinati e di paste alimentari l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dall'ordinamento, incideranno negativamente sull'esigenza di tracciabilità delle materie prime di base utilizzate a discapito della tanto declamata tutela del *Made in Italy*;

ritenuto che il settore agricolo necessita di interventi urgenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura, come quelli relativi alla trasformazione e conservazione dei prodotti ottenuti dallo svolgimento dell'attività agricola; quelli relativi agli adempimenti a carico dei datori di lavoro; quelli relativi alla disciplina della riproduzione animale e quelli relativi alle agevolazioni in materia di acquisto dei terreni agricoli e che tali interventi non sono stati inseriti nel testo in esame;

considerato che, nonostante gli impegni annunciati dal Governo in merito all'adozione di misure urgenti per contrastare il dilagare della *Xylella fastidiosa*, il decreto-legge in esame non prevede azioni a sostegno degli agricoltori e delle aziende agricole interessate necessari per consentire reimpianti, innesti e la programmazione delle attività dei frantoi;

rilevato che mancano misure per sostenere le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 prive di polizze assicurative agevolate;

ritenuto che l'articolo 3, comma 1-*duodecies* interviene con una norma di carattere marginale sulla platea dei destinatari del Programma nazionale triennale della pesca;

considerato infine che non sono stati a riguardo previsti interventi urgenti in grado di tutelare compiutamente gli operatori del settore della pesca ed acquacoltura,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di membri italiani della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO) nell'ambito dell'esame della Relazione della Commissione europea sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157) <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione)</i>	214
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	215
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	221
ALLEGATO 2 <i>(Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD)</i>	222

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	218
ALLEGATO 3 <i>(Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati)</i>	223

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)</i>	219
ALLEGATO 4 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATODAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

AUDIZIONI

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.40.

Audizione, in videoconferenza, di membri italiani della Commissione Affari costituzionali del Parla-

mento europeo (AFCO) nell'ambito dell'esame della Relazione della Commissione europea sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Mercedes BRESSO, *membro del gruppo dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici al Parlamento europeo del Parlamento europeo*, e Barbara SPINELLI, *membro del gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica del Parlamento europeo*, svolgono un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Guido Germano PETTARIN (FI), Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) e Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega).

Mercedes BRESSO, *membro del gruppo dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici al Parlamento europeo del Parlamento europeo*, e Barbara SPINELLI, *membro del gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica del Parlamento europeo*, forniscono ulteriori precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che il decreto all'esame, in scadenza martedì 12 febbraio, è stato inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da martedì prossimo 5 febbraio e che pertanto, come convenuto in ufficio di Presidenza, la Commissione dovrebbe esprimere il parere entro la seduta odierna.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, riferendo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018 ricorda che presso il Senato della Repubblica l'esame in Commissione è iniziato il 18 dicembre e si è concluso, in Assemblea, solo nella giornata dell'altro ieri, dopo che erano stati approvati molteplici emendamenti, i quali avevano esteso notevolmente gli ambiti materiali ed economici interessati dal provvedimento. Segnala che, nella giornata di lunedì 28 gennaio, la Presidente del Senato ha dichiarato improponibili numerose disposizioni approvate dalle Commissioni referenti. Rammenta che il testo originario del decreto-legge era composto di 11 articoli, cui se ne sono aggiunti altri nel corso dell'esame parlamentare. Rileva che l'articolo 1 prevede l'istituzione una sezione speciale – dotata di 50 milioni di euro – del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese volta a garantire i crediti che tali imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione e la mancata riscossione dei quali impedisce loro di restituire i finanziamenti ricevuti. Sottolinea che si tratta di una disposizione che tenta di far fronte al cronico problema del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, per il quale peraltro pende una procedura d'infrazione già dal 2014 (la n. 2143).

Segnala, inoltre, che in sede referente al Senato è stata abrogata – con il comma aggiuntivo 8-*bis* – una disposizione della legge di bilancio sull’IRES per gli enti del terzo settore, per i quali vengono ristabilite le aliquote previgenti. Evidenzia che l’articolo 2 inerisce al termine di restituzione del finanziamento per l’Alitalia disposto dall’articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017 e stabilisce che la scadenza della restituzione dei prestiti di Stato alla compagnia aerea è differita dal 15 dicembre 2018 al 30 giugno 2019. Osserva che all’articolo 3 viene abrogato l’obbligo di tenere il libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, obbligo previsto nel decreto legislativo n. 151 del 2015 di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e che, inoltre, al medesimo articolo 3, in sede referente al Senato sono state apportate modifiche con una serie di commi aggiuntivi, relativi alla disciplina delle *start-up*, prevedendo la possibilità per queste ultime di avvalersi della piattaforma informatica *startup.registroimpresa.it*. Sono stati altresì inseriti gli articoli 3-*bis* e 3-*ter*, inerenti, rispettivamente, all’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari e alle Zone economiche speciali. In tal senso, evidenzia che, con riguardo alla prima tematica si stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, e previo espletamento della procedura di notifica alla Commissione europea, sono definiti i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati. Rammenta al riguardo che in materia vige il regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale tenta di conciliare le diverse esigenze emerse sul terreno dell’etichettatura. Rileva che, in base a quanto prevede il paragrafo 2 dell’articolo 39 del citato regolamento 1169/2011, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del

Paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Sottolinea che è per questo che si stabilisce che – al momento di effettuare la notifica alla Commissione europea – gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazione. Osserva che di particolare interesse per le competenze della Commissione risulta il nuovo articolo 3-*quater* del decreto-legge, che semplifica gli adempimenti per le imprese destinatarie di aiuti di Stato e aiuti *de minimis*. Rileva che in esso si prevede che la pubblicità a tali aiuti può non essere più data attraverso i propri siti o portali digitali, ai sensi dell’articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), laddove le relative informazioni siano inserite nel registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 52 della legge n. 234 del 2012 e se ne dia conto nella nota integrativa al bilancio annuale. Segnala che con l’articolo 4, si apportano alcune modifiche al processo civile di esecuzione, che vengono ritenute utili ad agevolare la situazione del debitore esecutato e che con l’articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, si prevedono provvidenze per il disastro di Rigopiano, su cui peraltro interviene anche una norma nel nuovo articolo 11-*septies*. Rileva che l’articolo 5 reca norme di adeguamento delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia, modificando l’articolo 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici. Evidenzia che la relazione illustrativa predisposta dal Governo spiega che le modifiche riguardano il grave illecito professionale e sono tese ad allineare il testo dell’articolo 80 alla direttiva 2014/24/UE, con particolare riferimento all’articolo 57, comma 4, lettere *c*), *g*), *h*) e *i*). Osserva, infatti, che tra le cause di esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, si specificano le seguenti: la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa. Sottolinea che l'articolo 6 sostituisce il sistema della tracciabilità dei rifiuti (cosiddetto SISTRI) – che, nella valutazione del Governo non aveva dato i risultati sperati –, con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il concreto funzionamento di tale registro è rimesso a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro della difesa. Ricorda che l'articolo 7 riguarda la materia dell'edilizia penitenziaria ed è volto ad ampliare, per un ulteriore biennio, le funzioni già assegnate al personale tecnico dell'amministrazione penitenziaria. In pratica, la disposizione proroga la possibilità che progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione anche straordinaria degli immobili ad uso governativo per l'amministrazione penitenziaria siano predisposti dal personale tecnico della medesima amministrazione penitenziaria; oggetto di tale possibilità sono anche progetti di realizzazioni di nuovi carceri. Segnala che l'articolo 8 prevede la costituzione di una società per azioni in mano pubblica volta a promuovere e gestire le iniziative dell'Agenda

digitale italiana. La società dovrà realizzare iniziative ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005. Rileva che l'articolo 9 inerisce alla formazione specifica in medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale mentre l'articolo 10 prevede che siano dichiarati vincitori e assunti i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici e che, a tal fine, i necessari 8 milioni e 260 mila euro siano dirottati sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Osserva che l'articolo 11, infine, adegua i fondi stanziati per il trattamento economico accessorio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. Tornando ora alle disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, segnala che, tra le altre, sono state approvate ulteriori modifiche al testo degli articoli illustrati nonché: disposizioni di semplificazione e riordino di altri istituti agevolativi, con particolare riferimento alla definizione agevolata in materia tributaria; semplificazioni per ottenere l'autorizzazione all'installazione di nuove tecnologie a terra, nel caso di utilizzo di infrastrutture fisiche già esistenti, con la conseguente modifica del decreto legislativo n. 33 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE; la codificazione degli effetti giuridici del *blockchain* e degli smart contract, di cui all'articolo 8-ter; norme inerenti al servizio di trasporto NCC, di cui all'articolo 10-bis, sostanzialmente riprodotte del testo del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (AC 1478) il cui esame era stato avviato dalla Commissione nella seduta del 16 gennaio scorso e per il cui contenuto rinvia alla relazione svolta dal deputato Bianchi. Ritiene utile, inoltre, evidenziare il nuovo articolo 11-bis, volto – tra l'altro – a estendere la base imponibile IVA per le operazioni *online*, che qualifica come sog-

getto passivo compratore o cessionario a fini IVA colui che facilita, con piattaforme informatiche o simili, la vendita di alcuni prodotti elettronici: in pratica, si tratta di un meccanismo di *reverse charge* teso a rimediare al caso che il consumatore finale non versi l'imposta. Osserva, infine, che nel nuovo articolo 11-*ter*, si disciplinano le prospezioni per gli idrocarburi, con la previsione del Piano per la transizione energetica sostenibile nelle aree idonee (PiTesai), mentre nell'articolo 11-*quater* si assegnano alle regioni i compiti di mettere a gara le concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, in condizioni che hanno rasentato l'impossibilità, visti i tempi a disposizione per l'esame. A tale ultimo riguardo, stigmatizza che questioni procedurali e legate alla tempistica impediscano la discussione approfondita di provvedimenti particolarmente rilevanti come il decreto-legge in esame. Sottolinea, infatti, come esso contenga norme molto importanti che non possono essere approfondite mentre altre norme altrettanto importanti avrebbero potuto esservi inserite. Preannuncia quindi che il suo gruppo esprimerà un voto di astensione anche per testimoniare la difficoltà di svolgere efficacemente la funzione parlamentare e che provoca disagio a tutti i deputati e che tuttavia deve essere coerentemente espletata per rispondere alle esigenze del Paese.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativa da parte del gruppo Partito Democratico (*vedi allegato 2*).

Filippo SENSI (PD) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di

parere favorevole della relatrice, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Partito Democratico.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, ricorda che ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti. Segnala che sul disegno di legge sono pervenute 28 proposte emendative e che il relativo fascicolo sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 3*). Ricorda che il regolamento della Camera reca una disciplina speciale per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea. In particolare, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiun-

tivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea, come definito dalla legislazione vigente, precisando che, nella specie, il rinvio deve intendersi effettuato all'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012. Evidenzia che il medesimo articolo 126-ter, comma 4, del regolamento dispone, infine, che gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. Il regime di ammissibilità è da valutare anche alla luce dei principi generali desumibili dall'articolo 89 del regolamento, che prevede che siano considerati inammissibili le proposte emendative che siano formulate con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Segnala quindi che sono da considerare inammissibili, oltre alle proposte emendative che riguardino materie estranee al contenuto proprio delle leggi europee, anche quelle recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive, anche se si tratta di precedenti leggi europee o comunitarie, non incluse nel disegno di legge. Avverte, dunque, che alla luce dei criteri esposti sono da considerarsi inammissibili, non rispondendo al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, le proposte emendative: Montaruli 1.3, volta ad introdurre un'ulteriore modifica al decreto legislativo n. 206 del 2007, non connessa alla procedura di infrazione n. 2018/2175, oggetto dell'intervento normativo recato all'articolo 1; Nardi 5.01, volta a prevedere un decreto ministeriale per l'introduzione di un marchio di tutela dei prodotti realizzati con Marmo di Carrara; Cenni 18.01, volta ad aggiungere una disposizione recante incentivi per la geotermia; Montaruli 18.03, recante disposizioni relative alla stabilizzazione del personale scolastico, in quanto oggetto sulla materia non risulta aperta la procedura di infrazione 2014/4231 indicata dai presentatori, ma alcuni casi EU pilot che tuttavia non riguardano il personale docente.

Prendendo atti che i gruppi rinunciano alla fissazione di un termine per proporre

eventuali richieste di riesame relativamente ai giudizi di inammissibilità testé comunicati, si riserva, quindi, di trasmettere le proposte emendative ammissibili alle Commissioni competenti per il prescritto parere. Ricorda, infine, che la Commissione sarà chiamata a votare solo gli emendamenti sui quali le Commissioni competenti avranno espresso parere favorevole e che si procederà, quindi, alla votazione delle proposte emendative con il parere favorevole delle Commissioni di settore non appena saranno trasmesse, secondo il calendario da definire in ufficio di presidenza.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che la prassi di votare solo gli emendamenti con il parere favorevole delle Commissioni di merito limita molto i poteri della Commissione e ribadisce pertanto l'auspicio, già espresso in altre occasioni, che vengano adottate modifiche regolamentari volte a superare tale criticità.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, nel condividere le osservazioni del deputato Pettarin, fa presente che la questione sarà affrontata nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone

ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Atto n. 62.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2019.

Sergio BATELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo scadrà il 13 febbraio prossimo.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Guido Germano PETTARIN (FI) rileva che, a suo avviso, sarebbe stato possibile procedere all'espressione del parere già nella seduta di ieri, non rilevando particolari criticità. Ribadendo l'auspicio che i livelli di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio possano essere innalzati, pre-

annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Augusta MONTARULI (FdI) osserva che sarebbe anche necessario garantire l'effettiva remunerazione degli avvocati per l'esercizio del patrocinio a spese dello Stato, dal momento che gli onorari degli avvocati che lo prestano vengono saldati con notevolissimo ritardo, a volte anche di diversi anni. Sottolinea che tale pratica danneggia soprattutto i giovani avvocati che, di fatto, sono costretti a lavorare senza percepire emolumenti per molti anni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

ALLEGATO 1

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1550 Governo, approvato dal Senato, recante: « DL 135/2018 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO PD**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

premessi che:

il decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550) reca plurimi aspetti del tutto illegittimi sotto diversi profili;

nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite 1a e 8a del Senato della Repubblica è stato approvato un numero rilevantisimo di emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati improponibili dalla Presidenza del Senato;

indipendentemente dal merito degli stessi, l'inserimento di così tante disposizioni estranee al contenuto del provvedimento lo ha reso sostanzialmente incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

nel febbraio del 2012 la Corte costituzionale ha ricordato che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge. Poiché è necessario un nesso molto stretto tra il contenuto del

decreto-legge e il disegno di legge che ne dispone la conversione, la facoltà emendativa non può alterarne l'omogeneità di fondo, in quanto è a quel testo che il Governo ha attribuito i caratteri di necessità e di urgenza;

fortunatamente, con la dichiarazione di inammissibilità sono stati eliminati microinterventi che contenevano profili di carattere locale, elettorale nonché norme palesemente *ad personam*;

tali misure, votate nelle Commissioni ma fortunatamente mai approdate in Aula, rendono nuovamente evidente la pessima e opaca qualità della produzione legislativa della maggioranza e del Governo e lo scarso rispetto per il Parlamento, già apparsi evidenti in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio;

i tempi ristretti, infine, previsti per l'esame del disegno di legge di conversione non consentono di verificare eventuali criticità delle norme, contenute nel testo sottoposto all'esame della Camera dei deputati, così come eventuali incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 10, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Quando la prestazione di servizi temporanea o occasionale è fornita a titolo gratuito ed a fini dimostrativi o formativi le informazioni di cui al comma 2 possono essere fornite con autocertificazione. »;

1. 3. Montaruli, Lollobrigida.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con i seguenti:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento nei casi di cui al comma 1 al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta

al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);

b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;

c) riguarda casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per quanto riguarda il titolare di una qualifica professionale che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

d) riguarda casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), per quanto riguarda il titolare di una delle qualifiche professionali che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e). »;

1-bis) il comma 4-bis è abrogato;

1. 4. Scerra, Ianaro, Galizia, Bruno, Olgiati.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: o con la seguente: e.

1. 2. Pettarin, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilina, Vietina, Pedrazzini, Mugnai.

Al comma 1, lettera f), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: con prova finale che attesti la compensazione delle competenze.

- 1. 1.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3, con il seguente:

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.

- 2. 1.** Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'attività di costruttore edile,

- 2. 2.** Giglio Vigna, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Di Muro, Iezzi, Maggioni, Murelli.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14 – e commercio al dettaglio).

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 675 a 686 sono abrogati.

- 3. 02.** Magi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14 – e commercio al dettaglio).

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, lettera b), le parole: « e concedibili » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte »;

b) al comma 681, le parole « sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere e di quelle in cui esistano concessioni preesistenti ».

c) al comma 682, l'ultimo periodo è soppresso;

d) ai commi 682, 683 e 684 la parola « quindici », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « due »;

e) il comma 686 è abrogato.

- 3. 01.** Magi.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2019.

1-ter. Il fondo di cui al comma 1-bis è finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali ed è destinato prioritariamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, congiuntamente:

a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;

c) presentino residui attivi;

d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al comma 1-bis, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi

da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni nonché alle modalità per la loro concessione e restituzione, in un periodo massimo di due anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui vengono erogati.

1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 1. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione del marchio geografico di tutela dei prodotti realizzati con « Marmo di Carrara », direttiva (UE) 2015/2436).

1. Per sostenere le finalità della direttiva (UE) 2015/2436 ed al fine di promuovere il riconoscimento del marchio geografico di tutela del « Marmo di Carrara », di seguito denominato « marchio », corredato di un proprio logo figurativo, che certifica la qualità e l'eccellenza del prodotto stesso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria interessate, adotta un apposito decreto al fine di disciplinare le modalità di utilizzo e di revoca del marchio stesso.

2. Il decreto di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il marchio collettivo geografico « Marmo di Carrara » che, in modo visibile ed immediato, valorizzi e promuova il prodotto marmo e la sua lavorazione in ambito locale, attraverso rigorose procedure di certificazione ed in linea con la normativa comunitaria. Il marchio collettivo deve garantire la provenienza e determinate qualità e caratteristiche di eccellenza nei processi ideativi, creativi e produttivi;

b) prevedere che il marchio sia caratterizzato da due sottodenominazioni alternativamente inscindibili quali: « Estratto nel distretto Lapideo apuo-versiliese » ed « Estratto e lavorato nel distretto Lapideo apuo-versiliese » al fine di promuovere la certificazione del materiale utilizzato nel rispetto del luogo di produzione del manufatto;

c) prevedere che entrambe le sottodenominazioni di cui alla lettera b) siano completate con le definizioni relative alle tipologie di marmo presenti: « Bianco », « Statuario », « Venato », « Arabescato », « Calacata », « Bardiglio », « Cipollino Zerbino » individuate in base alle caratteristiche cromatiche e strutturali;

d) prevedere che il marchio collettivo geografico « Marmo di Carrara » sia riservato ai manufatti realizzati esclusivamente con il marmo proveniente dai territori che insistono nei comuni del distretto Lapideo apuo-versiliese (comuni di Carrara, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza Stazzema e Vagli di Sotto);

e) individuare i soggetti preposti e le modalità per l'esecuzione dei controlli relativi all'utilizzo del marchio anche attraverso il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e definire le sanzioni amministrative, pecuniarie e detentive previste in caso di violazioni accertate nell'utilizzo del marchio.

3. Il decreto di cui al comma 1 viene successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione dei pareri il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Ai fini della tutela e della riconoscibilità, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla registrazione del

marchio « Marmo di Carrara » in tutte le competenti sedi dell'Unione europea e internazionali.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. 01. Nardi.

(Inammissibile)

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria con le seguenti: di laurea in ingegneria meccanica del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria meccanica.

7. 1. Zan, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di nota di variazione IVA. Corretta attuazione della direttiva 2006/112/CE. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-246/16).

1. L'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che nei casi in cui vengano meno, anche parzialmente, le operazioni rispetto alle quali sia emessa fattura dopo la registrazione, con conseguente riduzione dell'ammontare imponibile, è sempre riconosciuto il diritto del creditore di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza di una ragionevole probabilità che il credito non sia onorato, salvo poi rivalutare la base imponibile nell'ipotesi in

cui il debitore effettui il pagamento inizialmente ritenuto improbabile e, come tale, escluso dalla base imponibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in tutti i casi in cui la riduzione dell'ammontare imponibile è dovuta a nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione del contratto oppure nei casi di mancato pagamento derivante dall'apertura di una procedura concorsuale o esecutiva individuale rimasta infruttuosa, oppure infine a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

9. 01. Baratto, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Rossello, Pettarin, Vietina.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto. Adeguamento alla Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 marzo 2001 – C-415/98, Backsi).

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si considera acquistata da privato anche la quota di un veicolo, acquistato presso un soggetto passivo d'imposta con una base imponibile ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinata in misura pari alla percentuale del corrispettivo che non aveva concorso a formare la base imponibile stessa ».

9. 02. Polidori, Baratto, Rossello, Pettarin.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso 2-septies, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.

13. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 16.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 8, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti ».

16. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun

anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti».

16. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.

9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'auto-certificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

9-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, *9-bis* e *9-ter* ».

16. 4. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che agiscono in loro nome, aggiungere le seguenti: i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento.

***16. 3.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che agiscono in loro nome, aggiungere le seguenti: i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento.

***16. 7.** Vietina, Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibia, Cortelazzo, Porchietto.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 23:

1) il comma 1 è soppresso;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:

a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;

b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento ».

16. 5. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 24:

1) al comma 2 le parole: « 13 agosto 2005 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2011 »;

2) il comma 3 è soppresso.

16. 6. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU Pilot 9180/17/ENVI).

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*) del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. ».

17. 1. Maggioni, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Di Muro, Giglio Vigna, Iezzi, Murelli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI).

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « previo parere » è aggiunta la seguente: « vincolante »;

b) al comma 4, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto ».

17. 01. Occhionero.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Boccia, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Incentivi per la geotermia).

1. Per promuovere e incentivare l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità ambientale della produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili, conformemente con gli obiettivi europei 2020 e 2030 in materia di clima ed energia, con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è definita la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che facciano ricorso a tecnologie avanzate nonché le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione per i bandi avviati nel triennio 2019-2021.

2. Non sono soggetti alle procedure di aste e registro ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni.

18. 01. Cenni, Ciampi, Ceccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Attuazione della sentenza della CGUE 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08).

1. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario *part-time* verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: dall'attuazione aggiungere le seguenti: degli articoli da 1 a 12.

18. 02. Berlinghieri, De Luca, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d'infrazione n. 2014/4231).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 ».

18. 03. Montaruli, Lollobrigida.

(Inammissibile)

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (Atto n. 62).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

considerato che lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2016/1919;

rilevato che il termine di recepimento della direttiva 2016/1919 è fissato – dalla medesima – al 5 maggio 2019;

considerato che la citata direttiva 2016/1919 del 26 ottobre 2016 rappresenta la conclusione del percorso delineato dalla risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, successivamente recepita nel Programma di Stoccolma, che prevedeva, secondo un approccio a tappe, numerose misure per il rafforzamento delle garanzie difensive nell'Unione europea, gradualmente realizzate con una serie di direttive, molte delle quali già attuate a livello nazionale;

rilevata la necessità di dare pronta attuazione alla citata direttiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	232
Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia dott. Federico Cafiero De Raho	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati. Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, il Procuratore ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

**Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia
dott. Federico Cafiero De Raho.**

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al Procuratore e introduce i temi dell'audizione odierna.

Il dottor Federico CAFIERO DE RAHO, nello svolgere una relazione concernente l'omicidio del signor Marcello Bruzzese avvenuto a Pesaro il 25 dicembre 2018, approfondisce le tematiche relative al sistema di gestione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni il PRESIDENTE, i senatori GRASSO (Misto-LeU), GIARRUSSO (M5S), VITALI (FI-BP), MIRABELLI (PD) e Marco PELLEGRINI (M5S), nonché i deputati Piera AIELLO (M5S), PAOLINI (Lega), LUPI (Misto-NCI-USEI), MIGLIORINO (M5S) e MICELI (PD).

Il dottor CAFIERO DE RAHO svolge un ulteriore intervento offrendo chiarimenti e delucidazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia nuovamente il dottor Cafiero de Raho e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	233
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa	233

Giovedì 31 gennaio 2019. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, accompagnato dal Maggiore Giorgia Mazza, dalla dottoressa Stefania Divertito e dal Colonnello Enrico Sulpizi, che ringrazia per la presenza.

Sergio COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Arnaldo LOMUTI (M5S), Rossella MURONI (LeU), Marzia FERRAIOLI (FI), Giovanni VIANELLO (M5S), i senatori Andrea FERRAZZI (PD), Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'AZ), Pietro LOREFICE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Sergio COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, su richiesta di alcuni commissari, concorde la Commissione, si riserva di fornire le risposte per iscritto ovvero nel corso di una ulteriore audizione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	9

SEDE CONSULTIVA:

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018. Atto n. 69. (<i>Esame e rinvio</i>)	13
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e X)

SEDE REFERENTE:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	20
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	33
7-00135 Lattanzio e 7-00140 Sasso: Sulla promozione di misure in favore di Taranto, anche in connessione con la candidatura della città a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025 (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	33
7-00154 Piastra: Sulla promozione della ricerca nel settore dell'aerospazio (<i>Discussione e rinvio</i>)	35

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	37
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice)</i>	51
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	52

SEDE REFERENTE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	48
--	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	53
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506 Morani (<i>Esame e rinvio</i>) ...	57
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante « Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione », di rappresentanti dell'Associazione italiana professori di diritto amministrativo (AIPDA)	63
---	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	64
-----------------------------------	----

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	64
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del I Reparto-Personale del Comando della Guardia di finanza, Gen. B. Mariano La Malfa, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (C. 1012 Perego di Cremona)	66
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla variazione della composizione della Commissione	66
---	----

Sulla pubblicità dei lavori	66
-----------------------------------	----

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	67
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	68
---	----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	72
---	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01212 Giacomoni: Criticità connesse alla nuova disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (PIR)	76
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-01344 Fragomeli: Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata ...	76
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-01345 Centemero: Portata applicativa delle norme in materia di regime forfettario	76
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-01346 Pastorino: Misure di contrasto al fenomeno delle pressioni commerciali vessatorie in ambito creditizio	76
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-01347 Currò: Applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica	77
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	95

SEDE REFERENTE:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti</i>)	97

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. (Doc. LXXXVI, n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ..	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	133
DL n. 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	144
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo del PD</i>)	145
ERRATA CORRIGE	143

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	147
5-01359 De Girolamo: Chiusura del viadotto «Puleto» sulla E45 e ripristino della viabilità alternativa	147
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	155
5-01360 Stumpo: Iniziative di sciopero del personale di Techno Sky e tutela della sicurezza degli utenti	148
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	156
5-01361 Mulè: Modifica della stazione di arrivo del Frecciargento Genova-Roma	148
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	157
5-01362 Paita: Realizzazione delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno	148
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	158
5-01363 Rotelli: Misure per garantire la continuità territoriale con la regione Sardegna ..	149
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	159

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	161
ALLEGATO 7 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo PD</i>)	162

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	164
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	165
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	167
5-01348 Soverini: Modalità di presentazione della domanda di pensione ai superstiti per gli studenti iscritti a università estere	167
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	170
5-01349 Zangrillo: Effettivo riconoscimento a tutti gli aventi diritto del beneficio di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448	168
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	172

5-01350 Lacarra: Situazione dei lavoratori dell'azienda <i>ex Om Carrelli</i> (Bari)	168
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	173
5-01351 Rizzetto: Situazione dei lavoratori della sede di Crotona della società Abramo Customer Care S.p.a.	168
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	174
5-01352 Murelli: Condizione contrattuale degli assistenti <i>ad personam</i> di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104	169
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	176
SEDE CONSULTIVA:	
DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	178
<i>ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere dei deputati Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi e Zan)</i>	179
XII Affari sociali	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018) 800 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 800 final – Annexes 1 to 5).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	182
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01353 Panizzut: Iniziative volte a reintrodurre l'erogazione gratuita di alcune categorie di alimenti per celiaci	184
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	191
5-01354 Menga: Valorizzazione della professionalità dell'informatore scientifico del farmaco ..	185
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	193
5-01355 Bellucci: Potenziamento della produzione nazionale di <i>cannabis</i> a fini terapeutici .	185
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	194
5-01356 Pini: Situazione sanitaria a bordo della nave Sea Watch 3	186
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	196
5-01357 Rostan: Iniziative finalizzate a consentire alle parafarmacie di vendere tutti i farmaci di fascia « C »	186
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	197
5-01358 Novelli: Iniziative per garantire la sicurezza degli operatori sanitari	186
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	198
SEDE CONSULTIVA:	
DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	200
<i>ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere dei deputati De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo Schirò, Siani)</i>	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	211
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico</i>) ..	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di membri italiani della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO) nell'ambito dell'esame della Relazione della Commissione europea sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i>)	214
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	215
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	221
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD</i>)	222

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	218
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i>)	223

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	232
Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia dott. Federico Cafiero De Raho	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	233
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa	233

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



18SMC0045410